

Andrea Castagnetti
Transalpini e vassalli in area milanese (secolo IX)

[A stampa in *Medioevo. Studi e documenti*, I, a cura di Andrea Castagnetti, Antonio Ciaralli, Gian Maria Varanini, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 2005, pp. 7-109 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

MEDIOEVO STUDI E DOCUMENTI

- I -

a cura di

Andrea Castagnetti
Antonio Ciaralli
Gian Maria Varanini

Libreria Universitaria Editrice
Verona 2005

Medioevo. Studi e documenti, I
a cura di A. Castagnetti, G. M. Varanini, A. Ciaralli
<http://centri.univr.it/medioevostudidocumenti>

ISBN 88-89844-09-4

Pubblicazione parzialmente finanziata
con i fondi di Ateneo

Libreria Universitaria Editrice
via dell'Artigliere 3/A - 37129 - Verona
tel. 045-8032899 - fax 045-8012171

Indice

Andrea Castagnetti Transalpini e vassalli in area milanese (secolo IX)	Pag. 7
Antonio Ciaralli «Universalis lex». Il 'Codex Iustinianus' nei documenti veronesi tra XI e XII secolo	” 111
Gian Maria Varanini Ricerche di storia gardesana	” 161
1. Il territorio fra l'Adige, il Baldo e il Garda nei secoli IX e X	” 163
2. Insediamento, organizzazione del territorio, società nel- l'alto Garda veronese: Brenzone e Campo di Brenzone (secoli XII-XV)	” 177
3. I possedi del monastero di S. Giulia di Brescia nella Gardesana Veronese (secoli XII-XV)	” 227

Andrea Castagnetti

**TRANSALPINI E VASSALLI
IN AREA MILANESE (SECOLO IX)**

Sommario. 1. Premessa - 2. Vassalli imperiali e potenti immigrati - 3. Il vassallo imperiale Ernosto e il fratello Hunger - 3.1. Ernosto vassallo regio - 3.2. Ernosto vassallo imperiale - 3.3. Hunger, fratello di Ernosto - 3.4. I loro vassalli - 4. Alpcar *comes de Alamania* e il fratello Autcari - 5. Eremberto di Leggiuno vassallo regio e i figli Ermenulfo conte e Appone gastaldo e vassallo regio - 5.1. Eremberto vassallo del re Ludovico II (846) - 5.2. Il conte Ermenulfo, investito in beneficio del monastero di Massino e *familiaris* di Ludovico II (865-866) - 5.3. Appone *gastaldius imperatoris*, vassallo e ministeriale regio e i suoi vassalli (879) - 6. Il conte Liutfredo a Monza e i suoi vassalli franchi (879) - 7. Alberico conte di Milano - 7.1. Il *comitatus* di Milano - 7.2. I primi conti carolingi - 7.3. Alberico conte di Milano e i suoi vassalli (848-880) - 8. Il conte Sigefredo e i suoi vassalli - 8.1. Sigefredo conte di Milano (900-901) - 8.2. Un vassallo e un beneficio del fisco comitale - 8.3. Un vassallo franco e i suoi beni fra Milano e Lecco - 9. Vassalli di altri immigrati - 10. Vassalli di un ministeriale imperiale, di un giudice e di altre persone - 10.1. Gerulfo ministeriale imperiale (864-867) - 10.2. Vassalli franchi del figlio di un giudice (867) - 10.3. Vassalli di un monetiere pavese a Milano (849) - 10.4. Intrecci interetnici e professionali a Pavia: un vassallo imperiale, giudici, monetieri, *negotiatores* (887) - 11. Il longobardo Autprando vassallo di Ludovico II (870) - 11.1. Autprando vassallo imperiale a Milano (870) - 11.2. Autprando, *familiaris* di Ludovico II e *homo noster*, ambasciatore a Costantinopoli (871) - 11.3. L'incarico di restaurazione di un *monasteriolum* ad Autprando (883) - 12. Vassalli di arcivescovi - 12.1. Lupo di Schianno - 12.2. Attone *de Canimalo* supposto vassallo arcivescovile - 13. Vassalli degli abati del monastero di S. Ambrogio e di ecclesiastici - 13.1. Vassalli degli abati del monastero di S. Ambrogio - 13.2. Tazone di Baggio supposto vassallo abbaziale - 13.3. Un vassallo di un diacono e visdomino della chiesa milanese di nazionalità longobarda - 13.4. Vassalli di un arciprete longobardo di una pieve rurale - 14. Verso una soluzione di continuità.

1. Premessa

Il presente contributo è parte di uno studio sugli aspetti feudali della società milanese dall'età carolingia all'età comunale ⁽¹⁾. Ne ho trattato finora prendendo in considerazione, dapprima in modi generali e comparativi, il ruolo svolto dalle famiglie capitaneali e vassallatiche nella complessa struttura della società cittadina del primo periodo comunale, ponendo a confronto la società milanese con quella veronese ⁽²⁾, poi, con riguardo specifico ai *capitanei*, con quella ravennate ⁽³⁾. Sulla situazione milanese sono tornato a soffermarmi rapidamente nell'Introduzione al volume degli atti del convegno sui *capitanei* nel Regno Italico ⁽⁴⁾ e l'ho tenuta presente, quale termine di comparazione, nel contributo ivi dedicato ai *capitanei* nell'ambito delle società di Verona, Vicenza, Padova, Trento, Ferrara e Ravenna ⁽⁵⁾.

Per Milano, ancora, dopo avere delineato la vicenda dei di Porta Romana, da consorti in Velate fra X e XI secolo a *capitanei* cittadini ⁽⁶⁾, ho posto in evidenza il ruolo al servizio del regno svolto dalla famiglia transalpina del vassallo regio Eremberto, insediata presso il Lago Maggiore, all'estremo limite occidentale del Seprio, ove egli e i suoi discendenti agirono di preferenza, tra il quinto e l'ultimo decennio del secolo IX: furono con il primo conte Ermenulfo partecipi della corte di Ludovico II e con il secondo conte Ermenulfo, *comes militiae* di

⁽¹⁾ Il contributo presente, con altri citati alle note 7 e 8, anticipa la prima parte di un saggio dal seguente titolo provvisorio: *La formazione dei ceti feudali a Milano nella discontinuità fra i vassalli transalpini e i 'capitanei' arcivescovili (secoli IX-XI)*.

⁽²⁾ A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale*, Convegno di Varsavia su "Il feudalesimo nell'Europa medievale e moderna" (31 maggio-giugno 1997), I ed. 1999, poi in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, voll. 2, Napoli, 2000, pp. 205-239.

⁽³⁾ A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale. II. 'Capitanei' a Milano e a Ravenna fra XI e XII secolo*, Atti del Convegno "La signoria rurale in Italia nel medioevo. II Convegno di studi", Pisa, 6-7 novembre 1998, tuttora inedito, disponibile in «Reti medievali».

⁽⁴⁾ A. Castagnetti, *Introduzione*, in *La vassallità maggior e del Regno Italico. I 'capitanei' nei secoli XI-XII*, a cura di A. Castagnetti, Roma, 2001, pp. 7 ss.

⁽⁵⁾ A. Castagnetti, *Da Verona a Ravenna per Vicenza, Padova, Trento e Ferrara*, in *La vassallità maggiore* cit., pp. 345-491.

⁽⁶⁾ A. Castagnetti, *I di Porta Romana da consorti di Velate a 'capitanei' in Milano e la questione della signoria in Velate*, «Studi storici L. Simeoni», LIV (2004), pp. 11-44.

Berengario I, spinsero la loro azione fino a Milano (?). Nel contempo, mi sono soffermato, nell'ambito di un contributo sulla famiglia del longobardo Autelmo di Inzago (8), su un vassallo longobardo di Ludovico II, Autprando, fratello del vescovo Garibaldo di Bergamo, il primo accertato vassallo imperiale di tradizione longobardo-italica, al quale fu affidata un'importante ambasceria presso l'imperatore bizantino Basilio I (9). Dei contributi sul vassallo regio Eremberto e sul vassallo imperiale Autpaldo vengono qui sunteggiati contenuti e riprese considerazioni.

Non prenderò in esame la questione dei rapporti fra i vincoli vassallatici, importati dai Carolingi, e le preesistenti relazioni clientelari nella società longobarda, la cui problematica sul piano generale è da tempo oggetto di studio (10), affrontata dal Sergi per l'ambito milanese (11). Da quest'ultima ricerca la mia si differenzia per l'arco cronologico, concernente sostanzialmente l'età carolingia, e, in particolare per l'attenzione prestata agli immigrati transalpini, anzitutto ai vassalli regi e imperiali e ad altri immigrati potenti, e fra loro ai conti, che disponevano di propri vassalli. Ai vassalli milanesi in età carolingia aveva già dedicato la sua attenzione il Keller (12), nella prospettiva che le origini dei *capitanei* milanesi, cittadini o rurali, risalissero alla nobiltà carolingia (13): in merito

(7) A. Castagnetti, *Una famiglia di immigrati nell'alta Lombardia al servizio del regno (846-898)*, Verona, 2004.

(8) A. Castagnetti, *Una famiglia longobarda di Inzago (Milano). I rapporti con immigrati transalpini, un vescovo di Bergamo, un vassallo longobardo di Ludovico II e la scelta ecclesiastica*, di prossima pubblicazione in «Studi storici L. Simeoni», LV (2005).

(9) *Ibidem*, parr. 8-9.

(10) Fra i contributi più recenti segnaliamo S. Gasparri, *Les relations de fidélité dans le royaume d'Italie au IXe siècle*, in *La royauté et les élites dans l'Europe carolingienne (du début du IXe siècle aux environs de 920)*, a cura di R. Le Jan, Lille, 1998, pp. 145 ss.; A. Barbero, *Liberti, raccomandati, vassalli. Le clientele nell'età di Carlo Magno*, «Storica», XIV (1999), pp. 32-33.

(11) G. Sergi, *Vassalli a Milano*, I ed. 1986 con il titolo *I rapporti vassallatico-beneficari*, poi in G. Sergi, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino, 1995, pp. 273-295 (d'ora in poi, Sergi, *Vassalli* cit., con l'indicazione delle pagine della riedizione in Sergi, *I confini* cit.), pp. 273 ss.

(12) H. Keller, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, I ed. 1979, tr. it. Torino, 1995, pp. 270-281, par. 6.1: "Relazioni vassallatiche nell'Italia carolingia e postcarolingia".

(13) *Ibidem*, pp. 135, 206, 271-281. Sulla questione dei rapporti fra il servizio per

rinvio alle osservazioni svolte in contributi precedenti ⁽¹⁴⁾.

Dal secondo decennio del secolo IX potremo constatare la presenza in territorio milanese di vassalli regi e imperiali con i loro vassalli; il reclutamento, dalla metà del secolo, degli ufficiali inferiori dei conti fra i vassalli dotati anch'essi di propri vassalli; la presenza, infine, di vassalli di immigrati non provvisti di incarichi pubblici né in relazione diretta con sovrani e ufficiali. A quest'ultima condizione può essere accostata quella dei vassalli di estrazione locale, di tradizione longobarda, certa o presumibile, che iniziano ad essere documentati dal terzo decennio del secolo, con l'avvertenza, tuttavia, che, mentre i transalpini erano pur sempre appartenenti ai gruppi dominanti per diritto di conquista e potevano quindi essere chiamati a rivestire incarichi pubblici, i secondi, eccettuate rarissime eccezioni, erano e rimasero esclusi dagli uffici pubblici sin verso la fine dell'età carolingia, adeguandosi per questo aspetto l'area milanese alla situazione della *Langobardia* settentrionale.

Ci spingeremo fino ai primi anni del secolo X, quando è attestata l'attività in Milano del conte Sigefredo, impegnato a presiedere negli anni 900 e 901 due placiti concernenti la condizione giuridica delle persone e attestanti attività e modalità di amministrazione comitale della giustizia che si riallacciano direttamente all'età carolingia: una attività siffatta si avviava a scomparire in territorio milanese, precedendo una situazione che diverrà più tardi generalizzata; la presenza stessa dei conti divenne assai sporadica, come divenne sporadica, fino ad interrompersi, la presenza di vassalli regi e imperiali. Anche i vassalli dei conti milanesi sono poco attestati nella documentazione: ufficiali inferiori e transalpini con il conte Alberico, nessuno con il conte Maginfredo; due con il conte Sigefredo, uno esterno, che assolve un incarico per il conte, ed uno residente fra Milano e Como.

il regno e l'appartenenza alla nobiltà in età carolingia, si veda la messa a punto storiografica di R. Le Jan, *Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle)*, Paris, 1995, pp. 10-11 e *passim*.

⁽¹⁴⁾ Cfr. sopra, note 2-7.

2. Vassalli imperiali e potenti immigrati

La conquista franca provocò l'immigrazione, temporanea o stabile, di gruppi di guerrieri di origine transalpina, soprattutto Franchi ed Alamanni, da tempo ai primi assoggettati e partecipi del loro espansionismo⁽¹⁵⁾. L'esercizio della supremazia politica da parte di Franchi e di Alamanni si manifestò nella detenzione degli uffici pubblici maggiori⁽¹⁶⁾ e, in larga parte, anche di quelli minori, 'esecutivi', come quelli dei visconti e degli sculdasci, e, aspetto non secondario, attraverso l'utilizzazione di clientele vassallatiche⁽¹⁷⁾, selezionate prevalentemente su base etnica⁽¹⁸⁾. I vassalli, che si stabilirono nelle città e nei territori rurali, oltre e più che la generalità degli immigrati, ebbero il compito di

⁽¹⁵⁾ Per un inquadramento generale si vedano G. Tabacco, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Imper o alle prime formazioni di Stati regionali*, in *Storia d'Italia*, II/1, Torino, 1974, pp. 73 ss.; G. Tabacco, *L'avvento dei Carolingi nel regno dei Longobardi*, in *Langobardia*, a cura di S. Gasparri, P. Cammarosano, Udine, 1993, pp. 375-403; V. Fumagalli, *Il Regno Italico*, Torino, 1978, pp. 3 ss.; V. Fumagalli, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, Spoleto, 1981, pp. 293 ss.

⁽¹⁶⁾ E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau, 1960. L'autore ha preso in considerazione solo coloro che rivestirono uffici pubblici, escludendo quindi dai suoi profili biografici anche alcuni personaggi di alto livello politico e sociale, quali i vassalli regi e imperiali che non avessero ricoperto uffici pubblici nel Regno Italico; ovviamente, egli ha escluso dalla sua indagine i personaggi 'minori', per i quali esprime considerazioni generali e segnala la documentazione, fino ad allora edita, della loro presenza in tutta Italia, particolarmente intensa nei territori di Milano, Piacenza, Parma, Verona e Lucca; *ibidem*, pp. 31-33; pp. 40-41: cartina della distribuzione degli immigrati in Italia nel periodo carolingio; pp. 310-328: "Quellennachweis für die nordalpinen Staatssiedler in Italien und ihre Nachkommen (774-1000)", con l'indicazione della documentazione della presenza in Italia degli immigrati transalpini e dei loro discendenti fino al Mille.

⁽¹⁷⁾ F. L. Ganshof, *Charlemagne et les institutions de la monarchie franque*, in *Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben*, I, Düsseldorf, 1965, p. 388.

⁽¹⁸⁾ A. Castagnetti, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990; A. Castagnetti, *Immigrati nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda*, in *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, a cura di S. de Rachewiltz e J. Riedmann, Sigmaringen, 1995, pp. 27-60, nel quale vengono presi in considerazione in modi sintetici, oltre al territorio veronese, i territori milanese e piacentino. Di entrambi i contributi sono qui riprese alcune osservazioni.

affiancare gli ufficiali nella loro attività politica, poiché al vassallaggio di tradizione franca da Carlo Magno furono attribuite funzioni pubbliche: una finalità pubblica hanno, soprattutto, i rapporti vassallatici contratti direttamente con il re ⁽¹⁹⁾; all'occorrenza, compiti pubblici sono chiamati a svolgere i vassalli dei conti e dei vescovi ⁽²⁰⁾.

I vassalli regi nella legislazione carolingia sono accostati ai conti ⁽²¹⁾; nei capitolari italici si parla dell'*honor* che spetta ai *vassi regales* di Pipino ⁽²²⁾ e si specifica che esso è connesso a funzioni pubbliche, *nostra ministeria*, esercitate quindi direttamente al servizio dei sovrani ⁽²³⁾; in quelli di Ludovico II, re d'Italia e imperatore, i vassalli regi sono ancora accomunati ai conti ⁽²⁴⁾.

La documentazione italica mostra le funzioni elevate svolte dai vassalli regi: sono presidenti o copresidenti dei placiti; in molti casi appaiono fra altri componenti di rilievo del collegio giudicante ⁽²⁵⁾. I vassalli imperiali svolgono occasionalmente anche importanti incarichi diplomatici, come Everardo, siniscalco, e Suppone, *archiminister*, che con Anastasio bibliotecario compongono un'ambasceria inviata da Ludovico II nell'870 all'imperatore Basilio I per riallacciare le trattative per il matrimonio della figlia di Ludovico con il primogenito del-

⁽¹⁹⁾ P. Brancoli Busdraghi, *La formazione del feudo lombardo come diritto reale*, II ed., Milano, 1999, p. 112; Ganshof, *Charlemagne et les institutions* cit., p. 388; G. Tabacco, *L'ambiguità delle istituzioni nell'Europa costruita dai Franchi*, I ed. 1975, poi in G. Tabacco, *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino, 1993, pp. 76 ss.; Sergi, *Vassalli* cit., p. 285; Gasparri, *Les relations* cit., pp. 152-153; Barbero, *Liberti, raccomandati* cit., pp. 55-60; L. Provero, *Apparato funzionariale e reti vassallatiche nel Regno Italico (secoli X-XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, III, Roma, 2003, pp. 180-181.

⁽²⁰⁾ *MGH, Capitularia regum Francorum*, voll. 2, Hannover, 1883-1897, II, n. 213, a. 850, Pavia, cap. 1: Ludovico II chiede che i vassalli dei vescovi aiutino i conti e i loro sculdasci per combattere e catturare i gruppi di *latrones* che depredavano, ferivano e uccidevano i pellegrini che si recavano a Roma.

⁽²¹⁾ *Ibidem*, I, n. 29, cap. 21; n. 25, cap. 2; n. 49, cap. 3; n. 94, cap. 3; ecc.

⁽²²⁾ *Ibidem*, I, n. 99, cap. 9.

⁽²³⁾ *Ibidem*, I, n. 102, cap. 10. Cfr. Gasparri, *Les relations* cit., p. 149; *ibidem*, p. 152, l'osservazione che nei capitolari i vassalli sono poco presenti, se si eccettuano quelli ritenuti vassalli pubblici, vassalli cioè di sovrani, conti, vescovi ed abati.

⁽²⁴⁾ *Ibidem*, II, n. 210, cap. 3: capitulare di Ludovico II, emanato a Pavia alla metà del secolo.

⁽²⁵⁾ Si veda la documentazione in Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 43-45.

l'imperatore bizantino ⁽²⁶⁾, e Autprando, che nell'871 fu incaricato di recare a Basilio I una lettera di Ludovico II ⁽²⁷⁾.

Data l'assenza nella documentazione milanese di conti preposti al governo del comitato fino alla metà del secolo, come appresso constatiamo ⁽²⁸⁾, iniziamo la nostra trattazione dai vassalli regi ⁽²⁹⁾, dotati a loro volta di vassalli, presumibilmente risiedenti, gli uni e gli altri, nel territorio milanese e che in questo e nella città agiscono, raccogliendo, all'occasione, attorno a sé anche gruppi di immigrati franchi e alamanni, come avviene per Ernosto e il fratello Hunger; in modi analoghi, numerosi sono i transalpini, fra cui alcuni vassalli, che intervengono agli atti del conte alamanno Alpcar e del fratello Autcari; poi ci soffermeremo sul vassallo regio Eremberto e i suoi figli; sui conti di Milano, sui loro ufficiali inferiori, di nazionalità transalpina, quando conosciuta, e sui loro vassalli. Tratteremo, infine, del vassallo imperiale Autprando, longobardo, e dei vassalli di vescovi e di abati, dei quali non è conosciuta la nazionalità, presumibilmente longobarda.

⁽²⁶⁾ Fonti e bibliografia in J. F. Böhmer, *Die Regesten des Kaiserr eichs unter den Karolingern, 751-918*, III/1, *Die Karolinger im Regnum Italiae. 840-887*, bearbeitet von H. Zielinski, Köln - Wien, 1991; III/2, *Das Regnum Italiae in der Zeit der Thrönkämpfe und Reichsteilungen. 888 (850)-926*, bearbeitet von H. Zielinski, Köln, Weimar, Wien, 1998 (d'ora in poi, *BZ*, seguito dal numero del regesto), n. 301, 869 ex.-febbraio 870. Per la vicenda si vedano L. M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter* . III/1, *Italien und die fränkische Herrschaft*, Gotha, 1908, III/1, pp. 284 ss. Su Everardo si soffermano Hlawitschka, *Franken* cit., p. 180; H. Keller, *Zur Struktur der Königsherrschaft im karolingischen und nachkarolingischen Italien. Der 'consiliarius regis' in den italienischen Königsdiplomen des 9. und 10. Jahr hunderts*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLVII (1967), p. 143; Castagnetti, *Una famiglia longobarda* cit., par. 8.

⁽²⁷⁾ Cfr. sotto, par. 11.2.

⁽²⁸⁾ Cfr. sotto, par. 8.

⁽²⁹⁾ Elenchi dettagliati di vassalli, suddivisi in relazione ai loro *seniores* – re e imperatori, marchesi, conti, vescovi, abati, persone private –, sono forniti da A. L. Budriesi Trombetti, *Prime ricer che sul vocabolario feudale italiano* , «Atti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali», LXII (1973-1974), pp. 62-63. A questi elenchi abbiamo apportato alcune correzioni ed integrazioni, che all'occorrenza segnaliamo.

3. Il vassallo imperiale Ernesto e il fratello Hunger

3.1 Ernesto vassallo regio

Primo fra i vassalli milanesi è il vassallo regio Ernesto, che agisce in tre atti privati del secondo e terzo decennio del secolo IX, dotato di propri vassalli, come il fratello Hunger: la sua presenza attesta con immediatezza i livelli elevati della vassallità che agisce nell'area milanese.

Nell'aprile 812, in Carpiano, a sud di Milano, tra Melegnano e Locate⁽³⁰⁾, si effettua una permuta fra Bruningo, *negotians* di Milano, ed Ernesto, *vassus domni regis – vassus*, come d'uso per i vassalli regi e imperiali, e non *vassallus*⁽³¹⁾ –, che non dichiara la sua nazionalità né il luogo eventuale di provenienza o di residenza, come avveniva in genere per i vassalli regi e imperiali⁽³²⁾. All'atto appongono il loro *signum manus* tre Franchi.

⁽³⁰⁾ G. Porro Lambertenghi (ed.), *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino, 1873 (d'ora in poi *CDLang*), n. 87, 812 aprile, Carpiano = A. R. Natale (ed.), *Il Museo diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, Milano, due tomi, s. d. (d'ora in poi *MD*), I/1, n. 44. Il documento è datato con l'anno trentottesimo di regno di Carlo Magno (analoga datazione, ad esempio, in C. Manaresi [ed.], *I placiti del 'Regnum Italiae'*, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 25, 812 marzo, Pistoia), poiché, defunto il re Pipino nell'810, il figlio suo Bernardo è inviato in Italia nel settembre dell'812: J. F. Böhmer, E. Mühlbacher, *Die Regesten des Kaiserreichs unter der Karolinger. 751-918*, II ed., Innsbruck, 1908, n. 470c; cfr. Ph. Depreux, *Das Königtum Bernhards von Italien und sein Verhältnis zum Kaisertum*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 71 (1992), pp. 3-10. Solo dopo l'arrivo di Bernardo nel regno a settembre, i documenti italici iniziano ad indicare, accanto all'anno di regno di Carlo, anche il primo e seguenti di Bernardo (cfr. Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 26, 813 aprile, Lucca; n. 28, 814 febbraio, Spoleto; cfr. anche un documento privato lucchese dell'813, citato sotto, nota 48). Ernesto era presumibilmente vassallo del re Carlo in un regno, la cui reggenza era affidata ad Adelardo di Corbie.

⁽³¹⁾ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 65: per tutta l'età carolingia e per il periodo dei re italici, i vassalli regi e imperiali attestati, che ammontano a circa 180-190, sono qualificati come *vassi*, mentre per gli altrettanto numerosi vassalli di conti, vescovi, abati e altre persone la qualifica di *vassus* si alterna con quella di *vassallus*, per cui è possibile affermare che, da un lato, *vassus* designa anzitutto i vassalli regi e, dall'altro lato, che forse tale qualifica si applica fra i rimanenti ai vassalli di maggiore rilevanza. I dati sommari ora indicati sono tratti dalle tabelle riassuntive di Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 60-61, da noi integrate con documentazione ulteriore: ad esempio, Ernesto non compare nell'elenco dei vassalli regi per il secolo IX (*ibidem*, p. 6).

⁽³²⁾ A. Castagnetti, *'Teutisci' nella 'Langobardia' carolingia*, Verona, 1995, pp. 83-91, sottolinea che nella documentazione del secolo IX i vassalli imperiali e regi non

La qualificazione di Ernesto quale vassallo regio rientra nella pratica attestata per i primi due decenni del secolo IX, che vede in tutto il regno documentati solo vassalli regi e non imperiali ⁽³³⁾, con una sola eccezione ⁽³⁴⁾, nel periodo che va dal regno di Pipino e di Bernardo all'invio in Italia nell'822 del figlio Lotario ⁽³⁵⁾, cui il regno era stato già assegnato nell'*Ordinatio imperii* dell'817 ⁽³⁶⁾ e che fu associato all'impero nell'823 ⁽³⁷⁾.

Dei pochissimi vassalli regi attestati per la *Langobardia* settentrionale, precede Ernesto il vassallo regio Pietro, che assiste in Brescia all'acquisto di beni da parte dell'alamanno Alpcar ⁽³⁸⁾.

Lo segue Rodolfo, ricordato in due documenti bresciani degli anni 813-814 relativi al monastero di S. Salvatore: una permuta e un privilegio. Dapprima ⁽³⁹⁾ troviamo Rodolfo, avvocato del monastero bresciano, che assiste Adalardo di Corbie nella valutazione di una permuta fra il monastero di S. Salvatore e quello di S. Silvestro di Nonantola: il medesimo Rodolfo, quando appone il suo *signum manus*, viene qualificato come *vassus domni regis* – in questo caso, dobbiamo considerarlo vassallo del re Bernardo –; non vi è alcun riferimento ad una badessa di S. Salvatore; con lui si sottoscrive il vassallo regio Grimoaldo. L'anno seguente ⁽⁴⁰⁾, la permuta viene confermata da Ludovico il Pio: nella nar-

sono quasi mai connotati dal luogo di provenienza o di residenza (*ibidem*, pp. 86-88, documentazione alle note 306-311); per un caso specifico (*ibidem*, pp. 88-91), si dimostra l'impossibilità di accettare la qualifica di *vassi dominici* attribuita per errore a quindici uomini liberi che assistono al placito svoltosi a Trento nell'845 (doc. citato sotto, nota 207) e che sono connotati dalla residenza nei villaggi del comitato trentino.

⁽³³⁾ Ricordiamo almeno Leone, il primo vassallo regio ad apparire nella documentazione italiana: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 13, 801 agosto, in territorio di Spoleto (per Leone ai veda il saggio di Bullough, citato sotto, nota 109); poi Arochis (doc. dell'anno 803, citato sotto, nota 49). Elenco dei vassalli regi in Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 6.

⁽³⁴⁾ Si tratta di Arochis, per il quale si veda sotto, testo corrispondente (= t. c.) alla nota 48.

⁽³⁵⁾ Böhmer, Mühlbacher, *Die Regesten* cit., n. 762a.

⁽³⁶⁾ *Capitularia* cit., I, n. 136.

⁽³⁷⁾ Cfr. sotto, t. c. nota 52.

⁽³⁸⁾ Cfr. sotto, t. c. nota 89.

⁽³⁹⁾ *CDLang*, n. 88, 813 giugno 4, (Brescia). Cfr. F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. La Lombardia*, II/1, Bergamo, 1929, p. 181, che cita il documento nella edizione di G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di Nonantola*, II, Modena, 1785, n. 20.

⁽⁴⁰⁾ *CDLang*, n. 91, 814 agosto 1; Böhmer, Mühlbacher, *Die Regesten* cit., n. 510.

ratio i protagonisti della permuta appaiono l'abate del monastero nonantolano e Rodolfo, *rector* del monastero bresciano ⁽⁴¹⁾. Il vassallo regio, dunque, era, oltre che *advocatus*, anche *rector* del monastero ovvero abate laico e il monastero gli era stato presumibilmente assegnato in beneficio, secondo una pratica sancita in un capitolare carolingio ⁽⁴²⁾, diretta ad assicurare al beneficiario il godimento di rendite – ben cospicue dovevano essere quelle del monastero di S. Salvatore – provenienti dal patrimonio dell'ente: per un monastero la porzione, *abbatia*, spettante all'abate ⁽⁴³⁾.

Altre due attestazioni di un vassallo regio provengono da due documenti veronesi dell'813 ⁽⁴⁴⁾, assai sospetti, quasi certamente falsi ⁽⁴⁵⁾. Per ritrovare alcuni pochi vassalli regi ⁽⁴⁶⁾, si deve giungere ai primi anni di regno di Ludovico II ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴¹⁾ Sulla vicenda si è soffermato G. Andenna, *Le monache nella cultura e nella storia europea del primo medioevo*, in *Arte, cultura e religione in Santa Giulia*, a cura di G. Andenna, Brescia, 2004, p. 23.

⁽⁴²⁾ *Capitularia* cit., II, n. 187, "Capitula de missis instituendis", cap. 8: «Similiter de omnibus monasteriis inquirant iuxta uniuscuiusque qualitatem et professionem. Similiter et de ceteris ecclesiis nostra auctoritate in beneficio datis».

⁽⁴³⁾ F. L. Ganshof, *Che cos'è il feudalesimo?*, tr. it. Torino, 1989, p. 42; F. L. Ganshof, *L'église et le pouvoir royal dans la monarchie franque sous Pépin et Charlemagne*, in *Le chiese nei regni dell'Europa occidentale e i loro rapporti con Roma fino all'800*, 2 voll., Spoleto, 1960, p. 137; F. Felten, *Laienäbte in der Karolingerzeit. Ein Beitrag zum Problem der Adelherrschaft über die Kirche*, in *Mönchtum, Episkopat und Adel zur Gründungszeit des Klosters Reichenau*, Sigmaringen, 1974, pp. 397-431.

⁽⁴⁴⁾ V. Fainelli (ed.), *Codice diplomatico veronese*, I, Venezia, 1940, nn. 101 e 102, 813 giugno 24, Verona.

⁽⁴⁵⁾ C. La Rocca, *Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria urbana*, Roma, 1995, pp. 61-81.

⁽⁴⁶⁾ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 6, segnala per l'anno 838 il *vassus domni regis* Adegrimo, che sarebbe stato quindi vassallo di Lotario, che invero era imperatore: Manaresi, *I placiti* cit., I, *Inquisitiones*, n. 6, 838 aprile, Lucca, a p. 575; ma nel documento utilizzato il vassallo Adegrimo – attivo negli anni 807-808 (cfr. H. Schwarzmaier, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogstadt in der Toskana*, Tübingen, 1972, pp. 169-170) – è menzionato da un testimone in riferimento ad una contesa promossa appunto da Adegrimo, vassallo regio, in rappresentanza del fisco, «ad partem palatii», contro Iacobo, vescovo di Lucca nei primi due decenni del secolo IX (Schwarzmaier, *Lucca* cit., pp. 88-90).

⁽⁴⁷⁾ Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., p. 39.

3.2. *Ernosto vassallo imperiale*

Anche per quanto concerne l'attestazione diretta di vassalli imperiali, la presenza di Ernosto appare precoce, essendo egli il primo vassallo imperiale attestato nella *Langobardia* settentrionale, preceduto solo da alcuni vassalli che agiscono nelle regioni centrali.

Ad un livello concesso nell'813 dal vescovo di Lucca ⁽⁴⁸⁾ appone il *signum manus* Arochis, che si dichiara vassallo dell'imperatore Carlo Magno, una precisazione certamente voluta e che appare opportuna, oltre che per la sua eccezionalità di vassallo imperiale rispetto a tutti i vassalli regi del periodo dei regni di Pipino e di Bernardo, anche per il fatto che dieci anni prima, fra coloro che facevano parte del collegio giudicante di un placito lucchese dell'803 ⁽⁴⁹⁾, il medesimo Arochis era qualificato *vassus domni regis*, quindi del re Pipino, elencato dopo numerosi ecclesiastici e un gastaldo: dopo la morte di Pipino, egli fu assunto direttamente nella vassallità di Carlo Magno, a differenza di Ernosto, che rimase vassallo regio.

Con il terzo decennio del secolo iniziano ad essere documentati con frequenza nei placiti i vassalli imperiali: primi sono quattro vassalli di Ludovico I che partecipano ad un collegio giudicante, presieduto nell'821 a Norcia dai vassalli e messi imperiali Adalardo e Leone ⁽⁵⁰⁾.

Nel giugno dell'823, ancora in Carpiano ⁽⁵¹⁾, Ernosto, qualificato

⁽⁴⁸⁾ G. Bertini (ed.), *Memorie e documenti per servir e all'istoria di Lucca*, in *Memorie e documenti per la storia di Lucca*, IV/2, Lucca, 1836, Appendice alla raccolta dei Documenti per servire alla storia ecclesiastica lucchese, n. 14, 813 novembre 8, Lucca, documento datato con gli anni di impero di Carlo, quarantesimo, e di Bernardo, secondo: Arochis, in quanto vassallo imperiale, è segnalato da Schwarzmaier, *Lucca* cit., p. 170, nota 50, e da Gasparri, *Les relations* cit., p. 154, nota 42; non è inserito fra i vassalli imperiali da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 7.

⁽⁴⁹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 16, 803 luglio, Lucca.

⁽⁵⁰⁾ *Ibidem*, n. 32, 821 agosto, Norcia. Per la documentazione degli anni seguenti, rinviamo a Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 7. Nell'aprile 823, un placito spotentino (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 35, 823 aprile) è presieduto da Leone, vassallo imperiale; a lui si presenta un altro vassallo imperiale, Guinigi, figlio del defunto duca Guinigi, che riconosce i diritti del monastero di Farfa su una *curtis*.

⁽⁵¹⁾ *CDLang*, n. 100, 823 giugno, Carpiano = *MD*, I, n. 48. Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 45, p. 148, nell'introduzione al placito degli anni 823-840 (sotto, nota 107), fa presente che questo documento di Ernosto è il primo atto privato che viene datato con gli anni di impero del figlio Lotario I, oltre che di Ludovico I.

vassus domni imperatoris, non connotato dall'indicazione di luogo o di nazionalità, effettua una nuova permuta con un abitante di Carpiano, della quale torneremo a trattare per la presenza di un vassallo. Fra i sottoscrittori nessuno dichiara la propria legge. Ernesto, se vassallo dell'imperatore Lotario I, sarebbe il primo noto dei vassalli lotariani per la *Langobardia* superiore: Lotario, giunto in Italia nell'822, fu incoronato imperatore a Roma nell'aprile 823⁽⁵²⁾; egli, per i primi sette anni fino alla rottura con il padre Ludovico I, soggiornò due volte nel regno: dal settembre 822 al maggio 823 e dall'agosto 824 al giugno 825⁽⁵³⁾.

Di maggiore rilevanza, per la conoscenza del personaggio, è il terzo documento: alla fine di luglio dell'823, a Resenterio, presso Locate⁽⁵⁴⁾, Ernesto, *vassus domni imperatoris*, e la moglie Weltruda, privi di figli, donano l'un l'altra i propri beni, affinché quello che fra loro fosse sopravvissuto potesse donarli ad enti ecclesiastici, che eventualmente avessero insieme fondato⁽⁵⁵⁾. I beni di Ernesto sono quelli posseduti in *Italia*, quelli della moglie in *Italia* e in *Alamania*. La promessa reciproca avviene esplicitamente alla presenza di Rataldo, prete e *missus imperatoris*: la qualifica di *presbiter*, invero, per il *missus* imperiale Rataldo sarebbe da rettificare in *episcopus*, secondo il Hlawitschka⁽⁵⁶⁾, per cui

⁽⁵²⁾ Böhmer, Mühlbacher, *Die Regesten* cit., n. 770a. Cfr. Hartmann, *Geschichte Italiens* cit., III/1, pp. 109 ss.; P. Riché, *Les Carolingiens. Une famille qui fit l'Europe*, Paris, 1983, p. 153; J. Jarnut, *Ludwig der Fromme, Lothar I. und das Regnum Italiae, in Charlemagnes' Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814-840)*, Oxford, 1990, pp. 349 ss.

⁽⁵³⁾ Jarnut, *Ludwig der Fromme* cit., p. 352.

⁽⁵⁴⁾ *CDLang*, n. 102, 823 luglio 31, Resenterio.

⁽⁵⁵⁾ La donazione reciproca, finalizzata anche agli enti ecclesiastici, è contemplata nelle raccolte di *formulae* del regno franco: *MGH, Leges*, ser. V, *Formulae Merovingici et Karolini aevi, Formulae Marculfi*, II, 7, pp. 79-80; cfr. anche *Formulae Turonenses*, 17, pp. 144-145; *Formulae Merckellanae*, 16, p. 247; *Formulae Salicae Lindenburgiana*, 13, pp. 275-276. Sulle "donations mutuelles" si soffermano L. Feller, *Morgengabe, dot, 'tertia': rapport introductif*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, Roma, 2002, p. 13, e, soprattutto, J. Barbier, *Dotes, donations après rapt et donations mutuelles, Les transferts patrimoniaux entre époux dans le royaume franc d'après les formules (VIe-XIe siècles)*, *ibidem*, pp. 375 ss., che pone in luce anche che si tratta di una pratica in uso soprattutto tra le famiglie aristocratiche.

⁽⁵⁶⁾ E. Hlawitschka, *Ratold, Bischof von Verona und Beugründer von Radolfzell*, «Hegau. Zeitschrift für Geschichte, Volkskunde und Naturgeschichte des Gebietes zwischen Rhein, Donau und Bodensee», 54/55 (1997-1998), pp. 19-20. L'intervento del *missus* imperiale può essere spiegato con una delle *formulae* di Marculfo (*Formulae*

si tratterebbe di Ratoldo, il noto vescovo di Verona, di origine alaman-
na, fedele e attivo collaboratore di Ludovico il Pio – è sufficiente ricor-
dare che egli fu tra quelli che denunciarono la ribellione del re italico
Bernardo –, già investito di importanti incarichi di *missus* imperiale
negli anni precedenti ⁽⁵⁷⁾. La sanzione imperiale del contratto fra i
coniugi conferma la condizione elevata di Ernesto, ancor più per la
‘qualità’ del *missus*, se del vescovo Ratoldo si trattava.

Altri testi menzionati direttamente sono Rovone, *aiutor* di
Weltruda, il gastaldo Menulfo, quindi numerose persone, fra cui nove
Alamanni e dodici *Franci*, un’alta concentrazione di immigrati presenti
ad un negozio privato, che ben mostra la rilevanza degli attori.

L’investitura dei beni, *traditio* e *vestitura*, espressione più volte
ripetuta che esprime una nozione di ‘signoria’ sulla *res* ⁽⁵⁸⁾, viene effet-

Marculfi cit., I, 12, pp. 50-51), ove è prevista la stipulazione della donazione reciproca
nel *palatium* regio e alla presenza del re.

⁽⁵⁷⁾ Nell’aprile dell’820 era stato designato in Aachen da Ludovico il Pio quale
missus, con il vescovo di Reggio e il vassallo imperiale Leone, ai fini di dirimere una
controversia fra l’abate del monastero di Farfa e il duca Guinigi di Spoleto: F. Bougard,
La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle,
Roma, 1995, App., “Plaid et enquêtes perdus”, p. 397, n. 37; ancora quale *missus*
avrebbe presieduto un mese prima un placito concernente una lite fra l’abate del mona-
stero di Nonantola e il conte veronese Ucpaldo: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 31, 820
marzo 31, Verona e Pozzolo sul Mincio, documento invero sospetto, secondo Zamponi,
Pacifico e gli altri. Nota paleografica in margine a una sottoscrizione, in La Rocca,
Pacifico cit., pp. 229-244, il quale ritiene che si tratti di una “copia semplice imitativa”
o di un “falso” (*ibidem*, p. 244), giudizio ribadito ora da Hlawitschka, *Ratold* cit., p. 18.
Breve profilo di Ratoldo in K. Schmid, *Ratold*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*,
VIII, Freiburg, 1963, col. 1007; per l’inquadramento storico si vedano J. Fischer,
Königtum, Adel und Kirche im Königreich Italien (774-875), Bonn, 1965, p. 121, e G.
Tabacco, *Il volto ecclesiastico del potere e nell’età carolingia*, in *Storia d’Italia. Annali*
9. La chiesa e il potere politico dal medioevo all’età contemporanea, Torino, 1986, pp.
20-24; J. Jarnut, *Kaiser Ludwig der Fromme und König Bernhard von Italien*, «Studi
Medievali», ser. III, XXX (1989), pp. 641-642.

⁽⁵⁸⁾ Per la comprensione dell’istituto germanico della *Gewere* o *investitura* si veda-
no F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all’Italia*,
voll. 3, Città di Castello e Roma, II ed., 1913-1915, III, pp. 9-51, sez. I: «Il possesso ger-
manico (*Gewere, Saisina*)»; F. Calasso, *Il negozio giuridico*, Milano, II ed., 1967, pp.
120-121; P. Frezza, *L’influsso del diritto romano giustiniano nelle formule e nella*
prassi in Italia, in *Ius Romanum Medii Aevi*, pars I, 2, c. ee, Mediolani, 1974, p. 32; G.
Diurni, *Le situazioni possessorie nel Medioevo. Età longobardo-franca*, Milano, 1988,
pp. 57-82, con ampia discussione della letteratura.

tuata *iuxta lege nostra*, legge invero non dichiarata – Ernesto seguiva probabilmente quella franca ⁽⁵⁹⁾ –, con l'adozione di consuetudini etnico-giuridiche appartenenti alla tradizione franco-salica ⁽⁶⁰⁾, espresse con la consegna degli oggetti simbolici ⁽⁶¹⁾.

L'atto è sottoscritto con il *signum manus* dalla moglie, che lo ha

⁽⁵⁹⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 33-34, nota 42, ritiene Ernesto di nazionalità franca sulla scorta degli indizi costituiti, oltre che dal formulario simbolico impiegato negli atti, dalla presenza di testimoni franchi, riferendosi, probabilmente, più che all'atto dell'823, di cui alla nota seguente, al documento dell'812, citato sopra, nota 30, al quale si sottoscrivono tre Franchi. Dei due fratelli l'autore non traccia profili, poiché non risulta abbiano rivestito uffici pubblici. Cfr. anche G. Rossetti, *Società e istituzioni nel contado lombardo durante il Medioevo. Cologno Monzese. I. Secoli VIII-X*, Milano, 1968, p. 123.

⁽⁶⁰⁾ Si tratta di una delle prime attestazioni delle *professiones iuris* e dell'impiego di un formulario giuridico transalpino, franco-salico o alamanno, preceduta da quella, molto incompleta, presente in un documento veronese dell'809 (Fainelli, *Codice diplomatico veronese* cit., I, n. 89, 809 maggio 13, Verona): esso concerne la donazione di beni alla chiesa cittadina di S. Pietro in Castello, compiuta dall'alamanno Ratoldo, vescovo di Verona, e da Ucpaldo, conte di Verona, a nome del defunto Adumaro, parimenti conte di Verona, entrambi immigrati transalpini (A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, p. 54); la *tradicio* del bene – non si adopera ancora il termine *investitura* – avviene attraverso la consegna della zolla di terra, *gleba*, equivalente alla *motta de terra* o *waso*, e del ramo d'albero, il tutto, come viene esplicitamente dichiarato, attuato secondo la tradizione giuridica propria degli investitori, *iuxta morem et consuetudinem legis nostrae*, ove appare rilevante il nesso diretto di *mos* e *consuetudo* con la *lex consuetudinaria*. Sui rapporti tra *mos* e *consuetudo*, *lex consuetudinaria* e *lex scripta* si veda H. Nehlsen, *Zur Aktualität und Effektivität germanischer Rechtsaufzeichnungen*, in *Recht und Schrift im Mittelalter*, a cura di P. Classen, Sigmaringen, 1977, pp. 479-480.

⁽⁶¹⁾ L'elenco degli oggetti simbolici, indicanti il bene ceduto – il ramo d'albero – e la proprietà sul bene – guanti, bastoncino e coltello –, non è ancora completo: fra gli oggetti simbolici non appare, ad esempio, la zolla di terra, mentre sono pressoché elencati in modo completo quelli indicanti la 'signoria' sui beni: bastoncino, guanti e coltello. Del formulario manca la descrizione degli atti relativi all'abbandono dei beni e dell'atto finale, consistente nel deporre in terra e poi nell'alzare, la cosiddetta *levatio*, la pergamena, la penna e il calamaio per consegnarli al notaio. Cfr. Schupfer, *Il diritto privato* cit., III, pp. 219-232; G. Petracco Sicardi, *Indicazioni etniche germaniche nelle carte altomedievali piacentine*, «Archivio storico per le province parmensi», ser. IV, XXVII (1975), pp. 139-174; G. Petracco Sicardi, *La formula salica di investitura nell'età matildica e i suoi antecedenti storici*, in *Studi matildici*, III, Modena, 1978, pp. 255-262. Ancora utili l'illustrazione e l'ampia documentazione riportata in C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, rist. anast. Bologna, 1971-1972, IV, pp. 410-413, circa le varie forme di *investitura* attuate con singoli oggetti simbolici, *traditionum symbola*.

richiesto espressamente, costituendo d'altronde ella l'elemento più debole giuridicamente della coppia. Sottoscrive poi Rovone, che ha assistito Weltruda. Segue la sottoscrizione autografa di Hunger, non elencato in precedenza fra *Alamanni* e *Franci*, da identificare con il fratello omonimo di Ernesto, attore e sottoscrittore di mano propria del documento dell'836, su cui subito ci soffermiamo. Seguono altre sottoscrizioni, quasi tutte non autografe, alcune delle quali sono attribuibili ai personaggi sopra elencati.

Nei tre documenti di Ernesto non è indicato il luogo di residenza e/o provenienza, secondo un uso già caratteristico di vassalli regi e imperiali, che, invero, per il secolo IX è adottato anche per larga parte dei vassalli, da quelli comitali e vescovili a quelli di persone private⁽⁶²⁾.

3.3. *Hunger, fratello di Ernesto*

Hunger, il fratello di Ernesto e sottoscrittore dell'ultimo atto, appare agire un decennio dopo la scomparsa del secondo. Già acquirente in proprio di terre in Gnignano, ora in comune di Carpiano⁽⁶³⁾, Hunger, abitante in Milano, che si qualifica ulteriormente, si badi, come fratello del defunto Ernesto, dispone nell'836⁽⁶⁴⁾ dei suoi beni per l'anima sua e del fratello: egli consegna i beni, quanti ne può donare *iusta lege sua* – legge anche in questo caso non dichiarata –, a quattro suoi *herogatores*, fra i quali Gunzone, diacono e visdomino, cioè amministratore, della chiesa milanese⁽⁶⁵⁾, e lo scabino Werolfo, affinché li assegnino a varie persone. Una *casa massaricia*, ovvero un podere a conduzione familiare, in Gnignano⁽⁶⁶⁾, è assegnata in usufrutto alla sorella Teotilda

⁽⁶²⁾ Cfr. sopra, nota 32 e sotto, t. c. nota 143.

⁽⁶³⁾ Hunger riceve in donazione (doc. dell'ottobre 833, citato sotto, nota 524) terre dal diacono Gunzone, terre che questi aveva acquistato due mesi prima (doc. dell'agosto 833, citato sotto, nota 520); nello stesso villaggio di *Noniano*, ora Gnignano, situato in territorio di Pavia, Hunger acquista terre da Paolo notaio figlio del fu Pietro: doc. del gennaio 835, citato sotto, nota 394.

⁽⁶⁴⁾ *CDLang*, n. 127, 836 febbraio, Milano = *MD*, I/1, n. 62, copia coeva.

⁽⁶⁵⁾ Su Gunzone cfr. anche sotto, par. 13.3.

⁽⁶⁶⁾ Il villaggio si trovava allora in territorio pavese e in diocesi di Milano (Rossetti, *Società cit.*, p. 125; cfr. anche A. A. Settia, *Il distretto pavese nell'età comunale: la creazione di un territorio*, in *Storia di Pavia. II. L'alto medioevo*, Milano, 1987, p. 120) e

e, dopo la sua morte, in proprietà al di lei figlio Rotcario ⁽⁶⁷⁾, con la clausola che, in assenza di eredi legittimi, essa passerà al monastero di S. Ambrogio; una seconda *casa massaricia* in Gnignano, a lui venduta da Gunzone suddetto, in usufrutto alla cognata Gausperga, vedova, che potrà mantenerne la disponibilità nell'entrare in monastero e assumere l'abito monacale; in caso contrario, la *massaricia* sarà del monastero. Case e terre in *Agello* ⁽⁶⁸⁾ sono assegnate al proprio vassallo Ingiliramo e alla moglie Engelelda. I beni in *Maliano*, forse Mairano, poco a sud di Melegnano ⁽⁶⁹⁾, sono attribuiti allo xenodochio di S. Maria eretto nel villaggio di Melegnano ⁽⁷⁰⁾. Infine, Hunger dichiara che siano resi liberi dopo la sua morte ⁽⁷¹⁾ Villari, suo "pertinente", e la moglie e figli, con il diritto per Villari di mantenere quanto acquisito – «cum omni acquisto» –, quello che in altra documentazione del periodo viene definito *peculium* ovvero i beni, per lo più mobili, che i coltivatori dipendenti, servi o liberi, avevano potuto acquisire in proprio ⁽⁷²⁾, ed ancora case e beni nel villaggio di *Septimo*; il tutto a ricompensa del suo fedele *servitium*.

Nell'atto è impiegato il formulario simbolico, in modi più ampi rispetto all'ultimo documento di Ernesto: sono menzionati ramo d'albe-

divenne poi milanese probabilmente per l'influenza esercitata con le ampie proprietà acquisite nella zona dal monastero di S. Ambrogio.

⁽⁶⁷⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., p. 256, nota 5, accenna alla possibilità che Rotcario, nipote di Ernesto e di Hunger, possa essere identificato con l'omonimo conte di Bergamo; sottolinea anche che i due erano franchi, molto noti, riccamente dotati e disponevano di vassalli propri. L'ipotesi accennata da Sergi, *Vassalli* cit., p. 275, nota 14, circa eventuali legami vassallatici fra i nostri due e il conte di Bergamo, deriva probabilmente dall'identificazione del nipote, nominato nel testo del documento quale beneficiario da Hunger, con il Rotcario omonimo e vassallo di Hunger, che appone il suo *signum manus* nell'escatocollo; non esatto, pertanto il riferimento alla nota del Hlawitschka, ora citata, che non accenna a tali rapporti vassallatici. Rossetti, *Società* cit., p. 124, nota 88, distingue i due Rotcario, il nipote e il vassallo, e giudica debole la traccia per l'identificazione del primo con l'omonimo conte di Bergamo.

⁽⁶⁸⁾ Forse identificabile con *Baellio*, ora Badile, località che risulta più tardi inclusa, come Gnignano, nella pieve di Decimo: G. Vigotti, *La diocesi di Milano alla fine del secolo XIII. Chiese cittadine e pievi fornsi nel 'Liber Sanctorum' di Goffredo da Bussero*, Roma, 1974, p. 193.

⁽⁶⁹⁾ Rossetti, *Società* cit., p. 124.

⁽⁷⁰⁾ Melegnano alla fine del secolo XIII è situata nella pieve di S. Giuliano Milanese: Vigotti, *La diocesi* cit., p. 315.

⁽⁷¹⁾ F. Panero, *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino, 1999, p. 265.

⁽⁷²⁾ G. Luzzatto, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X*, Senigallia, 1909, poi in G. Luzzatto, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari, 1966, p. 108.

ro, zolla di terra, bastoncino, coltello, guanto, indicanti i primi il bene ceduto, i secondi la proprietà sul bene ⁽⁷³⁾; mancano ancora l'atto dell'abbandono del bene ceduto e quello finale della *levatio* della pergamena, con la consegna al notaio.

Si sottoscrive di mano propria Hunger; appongono il loro *signum manus* il franco Aribaldo, abitante in Milano, seguito da due propri vassalli, il franco Rotcario e il burgundo Arduino; poi pone il *signum* Ingilramo, senza la qualifica di vassallo di Hunger. Seguono alcune sottoscrizioni autografe, fra le quali spicca quella di un Walcario, da identificarsi presumibilmente con l'omonimo Walcario, ora gastaldo, che nell'844, in Milano ⁽⁷⁴⁾, sottoscrive di mano propria la sentenza emessa nella seduta finale di una complessa vicenda processuale relativa ad una causa tra il monastero di S. Ambrogio e Teutperto di Vimercate per beni in Balerna. La considerazione del luogo di redazione dei due documenti indurrebbe a considerare Walcario quale gastaldo cittadino, secondo un procedimento adottato da alcuni studiosi ⁽⁷⁵⁾; ma così non è, poiché negli stessi anni ⁽⁷⁶⁾ è attivo in Milano il gastaldo Walderico, che viene espressamente definito "gastaldo della città".

3.4. *I loro vassalli*

I fratelli Ernesto ed Hunger come Alpcar, sul quale ci soffermiamo nel prossimo paragrafo, disponevano di propri vassalli. Un primo vassallo potrebbe essere attribuito ad Ernesto, il quale nella permuta dell'823 dichiara di avere acquistato il terreno ceduto a Walperto di Carpiano da certo Aideno, figlio del defunto Oddone, e suo vassallo ⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷³⁾ Cfr. sopra, t. c. note 59-61.

⁽⁷⁴⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 48, 844 aprile, (Milano), orig.: poiché il documento dell'836, citato sopra, nota 64, è giunto in copia coeva, non è possibile raffrontare la sottoscrizione autografa di Walcario gastaldo con quella, parimenti autografa, del teste Walcario.

⁽⁷⁵⁾ E. Mayer, *Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft*, voll. 2, Leipzig, 1909, I, pp. 319 ss.; P. Delogu, *L'istituzione comitale nell'Italia carolingia (Ricerche sull'aristocrazia carolingia in Italia)*, I, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 79 (1968), pp. 78 ss., 90 ss., 102 ss. Cfr. A. Castagnetti, *Gastaldi e visconti a Milano in età carolingia*, di prossima pubblicazione, par. 7.

⁽⁷⁶⁾ *MD*, I/1, n. 71, 842 agosto 26, monastero di S. Ambrogio (Milano).

⁽⁷⁷⁾ Doc. del giugno 823, citato sopra, nota 51. L'espressione *vassus eius* per

Nell'836 è attestato un vassallo di Hunger, Ingiliramo, *ex genere Francorum* ⁽⁷⁸⁾, menzionato come tale nel testo, in quanto beneficiato da Hunger, ma nell'elenco dei sottoscrittori egli viene designato solo come *Francus*, senza la qualifica di vassallo, un indizio che, suggerendo come ai transalpini immigrati importasse più la qualificazione di nazionalità che quella di vassallo, la quale poteva, come in questo caso, essere tralasciata nelle sottoscrizioni, fa ritenere che altri e forse numerosi immigrati potessero essere anche vassalli di altri immigrati, pur se non dichiarati tali. Quest'ultima osservazione si accorda, del resto, con quanto andiamo sostenendo sulla percezione nel complesso non positiva della condizione di vassallo, eccettuata quella dei vassalli regi e imperiali: ne consegue che poche volte la documentazione offre la possibilità di cogliere la presenza di vassalli propri dei vassalli regi e imperiali ed anche di privati, dal momento che non è attestata, fra gli immigrati come fra gli indigeni di tradizione longobardo-italica, la pratica di ricorrere all'autoqualificazione vassallatica negli atti dei quali sono attori, a meno che, appunto, il loro *senior* non fosse il re o l'imperatore, nel qual caso essa ricorre anche in documenti privati ⁽⁷⁹⁾.

4. Alpcar comes de Alamania e il fratello Autcari

Una vicenda, che è forse la più significativa fra quelle dei primi transalpini attestati nell'area milanese, concerne l'alamanno *Alcherio* o *Alpcar*. Questi nell'807 in Brescia ⁽⁸⁰⁾ acquista da Dracone, figlio del defunto Rodemundo, abitante in *Luernaco*, *vicus in territorium* di Brescia ⁽⁸¹⁾, beni fondiari, costituiti da centri domocoltili, *domocultae*, e

Aideno, che non si legge per una lacuna nell'edizione di *CDLang*, n. 100, è ricostituita in quella di *MD*, I/1, n. 48, sulla base di lettere di incerta identificazione; dubbia inoltre è l'attribuzione del vassallo ad Ernesto.

⁽⁷⁸⁾ Doc. dell'836, citato sopra, nota 64.

⁽⁷⁹⁾ Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 51-56.

⁽⁸⁰⁾ *CDLang*, n. 84, 807 settembre 1, Brescia, orig. = *MD*, I/1, n. 40. Profili di Alpcar si leggono in Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 120-121, e M. Borgolte, *Die Grafen Alemanniens in merowingischer und karolingischer Zeit. Eine Prosopographie*, Sigmaringen, 1986, pp. 46-48.

⁽⁸¹⁾ Secondo Manaresi, *I placiti* cit., I, p. 150, nota 2, *Luernaco* o *Luberniaco* sarebbe da identificare con Lovernato, in comune di Ospitaletto Bresciano. Ma le identificazioni di luoghi proposte nell'opera non sono sempre affidabili.

da *massariciae*, nei territori di Seprio ⁽⁸²⁾ e di Stazzona ⁽⁸³⁾, nonché in località indeterminate *ultra fluvio Pado*.

Nel Sepriese erano situate le località ⁽⁸⁴⁾ di Albizzate, Sumirago, poco sopra, a nord-ovest, *Iamundo*, Caiello, presso Gallarate, e Germignaga, sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, sotto Luino; altri beni erano in *Cocoretztzo*, da identificare con Coarezza, in comune di Somma Lombardo, e *Anego*, sempre in territorio sepriese. Nel territorio di Stazzona erano situate *Locarni* e *Summade: Locarni*, ricordata anche nel documento dell'842 ⁽⁸⁵⁾, viene solitamente identificata con l'odierna Locarno, sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore ⁽⁸⁶⁾, ma su questa identificazione, che porterebbe il comitato di Stazzona ad estendersi notevolmente verso nord, sono state mosse recentemente cri-

⁽⁸²⁾ La configurazione del territorio sepriese, poi comitato, è indicata approssimativamente da E. Riboldi, *I contadi rurali del Milanese (sec. IX-XII)*, «Archivio storico lombardo», XXXI (1904), pp. 54-56, principalmente sulla scorta di *DD Friderici I*, n. 896, 1185 febbraio 11, Reggio: dalla sponda orientale del Verbano o Lago Maggiore a quella orientale del Lario o lago di Como. Per le vicende in età carolingia e postcarolingia si vedano P. Schaefer, *Il sottoceneri nel medioevo. Contributo alla storia del Medioevo italiano*, I ed. 1931, tr. it. Lugano, 1954, pp. 28-29; G. P. Bognetti, *S. Maria Foris Porta di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi*, in G. P. Bognetti, O. Chierici, A. De Capitani D'Arzago, *S. Maria di Castelseprio*, Milano, 1948, poi in G. P. Bognetti, *L'età longobarda*, voll. 4, II, Milano, 1966, pp. 578-636: alcune conclusioni vanno riviste alla luce degli studi successivi, soprattutto di quelli che si avvalgono della ricerca archeologica, quale, ad esempio, G. P. Brogiolo, S. Gelichi, *Nuove ricerche sui castelli altomedievali in Italia settentrionale*, Firenze, 1966, pp. 119-124. Si vedano ancora G. Soldi Rondinini, *I comitati di Seprio e Stazzona: aspetti giuridici ed istituzionali*, «Verbanus», 19 (1989), pp. 297-298, e A. Bedina, *Signori e territori nel Regno Italico (secoli VIII-XI)*, Milano, 1997, p. 129.

⁽⁸³⁾ Riboldi, *I contadi rurali* cit., pp. 258 ss., secondo il quale il territorio di Stazzona, poco documentato, comprendeva la zona settentrionale delle due sponde del Verbano. Cfr. anche Soldi Rondinini, *I comitati di Seprio* cit., pp. 307-308; Bedina, *Signori e territori* cit., pp. 44-52, con ampia discussione della letteratura precedente; A. Lucioni, *Arona e gli esordi del monastero dei SS. Felino e Gratignano (secoli X-XII)*, in *Arona "porta da entrar e in Lombardia ..." tra Medioevo ed età moderna*, a cura di P. Frigerio, Verbania-Intra, 1998, pp. 31-32.

⁽⁸⁴⁾ Seguiamo per l'identificazione dei luoghi le proposte di C. M. Rota, *Paesi del Milanese scomparsi o distrutti*, «Archivio storico lombardo», ser. V, XLVII/1 (1920), pp. 47-49, e di A. Lucioni, *La presenza patrimoniale del monastero di Sant' Ambrogio nel territorio del Verbano*, in *Segni ambrosiani nella regione dei laghi prealpini*, Luino, 2001, pp. 34-35.

⁽⁸⁵⁾ Doc. dell'agosto 842, citato sotto, nota 117.

⁽⁸⁶⁾ Siano sufficienti i rinvii a P. Darmstädter, *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont (568-1250)*, Strassburg, 1896, p. 90, e a *BZ*, n. 258.

tiche fondate: ad esempio, il Bedina, riprendendo un'ipotesi, già formulata nel passato, prospetta una possibile identificazione di *Leocarni* con un'altra Locarno, situata non lontano da Stresa e Lesa sul Lago Maggiore ⁽⁸⁷⁾.

Poiché non viene utilizzato nell'atto di vendita alcun elemento della tradizione giuridica alamanna, né compaiono testimoni professanti una nazionalità transalpina, siamo indotti a ritenere che il venditore Dracone fosse un longobardo, forse mantenutosi fino ad allora nella sua posizione sociale ed economica per essersi schierato con i vincitori ⁽⁸⁸⁾. Egli disponeva di un cospicuo patrimonio, sia per la consistenza dei beni venduti, sia ed ancor più, per la loro distribuzione su un'ampia area regionale: dal territorio bresciano, ove egli, abitandovi, non poteva non possedere, a quelli di Seprio e di Stazzona, alla regione oltre il Po. La lontananza dei beni, forse ora difficili da controllare per un Longobardo, potrebbe avere indotto Dracone alla vendita, certamente sollecitato anche dall'interessamento all'acquisto da parte di un potente immigrato.

Al negozio appone la sua sottoscrizione autografa Pietro, vassallo regio, quindi del re Pipino, 'rogato' dall'attore Dracone, ma presente probabilmente per relazioni con l'acquirente Alpcar: un anno prima, il *vassus regis* Pietro era stato fra i componenti di un collegio giudicante a Pistoia, elencato dopo il vescovo e uno scabino, e svolgeva poi, nello stesso placito, il ruolo di procuratore per l'abate del monastero di S. Bartolomeo, in lite per una chiesa con la corte regia ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸⁷⁾ Bedina, *Signori e territori* cit., p. 48; l'ipotesi è prospettata anche da Lucioni, *Arona* cit., p. 47, nota 23, e Lucioni, *La presenza patrimoniale* cit., pp. 34-35. Cfr. ora E. Panero, *Insedimenti celtici e romani in una terra di confine*, Alessandria, 2003, pp. 363-364.

⁽⁸⁸⁾ L'ipotesi è di G. P. Bognetti, *La Brescia dei Goti e dei Longobardi*, in *Storia di Brescia*, I. *Dalle origini alla caduta della signoria viscontea (1426)*, Brescia, 1963, p. 453. Per quanto l'onomastica non possa offrire, di per sé, un supporto sufficiente nell'individuazione della nazionalità dei singoli, essa può pur sempre costituire un indizio: il nome Dracone, che non appare nell'elenco degli immigrati transalpini fornito da Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 322-328, appare in un documento dell'ultima età longobarda: L. Schiaparelli (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, voll. 2, Roma, 1927-1933, II, n. 290, 774 aprile, Verona.

⁽⁸⁹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 19, 806 agosto, Pistoia. Per il placito, che presenta aspetti di transizione tra il formulario antico e nuovo, si veda Bougard, *La justice* cit., pp. 126-127.

Fra gli altri sottoscrittori alla vendita dell'807 si nota Pietro, arciprete della chiesa bresciana, e un notaio, presenti probabilmente per il venditore Dracone.

Alpcar, che nel documento dell'807 si definisce *ex Alamannorum genere*, figlio di Autcherio «de finibus Alamanniae, loco ubi nominatur Lintzicaua», località rispondente all'odierna Linzgau, non era dimorante in Brescia, anzi non aveva ancora stabilita una sua dimora fissa, dal momento che egli si limita a connotarsi attraverso il nome e il luogo di origine del padre, senza indicare la sua residenza: una connotazione che sottolinea la recente immigrazione ⁽⁹⁰⁾.

La dichiarazione di nazionalità, che è insolitamente meticolosa sulla residenza della famiglia di origine e che, si noti, concerne l'acquirente, non il venditore, cui dovrebbe spettare per rendere valido giuridicamente l'atto, appare dettata da finalità contingenti, come quella di segnalare la condizione di privilegio dell'acquirente, un acquirente non solo appartenente alle *gentes* conquistatrici, ma, come subito diciamo, in contatti diretti con i Carolingi, in seguito conte in *Alamannia*, come viene qualificato quando si presenta in placito, alcuni decenni dopo, a reclamare la restituzione dei suoi beni ⁽⁹¹⁾.

Egli stesso ricorda che, dopo che aveva proceduto nell'807 all'acquisto dei beni, si era allontanato dalla *Langobardia* per svolgere *servicia palatina*, precisando di essere stato precettore, *baiulus*, di Adelaide, figlia del re Pipino, e di averla poi seguita in *Francia* alla corte di Carlo Magno, il quale, per i servizi resi, l'aveva investito di

⁽⁹⁰⁾ Alla situazione di Alpcar si può accostare, con cautela, quella di un altro Alamanno, attestato due decenni più tardi, in territorio di Bergamo: M. Cortesi (a cura di), *Le pergamene degli archivi di Bergamo (a. 740-1000)*, Bergamo, 1988, n. 11, 829 marzo, Bergamo. Biricone, *ex genere Alamannorum*, come Alpcar, nell'atto di ricevere dal vescovo in usufrutto per lui e i suoi figli maschi una *curtis* e *casa* nel *vicus* di *Hebrego*, non identificato, situato nella *iudicaria Bergomense, curtis*, tuttavia, che prima gli apparteneva e che egli aveva donato per richiesta del padre suo e per l'anima di questo alla chiesa vescovile, ritiene opportuno, subito dopo aver dichiarato la sua nazionalità, sottolineare un trasferimento recente nel territorio bergamasco – «sed modo habitare videor in finibus Bergomate» –, un'indicazione invero assai generica, come se ancora non avesse fissato il luogo di residenza; assistono all'atto cinque Alamanni. Cfr. A. Castagnetti, *In margine all'edizione delle pergamene bergamasche. Economia e società*, in *Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*, Bergamo, 1991, pp. 34-35.

⁽⁹¹⁾ Doc. degli anni 823-840, citato sotto, nota 107.

un *comi[ta]tus* ⁽⁹²⁾. Specifica inoltre che in questo periodo non gli venne concesso di tornare nel regno, una richiesta che doveva avere avanzato e che gli fu rifiutata perché potesse continuare a prestare servizio ai sovrani: «venire in hac patria licenciam non habuisssem».

Alpcar fu anche al servizio di Ludovico il Pio, che nell'817 lo inviò in Dalmazia per regolare una controversia confinaria con i Bizantini ⁽⁹³⁾; di lui un'altra fonte narrativa afferma che era nipote di Unroch ⁽⁹⁴⁾ e quindi in stretti rapporti con la potente stirpe degli Unruochingi, cui appartennero Eberardo, marchese del Friuli, e il figlio Berengario, futuro re ⁽⁹⁵⁾.

Se il nostro può essere identificato con un omonimo che deteneva nell'830 il comitato di Hegau ⁽⁹⁶⁾, egli sarebbe tornato nel Regno Italico poco dopo ⁽⁹⁷⁾; un ritorno recente, del resto, suggerisce anche la sua testimonianza nel placito: forse era rientrato al seguito di Lotario I, quando questi, dopo la sconfitta subita in Francia nelle sue lotte contro il padre e i fratelli ⁽⁹⁸⁾, nell'834 era sceso nel suo Regno Italico, con ampio seguito ⁽⁹⁹⁾, procedendo anche a requisizioni di beni a favore dei suoi seguaci ⁽¹⁰⁰⁾.

⁽⁹²⁾ Cfr. sotto, t. c. nota 96.

⁽⁹³⁾ Anonymi *vita Hludowici imperatoris*, in *Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte*, Darmstadt, 1955, I, p. 298, cap. 27.

⁽⁹⁴⁾ *Annales Regni Francorum*, *ibidem*, I, p. 110.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 171-172; F. Werner, *Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls der Großen*, I ed. 1967, poi in K. F. Werner, *Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Ursprünge - Strukturen - Beziehungen. Ausgewählte Beiträge*, Sigmaringen, 1984, pp. 72-76: «Excurs I. Die Unruochinger»; Borgolte, *Die Grafen* cit., p. 47; F. Vianello, *Gli Unruochingi e la famiglia di Beggo conte di Parigi (Ricerche sull'alta aristocrazia carolingia)*, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 91 (1991), pp. 362-363.

⁽⁹⁶⁾ Borgolte, *Die Grafen* cit., p. 46.

⁽⁹⁷⁾ Secondo l'ipotesi del Besta, Alpcar sarebbe rientrato in Italia dopo l'837, quando inizia un periodo di 'calma' politica fra Lotario e i suoi fratelli: E. Besta, *Milano dopo la conquista franca*, in *Storia di Milano*, II, Milano, 1954, p. 391; ma potrebbe essere rientrato al seguito di Lotario I per non più allontanarsi.

⁽⁹⁸⁾ Riché, *Les Carolingiens* cit., pp. 158-159; E. Boshof, *Ludwig der Fromme*, Darmstadt, 1996, pp. 208-209.

⁽⁹⁹⁾ Jarnut, *Ludwig der Fromme* cit., pp. 359-360 per i numerosi nobili franchi che seguirono Lotario I nel Regno Italico.

⁽¹⁰⁰⁾ Per la requisizione di beni da parte dei seguaci di Lotario in Italia, si veda Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 34-35.

Prima di procedere ad illustrare la documentazione posteriore, è opportuno ribadire che non è accettabile l'ipotesi avanzata da alcuni studiosi, secondo i quali Alpcar sarebbe stato conte di Tortona, ufficio a lui attribuito sulla scorta di un passo di Walfrido Strabone ⁽¹⁰¹⁾, che ricorda come un conte Alpcar costruì una chiesa in Tortona dedicata a s. Marziano, vescovo di Tortona nell'età di Adriano imperatore, poiché l'autore non fornisce alcuna indicazione territoriale che mostri la detenzione dell'ufficio di conte del comitato di Tortona.

L'acquisizione di un grosso complesso di beni – si tratta di uno dei primi atti noti di acquisto effettuati in *Langobardia* da immigrati transalpini ⁽¹⁰²⁾ –, costituito da terreni dominici a conduzione diretta e da poderi affidati a massari, va posto in relazione ad una politica di presenze e di insediamento di transalpini in zone di forte rilievo strategico, quali erano, appunto, quelle di Seprio e di Stazzona e, in genere, della regione dei laghi.

I territori del Seprio e di Stazzona, che confinavano intorno a Leggiuno, ove si insediò la famiglia del vassallo regio Eremberto ⁽¹⁰³⁾, come la zona verbanese in genere, erano divenuti in età carolingia essenziali per il controllo delle comunicazioni fra i *regna* dell'Impero carolingio, essendo inseriti verso il tratto finale del sistema viario che si impennava sulla strada che poneva in comunicazione Coira e Pavia: dal passo di Lucomagno si dirigeva per Bellinzona, il Monte Ceneri, Ponte Tresa, Sesto Calende per proseguire lungo il Ticino fino alla capitale o a Milano ⁽¹⁰⁴⁾. Altra via importante era quella che dal passo di Spluga

⁽¹⁰¹⁾ Il passo di Walfrido Strabone è riportato da Hlawitschka, *Franken* cit., p. 121; ivi le osservazioni, di cui al testo.

⁽¹⁰²⁾ A titolo esemplificativo, ricordiamo altre transazioni economiche: una permuta, effettuata intorno al 790, fra il conte Wolvino di Verona e il vescovo bresciano Cuniberto, vissuto intorno al 790, permuta che conosciamo da un riferimento più tardo (cfr. Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 53); un'altra permuta con un privato fu effettuata dal conte Aroino per beni situati nel territorio piacentino: P. Galetti (ed.), *Le carte private della Cattedrale di Piacenza (784-848)*, Parma, 1978, n. 3, 791 luglio 6, Carpaneto Piacentino.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. sotto, par. 5.

⁽¹⁰⁴⁾ C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, Bari, 1974 (1 ed. 1953), pp. 11, 22-23, 34, 43 e 79, e G. P. Bognetti, *Pensiero e vita a Milano e nel Milanese durante l'età carolingia*, Appendice I, in *Storia di Milano* cit., II, p.732. Per il sistema di comunicazioni che provenivano dal passo di Lucomagno si veda J. E. Tyler, *The Alpine Passes. The Middle Ages (962-1250)*, Oxford, 1930, pp. 102-105. Si veda anche

scendeva a Como e a Bergamo ⁽¹⁰⁵⁾.

I rapporti tra le regioni dei due versanti alpini erano già divenuti stretti, quando, nel progetto della *divisio regnorum* dell'806, Carlo Magno aveva assegnato a Pipino la *Langobardia*, la *Baiovaria* e una parte dell'*Alamannia*, con il *ducatus Curiensis*, dichiarando anche esplicitamente che, per facilitare le comunicazioni e gli aiuti eventuali che i figli potessero recare l'un l'altro, allo stesso Pipino spettavano le vie di transito attraverso le Alpi Noriche e Coira: «exitum et ingressum per Alpes Noricas atque Curiam» ⁽¹⁰⁶⁾.

In un placito, svoltosi tra gli anni 823-840 ⁽¹⁰⁷⁾ a Milano, fuori le mura, presso la chiesa di S. Nazaro ⁽¹⁰⁸⁾, placito che va datato agli anni Trenta, probabilmente dopo l'834 ⁽¹⁰⁹⁾, e che è presieduto da Leone, conte e *missus* imperiale, assistito da Autperto, *vassus domni imperatoris* ⁽¹¹⁰⁾,

la cartina dei passi alpini elaborata da K. Brunner, *Herzogtümer und Marken. V om Ungarnsturm bis ins 12. Jahrhundert*, Wien, 1994 (H. Wolfram [a cura di], *Österreichische Geschichte. 907-1156*), p. 201.

⁽¹⁰⁵⁾ J. Jarnut, *Bergamo 568-1098, Storia istituzionale sociale ed economica di una città lombarda nell'alto medioevo*, I ed. 1979, trad. it. Bergamo, 1980, p. 23.

⁽¹⁰⁶⁾ *Capitularia* cit., I, n. 45, cap. 3 ex.

⁽¹⁰⁷⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 45, 823 aprile - 840 giugno 20, Milano, orig.

⁽¹⁰⁸⁾ H. Keller, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 49 (1969), pp. 29-30.

⁽¹⁰⁹⁾ D. A. Bullough, *Leo, «qui apud Hlotarium magni loci habebatur», et le gouvernement du 'Regnum Italiae' à l'époque carolingienne*, «Le Moyen Âge», 67 (1961), p. 225 e nota 14: la proposta della datazione agli anni posteriori all'aprile 823 poggia sulla constatazione che Leone in quella data, secondo la ricostruzione della sua carriera compiuta dall'autore, non era ancora conte; non concordiamo, invece, con l'affermazione dell'autore secondo cui Alpcar non avrebbe potuto ricevere il titolo di conte in *Alamannia* – ma proprio la qualifica generica di *comes de Alamannia* attribuitagli nel placito sembra rinviare ad una situazione passata e non più attuale –, se non nel periodo in cui Lotario e Ludovico il Germanico erano in rapporti amichevoli, poiché il servizio di Alpcar per i Carolingi ebbe certamente inizio con il re Pipino e proseguì con Carlo Magno, dal quale ricevette il comitato, come egli stesso dichiara, e con Ludovico il Pio. Probabilmente nei conflitti tra Ludovico e i figli si schierò con Lotario, forse anche per i propri interessi nella *Langobardia*, e il suo ritorno nel regno poté essere avvenuto nell'834 al seguito di Lotario: cfr. sopra, t. c. note 99-100.

⁽¹¹⁰⁾ La qualifica vassallatica di Autperto è segnalata solo nell'escatocollo, al momento di porre il *signum manus*: Manaresi, *I placiti* cit., I, p. 151. Nell'elenco dei membri del collegio giudicante, Autperto e Paolo sono definiti [... *iudices domni im]peratoris*, secondo un'integrazione al testo che corregge quella dell'edizione – *Pau[hus notarius domni im]peratoris* (*ibidem*, p. 149) –, un'integrazione opportuna-

e dal notaio imperiale Paolo ⁽¹¹¹⁾, da scabini della città di Milano e, fra gli astanti, da cinque abitanti *de Seprio* – una presenza assai opportuna dal momento che la lite verteva sul possesso di beni situati nel territorio di Seprio –, si presenta Alpcar, che si qualifica *comes de Alamania*, una qualifica che ne sottolinea la condizione sociale e politica già goduta, poiché l'ufficio non è più esercitato: egli rivendica, con esito favorevole, alcune delle proprietà, situate in *Cogozago/Cucuzago* ⁽¹¹²⁾ e in Caiello, incluse, secondo la sua espressa dichiarazione, fra quelle che aveva acquistato nell'807, producendo in giudizio a tale fine il documento relativo ⁽¹¹³⁾, beni in parte usurpati dal diacono Ragiperto e dal fratello di questo, abitanti in *Rezano*, durante l'assenza di Alpcar, quando egli era impegnato in *palatina servicia*.

Nell'842 ⁽¹¹⁴⁾ Alpcar affidò al fratello Autcari, alamanno, omonimo il secondo del padre, il compito di immettere nel possesso di beni ⁽¹¹⁵⁾ e della *familia*, costituita da trenta persone, due monaci del monastero milanese di S. Ambrogio, mediante un atto di investitura ⁽¹¹⁶⁾. Autcari, che si qualifica quale fratello di Alpcar – ad analoga connotazione era ricorso Hunger, il che conferma l'importanza sociale e politica di Ernosto, vassallo imperiale, e di Alpcar, già conte –, procedette all'atto formale dell'abbandono e dell'uscita dai terreni in Sumirago, con i rimanenti *homines* di Alpcar, forse coloro fra i coltivatori dipendenti che non erano stati ceduti. Apposero il loro *signum manus* al documento molti Alamanni, così definiti singolarmente o a piccoli gruppi, certo non inferiori ad una decina: uno di loro, Autmanno, è qualificato come vassallo di Alpcar, altri sono connotati dal villaggio di residenza.

mente proposta da Bougard, *La justice* cit., p. 192, nota 220.

⁽¹¹¹⁾ Su Paolo notaio si veda sotto, t. c. note 396-404.

⁽¹¹²⁾ *Cogozago* non appare fra le località in cui sono situati i beni acquistati nell'807, a meno che non sia da accostare a *Cocoretzto* (cfr. sopra, t. c. nota 84), ipotesi possibile stanti le considerazioni esposte alla nota seguente.

⁽¹¹³⁾ Doc. dell'anno 807, citato sopra, nota 80. Ma nel placito il venditore è chiamato Rodolfo del fu Ambrosio, probabilmente per un errore del notaio redattore del placito, che, da parte sua, storpia nomi di persone e di luoghi, come osserva anche l'editore nell'Introduzione (Manaresi, *I placiti* cit., I, p. 148).

⁽¹¹⁴⁾ *CDLang*, n. 145, 842 aprile 9, Sumirago = *MD*, I/1, nn. 70 e 70a.

⁽¹¹⁵⁾ Nell'atto non sono specificati i beni ceduti, che dovevano essere consistenti se sono donati con essi trenta *famuli*.

⁽¹¹⁶⁾ Non compaiono nell'atto altri elementi dei formulari della tradizione giuridica alamanna.

Pochi mesi dopo ⁽¹¹⁷⁾, stando in Milano, nel monastero di S. Ambrogio, lo stesso Alpcar, che ora si qualifica *ex genere Alamannorum* ed abitante nel *vicus* di Sumirago, cedette – o meglio ratificò la cessione, riservandosene l'usufrutto – al monastero tutti i suoi beni in *Italia*, nei *fines* di Seprio, nella *villa* di Sumirago e in altre località, nel territorio di Seprio ⁽¹¹⁸⁾ e in quello di Stazzona ⁽¹¹⁹⁾, ove risiede una *familia* di trenta individui singolarmente menzionati: l'immissione nel possesso, *visitura* e *traditio*, che avviene *iuxta lege mea* – quella alamanna, ovviamente, anche se non dichiarata –, è corroborata dalla consegna degli oggetti simbolici, secondo la tradizione giuridica alamanna: zolla di terra, fronda, bastoncino, coltello ⁽¹²⁰⁾ e guanto ⁽¹²¹⁾, nonché dei *moni-*

⁽¹¹⁷⁾ *CDLang*, n. 146, 842 agosto 26, Milano = *MD*, I/1, n. 71.

⁽¹¹⁸⁾ Dopo Sumirago, sono elencate le località *Caello*, *Abergiate*, *Cestelli*, *Germaniaca*, *Leocarnis*, *Gemunno* e *Quintiani*. Pur se l'elenco delle località in questo documento sembra raffazzonato, senza un criterio topografico riconoscibile, sulla scorta delle identificazioni, proposte da Lucioni, *La presenza patrimoniale* cit., p. 34, e già in parte prospettate sopra, t. c. nota 84, indichiamo i luoghi partendo da Quinzano, vicina a Sumirago, poi Arbizzate e Caiello, presso Gallarate; più a nord, allo sbocco della Valcuvia, Gemonio e Cittiglio, presso il Lago Maggiore, poco ad occidente di Leggiuno; Germignaga, sotto Luino; nell'elenco, subito dopo Germignaga e prima di Gemonio, è menzionata *Leocarnis*, che, secondo l'ipotesi di cui alla nota seguente, si collocherebbe alla stessa altezza di Gemonio, sulle sponde opposte del Lago Maggiore.

⁽¹¹⁹⁾ Segue, dopo l'espressione *in finibus ipsius Seprienses*, una lacuna, che potrebbe essere integrata dall'espressione *seo Stationensis*, secondo *MD*, n. 71, nota h), integrazione plausibile poiché ultima, fra le località elencate, appare *Leocarni*, certamente nei *fines* di Stazzona, come risulta dal documento di acquisto dell'807, citato sopra, nota 80; cfr. anche t. c. nota 87.

⁽¹²⁰⁾ La presenza del coltello fra gli oggetti simbolici del formulario della tradizione etnico-giuridica alamanna, in quello che può essere considerato il primo documento in cui il formulario appare quasi completo, porta a correggere quanto sostenuto da R. Bordone, *Un'attiva minoranza etnica nell'alto medioevo: gli Alamanni del comitato di Asti*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 54 (1974), pp. 18-20, secondo il quale il coltello, presente fra gli oggetti simbolici della formula franco-salica, manca in quella alamanna. L'autore, oltre alla documentazione astigiana, invero assai scarsa, passa rapidamente in rassegna quella restante della Lombardia e del Veneto; ma gli è sfuggito proprio l'atto di Alpcar. In un altro documento della fine dell'età carolingia appare per un Alamanno un formulario pressoché completo, coltello compreso: E. Falconi (ed.), *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (secoli VIII e IX)*, Parma, 1959, n. 43, 881 febbraio 28, Niviano. Anche nell'*Additio tertia*, *Cartularium*, alle *leges Langobardorum* (*MGH, Leges*, IV, *Liber legis Langobardorum Papiensis*, cap. 2), non viene segnalata questa eventuale differenziazione tra i formulari franco-salico e alamanno.

⁽¹²¹⁾ Fra gli oggetti simbolici manca ancora il *wandilanc*, proprio della tradizione

mina attestanti l'acquisto dei beni ceduti.

Seguono le clausole di garanzia, dapprima quella della *defensio*, di presentarsi cioè eventualmente in giudizio per difendere l'acquirente ove fosse parte convenuta da accuse di altri, con l'obbligo, in caso di inadempienza, della corresponsione di beni per un valore del doppio, clausola presente nella tradizione notarile longobardo-italica fin dal secolo VIII ⁽¹²²⁾ e in quella franca ⁽¹²³⁾; poi quella, propria della tradizione etnico-giuridica alamanna ed anche franca ⁽¹²⁴⁾, in tanti punti comune, diretta ad impedire da parte dell'attore e dei suoi eredi ogni azione intesa ad invalidare la vendita, obbligandosi, nell'eventualità, a corrispondere una *multa* o *pena* ⁽¹²⁵⁾ in dieci libbre di oro o in *pondera* cinquanta di argento, secondo un rapporto numerico fisso: nel nostro documento la clausola viene inserita in forme contratte, senza menzio-

alamanna, secondo la *traditio venditionis* esemplata nel *Cartularium* cit., p. 595; cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., p. 15, nota 15; Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., p. 22. Sul termine cfr. J. F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis lexicon minus*, Leiden, 1984, p. 43, sotto la voce *andelangus*.

⁽¹²²⁾ G. P. Massetto, *Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo*, Spoleto, 1999, p. 524, con indicazione della documentazione. Cfr. anche *Cartularium* cit., cap. 2: per gli atti di vendita (*ibidem*, p. 595) e di donazione (*ibidem*, p. 602), è contemplata la penalità del doppio.

⁽¹²³⁾ *Formulae Merovingici* cit., II, 19, *Vindiccio de villa*, p. 89. Cfr. B.-M. Tock, *L'acte privé en France, VIIe-milieu du Xe siècle*, «Mélanges de l'École française de Rome», 111 (1999), p. 514.

⁽¹²⁴⁾ Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., pp. 18 ss.; Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 24-25 e *passim*.

⁽¹²⁵⁾ La *multa*, «quod est pena», oltre a significare la penalità corrisposta alla *pars publica*, significato che essa riveste, ad esempio, nei Capitolari, accanto al verbo *multare* (*Capitularia* cit., II, sub voce; cfr. Tock, *L'acte privé* cit., p. 514), significato cui ancora allude la 'consociazione' con il fisco, assume nella documentazione privata concernente atti di alienazione, quali vendita e donazione, un significato ristretto, relativo alla penalità da corrispondersi da quello fra i contraenti un negozio giuridico che è venuto meno ai suoi obblighi: *Capitularia* cit., I, n. 41, anno 803, "Capitulare legi Ribuarie additum", p. 117, cap. 3, ove si prevede che il mancato pagamento di una multa comporti l'esecuzione privata da parte del creditore verso il debitore. Un'ampia esemplificazione tratta dalle *collectiones* di *formulae* è segnalata da Du Cange, *Glossarium* cit., sub voce *fiscus*, p. 511, che riporta anche numerosi passi tratti da documentazione privata, nei quali appaiono formule analoghe, anche se meno contratte, a quella presente nel nostro documento: «infero fisco». Sulla *multa* o *pena* si sofferma Massetto, *Elementi* cit., pp. 520-521, ove non viene segnalato, tuttavia, che questa formulazione della clausola di garanzia è propria della tradizione etnico-giuridica franca ed anche alamanna.

nare la *multa* o *pena* e limitando l'assommare della penalità a *pondera* di argento, la cui entità non conosciamo per la corruzione del testo.

L'atto simbolico finale consiste nella *levatio* da terra della pergamena e del calamaio, senza menzione della penna. Mancano alcuni atti specifici della tradizione giuridica, quali l'indicazione dell'abbandono dei beni, espressi dai termini *werpire* ⁽¹²⁶⁾ e *absasistus* ⁽¹²⁷⁾.

Sottoscrivono con il *signum manus* il documento Alpcar e il fratello Autcari, Walderico, gastaldo della città di Milano ⁽¹²⁸⁾, Rotheno, *gastaldio Sepriensis*, Odemanno e Vuicherio *ex partibus Franciae*, immigrati di recente ⁽¹²⁹⁾; segue la sottoscrizione autografa di una persona – il nome manca per una lacuna – intervenuta su richiesta dello stesso Alpcar, una richiesta che possiamo intendere come rivolta anche ai testi precedenti. Quindi seguono i *signa manuum* di tre abitanti del *vicus Cuginco* ⁽¹³⁰⁾, e di Ageperto, sculdascio del *vicus Sexto*.

Non sono menzionati testimoni di nazionalità alamanna – tale era certamente il fratello Autcari –, il che appare un po' singolare, se consideriamo la rilevanza del personaggio e l'indubbia presenza di Alamanni nell'area milanese-sepriese: è sufficiente ricordare il documento dell'aprile, redatto in Sumirago ⁽¹³¹⁾; un po' meno, se consideriamo che nella città di Milano non sono documentati Alamanni, essendo di nazionalità franca tutti quelli nominati come in essa abitanti o presenti ⁽¹³²⁾. Poiché, tuttavia, alcuni testimoni autorevoli sono qualificati dall'ufficio pubblico rivestito – un gastaldo milanese, un gastaldo del territorio sepriese, uno sculdascio – e come tali, in genere, non vengono connotati dalla nazionalità ⁽¹³³⁾, è probabile che alcuni alamanni fossero tra loro, presenti su richiesta di Alpcar; ma solo del gastaldo Walderico conosciamo

⁽¹²⁶⁾ Niermeyer, *Mediae Latinitatis* cit., pp. 1132-1133, sulle voci *werpire* e *werpitio*.

⁽¹²⁷⁾ *Ibidem*, p. 6.

⁽¹²⁸⁾ Cfr. sotto, t. c. note 269-270.

⁽¹²⁹⁾ Cfr. anche *CDLang*, n. 156, 844 ottobre 27 (Milano) = *MD*, I/1, n. 77: si sottosegna *Vuernardus de partibus Franciae*.

⁽¹³⁰⁾ Su *Cucinco*, villaggio scomparso, si sofferma Rota, *Paesi del Milanese* cit., pp. 57-58.

⁽¹³¹⁾ Doc. dell'aprile 842, citato sopra, nota 114.

⁽¹³²⁾ Rinunciamo a segnalare in modo puntuale la presenza di Franchi nella città, rinviando alle indicazioni documentarie fornite dall'appendice di Hlawitschka, *Franken* cit., citata sopra, nota 16.

⁽¹³³⁾ Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 23-28.

la sicura nazionalità transalpina, franca o alamanna ⁽¹³⁴⁾. Di analogha nazionalità potrebbe essere stato il gastaldo sepiense: la sua funzione doveva essere quella di un gastaldo amministratore di beni fiscali nel territorio, in quegli anni retto dal conte Giovanni ⁽¹³⁵⁾.

Nei documenti dell'842 Alpcar non è più designato *comes*, nemmeno in riferimento eventuale al passato. Egli aveva certamente già perduto il comitato in *Alamannia* né poteva più fregiarsi del titolo comitale: il ricorso al titolo nel placito, in modo generico, invero, era stato fatto per presentare degnamente il personaggio, che da poco aveva lasciato l'*Alamannia* e il suo ufficio di conte – Alpcar presumibilmente lo esercitava ancora nell'830 ⁽¹³⁶⁾ –, rientrando probabilmente in Italia al seguito di Lotario I. Negli anni seguenti, riaccesi i conflitti tra i successori dopo la morte nell'840 di Ludovico il Pio ⁽¹³⁷⁾, si accentuò il processo di radicamento delle aristocrazie nell'ambito dei *tria regna* e la loro organizzazione intorno ai singoli re ⁽¹³⁸⁾.

Gli interessi dell'alamanno Alpcar si concentrarono o, più realisticamente, si ridussero ai territori di Seprio e di Stazzona, ove era dislocata una parte considerevole dei suoi beni, forse ormai la quasi totalità, giungendo egli a stabilirsi nel villaggio di Sumirago, nel Sepriese. L'insuccesso politico di Alpcar si accompagnò a uno scacco familiare: senza eredi diretti, egli, come altri immigrati ed indigeni, destinò i suoi beni al monastero di S. Ambrogio, contribuendo allo sviluppo della presenza monastica nella zona ⁽¹³⁹⁾.

⁽¹³⁴⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., p. 124.

⁽¹³⁵⁾ Cfr. sotto, t. c. note 231-232.

⁽¹³⁶⁾ Cfr. sopra, t. c. nota 96.

⁽¹³⁷⁾ Riché, *Les Carolingiens* cit., pp. 162-170.

⁽¹³⁸⁾ G. Tellenbach, *Vom karolingischen Reichsadels zum deutschen Reichsfürstenstand*, II ed. 1956, poi in G. Tellenbach, *Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze*, voll. 4, Stuttgart, 1988, III, p. 898, che sottolinea come la spartizione effettuata con il trattato di Verdun dell'843 significò anche una spartizione della nobiltà imperiale; P. Classen, *Die Verträge von Verdun und von Coulaines 843 als politische Grundlagen des westfränkischen Reiches*, I ed. 1963, poi in P. Classen, *Ausgewählte Aufsätze*, Sigmaringen, 1983, pp. 254 ss.; per il Regno Italico, si veda P. Delogu, *Strutture politiche e ideologia nel regno di Lodovico II (Ricerche sull'aristocrazia carolingia in Italia, II)*, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 80 (1968), pp. 154-155.

⁽¹³⁹⁾ Rossetti, *Società* cit., pp. 122, 125-126 e *passim*.

Alpcar aveva propri vassalli. Al primo dei due atti dell'842 ⁽¹⁴⁰⁾, con i quali egli, presumibilmente sul finire della sua vita, cedette per l'interposta persona del fratello Autcari i suoi beni al monastero di S. Ambrogio, appone, fra altri numerosi *Alamanni*, il suo *signum manus* Autmanno, che viene dichiarato vassallo appunto di Alpcar.

Le vicende delle due famiglie di transalpini – franca presumibilmente quella di Ernosto, alamanna quella di Alpcar –, delle quali ben poco conosceremmo se una parte dei loro possedimenti non fosse confluita nel patrimonio del monastero 'carolingio' ⁽¹⁴¹⁾ di S. Ambrogio, mostrano, da un lato, la presenza di potenti transalpini, vassalli imperiali e conti – alle due coppie di fratelli, di cui abbiamo trattato ora, si aggiungano le famiglie del vassallo regio Eremberto, di cui trattiamo nel prossimo paragrafo, e del conte Ugo ⁽¹⁴²⁾ –, nel territorio milanese e nei territori limitrofi, verso il primo gravitanti, dotati di beni, in parte probabilmente avuti dai sovrani e altri acquisiti direttamente da proprietari, presumibilmente longobardi; dall'altro lato, aspetto che ora più ci interessa, la disponibilità di vassalli propri, che sono presenti agli atti compiuti dai loro *seniores* e che, elemento non indifferente, sono anch'essi di nazionalità transalpina, franchi e alamanni. Di loro non conosciamo i luoghi di residenza ⁽¹⁴³⁾, anche se è presumibile che fossero non lontani da quelli ove erano situati i beni, oggetto dei negozi giuridici, e da quelli dai quali provenivano gli altri sottoscrittori: per l'identificazione dei vassalli, quando questa loro condizione era specificata – e, secondo noi,

⁽¹⁴⁰⁾ *CDLang*, n. 145, 842 aprile 9, Sumirago = *MD*, I/1, nn. 70 e 70a.

⁽¹⁴¹⁾ G. Rossetti, *Il monastero di S. Ambrogio nei primi due secoli di vita: i fondamenti patrimoniali e politici della sua fortuna*, in *Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo. Convegno di studi nel XII centenario*, Milano, 1988, p. 29 e *passim*.

⁽¹⁴²⁾ Cfr. sotto, par. 6.

⁽¹⁴³⁾ Fra le circa sessanta attestazioni vassallatiche in area milanese per il secolo IX, deducibili dagli elenchi, integrati, di Budriesi Trombetti, *Prime ricerche cit.*, pochi fra i vassalli certi sono connotati dalla località di residenza: Landeberto *de Conflentia*, attestato in due documenti, citati sotto, note 498 ss.; Lupo di Schianno, vassallo dell'arcivescovo (cfr. sotto, par. 12.1); Pietro *de vico Seprio*, vassallo e messo di Appone, ministeriale e vassallo regio, e Giovanni *de vico Roveniasco*, vassallo dell'abate: doc. del novembre 879, citato sotto, nota 217; Volmundo abitante in Milano, vassallo di Almerico visconte: doc. del maggio 876, citato sotto, nota 273; probabilmente Ariberto di Milano in un documento del 24 marzo 885: cfr. sotto, nota 552. Per i vassalli regi e imperiali si veda sopra, t. c. note 32 e 62.

essa poteva essere omessa anche con frequenza –, era ritenuto sufficiente il rapporto vassallatico con il loro *senior*, un aspetto certamente che quest'ultimo riteneva opportuno fosse in alcuni casi manifestato ⁽¹⁴⁴⁾. La connotazione con il luogo si diffonde dal secolo X, prima che la qualificazione vassallatica stessa si rarefacesse fino quasi a sparire, come avvenne nel corso del secolo seguente ⁽¹⁴⁵⁾.

5. Eremberto di Leggiuno vassallo regio e i suoi figli

5.1. Eremberto vassallo del re Ludovico II (846)

Diverse le vicende di un immigrato, Eremberto, e della sua famiglia, che si era stabilita a Leggiuno, sulla sponda orientale del Lago Maggiore, di cui diamo resoconto, segnalando documentazione e bibliografia essenziali, poiché di lui e dei suoi figli abbiamo trattato in un contributo recente, sottolineando anche gli indizi che suggeriscono una nazionalità franca ⁽¹⁴⁶⁾.

Eremberto, *vassus domni regis* – del re Ludovico II, due anni prima associato al regno dal padre Lotario ⁽¹⁴⁷⁾ –, effettua nell'846 una donazione alla chiesa di S. Siro ⁽¹⁴⁸⁾, che egli stesso aveva in precedenza eret-

⁽¹⁴⁴⁾ Analoga l'opinione di Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 273.

⁽¹⁴⁵⁾ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 72-73, sottolinea come nel secolo X si verifichi una flessione della presenza nella documentazione dei vassalli imperiali e regi, mentre aumenta quella dei vassalli di vescovi e abati; una diminuzione complessiva della menzione di vassalli è constatabile nel secolo XI; per il territorio milanese, ove il processo viene anticipato, Sergi, *Vassalli* cit., pp. 283 ss.; per i territori della Marca Veronese (Verona, Padova, Vicenza e Treviso), Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 143-155; per i territori di Bergamo e Brescia, nei quali i vassalli ricompaiono alla fine del secolo XI, F. Menant, *Campagnes lombardes au Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma, 1993, pp. 643 e 657; persiste, invece, ampia la documentazione per Cremona: *ibidem*, pp. 601 ss.

⁽¹⁴⁶⁾ Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 71-78, 100 e 144-148.

⁽¹⁴⁷⁾ *BZ*, n. 26, 844 giugno 8-15, Roma. Cfr. Bognetti, *Pensiero* cit., p. 737; Delogu, *Strutture politiche* cit., p. 137 e *passim*.

⁽¹⁴⁸⁾ P. Frigerio, S. Mazza, P. Pisoni, *Il vasso Eremberto e la donazione a S. Primo di Leggiuno*, «Rivista della Società storica varesina», XII (marzo 1975), app., pp. 77-82, doc. 846 settembre 21 o 22, Leggiuno.

to ⁽¹⁴⁹⁾, donazione motivata dalla traslazione da Roma del corpo del martire s. Primo e delle reliquie di s. Feliciano, ottenuti dal pontefice Sergio II. La sepoltura nella chiesa fu autorizzata dall'arcivescovo milanese Angilberto II, autorizzazione necessaria se non altro perché la chiesa di S. Siro era soggetta alla pieve di S. Stefano di Leggiuno, compresa nella diocesi di Milano ⁽¹⁵⁰⁾.

L'avvenimento ebbe ampia rilevanza, reso manifesto con le iscrizioni ben adatte a fare conoscere l'opera, altamente meritoria e prestigiosa, del fondatore e benefattore ulteriore della chiesa di S. Siro ad un pubblico più vasto, raggiungibile mediante le iscrizioni, destinate a durare nel tempo, per il materiale stesso in cui sono redatte, e scritte con lettere capitali, così da potere essere lette chiaramente e anche da lontano ⁽¹⁵¹⁾. Per di più, ad Eremberto le iscrizioni, esenti com'erano da forme e vincoli giuridici propri della documentazione notarile, offrivano la possibilità di presentarsi ad un livello ancor più elevato rispetto a quello inerente alla sua condizione di vassallo regio: l'orgogliosa autoattribuzione del titolo di *vir illuster* svela chiaramente il suo intento di promozione sociale, suggerendo l'appartenenza ad un rango superiore come quello dei conti più prestigiosi ⁽¹⁵²⁾.

A finalità analoga risponde l'arena nel documento di donazione, un'arena ampiamente articolata nelle motivazioni della donazione *pro salute animae*, il cui testo riproduce letteralmente quello della formula 'marculfina' del libro II: «Prologus qui de grandi causa facit ecclesiae donationem» ⁽¹⁵³⁾. La formula è particolarmente solenne, poiché essa è

⁽¹⁴⁹⁾ Sulle motivazioni della fondazioni di chiese e monasteri, in generale, si veda la rassegna critica delle posizioni della ricerca delineata di recente da H.-W. Goetz, *La circulation des biens à l'intérieur de la famille. Rapport introductif*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge» 111 (1999) = *Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, VIIIe-Xe siècle (I). Actes de la table ronde de Rome, 6, 7 et 8 mai 1999*, pp. 872-874, ove si sottolineano le finalità religiose e pratiche (*ibidem*, p. 873); osservazioni utili anche in Le Jan, *Famille* cit., pp. 49-50, 115-116, in particolare sulla "sacralizzazione dello spazio del potere" o "della proprietà"

⁽¹⁵⁰⁾ Vigotti, *La diocesi* cit., pp. 237-238.

⁽¹⁵¹⁾ M. Petoletti, *Contributo all'epigrafia lombar da del IX secolo: le iscrizioni altomedioevali dei ss. Primo e Feliciano a Leggiuno*, «Italia medievale e umanistica», XLII (2001), pp. 1-43; Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 21-23.

⁽¹⁵²⁾ *Ibidem*, pp. 69-71.

⁽¹⁵³⁾ *Formulae Marculfi*, cit., II, 2, p. 74. La raccolta di *formulae* di Marculfo è sud-

stata ripresa dal testamento del re franco Dagoberto ed utilizzata anche in documentazione privata, dai Franchi agli Alamanni e ai Bavari fino alla metà del secolo X; ancor più, in quanto l'impiego di questa specifica arenga è stato in complesso raro, particolarmente in una ripresa letterale, rispetto all'utilizzazione di altre formule.

Se l'impiego dei formulari franchi appare assai scarso nella documentazione italice, che utilizza formule ripetute di tradizione locale, l'utilizzazione integrale della formula *marculfina* nella documentazione milanese relativa ad atti di donazione a chiese e monasteri, che solitamente si serve di arenghe o preamboli stereotipati, appare unica.

L'adozione dell'arenga nella sua solenne formulazione '*marculfina*' ben rispondeva alle finalità di autopromozione sociale del vassallo regio Eremberto. Nel contempo, essa svela l'origine transalpina della sua famiglia, confermata dalla considerazione che un solo altro documento italico utilizza espressioni che rinviano alle formule di area franca, anche se non necessariamente tratte dalla raccolta di Marculfo o da altre raccolte, ma genericamente da documentazione coeva: si tratta di una donazione, effettuata a Vicenza nell'818, alla chiesa di Frisinga ad opera del vescovo Andrea per beni situati in Baviera, donde egli proveniva ⁽¹⁵⁴⁾.

divisa in due libri: il primo contiene 57 formule di diplomi regi; il secondo 52 formule di *cartae pagenses* ovvero atti privati. Si veda la descrizione di questo formulario e degli altri diffusi in area franca in A. Giry, *Manuel de Diplomatique*, Paris, 1894, pp. 479-492, e in H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, tr. it. dell'ediz. 1912-1931, Roma, 1998, pp. 870-883; succintamente, in U. Nonn in *Lexikon* cit., IV, 1989, coll. 648-650. Per i periodi di composizione della raccolta di Marculfo, il secolo VII, e la sua diffusione nei secoli seguenti fondamentali sono i saggi di L. Levillain, *Le formulaire de Marculf et la critique moderne*, «Bibliothèque de l'École des chartes», 84 (1923), pp. 21-91; H. Zatschek, *Die Benutzung der Formulae Marculfi und anderer Formularsammlungen in den Privaturkunden des 8. bis 10. Jahrhunderts*, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 42 (1927), pp. 165-267; W. John, *Formale Beziehungen der privaten Schenkungsurkunden Italiens und des Frankenreiches und die Wirksamkeit der Formulare*, «Archiv für Urkundenforschung», 14 (1936), pp. 52-103. Scarsa attenzione è dedicata all'impiego eventuale nella documentazione italice dei formulari, tantomeno di quelli franchi: ricordiamo A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, 1999, pp. 96-97, che si limita a segnalare l'assenza per l'Italia di formulari, diffusi invece in Francia. Per considerazioni più estese concernenti l'arenga utilizzata nella donazione dell'846, rinviamo a Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 71-78.

⁽¹⁵⁴⁾ Th. Bitterauf, *Die Traditionen des Hochstifts Freising*, voll. 2, München, 1905,

Alcune delle terre donate alla chiesa di S. Siro, come quella ove era stata edificata la chiesa, erano ritagliate dalla *pars dominica* della *curtis*; dai diritti e dai servi che erano pertinenti alla *curtis* locale; dalla distribuzione delle terre rimanenti nei villaggi vicini. Poiché rare volte possiamo conoscere dislocazione, natura e organizzazione del patrimonio di un vassallo regio o imperiale, forniamo alcuni cenni sulla sua distribuzione, traendoli dalla donazione dell'846, che offre elementi significativi, anche se assai parziali, concernendo essa solo i beni destinati con una seconda donazione alla chiesa di S. Siro.

Fra i beni e diritti donati sono elencati una *curtis* in Leggiuno; oliveti nell'Isola di San Vittore nel Lago Maggiore; *casae* e *res* in Cavona, piccola località presso Cittiglio e Caravate; un'altra *curtis* in Caravate, di recente acquisto; un *sedimen* e altre *res* in Cittiglio; ancora, terreni sparsi in Leggiuno; una porzione della *pischaria* in Ceresolo, sul Lago Maggiore, di recente acquisto, come le *casae* e *res* in Ceresolo, affidate per la gestione di *servi* e *ancillae* a Maurizio, suo "pertinente"; il diritto di pascolare cavalli, buoi ed altri animali sui pascoli annessi alla *curtis* di Leggiuno. Fra altri diritti, quello di pascolare i porci nelle selve di Eremberto situate sui "suoi monti" di Varano, ora in comune di Cittiglio, e di Montiggia, piccola località presso Varano, senza corrispondere il censo dell'*escaticum*, e le pecore, fino a 30 capi, nelle sue *alpes*, assieme al proprio gregge, senza corrispondere il censo dell'*alpaticum*.

L'accentuata frammentarietà e la dislocazione degli appezzamenti in luoghi diversi, pur vicini, come di alcuni diritti di pascolo, suggeriscono anche per le terre già in proprietà, un'acquisizione graduale, probabilmente ad opera del genitore Ermenulfo più che dello zio Ermenfredo, entrambi defunti; non lasciano intravedere, per converso, con l'eccezione, forse, del centro domocoltile, acquisizioni di blocchi estesi e contigui, del resto non facili in ambienti di più antico e denso

ed. anast. Aalen, 1967, I, n. 400a, 818 agosto, Vicenza; nel documento sono utilizzate espressioni che rinviano alle formule di area franca, quali, in particolare, le due seguenti: «quando dies exitus noster nos iniunxerit, inparatos nos minime inveniatur» e «ut nec me repentina mors imparatum inveniatur». Cfr. Zatschek, *Die Benutzung* cit., pp. 183, 197, 234, 240, 259; John, *Formale Beziehungen* cit., pp. 60-61, 67-70. La donazione è confermata dal medesimo Andrea in Frisinga: n. 400c, 818 agosto 12. Secondo le ricerche di W. Störmer, *Adelsgruppen im früh- und hochmittelalterlichen Bayern*, München, 1972, pp. 51-59, il vescovo Andrea apparteneva alla *Sippe* bavara del conte Helmun, la stessa cui apparteneva anche Cundarto, conte di Vicenza, che sottoscrive l'atto del vescovo.

insediamento, come erano le zone presso il Lago Maggiore e presso gli altri laghi subalpini, rispetto a quelle della bassa pianura ⁽¹⁵⁵⁾. Ma queste stesse zone permettevano lo sfruttamento di terre pascolive, basse e alte, le *alpes*, per mandrie e greggi, affidate a servitori specializzati, e quello delle *pischariae*; ancor più, erano adatte alle colture specialistiche della vite e dell'olivo ⁽¹⁵⁶⁾; soprattutto dell'olivo, dal momento che la vite era assai diffusa anche in pianura, mentre l'olivo poteva essere coltivato solo nelle regioni dei laghi per le condizioni climatiche, in particolare per la mite temperatura del periodo invernale: non è un caso che nella descrizione dei beni donati – ricordiamo che rappresentano solo una parte della proprietà della famiglia – i soli appezzamenti dei quali sia specificata la destinazione culturale siano i due situati nell'Isola di San Vittore sul Lago Maggiore. L'olio era essenziale, infine, per assicurare l'illuminazione perenne, *luminaria*, finalità ⁽¹⁵⁷⁾ chiaramente espressa da Eremberto ancor prima di quella *pro remedio animae*.

Numerose terre fra quelle donate risultano acquisite da tempo, probabilmente ereditate dal padre e dal fratello defunti; una parte era stata acquisita da Eremberto stesso, poiché ne sono ricordati i venditori. Al defunto Ermenulfo, padre di Eremberto, e fors'anche allo zio Ermenfredo dovrebbe essere attribuito, dunque, l'insediamento della famiglia o, almeno, l'acquisizione di numerosi possedi nella zona di

⁽¹⁵⁵⁾ A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Longobardia' e nella 'Romania'*, II ed. Bologna, 1982, pp. 68-69 e *passim*.

⁽¹⁵⁶⁾ A titolo esemplificativo e significativo per le nostre zone, ricordiamo che una fonte 'tedesca', menzionando il monastero di Massino, sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, poco sotto a Leggiuno, sulla sponda orientale, donato al monastero di S. Gallo da Carlo III (*DD Karoli III*, n. 92a, anno 883 = *BZ*, n. 732, *deperditum*), lo definisce quale «abbatiolam in Italiam sitam, olearum et vinearum feracem»: Ratperti *Casus Sancti Galli*, in *Scriptores*, II, p. 73. Sulla coltura dell'olivo si vedano, in generale, A. I. Pini, *Due colture specialistiche nel medioevo: la vite e l'olivo nell'Italia padana*, in *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, a cura di V. Fumagalli e G. Rossetti, Bologna, 1980, pp. 119-138, e, per la regione gardense, G. M. Varanini, *L'olivicoltura e l'olio gardesano nel Medioevo*, in *Un lago, una civiltà: il Garda*, a cura di G. Borelli, Verona, 1983, pp. 117-158.

⁽¹⁵⁷⁾ Spontaneo appare il confronto con la donazione della *curtis* di Limonta, effettuata da Lotario I, per assicurare i *luminaria* alla chiesa del monastero di S. Ambrogio, per l'anima del giovane cognato (doc. del gennaio 835, citato sotto, nota 190): nel privilegio sono espressamente ricordati oliveti e sei mansi.

Leggiuno in un tempo non determinabile con precisione, precedente probabilmente di alcuni decenni.

Il Bognetti suppone che l'insediamento di Eremberto nella zona di alto valore strategico per le comunicazioni fra il Regno Italico e il regno dei Franchi Orientali ⁽¹⁵⁸⁾, fosse dovuto alle esigenze di Lotario I di controllare, dopo il trattato di Verdun dell'843, "il lungo corridoio burgundo che, di sopra alla Valdossola e alla valle Leventina portava nella Renania e ad Aquisgrana" ⁽¹⁵⁹⁾, un compito che Eremberto e i suoi figli ben potevano contribuire a svolgere, ma le considerazioni da noi sopra esposte mostrano che l'insediamento della famiglia fu anteriore.

Non dovette essere casuale che nei territori di Stazzona e di Seprio acquisisse beni già all'inizio del secolo IX l'alamanno Alpcar ⁽¹⁶⁰⁾, beni del quale si trovavano anche allo sbocco della Valcuvia, in particolare a Cittiglio ⁽¹⁶¹⁾, ove possedeva Eremberto.

La duplice dotazione alla chiesa di S. Siro, certamente consistente ed impegnativa per il patrimonio familiare, non paragonabile tuttavia a quella necessaria per la fondazione di un monastero, non conseguiva, ai fini della contabilità della salvezza, i meriti paragonabili a quelli acquisibili con la fondazione di un monastero, per il quale il numero minimo di monaci o monache sembra essere in età carolingia quello di dodici, numero simbolico ⁽¹⁶²⁾, pur sempre assai più numeroso del solo chierico o sacerdote destinato ad officiare la chiesa di S. Siro, e quindi in grado di assicurare al donatore una messe di preghiere assai più abbondante, anche se la traslazione del corpo di s. Primo e delle reliquie di s. Feliciano contribuì ad aumentare di molto il 'valore' della chiesa, sia per i fini salvifici, sia per le altre finalità, più o meno coscienti: la traslazione recava un valore 'aggiunto', per la grande rilevanza dell'atto, compiuto secondo le modalità della tradizione biblica e romana, per la somma autorità di colui che aveva concesso le reliquie, il pontefice, per il luogo di provenienza, Roma, per il culto qui già praticato verso i due martiri, per l'approvazione espressa dall'arcivescovo Angilberto, a sua

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. sopra, t. c. note 103-105.

⁽¹⁵⁹⁾ Bognetti, *Pensiero* cit., p. 733; cfr. anche Besta, *Milano* cit., p. 346

⁽¹⁶⁰⁾ Cfr. sopra, par. 4.

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. sopra, nota 118.

⁽¹⁶²⁾ V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, 1976, pp. 168-169.

volta protagonista di traslazioni di reliquie di santi ⁽¹⁶³⁾.

La traslazione poté apparire come una seconda, più solenne e, di riflesso, prestigiosa fondazione della chiesa, una ‘rifondazione’, come mostra l’assunzione successiva nella titolazione della chiesa dei nomi dei santi Primo e Feliciano accanto a quello di s. Siro ⁽¹⁶⁴⁾, tendendo a prevalere il primo, il solo ricordato nel *Liber notitiae sanctorum Mediolani* della fine del Duecento ⁽¹⁶⁵⁾.

5.2. *Il conte Ermenulfo, investito in beneficio del monastero di Massino e ‘familiaris’ di Ludovico II (865-866)*

Due decenni dopo la donazione dell’846 di Eremberto ⁽¹⁶⁶⁾, sottoscritta di mano propria dai figli – Ermenfredo chierico, Ermenulfo, Appone ed Eremberto (II) –, ritroviamo il figlio Ermenulfo conte in stretto contatto con la corte imperiale.

Intorno all’860, come ha posto in luce il Delogu ⁽¹⁶⁷⁾, alla vecchia generazione di conti del periodo lotariano, che avevano assistito Ludovico fino ad allora, si sostituì una nuova generazione; si venne anche a costituire una ‘corte’ con personaggi anch’essi nuovi, che non erano conti o che, anche se connotati dalla qualifica comitale, non governavano specifici comitati ⁽¹⁶⁸⁾. Nella corte l’imperatrice Engelberga iniziò ad assumere un proprio ruolo ⁽¹⁶⁹⁾, che si accrebbe dall’866,

⁽¹⁶³⁾ Savio, *Gli antichi vescovi* cit., *La Lombardia* cit., I, p. 324; M. G. Bertolini, *Angilberto (II)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, III, Roma, 1961, p. 261; A. Ambrosioni, *Gli arcivescovi nella vita di Milano*, in *Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo*, Spoleto, 1986, pp. 105-106.

⁽¹⁶⁴⁾ La titolazione di S. Siro sopravvisse, invero, accanto a quella nuova di S. Primo, come segnala L. Besozzi, *Note aggiuntive sul vasso Eremberto*, «Rivista storica varesina», 13 (1977), p. 240, che cita un documento del 1336, con il quale si procede all’elezione del rettore della chiesa dei Santi Primo, Siro e Feliciano.

⁽¹⁶⁵⁾ Vigotti, *La diocesi* cit., pp. 237-238. Cfr. Frigerio, Mazza, Pisoni, *Il vasso Eremberto* cit., p. 51 e *passim*; cenni sulla chiesa di S. Primo anche in P. F. Kehr, *Italia pontificia*. VI/1, *Liguria sive pr ovincia Mediolanensis. Lombar dia*, Berlino, 1913, pp. 167-168.

⁽¹⁶⁶⁾ Doc. dell’anno 846, citato sopra, nota 148.

⁽¹⁶⁷⁾ Delogu, *Strutture politiche* cit., pp. 164 ss.

⁽¹⁶⁸⁾ Keller, *Zur Struktur* cit., p. 144; Delogu, *Strutture politiche* cit., p. 172; F. Bougard, *La cour et le gouvernement de Louis II, 840-875*, in *La royauté* cit., p. 257.

⁽¹⁶⁹⁾ Delogu, *Strutture politiche* cit., p. 172; Bougard, *La cour* cit., p. 261.

negli anni di permanenza nel Meridione di Ludovico ⁽¹⁷⁰⁾.

Proprio ad Engelberga nell'agosto 865 ⁽¹⁷¹⁾ si rivolse il conte Ermenulfo del fu Eremberto, al quale l'imperatore Ludovico II aveva in precedenza concesso in beneficio il monastero di Massino, con beni e *familiae*: egli promise ora di cederle tutte le proprietà, sue e della moglie Teuta, eccetto cinquanta servi tra maschi e femmine, e tutti i beni mobili di sua proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio per sé e la moglie, a patto che l'imperatrice stessa gli procuri un *preceptum robustissimum* di conferma della predetta concessione per la durata della vita propria e della moglie, "firmato" dall'imperatore: «suam manum propriam firmatum»; dopo di che Ermenulfo avrebbe emesso una *cartola vendicionis* ⁽¹⁷²⁾.

Il documento fu redatto in *villa Stablo*, l'odierna Stabio, ora in comune di Mendrisio nel Canton Ticino, durante un viaggio di Ludovico II verso il nord per un abboccamento con il fratello Lotario II ⁽¹⁷³⁾ ad Orbe ⁽¹⁷⁴⁾, nei pressi del lago di Neuchâtel, a sud-ovest di questo e a nord del lago di Ginevra e di Losanna, nei pressi del confine odierno della Svizzera con la Francia. Del seguito imperiale a Stabio si sottoscrisse all'atto di Ermenulfo il conte palatino Boderado ⁽¹⁷⁵⁾ e si sottoscrissero i notai della corte imperiale, Leone, attivo dall'847 all'865, e Pietro, attivo dall'865 all'874 ⁽¹⁷⁶⁾. Ermenulfo sottoscrisse per primo con mano propria, come con il padre e i fratelli aveva sottoscritto anche la donazione dell'846.

L'assegnazione in beneficio ad un laico di un monastero o di una

⁽¹⁷⁰⁾ *Ibidem*, loc. cit.

⁽¹⁷¹⁾ U. Benassi, *Codice diplomatico parmense*, I, Parma, 1910, p. 233, n. 5bis, 865 agosto 14, in *villa Stablo*, copia dei secoli XI o XII = *BZ*, n. 246.

⁽¹⁷²⁾ Sugli aspetti del documento, invero singolare, e sui caratteri del beneficio concesso e richiesto di conferma, si veda Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 89-102.

⁽¹⁷³⁾ *BZ*, n. 248, 865 settembre. Cfr. Delogu, *Strutture politiche* cit., p. 152, nota 2.

⁽¹⁷⁴⁾ Ad Orbe già l'anno precedente era avvenuto un altro incontro di Ludovico II con Lotario II: *BZ*, n. 22, 864 tra aprile e maggio.

⁽¹⁷⁵⁾ Profilo di Boderado in Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 154-156. Boderado, che qui appare documentato per la seconda volta, è attestato per la prima volta fra coloro «qui in Italia beneficia habent», menzionati in occasione della spedizione in Italia meridionale: *Capitularia* cit., II, n. 203, pp. 65 ss., datato 846, ma da posticipare per la decisione all'inizio o all'estate dell'847, secondo la proposta di *BZ*, n. 46.

⁽¹⁷⁶⁾ La documentazione è segnalata sotto i rispettivi nomi nell'Indice di *BZ*.

chiesa era una pratica presente anche nel Regno Italico, pur se essa risulta da indicazioni indirette ⁽¹⁷⁷⁾.

Durante la spedizione, che tenne l'imperatore nel Meridione dall'866 all'872 ⁽¹⁷⁸⁾ e che costituì una delle sue imprese più significative, fra i conti e i vassalli nel seguito imperiale, che sono menzionati occasionalmente dalle cronache ⁽¹⁷⁹⁾, ritroviamo il conte Ermenulfo, ricordato per un episodio minore da una fonte narrativa, il *Chronicon Casauriense* ⁽¹⁸⁰⁾: Ludovico II, avendo deciso di acquistare dal console e duca Pietro di Roma una *casa solarziata* in Roma con le pertinenze, fra le quali una cappella di S. Biagio, nonché una *curtis* in *Tussiano* sul Lago di Bracciano, inviò a Roma presso il venditore il conte Ermenulfo, suo *familiaris*, con "infinita quantità di denaro" per procedere all'acquisto dei beni ⁽¹⁸¹⁾, che con altre compere e donazioni l'imperatore destinava alla fondazione di S. Clemente di Casauria ⁽¹⁸²⁾. Il documento relativo di acquisto, redatto nell'aprile dell'868 in Salerno, attesta che il *comes* Ermenulfo, *missus* dell'imperatore, si recò a Roma e corrispose ottocento libbre d'argento a Pietro, console e duca.

La qualificazione di "familiare", *familiaris suus*, di Ludovico II, attribuita ad Ermenulfo nel *Chronicon*, che non trova ovviamente rispondenza nel contratto di vendita, sottolinea gli stretti rapporti del conte con l'imperatore e lo avvicina all'Autprando, vassallo e familiare

⁽¹⁷⁷⁾ Per un esempio rilevante si veda sopra, t. c. note 39-43.

⁽¹⁷⁸⁾ Per le vicende della spedizione meridionale si veda anzitutto la documentazione regestata in *BZ*, nn. 254 ss. Cfr. Hartmann, *Geschichte Italiens* cit., III/1, pp. 249 ss.; G. Arnaldi, *Lineamenti di storia d'Italia nell'alto medioevo (secoli VI-X)*, in *Storia d'Italia*, coordinata da N. Valeri, II ed., I, Torino, 1965, pp. 40-42; Delogu, *Strutture politiche* cit., pp. 180-185; F. Bulgarella, *Bisanzio in Sicilia e nell'Italia meridionale: i riflessi politici*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Torino, III, 1983, pp. 217-218; V. von Falkenhausen, *I Longobar di meridionali*, *ibidem*, pp. 269-270; da ultimo, Bougard, *La cour* cit., pp. 259 ss.

⁽¹⁷⁹⁾ Delogu, *Strutture politiche* cit., p. 179.

⁽¹⁸⁰⁾ *Chronicon Casauriense*, in *RIS*, II/2, p. 799, testo riprodotto in facsimile in *Liber instrumentorum seu Chronicon Monasterii Casauriensis. Codicem Parisinum latinum 5411 quam simillime expressum edidimus*, pref. di A. Pratesi, Teramo, 1982, c. 74r. Il passo è riportato anche da Petoletti, *Contributo* cit., p. 22.

⁽¹⁸¹⁾ *Chronicon Casauriense* cit., p. 731, doc. 868 aprile 5, Salerno, e *Liber instrumentorum* cit., cc. 74v-75r = *BZ*, n. 288.

⁽¹⁸²⁾ L. Feller, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIIe siècle*, Roma, 1998, pp. 171-172.

anch'egli di Ludovico II, sul quale ci soffermeremo oltre ⁽¹⁸³⁾.

Il rapporto di *familiaritas* pone Ermenulfo tra il personale addetto alle esigenze del sovrano e della corte, un uomo di fiducia al quale si affida l'assolvimento delle incombenze più varie, da quelle quotidiane a quelle di alta natura politica: un *familiaris* può recare una grossa somma di denaro ad un venditore come può essere latore di un'ambasceria all'imperatore bizantino, ma può anche essere un vassallo.

5.3. Appone 'gastaldius imperatoris' (865), vassallo e ministeriale regio e i suoi vassalli (879)

Alla donazione dell'846 del vassallo regio Eremberto alla sua chiesa di S. Siro si sottoscrisse anche il figlio Appone. Secondo noi, questi va identificato con Appone, gastaldo imperiale e quindi vassallo e ministeriale regio che agisce a Como e a Limonta sul lago di Como. A buon diritto riteniamo di prenderlo in considerazione, poiché la zona era non solo soggetta all'influenza milanese, ma era anche ritenuta, in certi periodi, come inclusa nel territorio e comitato di Milano ⁽¹⁸⁴⁾.

Appone, *gastaldius domni imperatoris*, partecipa ad un placito dell'865 svoltosi a Como ⁽¹⁸⁵⁾, concernente beni del monastero santambrosiano in villaggi della zona; la sua presenza potrebbe essere dovuta a una sua autonoma iniziativa, alla sua condizione elevata di gastaldo imperiale o ad un ordine dello stesso imperatore; ma proprio in relazione a questa ultima motivazione va osservato che Appone non è tra i *missi*, pur essendo il primo elencato, dopo i giudici, tra i componenti il collegio, che è presieduto, si ricordi, da membri della corte palatina, Aistolfo arcidiacono della cappella ⁽¹⁸⁶⁾, ed Everardo, vassallo e sini-

⁽¹⁸³⁾ Cfr. sotto, par. 11.

⁽¹⁸⁴⁾ L. Fasola, *Vescovi, città e signorie (secc. VIII ex.-XV)*, in *Chiesa e società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde*, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia, 1986, p. 94. Cfr. Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 129-132.

⁽¹⁸⁵⁾ Già Zielinski in *BZ*, n. 238, ha avanzato l'ipotesi di identificazione di Appone gastaldo imperiale del nostro placito con Appone vassallo e ministeriale regio dell'879.

⁽¹⁸⁶⁾ J. Fleckenstein, *Die Hofkapelle der deutschen Könige*, voll. 2, Stuttgart, 1959-1966, I, p. 130. Sui cappellani di corte, strumento di governo, e "vassalli in veste spirituale", si veda *ibidem*, p. 35, ripreso da F. Prinz, *Clero e guerra nell'alto medioevo*, I ed. 1971, tr. it. Torino, 1994, pp. 125-126; ancora, Delogu, *Strutture politiche* cit., pp. 170-171 sul ruolo

scalco dell'imperatore ⁽¹⁸⁷⁾, uffici che, pur nella condizione elevata, si avvicinano nella funzionalità a quello di un ministeriale ⁽¹⁸⁸⁾.

Come vassallo e ministeriale regio ritroviamo Appone, quando fu incaricato nell'879 di immettere l'abate di S. Ambrogio nel possesso di alcuni beni spettanti alla *curtis* di Limonta, situata sul lago di Como ⁽¹⁸⁹⁾. La *curtis* di Limonta con sei mansi e oliveti era stata donata al monastero dall'imperatore Lotario I – nell'835, come attesta il privilegio relativo ⁽¹⁹⁰⁾ – e recentemente confermata dal re Carlo III ⁽¹⁹¹⁾, che aveva anche provveduto a incaricare un suo *missus*, Appone, *vassus* e ministeriale regio, scelto fra il suo seguito – «de sui presentia missus dedisset»: l'espressione è tecnica ⁽¹⁹²⁾ –, affinché provvedesse ad immettere l'abate appunto nel possesso dei beni, che evidentemente erano stati in un momento precedente perduti o contestati. Appone non si recò sul luogo, ma incaricò a sua volta due suoi *vassalli* e *missi*, Pietro del *vicus* di Seprio, e Adelprando, di investire l'abate Pietro, che da parte sua era assistito da tre vassalli ⁽¹⁹³⁾: i due *missi* e *vassi*, recatisi in *Ucto*, ora Ucc,

della cappella regia e dei cappellani negli ultimi due decenni di impero di Ludovico II.

⁽¹⁸⁷⁾ Il siniscalco Everardo va identificato con l'omonimo, *praepositus mensae* – trasposizione latina di siniscalco –, che con Anastasio bibliotecario e Suppone, *archiminister* e *primus concofanariorum* (su questo Suppone si vedano Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 271-273, e Keller, *Zur Struktur* cit., p. 220), compone una legazione imperiale inviata a Bisanzio con l'incarico di riacciare le trattative per il matrimonio della figlia di Ludovico II con il primogenito dell'imperatore bizantino Basilio I: cfr. sopra, t. c. nota 26.

⁽¹⁸⁸⁾ Sugli uffici palatini, si veda Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 102 e 141.

⁽¹⁸⁹⁾ *CDLang*, n. 291, 879 novembre 18, *Ucto* (presso Limonta) = *MD*, I/2, n. 139 = *BZ*, n. 595.

⁽¹⁹⁰⁾ *DD Lotharii I*, n. 23, 835 gennaio 24, Pavia. Le vicende della *curtis* di Limonta sono illustrate da A. Castagnetti, *Dominico e massaricio a Limonta nei secoli IX e X*, «Rivista di storia dell'agricoltura», VIII (1968), pp. 3-20, e da R. Balzaretto, *The monastery of Sant'Ambr ogio and dispute settlement in early medieval Milan*, «Early Medieval Europe», 3 (1994), pp. 1-18.

⁽¹⁹¹⁾ *DD Caroli III*, n. 11a, 879 ottobre-novembre, *deperditum*.

⁽¹⁹²⁾ Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 46-48. L'espressione è impiegata, oltre che dai sovrani, anche da ufficiali pubblici: ad esempio, nell'856 il conte Bernardo di Verona affida a uno sculdascio e a uno scabino la presidenza dell'ultima seduta di un complesso *iter* giudiziario; «dedit missos suos de suis presentia» (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 60, 856 luglio 2). Sul placito si veda A. Castagnetti, *Distretti fiscali autonomi o sottocirco-scrizioni della contea cittadina? La Gar desana veronese in epoca carolingia*, «Rivista storica italiana», LXXXII, 1970, pp. 739-742.

⁽¹⁹³⁾ Cfr. sotto, t. c. nota 515.

presso Limonta ⁽¹⁹⁴⁾, eseguirono il loro compito secondo la volontà del loro *senior* Appone. Erano presenti il giudice Regifredo, alcuni abitanti di Bellagio ed altri.

La presenza a Como di Appone e l'incarico per Limonta trovavano corrispondenza negli interessi che egli e la sua famiglia avevano per la zona lombarda dei laghi, dalla dislocazione del patrimonio e dalla fondazione della chiesa privata in Leggiuno al monastero di Massino in beneficio al conte Ermenulfo ⁽¹⁹⁵⁾; ancora, al missatico di Ermenulfo per Limonta ⁽¹⁹⁶⁾ e al comando militare nella regione affidato ad Eremberto, poi gastaldo di Como, da identificare presumibilmente con il quarto figlio del vassallo regio Eremberto, fratello quindi del conte Ermenulfo e di Appone ⁽¹⁹⁷⁾.

La possibilità, poi, che una stessa persona sia qualificata gastaldo e, in altro momento, vassallo e ministeriale, trova una prova sicura e autorevole nella di per sé scarsa attestazione di vassalli che fossero gastaldi e ministeriali imperiali e regi ⁽¹⁹⁸⁾: in un privilegio di Ludovico dell'874 indirizzato a Gumberto, «illustri vasso fidelique ministeriali nostro», il medesimo Gumberto è poi ricordato quale «praefato fideli nostro Gumberto gastaldio» ⁽¹⁹⁹⁾. Orbene, Appone e Gumberto sono i soli due gastaldi, ministeriali e vassalli imperiali e regi, da noi rinvenuti nella documentazione di età carolingia, ma possiamo ancor più restringere il

⁽¹⁹⁴⁾ Per l'ubicazione di *Ucto* si veda Castagnetti, *Dominico e massaricio* cit., p. 6.

⁽¹⁹⁵⁾ Cfr. sopra, par. 5.2 e *passim*.

⁽¹⁹⁶⁾ Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 112-119.

⁽¹⁹⁷⁾ *Ibidem*, 106-107; un cenno sotto, t. c. nota 446.

⁽¹⁹⁸⁾ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 6-13. Vassalli, regi o imperiali, qualificati come ministeriali, iniziano ad essere documentati solo dai primi anni di impero di Ludovico II: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 57, 853 aprile, Lucca: Gausberto, *vassus*, *minister* e *missus* dell'imperatore; *CDLang*, n. 213, 861 marzo 11, Novara, riedito, con datazione corretta, in *DD Ludovici II*, n. 28, 858 marzo 11 = *BZ*, n. 168: viene menzionato Rutkero, *fidelis vassus* e *ministerialis*, già defunto, quale donatore di una *curtis* nel comitato di Bergamo alla chiesa cremonese, donazione ora confermata dall'imperatore; *CDLang*, n. 230, 864 marzo, Mantello = *MD*, n. 113 = *BZ*, n. 220: acquisto di beni in Valtellina da parte Gerulfo ministeriale imperiale; *CDLang*, n. 243, 867 aprile 16, s. l. = *MD*, n. 119: il sopraddetto Gerulfo, ministeriale imperiale, investe dei propri beni alcuni suoi *erogatores* (cfr. sotto, par. 5.3.3); Manaresi, *I placiti* cit., n. 69, 865 aprile, Lucca: Lamberto, *vassus* e *ministerialis domni imperatoris*, si sottoscrive di propria mano; infine, Gumberto, destinatario di un privilegio dell'874, citato alla nota seguente, omissso nell'elenco della Budriesi Trombetti.

⁽¹⁹⁹⁾ *DD Ludovici II*, n. 65, 874 ottobre 9, Corteolona.

periodo, poiché i vassalli e ministeriali imperiali, pochi, sono documentati quasi tutti solo per il regno di Ludovico II ⁽²⁰⁰⁾ e, per il periodo posteriore, l'unica attestazione concerne Appone, tale nell'879 ⁽²⁰¹⁾.

In conclusione, l'insediamento della famiglia di Eremberto in una zona importante per i rapporti fra i due regni carolingi del nord e del sud poté costituire la base per l'affermazione politica di Eremberto e dei suoi figli, sviluppatasi con i rapporti di vassallaggio verso re e imperatori, i benefici consistenti – almeno nel solo caso conosciuto, quello della concessione del monastero di Massino al conte Ermenulfo –, la frequenza della corte imperiale, gli incarichi di funzionariato, la dignità infine comitale.

6. Il conte Liutfredo a Monza e i suoi vassalli franchi (879)

Un conte Liutfredo agisce in territorio milanese, precisamente a Monza, ove i suoi parenti avevano ricevuto beni fiscali consistenti e ove egli stesso aveva in beneficio una parte del patrimonio ⁽²⁰²⁾ della chiesa regia di S. Giovanni ⁽²⁰³⁾. Egli era nipote di Ugo di Tours, giunto in Italia nell'834, al seguito di Lotario I ⁽²⁰⁴⁾, suo genero: Ugo, dotato ampiamente di beni in Lombardia ⁽²⁰⁵⁾, fra cui appunto beni della chiesa di S. Giovanni, morì durante un'epidemia nell'837.

Il figlio Liutfredo (I) ⁽²⁰⁶⁾, che assunse il comitato di Trento, al cui

⁽²⁰⁰⁾ Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 124-125, nota 178.

⁽²⁰¹⁾ Doc. del novembre 879, citato sopra, nota 189.

⁽²⁰²⁾ L'assegnazione in beneficio per volontà regia dei beni di una chiesa corrisponde, nella sostanza, alla concessione in beneficio dei beni di un monastero, costituenti appunto l'*abacia*: cfr. t. c. nota 43. Sulla chiesa regia di S. Giovanni, anche in relazione alla famiglia di Liutfredo, si sofferma Rossetti, *Società* cit., pp. 71-76.

⁽²⁰³⁾ Si veda sotto, t. c. note 217-220.

⁽²⁰⁴⁾ Per le vicende di Ugo di Tours si veda Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 221-226.

⁽²⁰⁵⁾ Per la requisizione di beni assegnati ai suoi seguaci da Lotario in Italia, cfr. sopra, nota 100.

⁽²⁰⁶⁾ Profilo di Liutfredo I in Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 221-223; per l'inquadramento nell'ambito della nobiltà carolingia nel Regno Italico si veda G. Tellenbach, *Der gr östfränkische Adel und die Regierung Italiens in der Blütezeit des Karolingerreiches*, I ed. 1957, poi in Tellenbach, *Ausgewählte Abhandlungen* cit., III, p. 812/57.

governo era nell'845 con il titolo di duca ⁽²⁰⁷⁾, è da identificare con l'omonimo che negli anni 847-848 si trova fra i capi militari che guidano le milizie nella spedizione del re Ludovico II contro i Saraceni, alla testa della *prima scara* ⁽²⁰⁸⁾, con Eberardo del Friuli ⁽²⁰⁹⁾ e Adalgiso conte di Parma, della famiglia dei Supponidi ⁽²¹⁰⁾. Trasferitosi in Germania, al servizio prima di Lotario I, poi del figlio Lotario II di Lotaringia, è presente nell'860 ad una riunione in Coblenza tra i re carolingi Ludovico il Germanico, Carlo il Calvo e Lotario II, appunto ⁽²¹¹⁾. Scomparve avanti il marzo 866 ⁽²¹²⁾.

Il figlio omonimo Liutfredo (II) ⁽²¹³⁾, il nostro, rimase in Italia: dopo la scomparsa di Ludovico II, aderì a Carlo il Calvo, partecipando nel febbraio 876 agli atti della sua elezione ⁽²¹⁴⁾. Di lui conte non è attestato alcun incarico di governo locale. Nell'ottobre 879 fu scomunicato dal pontefice Giovanni VIII ⁽²¹⁵⁾. In seguito egli non è più attestato nel regno, essendo subentrato nell'eredità dei beni in Alsazia del fratello Ugo ⁽²¹⁶⁾.

Nello stesso ottobre 879 Liutfredo permutò due terreni pertinenti alla chiesa di S. Giovanni con un diacono di Monza ⁽²¹⁷⁾: furono presenti all'atto alcuni suoi vassalli, forse cinque, di nazionalità franca, senza indicazione di residenza ⁽²¹⁸⁾. Fra i beni e i diritti ereditati dal nonno Ugo

⁽²⁰⁷⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 49, 845 febbraio 26, Trento. Cfr. Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 37-46.

⁽²⁰⁸⁾ *Capitularia* cit., II, n. 203, pp. 65 ss., datato 846, ma da posticipare per la decisione all'inizio o all'estate dell'847: *BZ*, n. 46; la spedizione fu avviata e condotta agli inizi dell'848: *BZ*, nn. 53-55.

⁽²⁰⁹⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., p. 170.

⁽²¹⁰⁾ *Ibidem*, pp. 110-111.

⁽²¹¹⁾ *Capitularia* cit., II, n. 242, p. 154.

⁽²¹²⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., p. 223.

⁽²¹³⁾ *Ibidem*, pp. 223-226.

⁽²¹⁴⁾ *Capitularia* cit., II, n. 220, 876 febbraio; *BZ*, n. 496, 876 metà febbraio, Pavia. Cfr. sotto, t. c. nota 282.

⁽²¹⁵⁾ P. F. Kehr, *Italia Pontificia. V. Aemilia sive provincia Ravennas*, Berlino, 1911, p. 490, n. 5, anno 879; p. 491, n. 8, (anno 879), e n. 10, (anno 879).

⁽²¹⁶⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., p. 225: l'autore avverte anche che Liutfredo II non va confuso con un altro conte di ugual nome, attivo in Provenza e che seguì Ludovico III in Italia.

⁽²¹⁷⁾ *CDLang*, n. 289, 879 ottobre, Monza.

⁽²¹⁸⁾ *Ibidem*, coll. 489-490: si sottosegnano Ingibaldo, Rodelando, Wariberto, Adelbaldo e un altro, il cui il nome è corrotto, seguito dalla qualifica di vassallo o vassalli del conte. Rossetti, *Società* cit., p. 72, parla di cinque vassalli; analoga la posizione di Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 15; ma Sergi, *Vassalli* cit., pp. 281, nota

e dal padre Liutfredo I si trovava anche una parte del patrimonio della chiesa regia di S. Giovanni di Monza, una *curtis* della chiesa – espressione in questo caso generica che indica appunto il complesso dei beni terrieri detenuti da Liutfredo – che, come viene dichiarato nell’atto di permuta, egli deteneva in beneficio dal re: «... curte ecclesie ... de datu domni regis in beneficio habere videbatur» ⁽²¹⁹⁾. A questa *curtis* spettavano i due appezzamenti permutati. A confermare che Liutfredo aveva anche il controllo della chiesa sta l’incarico da lui affidato all’arciprete di S. Giovanni, inviato quale suo *missus – missus ipsius comitis* – a capo dei *boni homines estimator es*, un controllo che era percepito dai contemporanei come una potestà sulla chiesa stessa, della quale essi consideravano *seniores* i membri della famiglia ⁽²²⁰⁾.

7. Alberico conte di Milano

7.1. Il ‘comitatus’ di Milano

L’istituto comitale, quale organismo periferico di inquadramento delle popolazioni, che si affermò nel secolo VIII nel regno franco, rappresentò uno dei momenti di maggior rilievo ed efficacia nell’ambito della storia amministrativa dell’Occidente, come ha con vigore sottolineato il Werner ⁽²²¹⁾. Il conte assumeva in sé le funzioni principali di governo del territorio affidatogli: funzioni militari, giudiziarie, amministrative e fiscali in genere. Era assistito da ufficiali inferiori, visconti e sculdasci, e da scabini. I conti in età carolingia svolgevano funzioni effettive di governo su tutto il comitato ⁽²²²⁾.

47, solleva il dubbio sull’eventualità di estendere la qualifica di vassalli a tutti i nomi precedenti.

⁽²¹⁹⁾ Doc. dell’ottobre 879, citato sopra, nota 217.

⁽²²⁰⁾ Cfr. sotto, t. c. note 547-550.

⁽²²¹⁾ K. F. Werner, *Missus - Marchio - Comes. Entr e l’administration centrale et l’administration locale de l’Empire e carolingien*, I ed. 1980, poi in Werner, *Vom Frankenreich* cit., p. 108; cfr. anche di H. K. Schulze, *Die Grafschaftsverfassung der Karolingerzeit in den Gebieten östlich des Rheins*, Berlin, 1973, e H. K. Schulze, *Die Grafschaftsorganisation als Element der frühmittelalterlichen Staatlichkeit*, «Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus», 14 (1990), pp. 29-46.

⁽²²²⁾ V. Fumagalli, *Città e distretti minori nell’Italia carolingia. Un esempio*, «Rivista storica italiana», LXXXI (1969), pp. 107-117; Castagnetti, *Distretti fiscali* cit., pp. 736-743.

Al conte spettavano i redditi provenienti dall'amministrazione della giustizia, di cui tratteneva un terzo delle ammende, e dai proventi fiscali, quali, ad esempio, i dazi delle porte della città, degli attracchi ai porti sui fiumi ecc. Esisteva anche un fisco comitale, costituito da un complesso di beni di natura fiscale, il cui godimento spettava al conte: essi erano ritagliati all'interno dei vastissimi possedimenti del fisco regio e rimanevano sotto la potestà dei sovrani⁽²²³⁾, che potevano anche alienarli, del qual fatto abbiamo documentazione diretta anche per il comitato di Milano e i comitati limitrofi⁽²²⁴⁾.

Il termine *comitatus*, che indicava inizialmente l'ufficio del conte, passò a designare il territorio soggetto alla sua giurisdizione, comprendente solitamente una città e il territorio tradizionalmente afferente ad essa; dopo la sua comparsa nelle fonti legislative, inizia ad apparire nei privilegi imperiali: sospette le scarse menzioni di *comitatus* in quelli di Carlo Magno, come osservava il Prinz, in quanto inserite in diplomi falsificati o interpolati, come quelle poche nei diplomi di Ludovico il Pio, giuntici in copia⁽²²⁵⁾, ad iniziare dal primo, indirizzato nell'815 al monastero veronese di S. Zeno⁽²²⁶⁾.

Il primo dato certo proviene da un diploma dell'826, giuntoci in originale, di Ludovico il Pio e di Lotario, nel quale viene menzionato il comitato di Vercelli⁽²²⁷⁾; poi, in un diploma di Lotario I dell'839, pure in originale, si nomina il comitato di Asti⁽²²⁸⁾: in entrambi i privilegi non si tratta di riferimento al *comitatus* quale distretto territoriale, ma all'uf-

⁽²²³⁾ A. Castagnetti, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 2000, II, p. 763.

⁽²²⁴⁾ Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 164-165, e cfr. sotto, t. c. note 235-236 e 310 ss.

⁽²²⁵⁾ J. Prinz, *Pagus und Comitatus in den Urkunden der Karolinger*, «Archiv für Urkundenforschung», 17 (1942), p. 338, note 5 e 6, e p. 343, nota 3.

⁽²²⁶⁾ Fainelli, *Codice diplomatico veronese* cit., I, n. 117, 815 novembre 19, Böhmer, E. Mühlbacher, *Die Regesten* cit., n. 597; il privilegio è sospetto di interpolazioni, proprio per quanto concerne il riferimento a singoli possessi: Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 170 e p. 218, nota 64. Non va accettata pertanto l'indicazione di Delogu, *L'istituzione comitale* cit., p. 103 e nota 1, secondo il quale il diploma dell'815 "per la prima volta offre un cospicuo elenco di territori tutti designati *comitatus*".

⁽²²⁷⁾ Benassi, *Codice diplomatico* cit., pp. 99-101, n. 1, 826 luglio 10, orig.; Böhmer, Mühlbacher, *Die Regesten* cit., n. 831.

⁽²²⁸⁾ *DD Lotharii I*, n. 37, 839 maggio 4, Pavia, orig. Cfr. R. Bordone, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino, 1980, p. 27.

ficio, poiché il riferimento è introdotto per indicare la “pertinenza” dei beni donati al fisco comitale ⁽²²⁹⁾. Nell’840 comitati in senso territoriale sono menzionati in un privilegio di Lotario I per la chiesa vescovile di Bergamo ⁽²³⁰⁾.

Per il territorio milanese la qualificazione di *comitatus*, per quanto ci consta, giunge tardi, preceduta da quelle per il territorio del Seprio e di Stazzona, ‘comitati senza città’.

In relazione al Seprio, un testimone, nel corso di un placito dell’844 ⁽²³¹⁾, riferisce che il conte Giovanni, in un momento precedente, «aveva il comitato di Seprio», nel cui *ministerium* ⁽²³²⁾ erano situati i beni contesi: da quanto affermato non si deduce con certezza che il conte Giovanni reggesse ancora il comitato del Seprio, anche se era possibile.

Il riferimento al *comitatus* di Stazzona, con significato esclusivamente territoriale, avviene in un diploma di Ludovico II dell’866, con il quale l’imperatore dona alla moglie Engelberga tre *curtes*, una delle quali, *Leocarni*, era situata nel comitato di Stazzona ⁽²³³⁾, ubicazione ripresa un decennio dopo nel testamento dell’imperatrice ⁽²³⁴⁾.

Per trovare attestato il *comitatus* di Milano – in riferimento ancora all’ufficio e non al distretto –, occorre attendere un privilegio di Carlo III con cui egli nell’880 dona beni – *casae, res e mancipia* – in due località, Miglianico e Capiate, al monastero di S. Ambrogio: i beni donati, come per due volte viene dichiarato, erano “pertinenti” al *comitatus*:

⁽²²⁹⁾ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 25-27; Castagnetti, *La feudalizzazione* cit., p. 761.

⁽²³⁰⁾ *DD Lotharii I*, n. 43, anno 840, orig.

⁽²³¹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 48, 844 aprile, monastero di S. Ambrogio (Milano).

⁽²³²⁾ Mentre nella legislazione carolingia il termine *ministerium* indica senza dubbio l’ufficio comitale ed è collegato, in genere, proprio al placito comitale (cfr. Schulze, *Die Grafschaftsverfassung* cit., pp. 326 e nota 121, con il rinvio alle fonti legislative; *ibidem*, p. 327, nota 121 ex., la segnalazione di alcuni documenti privati nei quali appare l’equivalenza di significato di *ministerium* con *comitatus*, inteso quale ufficio del conte), nella documentazione giudiziaria italiana assume fin dall’inizio anche un significato territoriale: oltre al placito, di cui al testo, ricordiamo, ad esempio, i beni di Alpcar situati «in ministerio Stazonense» (doc. degli anni 823-840, citato sopra, nota 107).

⁽²³³⁾ *DD Ludovici II*, n. 46, 866 luglio 4, Capua, copia del secolo X = BZ, n. 258.

⁽²³⁴⁾ E. Falconi (ed.), *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, I, Cremona, 1979, n. 20, 877 marzo, Brescia.

«quae pertinent de comitatu Mediolanensi», «ad partem ipsius comitatus Mediolanensis»⁽²³⁵⁾; costituivano, dunque, la dotazione del fisco comitale⁽²³⁶⁾.

Subito dopo, è attestato il *comitatus* anche nel suo significato distrettuale: nell'*inquisitio* dell'880 svoltasi in Como⁽²³⁷⁾, concernente la controversia tra il monastero milanese e quello di Reichenau per sei mansi della *curtis* di Limonta⁽²³⁸⁾, Como è situata espressamente nel *comitatus* di Milano: «civitati Comani, comitato Mediolanense», come nel territorio, *finis*, di Milano sono situati i mansi di Limonta, presso il lago di Como. Alla fine del secolo, in un placito avente ancora per oggetto la controversia dei due monasteri, la *curtis* di Limonta è nuovamente collocata nel *comitatus* di Milano⁽²³⁹⁾.

Pochi anni prima, in un placito dell'892 svoltosi in Milano⁽²⁴⁰⁾, il conte Maginfredo, presidente del tribunale, viene qualificato quale conte di palazzo e «comes ipsius comitatus Mediolanensis».

7.2. I primi conti carolingi

Il ritardo con cui appare nella documentazione milanese la designazione di *comitatus* sia nell'accezione di ufficio sia in quello di territorio afferente alla città, una città e un territorio di grande rilevanza nel regno, può essere attribuito anche alla tarda comparsa di un conte di Milano.

Sorprende che nel territorio milanese, ove pure agirono nei primi decenni del secolo IX persone eminenti di nazionalità transalpina, come Ugo di Tours con il figlio Liutfredo e il nipote di ugual nome, i franchi Ernesto, vassallo imperiale, e il fratello Hunger, il conte alamanno Alpcar e il fratello Autcari, non sia attestata con certezza la presenza di conti fin verso la metà del secolo IX, una perplessità che si accentua nella constatazione che per il territorio milanese sussiste una documentazione

⁽²³⁵⁾ *DD Karoli III*, n. 21, 880 marzo 30, orig. = *MD*, n. 143; *BZ*, n. 614.

⁽²³⁶⁾ Su fisco comitale cfr. sopra, t. c. nota 229.

⁽²³⁷⁾ Manaresi, *I placiti cit.*, I, pp. 581-585, "Inquisitiones", n. VIII, 880 maggio 17, Como; *BZ*, n. 620.

⁽²³⁸⁾ Sulla *curtis* di Limonta cfr. sopra, t. c. note 189 ss.

⁽²³⁹⁾ Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 101, 896 ottobre, Milano, orig.

⁽²⁴⁰⁾ *Ibidem*, I, n. 100, 892 agosto, Milano, orig. = *MD*, I/2, n. 156.

non esigua ⁽²⁴¹⁾, soprattutto se rapportata alla situazione di altre città della *Langobardia* settentrionale, in alcune delle quali i conti sono precocemente attestati dalla fine del secolo VIII. Ma ad altra occasione rinviamo l'individuazione delle motivazioni per la tarda comparsa dei conti.

A Piacenza è testimoniato, in un documento privato del 791 ⁽²⁴²⁾, il conte Aroino, già messo regio a Roma e a Spoleto ⁽²⁴³⁾, mentre sussiste notizia indiretta di un conte Amando attivo prima dell'832 ⁽²⁴⁴⁾.

Dalla fine del secolo VIII è, probabilmente, conte in Asti l'alamanico Irico ⁽²⁴⁵⁾; Adumar è conte in Genova, scomparso nell'806 ⁽²⁴⁶⁾. A Bergamo nell'816 è menzionato quale defunto il conte Auteramo ⁽²⁴⁷⁾. Ad un periodo di non molto posteriore alla conquista va attribuito l'insediamento del conte Gebeardo in Treviso ⁽²⁴⁸⁾. Nel secondo decennio del secolo IX è attestato in Vicenza il conte Cuntardo bavaro ⁽²⁴⁹⁾ e in Brescia i conti Mauringo e Suppone ⁽²⁵⁰⁾, del quale ricordiamo anche il figlio Adelgiso, conte di Parma, che nell'841 svolge una *inquisitio* per beni della chiesa cremonese ⁽²⁵¹⁾, con un seguito di diciannove

⁽²⁴¹⁾ Osservazioni comparative con la situazione documentaria di altre città e territori dell'Italia settentrionale nonché con Lucca sono svolte da E. Cau, *I documenti privati di Bergamo, in Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*, Bergamo, 1991, pp. 151-154.

⁽²⁴²⁾ Doc. del luglio 791, citato sopra, nota 102.

⁽²⁴³⁾ Sul conte Aroino si veda F. Bougard, *Entre Gandolfingi et Obertenghi: les comtes de Plaisance aux Xe et XIe siècles*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age», 101 (1989), pp. 14-15.

⁽²⁴⁴⁾ Galetti, *Le carte* cit., n. 27, 832 maggio. Cfr. Bougard, *Entre Gandolfingi* cit., p. 15.

⁽²⁴⁵⁾ Bordone, *Un'attiva minoranza* cit., pp. 37-38, con indicazione delle fonti, un carme e un'iscrizione epigrafica.

⁽²⁴⁶⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 194-195.

⁽²⁴⁷⁾ Cortesi, *Le pergamene* cit., n. 9, 816 luglio 19. Cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., p. 144.

⁽²⁴⁸⁾ *Miracula Sancti Genesii*, in *SS*, XV, p. 170. Cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 184-185.

⁽²⁴⁹⁾ Bitterauf, *Die Traditionen* cit., I, n. 400a, 818 agosto, Vicenza: il conte Cuntardo sottoscrive un atto del vescovo vicentino Andrea concernente beni di questo in Baviera. Cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 166-167.

⁽²⁵⁰⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 268-269, 302 ss.

⁽²⁵¹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, pp. 576-581, n. VII, 841 marzo 22, Cremona. Sulla presenza dei vassalli comitali si vedano Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 374, e, soprattutto, Fumagalli, *Le modificazioni* cit., p. 341.

Bresciani, che sembrano essere tutti vassalli comitali ⁽²⁵²⁾, una presenza che si spiega con gli interessi nel territorio bresciano della famiglia.

Verona è la sola città per cui sia testimoniata una serie continua di conti, di provenienza diretta transalpina e di tradizione etnico-giuridica franca e alamanna, dalla fine del secolo VIII alla metà del secolo X: per il periodo che ora ci interessa, ricordiamo Wolvino, probabilmente un alamanno, appartenente alla famiglia degli Alaolfingi, del quale abbiamo notizie indirette ⁽²⁵³⁾. Transalpini, pur se mancano indizi ulteriori per l'identificazione, sono i due conti Adumaro, attestato nell'806 ⁽²⁵⁴⁾, e Ucpaldo, conte dall'809 ⁽²⁵⁵⁾, come transalpini sono i conti successivi ⁽²⁵⁶⁾.

7.3. Alberico conte di Milano e i suoi vassalli (848-880)

Per la città e il comitato di Milano è attestata la presenza di conti solo verso la metà del secolo IX, come abbiamo testé anticipato. Tralasciate le ipotesi di studiosi che hanno proposto quali conti Bosone nell'827 ⁽²⁵⁷⁾ e, soprattutto, Leone negli anni Trenta e poi nell'844 il figlio Giovanni ⁽²⁵⁸⁾, dei quali, del resto, non si conoscono vassalli diretti in territorio milanese, ci limitiamo a prendere in considerazione il conte Alberico, di presumibile nazionalità franca, detentore dell'ufficio per un lungo periodo, probabilmente dall'848 all'880 e, forse, anche oltre ⁽²⁵⁹⁾.

⁽²⁵²⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 110-111, su Adalgiso I; si veda anche *ibidem*, pp. 299-309, l'*Excursus* sulla genealogia dei Supponidi.

⁽²⁵³⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 292-293; Borgolte, *Die Grafen Alemanniens* cit., pp. 43-44, 73, 89.

⁽²⁵⁴⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 18, 806 aprile, Verona.

⁽²⁵⁵⁾ Fainelli, *Codice diplomatico veronese* cit., I, n. 89, 809 maggio 13, Verona, Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 31, 820 marzo 31, Verona e Pozzolo.

⁽²⁵⁶⁾ Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 53-56.

⁽²⁵⁷⁾ Bougard, *La justice* cit., p. 181, nota 171, e p. 356, sulla scorta di un placito, nel quale il conte Bosone appare seguito da alcuni scabini, che sarebbero di provenienza milanese: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 37, 827 maggio, Torino e *Contenasco*. Ci proponiamo di tornare in altra occasione sui primi ipotetici conti milanesi.

⁽²⁵⁸⁾ Bullough, *Leo* cit., p. 235 e *passim*. Si tenga presente che Leone non è mai dichiarato conte di Milano, come non lo è il figlio Giovanni (la precisazione si legge già in Besta, *Milano* cit., p. 394): il secondo resse il comitato di Seprio (cfr. sopra, t. c. note 231-232).

⁽²⁵⁹⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 114-116.

La prima notizia concerne la sua partecipazione alla spedizione del re Ludovico II contro i Saraceni, nel ruolo di uno dei tre *signiferi* della *prima scara* ⁽²⁶⁰⁾: con il re scese probabilmente nell'Italia meridionale agli inizi dell'848 ⁽²⁶¹⁾.

Di Alberico conte abbiamo menzione indiretta in un documento dell'848, al quale appongono il *signum manus* alcuni suoi vassalli ⁽²⁶²⁾: l'alamanno Gunzone, abitante in Gessate, a nord-est di Milano, vende all'abate del monastero di S. Ambrogio beni in Gessate e Inzago; appaiono fra i testi lo sculdascio franco Teoderico, vassallo del conte Alberico, e gli alamanni Teotecari e Autecari ⁽²⁶³⁾, anch'essi vassalli comitali; ancora, il franco Hunengi, abitante in Milano, e un Roingo, sul quale torneremo a soffermarci ⁽²⁶⁴⁾.

Con un secondo atto dello stesso mese ⁽²⁶⁵⁾, Gunzone riceve i beni di cui sopra in usufrutto dall'abate: fra coloro che appongono il *signum manus* ricompaiono i due Alamanni vassalli del conte, presenti nel documento precedente, e il franco Nitardo abitante in Milano; si sottoscrive di mano propria Roingo.

Solo nell'864 troviamo il conte Alberico agire in Milano ⁽²⁶⁶⁾, ove presiede un placito con l'assistenza di un gastaldo, di giudici, di uno o due scabini *Seprienses* ⁽²⁶⁷⁾, di uno sculdascio di Albiate e del vassallo comitale Vualperto, senza indicazione quest'ultimo di nazionalità e di località: al cospetto del tribunale comitale il preposito con l'avvocato del monastero di S. Ambrogio chiama in causa due fratelli di Bissone, villaggio sopra Mendrisio, per beni ivi situati. Avvocato è Ansolfo di Lucernate, che non figura poi tra i sottoscrittori ⁽²⁶⁸⁾.

⁽²⁶⁰⁾ Doc. dell'estate 847, citato sopra, nota 208.

⁽²⁶¹⁾ *BZ*, nn. 53-55.

⁽²⁶²⁾ *CDLang*, n. 165, 848 marzo 15, monastero di S. Ambrogio di Milano = *MD*, I/1, n. 82.

⁽²⁶³⁾ Autecari alamanno, vassallo del conte Alberico, ricorda l'Autcari, alamanno, fratello di Alpcar, che agisce nell'842: cfr. sopra, t. c. nota 114.

⁽²⁶⁴⁾ Cfr. sotto, t. c. note 370-371.

⁽²⁶⁵⁾ *CDLang*, n. 167, 848 marzo, monastero di S. Ambrogio di Milano = *MD*, I/1, n. 83.

⁽²⁶⁶⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 66, 864 marzo, Milano.

⁽²⁶⁷⁾ *Ibidem*, p. 237: le integrazioni del testo non sono certe.

⁽²⁶⁸⁾ Si tratta quasi sicuramente dell'Ansolfo di Lucernate che aveva reso testimonianza in un placito dell'844: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 48, 844 aprile, (Milano).

Anche gli ufficiali inferiori del conte Alberico disponevano di propri vassalli. Walderico, gastaldo della città di Milano ⁽²⁶⁹⁾, poi visconte ⁽²⁷⁰⁾, ha due vassalli franchi, Eliardo e Audardo ⁽²⁷¹⁾; il visconte di Milano Amelrico, suo figlio ⁽²⁷²⁾, ne ha uno, Volmundo, del quale sappiamo che abita in città, ma non conosciamo la nazionalità ⁽²⁷³⁾.

Nell'865 il conte presiede un secondo placito in Milano, assistito da Walderico, gastaldo della città, da giudici del sacro palazzo e da scabini; non sono menzionati vassalli ⁽²⁷⁴⁾.

Dall'866 all'874 Alberico non appare in Milano: negli anni 866-872, fu presumibilmente lontano, al seguito dell'imperatore Ludovico II nella sua spedizione nel Meridione ⁽²⁷⁵⁾.

Riappare nel placito milanese dell'874 ⁽²⁷⁶⁾, presieduto da due *missi* imperiali, l'arcivescovo Ansperto e il conte Bosone, che il conte Alberico affianca in qualità di *comes ipsius civitatis* – così per la prima volta definito –, presenti, oltre al visconte Almerico, menzionato solo fra i sottoscrittori, numerosi giudici imperiali e giudici della città di Milano ⁽²⁷⁷⁾: oggetto del placito è una controversia fra il monastero santambrosiano e l'episcopio di Como per l'occupazione di chiese e beni in Campione e Travenna, effettuata per il preteso mancato adempimento di alcune consuetudini verso i sacerdoti comaschi ⁽²⁷⁸⁾. Fra gli astanti non viene indicato alcun vassallo del conte, anche se è in atto nel periodo

⁽²⁶⁹⁾ Walderico appare come *gastaldius civitatis Mediolani* già nell'anno 842, sottoscrittore all'atto di donazione di Alpcar per il monastero di S. Ambrogio di Milano: cfr. sopra, nota 128. Profilo in Hlawitschka, *Franken* cit., p. 278.

⁽²⁷⁰⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 64, 859 maggio 17, Milano; *MD*, I/2, n. 109, 863 luglio, Milano.

⁽²⁷¹⁾ *CDLang*, n. 190, 855 giugno 17, Gorgonzola = *MD*, I/2, n. 93.

⁽²⁷²⁾ Profilo in Hlawitschka, *Franken* cit., p. 124.

⁽²⁷³⁾ *CDLang*, n. 267, 876 maggio 4, Milano = *MD*, I/1, n. 133.

⁽²⁷⁴⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 67, 865 gennaio, Milano.

⁽²⁷⁵⁾ Per le vicende della spedizione meridionale cfr. sopra, nota 178.

⁽²⁷⁶⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 78, 874 dicembre 28, Milano.

⁽²⁷⁷⁾ Sulla distinzione fra giudici imperiali e giudici cittadini, che appare per la prima volta in questo placito milanese, si veda A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia*, «Archivio storico lombardo», 114 (1988), p. 15.

⁽²⁷⁸⁾ Sul placito dell'874, citato sopra, nota 276, si soffermano Rossetti, *Il monastero* cit., pp. 28-29, e G. Andenna, *Le istituzioni ecclesiastiche locali dal V al X secolo*, in *Diocesi di Milano*. I. (*Storia religiosa della Lombardia*, IX/1), a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia, 1990, pp. 137-138.

l'assunzione progressiva da parte dei vassalli comitali di una posizione di rilievo nelle sedute giudiziarie, tendendo essi a sostituire nei fatti la presenza e il ruolo degli uomini liberi nei placiti ⁽²⁷⁹⁾.

Le vicende ultime del conte Alberico si intrecciano con le vicende del Regno Italico e dell'Impero. Il lungo regno di Ludovico II aveva rafforzato il potere regio e, quindi, quello dei conti ⁽²⁸⁰⁾. La sua scomparsa senza eredi nell'agosto 875 segnò per il regno carolingio d'Italia un grave periodo di crisi, nella quale assunsero un ruolo di primo piano i grandi del regno ⁽²⁸¹⁾.

I pretendenti alla corona imperiale erano Carlo II detto il Calvo, figlio di Ludovico il Pio e re dei Franchi occidentali, e Carlomanno, figlio di Ludovico il Germanico. Il primo venne incoronato imperatore alla fine del 875 dal pontefice Giovanni VIII. Nel febbraio 876 ⁽²⁸²⁾ Carlo il Calvo convocò a Pavia i grandi del regno a lui favorevoli, rappresentati da un folto gruppo di vescovi, fra cui l'arcivescovo milanese Ansperto II, e da un altro gruppo, meno folto, di conti, fra cui il nostro Alberico ⁽²⁸³⁾.

Dopo la cacciata di Carlo il Calvo, che morì nell'autunno dell'877 mentre si ritirava attraverso le Alpi, Carlomanno fu eletto re; colpito da paralisi, cedette il governo d'Italia al fratello Carlo III detto il Grosso, riconosciuto come re in un'assemblea a Ravenna nel gennaio 880 ⁽²⁸⁴⁾, poi incoronato imperatore nel febbraio seguente ⁽²⁸⁵⁾.

⁽²⁷⁹⁾ Fumagalli, *Le modificazioni* cit., p. 314; per le regioni già caroline cfr. J.-P. Poly, E. Bournazel, *La mutation féodale. Xe-XIIIe siècles*, Parigi, 1980, p. 113.

⁽²⁸⁰⁾ Delogu, *Strutture politiche* cit., pp. 137-189; Fumagalli, *Il Regno Italico* cit., pp. 48-50; Bougard, *La cour* cit., pp. 249-267.

⁽²⁸¹⁾ G. Fasoli, *I re d'Italia (888-962)*, Firenze, 1949, p. XXVI; G. Arnaldi, *Berengario I*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IX, Roma, 1967, pp. 3-4; Delogu, *Strutture politiche* cit., pp. 188-189; P. Delogu, *Vescovi, conti e sovrani nella crisi del Regno Italico (Ricerche sull'aristocrazia carolingia in Italia, III)*, «Annali per la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma», VIII (1968), pp. 3 ss.

⁽²⁸²⁾ Alberico sottoscrive i due atti dell'elezione di Carlo il Calvo: *Capitularia* cit., II, nn. 220 e 221, 876 febbraio; *BZ*, n. 496, 876 metà febbraio, Pavia (ma si corregga il riferimento errato a *Capitularia* cit., n. 222, in n. 220) e n. 497, 876 febbraio, Pavia. Per la presunta incoronazione di Carlo il Calvo ad opera di Ansperto si veda G. Arnaldi, *Pavia e il 'regnum Italiae' dal 774 al 1024*, in *Atti del 4° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1966, p. 177, e G. Arnaldi, *La tradizione degli atti della assemblea pavese del febbraio 876*, in *La critica del testo*, Atti del secondo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, I, Firenze 1971, pp. 51-68.

⁽²⁸³⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., p. 114.

⁽²⁸⁴⁾ *BZ*, n. 606. Cfr. Arnaldi, *Berengario I* cit., p. 7.

⁽²⁸⁵⁾ *BZ*, n. 646, 881 febbraio (12?), Roma.

Già nel marzo dell'880 il conte Alberico con l'arcivescovo Ansperto era intervenuto presso il re a favore del monastero di S. Ambrogio, come si legge nel privilegio indirizzato al cenobio ⁽²⁸⁶⁾. Il mese seguente, egli, con il vescovo Giovanni e il conte Adelberto, viene designato quale *missus regis* per tutto il regno ⁽²⁸⁷⁾, con il compito, fra gli altri, di accertare i diritti del monastero santambrosiano sulla *curtis* di Limonta, facendo venire al proprio cospetto gli uomini residenti sui sei mansi pertinenti della *curtis* e nelle località vicine ⁽²⁸⁸⁾. Nell'*inquisitio*, presieduta dai *missi regis* a Como nel maggio ⁽²⁸⁹⁾, svolge un ruolo principale il nostro conte, procedendo in prima persona all'escussione dei testi. Sono presenti almeno ⁽²⁹⁰⁾ due vassalli comitali, Anertusio e Teodoro.

Con l'*inquisitio* su Limonta cessa la documentazione certa concernente Alberico ⁽²⁹¹⁾, una documentazione di natura pubblica relativamente ampia per l'ultimo periodo di ufficio, cui non corrisponde una documentazione privata, della quale nessun atto è stato conservato ⁽²⁹²⁾.

Con il conte Alberico e i suoi successori, Maginfredo e Sigefredo, i conti assumono certamente in Milano una posizione di potere, come emerge dalla frequenza dei placiti, fino all'inizio del secolo X, e dalla sede stessa in cui i placiti si svolgono di preferenza, la *curtis ducati* ⁽²⁹³⁾.

⁽²⁸⁶⁾ *DD Caroli III*, n. 21, 880 marzo 21.

⁽²⁸⁷⁾ *BZ*, n. 615, (880 aprile): «... missi regis in regnum Italicum ... ut irent de loca in loco ...».

⁽²⁸⁸⁾ *Ibidem*, n. 616, (880 aprile).

⁽²⁸⁹⁾ Doc. dell'880, citato sopra, nota 237.

⁽²⁹⁰⁾ Per l'accertamento del numero dei vassalli si veda sotto, nota 490.

⁽²⁹¹⁾ Poco probabile, anche se possibile, l'identificazione del nostro con un conte che agisce in Ravenna nell'881 (Kehr, *Italia pontificia* cit., V, p. 46, n. 134, 881 aprile); ancor meno, con un altro Alberico conte di palazzo nell'885 e con un Alberico che conduce un proprio grosso contingente nella battaglia dell'889 fra Berengario e Guido: profilo di quest'ultimo Alberico in Hlawitschka, *Franken* cit., p. 116, con indicazione e discussione delle fonti.

⁽²⁹²⁾ *Ibidem*, p. 115.

⁽²⁹³⁾ Keller, *Gerichtsort* cit., pp. 30-33.

8. Il conte Sigefredo e i suoi vassalli

8.1. Sigefredo conte di Milano (900-901)

Ad Alberico successe nell'ufficio Maginfredo – anni 891-896 –, conte di palazzo⁽²⁹⁴⁾, quasi sicuramente figlio dello stesso Alberico⁽²⁹⁵⁾: il conte, fortemente coinvolto nelle vicende politiche del periodo, finì giustiziato dall'imperatore Lamberto; di lui non sono attestati vassalli.

Dopo l'esecuzione di Maginfredo, il comitato rimase forse privo per alcuni anni del titolare, fino al 900, quando appare al suo governo il conte Sigefredo, conte di palazzo e conte di Piacenza⁽²⁹⁶⁾, anch'egli esponente di quei grandi che durante il regno di Berengario I si destreggiarono fra i pretendenti al trono.

Schierato inizialmente con Guido e Lamberto⁽²⁹⁷⁾, attestato quale conte di Piacenza dall'895⁽²⁹⁸⁾, dopo la morte di Lamberto riuscì a mantenere, anzi ad accrescere la sua posizione politica, divenendo presto *consiliarius* del re Berengario⁽²⁹⁹⁾. Nel maggio 900 presiedette un placito in Milano⁽³⁰⁰⁾: era probabilmente già conte del comitato milanese, anche se il suo titolo comitale non è connotato da una specificazione territoriale.

Delineatosi l'intervento di Ludovico III nel settembre⁽³⁰¹⁾, il conte Sigefredo fu tra i primi e più favorevoli suoi sostenitori: nell'ottobre 900, conte di palazzo e *consiliarius regis*, è con il re in Pavia⁽³⁰²⁾, alla fine del mese con lui a Piacenza⁽³⁰³⁾ e probabilmente lo accompagnò nel viaggio verso Roma⁽³⁰⁴⁾. Nel settembre 901⁽³⁰⁵⁾ Sigefredo, designato

⁽²⁹⁴⁾ *DD Guido*, n. 11, 891 novembre 22, Legnago; Manaresi, *I placiti* cit., n. 100, 892 agosto, Milano.

⁽²⁹⁵⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 228-229.

⁽²⁹⁶⁾ Profilo di Sigefredo in Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 264-268.

⁽²⁹⁷⁾ Delogu, *Vescovi, conti* cit., p. 10 e *passim*.

⁽²⁹⁸⁾ *DD Lamberto*, n. 1, (895) gennaio, Vimercate.

⁽²⁹⁹⁾ *DD Berengario I*, n. 25, 899 gennaio 6, Lupatina.

⁽³⁰⁰⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 110, 900 maggio, Milano, nella corte ducale. Cfr. A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Milano ed il suo territorio in età comunale*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1989, pp. 478-479.

⁽³⁰¹⁾ Mor, *L'età feudale* cit., I, p. 58.

⁽³⁰²⁾ *DD Ludovico III*, n. 2, 900 ottobre 12, Pavia.

⁽³⁰³⁾ *DD Ludovico III*, n. 4, 900 ottobre 31, Piacenza.

⁽³⁰⁴⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., p. 266. Nel marzo 901 Sigefredo è con il re a Pavia (*DD Ludovico III*, n. 9, 901 marzo 11).

⁽³⁰⁵⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 112, 901 settembre, Milano, nella corte ducale.

espressamente quale conte palatino e conte del comitato di Milano ⁽³⁰⁶⁾, presiedette un secondo placito; alla fine dell'anno risulta investito del titolo di *marchio*, oltre che di *consiliarius* ⁽³⁰⁷⁾. Cacciato Ludovico, Sigefredo riuscì a rientrare nel favore di Berengario I, mantenendo l'ufficio di conte di Piacenza e conte di palazzo ⁽³⁰⁸⁾. Del suo ufficio di conte di Milano non rimangono testimonianze ulteriori; né di lui rimangono atti privati.

8.2. Un vassallo e un beneficio del fisco comitale

I due placiti presieduti dal conte Sigefredo concernevano una vertenza tra uomini liberi e i rappresentanti di una *curtis* fiscale. Nel primo placito del 900 ⁽³⁰⁹⁾ alcuni uomini di Cusago e della vicina Bestazzo, ora in comune di Cisliano, che lavoravano appezzamenti pertinenti alla *curtis* di Palazzolo, località ora scomparsa, situata presso Gudo Visconti, a sud-ovest di Milano ⁽³¹⁰⁾, *curtis* pertinente al comitato di Milano, e che, pur dotati di proprie terre, corrispondevano prestazioni alla corte per terre loro affidate – una giornata alla settimana –, chiedevano di essere riconosciuti *liberi* nelle loro persone contro la pretesa del rappresentante del comitato che li voleva fare riconoscere come *aldii*; a conferma della loro condizione, essi invocavano la discendenza da genitori liberi e la proprietà piena dei loro beni, per quanto di modesta consistenza.

Il comitato era rappresentato dal notaio Adelgiso, che depose nel processo, come depose il conte Sigefredo ⁽³¹¹⁾. L'esito fu favorevole ai

⁽³⁰⁶⁾ Delogu, *Vescovi, conti* cit., p. 12

⁽³⁰⁷⁾ *DD Ludovico III*, n. 15, 901 dicembre 7, Pavia.

⁽³⁰⁸⁾ *DD Berengario I*, n. 37, 903 gennaio, Piacenza, riedito in Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 114. Ancora conte di palazzo: *DD Berengario I*, n. 42, 904 gennaio 4, Pavia; n. 43, 904 febbraio 21, Monza; n. 45, 904 giugno 1, Pavia; n. 47, 904 giugno 23, Monza: conte di palazzo e *consiliarius*.

⁽³⁰⁹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 110, 900 maggio, corte ducale, Milano.

⁽³¹⁰⁾ A. M. Rapetti, *Dalla 'curtis' al 'dominatus loci': la proprietà fondiaria nel Milanese tra IX e XII secolo*, in *Aziende agrarie nel Medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale (secoli IX-XV)*, a cura di R. Comba, F. Panero, Cuneo, 2000, p. 45.

⁽³¹¹⁾ Non era contrario alla prassi che il presidente di un placito fosse coinvolto nell'oggetto stesso della controversia, poiché questa prassi era attestata dai primi tempi del dominio carolingio: secondo Diurni, *Le situazioni possessorie* cit., p. 173, nota 352, nei processi in cui la *pars publica* o il fisco sono coinvolti, gli ufficiali pubblici sono pre-

coltivatori, venendo loro riconosciuta, per ammissione finale del conte stesso e del suo avvocato, la libertà personale, rimanendo essi obbligati alle prestazioni di opere, nella misura di una giornata alla settimana, non per la loro condizione di *aldii*, ma per i beni della *curtis* affidati a loro per la coltivazione.

La controversia si riaccese l'anno seguente. Nel settembre 901 ⁽³¹²⁾, Sigefredo, designato espressamente quale conte palatino e conte di Milano, presiedette il secondo placito. A muovere lite è ora Vuaningo, vassallo del conte ⁽³¹³⁾: Vuaningo, che deteneva la *curtis* in Palazzolo, pertinente al comitato milanese, presumibilmente in beneficio dal conte, pretendeva, e con lui Ambrogio, avvocato del comitato, che alcuni uomini di Cusago prestassero servizi in qualità di *aldii*, al che essi si opponevano, chiedendo di essere riconosciuti quali *liberi homines arimanni*, poiché discendevano da genitori liberi e disponevano della proprietà dei loro beni, ed ottenendo ancora sentenza favorevole ⁽³¹⁴⁾.

Il periodo in cui si svolge il placito, la prima età postcarolingia, corrisponde a quello nel quale viene attestata diffusamente la presenza di beni terrieri, ai quali, a volte, sono annessi i diritti pubblici,

senti come parte privata, anche se presiedono il placito; il controllo è assicurato dalla pubblicità del placito e dalla presenza degli scabini, più tardi dei giudici, e, in genere, degli *auditores* – il ruolo degli *auditores* è chiaramente espresso nei due placiti milanesi –, ai quali spetta elaborare la sentenza, resa poi esecutiva dal presidente del tribunale. Per un esempio fra i placiti più antichi, si veda Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 18, 806 aprile, Verona, descritto e commentato in Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 53-54. Al medesimo placito fa riferimento anche Bougard, *La justice* cit., p. 187-188, nota 199, quando sottolinea che in età carolingia non era acquisito il principio della “separazione del giudice e della parte”.

⁽³¹²⁾ *Ibidem*, I, n. 112, 901 settembre, corte ducale, Milano.

⁽³¹³⁾ Il vassallo comitale Vuaningo è segnalato da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 28, non da Sergi, *Vassalli* cit.

⁽³¹⁴⁾ Sui placiti concernenti gli uomini di Cusago si sono soffermati, nell'ambito della condizione e delle vicende degli uomini liberi e, in particolare, degli arimanni, G. Tabacco, *I liberi nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966, pp. 90-92, A. Castagnetti, *Arimanni e signori dall'età postcarolingia alla prima età comunale*, in G. Dilcher, C. Violante (a cura di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Bologna, 1996, p. 173, ripreso in A. Castagnetti, *Arimanni in 'Lombardia' e in 'Romania' dall'età carolingia all'età comunale*, Verona, 1996, p. 23; Panero, *Schiavi servi* cit., pp. 54-55; per gli aspetti giuridici, Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo* cit., pp. 479-481.

derivanti dalla condizione di terre fiscali, pertinenti ai singoli comitati⁽³¹⁵⁾, in alcuni casi, anche a vicecomitati⁽³¹⁶⁾, sculdascie⁽³¹⁷⁾ e gastaldatici⁽³¹⁸⁾. Di questi beni e diritti noi veniamo, di norma, a conoscenza nell'atto in cui essi vengono alienati a favore di chiese e monasteri e, a volte, di laici. Per questi ultimi appare, ad esempio, rilevante il privilegio indirizzato nel 914 da Berengario I al conte veronese Ingelfredo, al quale donava una *curtis*, già di spettanza al comitato veronese, con diritti giurisdizionali, *districiones* e *iudicariae*⁽³¹⁹⁾. I riferimenti, tuttavia, di 'pertinenza' dei beni sono sempre al comitato, non alle singole persone, nemmeno quando, come abbiamo notato, destinatario del bene spettante al comitato e detentore dell'ufficio comitale sono la stessa persona. Dopo la fine del Regno Italico indipendente, nei privilegi imperiali non compaiono più i riferimenti a beni e diritti specifici già in dotazione ai singoli comitati, né compaiono i riferimenti a quelli in beneficio a singoli conti o ad altre persone⁽³²⁰⁾.

Ai nostri fini, il secondo placito si presenta rilevante, in quanto mostra l'utilizzazione di beni pertinenti al comitato mediante l'assegnazione da parte di un conte a un proprio vassallo, presumibilmente in beneficio, anche se nel placito ciò non è dichiarato, poiché, non essendo oggetto di contestazione la detenzione della *curtis* da parte del vassallo comitale, non vi era motivo di porre in luce a quale titolo essa fosse detenuta. Si trattava di un bene terriero consistente, una *curtis* intera, una grossa azienda fondiaria, dotata di terre dominiche e massarie, bisognosa per la coltivazione delle terre anche delle prestazioni fornite, oltre che dai coltivatori residenti, da altri abitanti in villaggi vicini.

Viene spontaneo chiedersi per quale motivo nel 901 a difendere gli interessi del fisco comitale fosse, con un nuovo avvocato del *comitatus*,

⁽³¹⁵⁾ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 25-27: secondo l'autore (*ibidem*, p. 25) fino a Berengario II il re conservò in Italia "piena libertà di disposizione sui benefici comitali"; *ibidem*, p. 27, nota 29, un elenco di privilegi concernenti beni e diritti pertinenti a singoli comitati. Beni pertinenti al fisco comitale sono già attestati nel terzo e quarto decennio del secolo: cfr. sopra, t. c. note 227-229.

⁽³¹⁶⁾ *DD Berengario I*, n. 58, 905 agosto 1, orig.: tre ariali in città, sul fiume Adige, «pertinentes de vicecomitatu Veronensi».

⁽³¹⁷⁾ *DD Berengario I*, n. 53, 905 gennaio 23; n. 57, 905 agosto 1; n. 58, 905 agosto 1; n. 139, 923 settembre-dicembre.

⁽³¹⁸⁾ *DD Berengario I*, n. 33, 900 novembre 10.

⁽³¹⁹⁾ *DD Berengario I*, n. 114, anno 916.

⁽³²⁰⁾ Sulle possibili cause di questa sparizione si veda Castagnetti, *La feodalizzazione* cit., pp. 763-764.

non più il conte direttamente, ma un suo vassallo. Probabilmente l'assegnazione della *curtis* di Palazzolo al vassallo Vuaningo era avvenuta da poco: il vassallo, di sua iniziativa o forse sollecitato in modo non palese dal conte, era tornato a pretendere il riconoscimento della condizione giuridica di *aldii* per i coltivatori esterni delle terre curtensi ai fini, non dichiarati, di ottenere, con la soggezione giuridica, la possibilità di esercitare un controllo più stretto e di esigere maggiori prestazioni, ignorando volutamente il precedente placito che aveva condannato tali pretese, un placito, si badi, presieduto anche questo dal conte ⁽³²¹⁾.

Il vassallo Vuaningo può essere identificato con un Vuaningo, che nella funzione di gastaldo, con altri due gastaldi, aveva fatto parte di un collegio giudicante, riunitosi nell'898 a Piacenza sotto la presidenza del visconte Elmerico ⁽³²²⁾; egli disponeva anche di propri vassalli, poiché l'anno precedente un vassallo di Luovanningo, da identificare con il gastaldo, fu presente, elencato dopo alcuni vassalli del visconte, ad un placito presieduto da Elmerico, visconte di Piacenza, e, per l'occasione, messo imperiale ⁽³²³⁾.

A un suo vassallo e funzionario minore piacentino, il gastaldo Vuaningo – potremmo definirlo un vassallo 'importato' nel Milanese –, il conte affida dunque il compito difficile di ottenere quanto egli stesso e il precedente avvocato del comitato non avevano ottenuto; ma anche il suo vassallo fallisce.

La controversia di Cusago costituisce una delle poche vertenze, fra quelle a noi note concernenti la condizione giuridica di libertà o di servitù, nella quale un gruppo di liberi coltivatori consegue un giudizio favorevole nei confronti di una persona o di un ente potenti; ed è nel contempo l'ultima: essa si riallaccia direttamente a vertenze analoghe che in età carolingia avevano mostrato la vitalità delle comunità di uomini liberi di tradizione longobarda, ad iniziare dalle comunità emi-

⁽³²¹⁾ Chiarisce la condizione degli *aldii*, liberti affrancati con una formula condizionale che li obbliga a prestare servizi al loro patrono, Barbero, *Liberti, raccomandati* cit., pp. 19-22.

⁽³²²⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 107, 898 agosto 1, Piacenza.

⁽³²³⁾ *Ibidem*, I, n. 105, 893 settembre, Pomaro: *Vuiterado vasso Lovuanningi*. L'identificazione di Luovanningo con il gastaldo Vuaningo è stata proposta da Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 277-278, e accettata da P. Bonacini, *Terre d'Emilia. Distretti pubblici, comunità locali e poteri signorili nell'esperienza di una regione italiana (secoli VIII-XII)*, Bologna, 2001, p. 83.

liane di Solara ⁽³²⁴⁾ e, soprattutto, di *Flexo* ⁽³²⁵⁾ o di singoli gruppi di coltivatori ⁽³²⁶⁾, controversie che poche volte si erano concluse a favore delle comunità e dei coltivatori liberi ⁽³²⁷⁾.

Una considerazione in parte analoga può essere svolta per l'esercizio della funzione comitale. I due placiti comitali rappresentano una delle ultime attestazioni di attività dei conti nell'amministrazione della giustizia in territorio milanese, un'attività cui diede presumibilmente impulso, appena assunto il comitato, lo stesso Sigefredo, un conte "particolarmente attivo" in tale ambito ⁽³²⁸⁾. Per il periodo seguente, rimangono due placiti della prima metà del secolo X, di cui solo il secondo è formalmente un placito comitale: il primo del 918 è presieduto da un giovanissimo marchese Berengario, il futuro re Berengario II, che aveva ricevuto dall'imperatore Berengario I, suo avo e suo *senior*, il missatico nel *comitatus Mediolanensis*, «tamquam comes et missus discurrens», assistito da Rotgerio, *vicecomes* della città, da giudici del sacro palazzo e da giudici milanesi ⁽³²⁹⁾; il secondo placito del 941 fu presieduto a

⁽³²⁴⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 30, 818 gennaio 28 - agosto 31, Revere. Cfr. Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 78-79.

⁽³²⁵⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 36, 824 dicembre, Reggio (Emilia). Cfr. Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 71 ss.

⁽³²⁶⁾ Si vedano i due primi esempi noti per l'età carolingia, con esiti processuali favorevoli o non negativi per liberi coltivatori, illustrati in Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 20-29: il primo concerne una controversia dell'832 (R. Volpini, *Placiti del "Regnum Italiae" [secc. IX-XI]. Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, Milano, 1975, n. 1, 832 ottobre 1) fra la chiesa vescovile piacentina e un gruppo di uomini, che ottengono il riconoscimento della loro condizione di *liberi homines arimanni exer citales* – si noti l'affinità di autoqualificazione con gli uomini di Cusago –; il secondo concerne la rivendicazione della condizione di libertà personale da parte di alcuni abitanti di villaggi della Val Lagarina, nel Trentino meridionale, di fronte alle pretese dell'abate del monastero veronese di S. Maria in Organo, le cui terre essi coltivavano (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 49, 845 febbraio 26, Trento).

⁽³²⁷⁾ Fumagalli, *Terra e società* cit., pp. 173 ss.; B. Andreolli, *Ad conquestum faciendum. Un contributo per lo studio dei contratti agrari altomedioevali*, «Rivista di storia dell'agricoltura», XVIII (1978), pp. 133-136; C. Wickham, *Studi sulla società degli Appennini nell'alto Medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*, Bologna, 1982, pp. 18-26; B. Andreolli, M. Montanari, *L'azienda curtense in Italia. Pr oprietà della terra e lavor o contadino nei secoli VIII-IX*, Bologna, 1983, pp. 112-113; Bougard, *La justice* cit., pp. 263-264.

⁽³²⁸⁾ Bougard, *La justice* cit., p. 277.

⁽³²⁹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 129, 918 aprile, Milano. Cfr. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo* cit., p. 469.

Milano dal marchese Berengario d'Ivrea, ora espressamente qualificato anche come conte di Milano – «marchio et comes eiusdem Mediolani comitatu» –, assistito, fra altri, da Bertari, *vicecomes* della città ⁽³³⁰⁾. Occorre poi attendere la prima metà del secolo seguente per ritrovare attivi in Milano i marchesi obertenghi, investiti del comitato ⁽³³¹⁾

La sporadica presenza dei conti, che coincide con la sporadica attività di amministrazione comitale della giustizia, si accompagna ed anche precede un'evoluzione generale avvenuta in altre regioni del Regno Italico ⁽³³²⁾, pur se non mancano zone in cui l'attività comitale permane, relativamente intensa, fino alla seconda metà del secolo XI, come nel vicino comitato di Bergamo e nei comitati della Marca Veronese ⁽³³³⁾.

8.3. *Un vassallo franco e i suoi beni fra Milano e Lecco*

Di un altro vassallo del conte Sigefredo abbiamo notizia due decenni dopo la presumibile scomparsa del conte. Nel 927 si svolse in Pavia un placito ⁽³³⁴⁾ presieduto da Giselberto, conte di palazzo ⁽³³⁵⁾, assistito da diciotto giudici regi, tre vassalli della contessa Ermengarda ⁽³³⁶⁾, sei vassalli dell'arcivescovo Lamperto ⁽³³⁷⁾ e sei del conte palatino.

⁽³³⁰⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 139, 941 febbraio, Milano. Cfr. Sergi, *I confini* cit., pp. 68 e 147.

⁽³³¹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., II/2, n. 308, 1021 novembre, Milano; III/1, nn. 364 e 365, 1045 novembre, Milano. Cfr. Violante, *La società milanese* cit., p. 234; G. Tabacco, *Le istituzioni di orientamento comunale nell'XI secolo*, I ed. 1989, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., p. 346. Si vedano ora anche le considerazioni sulla "dinastizzazione mancata" di A. M. Rapetti, *L'organizzazione distrettuale in Lombardia tra impero e città (IX-XII secolo)*, in *Contado e città in dialogo*, a cura di L. Chiappa Mauri, Milano, 2004, p. 19.

⁽³³²⁾ O. Capitani, *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età "pre gregoriana" e "gregoriana"*, Spoleto, 1966, pp. 105, 114-119; G. Tabacco, *Le strutture del Regno Italico fra XI e XII secolo*, I ed. 1978, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., pp. 127-128.

⁽³³³⁾ Castagnetti, *La feudalizzazione* cit., pp. 731-734.

⁽³³⁴⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 133, 927 maggio 14, Pavia. Il placito non è preso in considerazione da Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo* cit., probabilmente perché svoltosi a Pavia.

⁽³³⁵⁾ Per Giselberto cfr. sotto, nota 439.

⁽³³⁶⁾ Su Ermengarda, figlia di Adalberto di Toscana, seconda moglie di Adalberto di Ivrea, si sofferma Hlawitschka, *Franken* cit., p. 103.

⁽³³⁷⁾ Sull'arcivescovo Lamperto cenni in Picasso, *La chiesa vescovile* cit., p. 151.

A muovere lite è l'avvocato del monastero di S. Pietro di Civate contro Giselberto del fu Gaidaldo, abitante nel villaggio di Merate, nella pieve milanese di Missaglia⁽³³⁸⁾ – i due villaggi sono ora sedi di due comuni in provincia di Como –, accusato di avere usurpato beni che al monastero aveva venduto Anscario⁽³³⁹⁾, «qui fuit vassus Sigefredi comiti, filius bone memorie Adelgisi de partibus Francie». Giselberto, invadendo le terre, aveva fatto prelevare dai propri *homines* derrate per cinquanta moggi di *anona* ovvero di cereali e dieci anfore di vino, una quantità non indifferente, se consideriamo i redditi, certamente inferiori, anche se differenziati, provenienti da singoli poderi contadini dipendenti nei secoli IX e X⁽³⁴⁰⁾. Pertanto l'avvocato chiede giustizia e chiama in giudizio Giselberto, il quale non risponde, per cui il conte gli impone il banno regio.

I beni erano situati nei villaggi di Dolzago, nella pieve di Oggiono, a sud del lago di Annone⁽³⁴¹⁾ – a nord del lago si trova Civate –, di Crippa, Contra e Cernusco, tutti nella pieve di Missaglia⁽³⁴²⁾, e di Vignate, più a sud, nella pieve di Gorgonzola⁽³⁴³⁾; ed ancora, in altri luoghi indeterminati del Regno Italico. Anscario disponeva, probabilmente, di una base economica ragguardevole, se ne aveva potuto vendere una parte consistente, distribuita in più villaggi, prossimi e meno.

Colpiscono le annotazioni concernenti Anscario, annotazioni solitamente assenti negli atti di transazione economica. Certamente, nei formulari degli atti di vendita stava divenendo consueta l'indicazione della legge secondo la quale vive il venditore⁽³⁴⁴⁾. Ma non abbiamo riscontrato finora nella documentazione milanese ed anche in quelle di molte

⁽³³⁸⁾ Vigotti, *La diocesi* cit., p. 149. Le identificazioni dei luoghi, proposte da Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 133, trovano rispondenza nei toponimi compresi nelle pievi della zona, secondo gli elenchi della fine del secolo XIII.

⁽³³⁹⁾ Il vassallo comitale Anscario è segnalato da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 29, che sottolinea trattarsi di una citazione indiretta, non da Keller, *Signori e vassalli* cit., né da Sergi, *Vassalli* cit.

⁽³⁴⁰⁾ Si vedano i calcoli approssimativi sui redditi dei poderi – una media di sei moggi all'anno – riportati in A. Castagnetti, *La pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di San Pietro di 'Tillida' dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma, 1976, pp. 79 ss., sulla base degli inventari di terre, coloni e redditi dei secoli IX e X.

⁽³⁴¹⁾ Vigotti, *La diocesi* cit., p. 277.

⁽³⁴²⁾ *Ibidem*, p. 259.

⁽³⁴³⁾ *Ibidem*, p. 233.

⁽³⁴⁴⁾ Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., p. 38.

altre zone dell'Italia settentrionale l'indicazione «de partibus Franciae» per sostituire quella di nazionalità, anche se ad essa, invero, si ricorre alcune volte, in un caso per indicare la provenienza di due monaci ⁽³⁴⁵⁾ e in altri due per caratterizzare alcuni sottoscrittori: due in un documento dell'842 ⁽³⁴⁶⁾ e uno in un documento dell'844 ⁽³⁴⁷⁾. L'espressione indica una immigrazione recente, di poco anteriore al momento in cui la vendita fu effettuata, che avvenne probabilmente, come subito constatiamo, intorno al 900; la sostanza non cambia di molto anche se la connotazione fosse riferita al padre di Anscario, Adelgiso, spostandosi così l'immigrazione ad una generazione precedente ⁽³⁴⁸⁾, un'immigrazione transalpina ancora avvertita, a volte, dagli 'indigeni' come dagli immigrati stessi come precaria ⁽³⁴⁹⁾, ma anche questi ultimi volevano, all'occorrenza, essere riconosciuti come membri delle *gentes* o 'popoli' conquistatori, cui spettava la detenzione effettiva del potere politico, centrale e periferico, il cui esercizio, che era già stato appannaggio pressoché esclusivo degli immigrati anche per gli ufficiali inferiori – visconti e gastaldi cittadini ⁽³⁵⁰⁾, anche sculdasci ⁽³⁵¹⁾ –, a partire dal secondo decennio del secolo X, iniziava ad essere compromesso negli stessi uffici comitali ⁽³⁵²⁾.

Parimenti poco diffusa risulta l'altra connotazione di Anscario,

⁽³⁴⁵⁾ *CDLang*, n. 140, 841 maggio 31, (Brescia): il vescovo di Brescia dichiara che alcuni monaci, chiamati per la riforma della chiesa, provengono «ex Frantie partibus». I due monaci erano stati utilizzati dall'arcivescovo Ariberto per una riforma monastica e poi inviati a Brescia: Bogneri, *Pensiero* cit., pp. 731-732; G. Spinelli, *L'origine desideriana dei monasteri di S. Vincenzio in Prato di Milano e di S. Pietro di Civate*, «Aevum», 60 (1986), pp. 203 e 211.

⁽³⁴⁶⁾ *CDLang*, n. 146, 842 agosto 26, Milano = *MD*, I/1, n. 71.

⁽³⁴⁷⁾ *CDLang*, n. 156, 844 ottobre 27, Milano = *MD*, I/1, n. 77.

⁽³⁴⁸⁾ Per le varie fasi dell'immigrazione si veda Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 27-97, in particolare, *ibidem*, pp. 23-66, per il periodo di Lotario I e Ludovico II.

⁽³⁴⁹⁾ Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., p. 31.

⁽³⁵⁰⁾ Per Milano, cfr. Castagnetti, *Gastaldi* cit.; per altre città, Castagnetti, 'Teutisci' cit., pp. 170-171 e *passim*.

⁽³⁵¹⁾ Per Milano, ricordiamo lo sculdascio franco Teoderico, vassallo del conte Alberico (cfr. sopra, t. c. note 262-263); per gli sculdasci di Verona si veda Castagnetti, 'Teutisci' cit., pp. 76-77, per quelli di Asti, *ibidem*, nota 174. Longobardo è uno sculdascio piacentino attivo però dalla fine dell'età carolingia: F. Bougard, *Pierre de Niviano, dit le Spolétin, 'sculdassius', et le gouvernement du comté de Plaisance à l'époque carolingienne*, «Journal des savants», luglio-dicembre 1996, pp. 291-337.

⁽³⁵²⁾ Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., pp. 58-59; cfr. sotto, t. c. nota 439, per il conte Giselberto di Bergamo.

quale vassallo del conte Sigefredo, che sappiamo avere retto il comitato milanese con certezza negli anni 900 e 901 ⁽³⁵³⁾. Come già abbiamo avuto occasione di accennare ⁽³⁵⁴⁾, per l'età carolingia e postcarolingia gli attori dei documenti, venditori e donatori, non attribuiscono a se stessi la qualificazione vassallatica, eccettuati i vassalli regi e imperiali.

Dall'eccesso, per così dire, di connotazione del venditore Anscario da parte dell'avvocato del monastero, si ricava l'impressione che questi volesse rafforzare la posizione del monastero con la condizione del venditore, appartenente ai gruppi dominanti per tradizione etnico-giuridica e ancor più per il rapporto vassallatico con un conte eminente.

9. Vassalli di altri immigrati

Dal quarto decennio del secolo IX appaiono vassalli di immigrati poco noti o non altrimenti noti, pur sempre appartenenti ai gruppi dominanti, che noi conosciamo in modi del tutto occasionali.

Al documento dell'836, con cui Hunger consegna beni ai propri erogatori ⁽³⁵⁵⁾ e beneficia anche un proprio vassallo, appongono il loro *signum manus* il franco Aribaldo, abitante in Milano, e, di seguito, due vassalli di questo Aribaldo ⁽³⁵⁶⁾, il franco Rotcario e il burgundo Arduino. Non abbiamo rinvenuto documentazione relativa ad Aribaldo, per cui non rimane che prendere atto della sua volontà di sottolineare la propria disponibilità di vassalli, forse per non 'sfigurare' al cospetto di Hunger, che da parte sua fra i testi che si sottosegnano non fa elencare vassalli propri, di cui pur dispone – uno, Ingiliramo, è menzionato nel testo in quanto destinatario di alcuni beni –, essendo sufficiente a carat-

⁽³⁵³⁾ Cfr. par. precedente.

⁽³⁵⁴⁾ Cfr. sopra, t. c. nota 79.

⁽³⁵⁵⁾ *CDLang*, n. 127, 836 febbraio, Milano = *MD*, I/1, n. 62. Cfr. sopra, par. 3.3.

⁽³⁵⁶⁾ Il franco Aribaldo e i suoi due vassalli sono qualificati singolarmente, subito dopo Aribaldo e prima di Ingiliramo, vassallo di Hunger, come sappiamo, ma che tale non viene qualificato nell'escatocollo: l'apposizione *vasallo eius* per i due vassalli non va riferita ad Hunger, su richiesta del quale i testi sono presenti, ma al teste che precede immediatamente, il franco appunto Aribaldo, la cui presenza è stata pure richiesta da Hunger. Non concordiamo pertanto con l'attribuzione dei due vassalli ad Hunger, proposta da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 22, Sergi, *Vassalli* cit., p. 280, nota 41, e p. 293, nota 103, e Rossetti, *Società* cit., p. 93.

terizzare la propria posizione sociale elevata la connotazione iniziale attraverso il fratello defunto, Ernesto, che era stato, come sappiamo, vassallo imperiale.

Sofferamoci sul vassallo burgundo. Pochissimi sono i Burgundi attestati nel Regno Italico. Per l'età carolingia il Hlawitschka segnala solo due attestazioni: una è quella tratta dal nostro documento; la seconda proviene da un documento senese dell'867⁽³⁵⁷⁾, che mostra un Pietro *Burgundius* detenere beni dal conte Winigi franco⁽³⁵⁸⁾. Una terza presenza, ignota al Hlawitschka, perché attestata in un documento edito posteriormente, concerne il territorio piacentino⁽³⁵⁹⁾: Garoino, «ex genere Purgondionorum», acquista nell'842 da Sigemundo, del quale non viene specificata la nazionalità, terreni in Morasco. Si noti che la dichiarazione di nazionalità concerne l'acquirente, non il venditore, cui dovrebbe spettare per rendere valido giuridicamente l'atto, una situazione che ricorda quella espressa nell'atto di acquisto dell'807 da parte dell'alamanno Alpcar e che non può non suggerire una volontà espressa di sottolineare l'appartenenza ad una delle *gentes* conquistatrici⁽³⁶⁰⁾.

Difficile, a differenza di altre situazioni, parlare in questo caso di superamento delle "barriere etniche"⁽³⁶¹⁾, stante l'affinità sostanziale tra

⁽³⁵⁷⁾ L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano, 1739-1742, V, coll. 513-518, 867 febbraio. Cfr. Hlawitschka, *Franken* cit., p. 313.

⁽³⁵⁸⁾ Su conte senese Winigi si veda P. Cammarosano, *La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII*, Spoleto, 1974, pp. 65 ss.

⁽³⁵⁹⁾ Galetti, *Le carte* cit., n. 33, 842 giugno 15, Morasco.

⁽³⁶⁰⁾ Cfr. sopra, t. c. nota 91.

⁽³⁶¹⁾ Sergi, *I rapporti* cit., p. 279, porta il caso, oltre che quelli di alcuni vassalli alamanni – un vassallo dell'alamanno Alpcar (cfr. sopra, t. c. note 114-116) e tre, non due, vassalli del conte Alberico (cfr. sopra, t. c. note 262-263) –, del vassallo burgundo Arduino, che egli ritiene vassallo di Hunger (cfr. sopra, nota 356 ex.), a sostegno iniziale dell'affermazione del superamento nei rapporti vassallatici delle "barriere etniche", purché queste non costituiscano "una discriminante sociale", per cui sembra da intendersi che ciò che conta è la condizione sociale, non etnica, dei vassalli, il che ha certo il suo peso, come viene anche da noi segnalato (cfr. sotto, parr. 10.2-10.4). L'autore (*ibidem*, p. 280) prosegue recando due esempi, più tardi, di rapporti vassallatici 'interetnici', costituiti da Autprando, vassallo imperiale, di tradizione etnico-giuridica longobarda, del quale appresso trattiamo (cfr. sotto, par. 11), e da Ariberto, vassallo regio, che professa la legge romana (*CDLang*, n. 385, 900 agosto, *Cleba* = Cortesi, *Le pergamene* cit., n. 38; cfr. Jarnut, *Bergamo* cit., p. 217); ma siamo appunto in un periodo più tardo in cui per la partecipazione al potere politico la 'discriminante etnica' fra i membri delle *gentes* già conquistatrici e ancora dominanti – Franchi, Alamanni, pochi Bavari e pochissimi Burgundi (Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 31-33; pp. 40-41) – e membri della popo-

Franchi e Burgundi, in atto già durante i primi anni di impero di Ludovico il Pio, quando l'arcivescovo Agobardo di Lione si rivolge all'imperatore pregandolo di permettere ai Burgundi di adottare la *lex* dei Franchi – «ut eos (scil. Burgundios) transferret ad legem Francorum»⁽³⁶²⁾ –, constatando la scarsa consistenza di persone che vivevano ormai secondo la legge burgunda: «cuius legis homines sunt perpauca»⁽³⁶³⁾. A buon motivo il Hlawitschka, sottolineando, sulla scorta del passo di Agobardo, che i Burgundi già nella loro “patria” si avviavano a non considerarsi più come una “stirpe” autonoma⁽³⁶⁴⁾, prospetta l'ipotesi che sotto la presenza di testimoni franchi si potessero trovare persone di origine burgunda⁽³⁶⁵⁾.

Nell'858, all'atto di vendita effettuato da Wagone di Gessate⁽³⁶⁶⁾, di presumibile nazionalità transalpina⁽³⁶⁷⁾, ad Autelmo di *Andiciaco*, ora Inzago⁽³⁶⁸⁾, longobardo, già in rapporti di parentela e patrimoniali con un'altra famiglia di immigrati⁽³⁶⁹⁾, tra coloro che si sottosegnano, dopo

lazione di tradizione longobardo-italica inizia ad essere superata, come attesta la vicenda appunto del longobardo Autprando, vassallo imperiale, e, a un livello inferiore, la disponibilità del figlio di un giudice pavese, presumibilmente longobardo, di due vassalli franchi (cfr. sotto, par. 10.2).

⁽³⁶²⁾ *Agorardi Lugdunensis archiepiscopi epistolae*, in *MGH, Epistolae*, V/3, n. 3, epistola a Ludovico il Pio, circa anno 817, cap. 7, p. 160.

⁽³⁶³⁾ *Ibidem*, cap. 6.

⁽³⁶⁴⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., p. 46.

⁽³⁶⁵⁾ *Ibidem*, p. 47.

⁽³⁶⁶⁾ *CDLang*, n. 204, 858 gennaio, Gorgonzola = *MD*, I/2, n. 99. I due villaggi di Gessate e Inzago, a nord-est di Milano, ora ai lati della strada statale verso Bergamo, sono entrambi ubicati, più tardi, nella pieve di Gorgonzola. Per l'identificazione e l'ubicazione dei luoghi si veda Rossetti, *Società* cit., p. 93 e nota 65; per l'assetto plebano, Vigotti, *La diocesi* cit., p. 223.

⁽³⁶⁷⁾ Per quanto il notaio Garibaldo non indichi la nazionalità di Wagone – come già in *CDLang*, n. 190, 855 giugno 17, Gorgonzola = *MD*, I/2, n. 93, un dato che deve fare riflettere sull'incidenza delle modalità ‘locali’ e ‘personali’ nella redazione della documentazione –, l'impiego di un oggetto simbolico, il *festugo nodato* – degli altri oggetti connessi all'*investitura* non c'è traccia –, e l'atto della *levatio*, registrati dal notaio, invero, in modi assai concisi e confusi nella parte iniziale del documento – «se collexisset Wagone hanc pergamenam et calamario cum festugo nodado de terra et mihi Garibaldo notario tradidit ...» –, attestano che anche la famiglia di Wagone era di origine transalpina.

⁽³⁶⁸⁾ Castagnetti, *Una famiglia longobarda* cit.

⁽³⁶⁹⁾ Cfr. sotto, t. c. nota 429.

Wagone, tre sono alamanni: il primo, Gumperto, è vassallo di un Roingo ed abita come il secondo, Sineverto, in Cambiagio, poco sopra Gessate; il terzo, Autelmo, risiede a Gropello d'Adda, vicino ad Inzago.

Roingo, probabilmente di nazionalità transalpina ⁽³⁷⁰⁾, va identificato con il Roingo che, senza dichiarazione di nazionalità, sottoscrive di mano propria nel marzo 848 due documenti concernenti l'alamanno Gunzone, abitante in Gessate, relativi a beni situati a Gessate e ad Inzago ⁽³⁷¹⁾.

Ricordiamo, in un documento che interessa un monastero e una zona di influenza milanese, Baltardo *de Nepotiano*, inviato nell'875 in Lugano ⁽³⁷²⁾, quale *missus*, dal vescovo Eliberto di Como ⁽³⁷³⁾, per assistere e corroborare la dichiarazione con la quale si rende noto che certo Rachinaldo non ha adempiuto ad un duplice impegno assunto, in seguito ad un probabile procedimento giudiziario, per il quale aveva per due volte dato *wadia* ⁽³⁷⁴⁾ all'avvocato del monastero di S. Ambrogio, *wadia* che aveva fornito per avere prelevato pegni dagli uomini della *casa* monastica in Verna e per la quale non aveva provveduto allo "spignoramento". Sono presenti, oltre al nostro, altri due *missi*, uno sculdascio e uno scabino; ma solo di Baltardo sono elencati alcuni vassalli, al massimo sei, probabilmente meno per le solite considerazioni relative a questi elenchi. Né di lui né dei suoi vassalli viene indicata la nazionalità.

⁽³⁷⁰⁾ Questa è l'opinione anche di Hlawitschka, *Franken* cit., p. 347, alla voce *Roing*, con rinvio ai tre documenti degli anni 848 e 858.

⁽³⁷¹⁾ Documenti dell'anno 848, citati sopra, note 262 e 265.

⁽³⁷²⁾ *CDLang*, n. 259, 875 gennaio, Lugano = *MD*, I/2, n. 127. Cfr. Sergi, *Vassalli* cit., p. 282, nota 55.

⁽³⁷³⁾ Sul vescovo Eliberto si veda si veda M. Troccoli-Chini, *Vescovi [di Como]*, in *La diocesi di Como ...*, a cura di P. Braun, H.-J. Gilomen, Basilea - Francoforte sul Meno, 1989, pp. 85-86.

⁽³⁷⁴⁾ Sulle caratteristiche dell'istituto longobardo della *wadia*, sul suo persistere e sugli sviluppi, si veda G. Astuti, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, I, Milano, 1952, pp. 203-206. In particolare per l'uso qui testimoniato dell'istituto, che non è in relazione con un contratto specifico, si veda quanto lo stesso autore afferma (p. 205): «la 'wadiatio' è un contratto formale, o più esattamente una forma negoziale capace di qualsiasi contenuto obbligatorio, e quindi mezzo per attuare o rafforzare la tutela giuridica dei più svariati rapporti». Sull'impiego della *wadia/vadia* nelle procedure giudiziarie si sofferma Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia* cit., p. 17, che dedica un cenno al documento: *ibidem*, p. 10, nota 9; un cenno anche in Bougard, *La justice* cit., p. 258, nota 17.

10. Vassalli di un ministeriale imperiale, di un giudice e di altre persone

10.1. Gerulfo ministeriale imperiale (864-867)

Illustriamo ora la vicenda di un vassallo e di un ministeriale imperiali che hanno, fra altri, beni in Valtellina, in una zona di forte influenza milanese e, a volte, inclusa nel territorio di Milano⁽³⁷⁵⁾, beni che confluirono presumibilmente nel patrimonio del monastero di S. Ambrogio, nel cui archivio i documenti relativi sono conservati. La considerazione del secondo personaggio permette anche di porre in luce una situazione che attesta il superamento delle separazioni 'etiche' nei rapporti vassallatici tra elementi appartenenti alle popolazioni transalpine dominanti ed elementi della popolazione locale.

Nell'864⁽³⁷⁶⁾, il vassallo imperiale Godiprando, franco, stando a Mantello, all'inizio della Valtellina, vendette per undici libbre beni in Valtellina, in Cèrcino, a Gerulfo, ministeriale imperiale; si sottosegnano alcuni testi, dei quali solo uno si dichiara franco. Non è impiegato alcun elemento del formulario tipico della tradizione etnico-giuridica salica.

Nell'aprile 867⁽³⁷⁷⁾, in una località non specificata, Gerulfo, ministeriale imperiale, che ora dichiara di vivere secondo la legge salica, nell'atto di investitura dei suoi beni agli *erogatores*, incaricati di venderli e di distribuirne il ricavato ai poveri e ai sacerdoti⁽³⁷⁸⁾ e di rendere liberi gli appartenenti alla *familia*, ricorre agli oggetti simbolici propri della sua tradizione etnico-giuridica⁽³⁷⁹⁾, in presenza «bonorum hominum

⁽³⁷⁵⁾ Oltre al documento dell'867, citato sotto, nota 377, ricordiamo un placito più tardo del 918, presieduto in Milano dal marchese Berengario, che, ancora giovanissimo, aveva ricevuto dall'imperatore Berengario I, suo avo e suo *senior*, il missatico nel *comitatus Mediolanensis*: la controversia concerne beni situati nel territorio, *fines*, di Valtellina: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 129, 918 aprile, Milano, orig. Cfr. Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 129-130.

⁽³⁷⁶⁾ *CDLang*, n. 230, 864 marzo, Mantello = *MD*, I/2, n. 113.

⁽³⁷⁷⁾ *CDLang*, n. 243, 867 aprile 16, senza luogo = *MD*, I/2, n. 119 = *BZ*, n. 272. Sergi, *I rapporti* cit., p. 282, che si limita a sottolineare la condizione di Pietro quale figlio di un giudice, si sofferma poi sui giudici nel secolo X (*ibidem*, p. 287).

⁽³⁷⁸⁾ Pur essendo indicati genericamente preti e poveri quali destinatari del ricavato dei beni venduti, alla fine i beni dovettero confluire nel patrimonio del monastero di S. Ambrogio, dal momento che il documento si trova nell'archivio monastico.

⁽³⁷⁹⁾ Doc. dell'867, citato sopra, nota 377: coltello, guanto, bastoncino e ramo d'albero (cfr. sopra, t. c. nota 61); riferimento ai *proheredes* (Castagnetti, *Una famiglia di*

Francos et Langobardos», appartenenti cioè alle due nazionalità franca e longobarda. I beni sono situati in Valtellina, nel territorio, *iudiciaria*, di Milano – la specificazione, che non era presente nel documento dell’864, è un indizio dell’influenza milanese ⁽³⁸⁰⁾ –, e in *Casale*, nel territorio, *iudiciaria*, di Pombia ⁽³⁸¹⁾. Gli *erogatores* sono Pietro, figlio del defunto Paolo giudice, ed Erchembaldo, vassallo di Gerulfo; i due ricevono anche per un terzo *erogator* assente, Erlando.

Appongono il *signum manus* due Franchi, Norberto e Rodoaldo, vassalli di Gerulfo, e due altri Franchi, Deusdedit e Teotelmo, vassalli di Pietro.

Fra i rimanenti sottoscrittori del documento dell’867 va segnalata la presenza di Tommaso, notaio imperiale, un notaio che agisce ad ampio raggio: rogatario di un documento dell’864 per beni in Toscana ⁽³⁸²⁾; fra i giudici in un placito lucchese, al quale si sottoscrive come *notarius domni imperatoris* ⁽³⁸³⁾; sottoscrittore a Capua, al seguito di Ludovico II nella spedizione meridionale, di un documento concernente l’imperatrice Engelberga ⁽³⁸⁴⁾, membro dunque del “personale itinerante” ⁽³⁸⁵⁾ durante il regno di Ludovico II, come il notaio rogatario. Compagno ancora un altro notaio, un orefice ed alcuni senza connotazione.

Del rogatario Leotardo, notaio imperiale, conosciamo la partecipazione ad un collegio giudicante dell’865, presieduto in Lucca ⁽³⁸⁶⁾ dal vescovo aretino, dall’arcicancelliere e dal conte di palazzo Winigiso, già responsabile di un ufficio palatino, *armiger* nell’860 ⁽³⁸⁷⁾, poi conte di Siena ⁽³⁸⁸⁾: Leotardo, che viene elencato fra gli ultimi, è qualificato

immigrati cit., pp. 144-148); sanzione di *multa* o *pena* in oro o argento (cfr. sopra, t. c. nota 125).

⁽³⁸⁰⁾ Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., p. 130.

⁽³⁸¹⁾ Sul distretto di Pombia in età carolingia, si sofferma G. Andenna, *Grandi patrimoni, funzioni pubbliche e famiglie su di un territorio: il ‘comitatus Plumbiensis’ e i suoi conti dal IX all’XI secolo*, in *Formazione e struttura dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, (I), Roma, 1988, pp. 201-203, ove non utilizza il nostro documento.

⁽³⁸²⁾ BZ, n. 214, 864 gennaio 1, *Villa Rufano* (presso S. Martino Palma).

⁽³⁸³⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 70, 865 aprile, Lucca.

⁽³⁸⁴⁾ Falconi, *Le carte più antiche* cit., n. 32, 873 aprile 23, Capua = BZ, n. 363.

⁽³⁸⁵⁾ Bougard, *La justice* cit., pp. 374-376, app. 3.

⁽³⁸⁶⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 69, 865 aprile, Lucca.

⁽³⁸⁷⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 65, 860 marzo.

⁽³⁸⁸⁾ Cammarosano, *La famiglia* cit., pp. 65-71.

come *notarius Papiense* ⁽³⁸⁹⁾. Il fatto che sia un notaio della città capitale rafforza gli aspetti ‘pavesi’ del documento dell’867, del quale non è specificato il luogo di redazione: potrebbe essere stata la città stessa di Pavia, il che spiegherebbe la presenza del notaio imperiale e pavese Leotardo ed anche del notaio imperiale Tommaso, attestato quest’unica volta nella *Langobardia* settentrionale.

Gerulfo stesso, ministeriale imperiale – un ‘funzionario’ senza una ‘funzione’ specifica ovvero senza uno specifico ufficio palatino –, doveva svolgere un’attività impegnativa in Pavia e nelle zone vicine ⁽³⁹⁰⁾, dal momento che Ludovico II era impegnato dall’anno precedente nella spedizione meridionale ⁽³⁹¹⁾, con ampio seguito di conti e vassalli ⁽³⁹²⁾.

10.2. Vassalli franchi del figlio di un giudice (867)

Nel documento dell’867, per quanto sia dichiarata fin dall’inizio la presenza di «boni homines Franci et Langobardi», appartenenti cioè alle due tradizioni etnico-giuridiche franca e longobarda, di loro non sono specificati i nomi; possiamo presumere che una buona parte ne compaia fra i sottoscrittori. Fra questi ultimi solo dei primi quattro viene indicata individualmente la nazionalità «ex genere Francorum»: essi sono, rispettivamente, due vassalli di Gerulfo e due vassalli di Pietro. Dei rimanenti sottoscrittori la nazionalità non è indicata.

In questa occasione, pur consapevoli che l’assenza di indicazione della nazionalità dei testimoni non implica necessariamente che essi siano di nazionalità longobarda, riteniamo di poter identificare i non qualificati con i *boni homines Langobardi*, la cui presenza, con i *boni homines Franci*, è dichiarata all’inizio: fra loro compaiono un *notarius domni imperatoris* – Tommaso, di cui abbiamo detto –, un altro notaio e un orefice. Orbene, nel caso specifico è difficile supporre che i *boni homines Langobardi*, posti in evidenza in modi inconsueti, fossero stati

⁽³⁸⁹⁾ Va quindi corretta l’affermazione in *BZ*, p. 113, a commento del n. 272, secondo cui il notaio Leotardo non sarebbe ulteriormente documentato.

⁽³⁹⁰⁾ Gerulfo va identificato – ne esporremo le motivazioni in altra sede – con il *missus* Eriulfo cui viene affidato da Ludovico II il comando militare della zona situata tra i fiumi Po e Ticino (Capitolare dell’anno 866, citato sotto, nota 445), mentre quello della zona tra i fiumi Ticino ed Adda fu affidato ad Eremberto (cfr. sotto, t. c. nota 446).

⁽³⁹¹⁾ Cfr. sopra, nota 178.

⁽³⁹²⁾ Cfr. sotto, t. c. note 441 ss.

richiesti della loro presenza se fra i protagonisti dell'atto – l'autore Gerulfo e i due *erogatores* destinatari presenti – non vi fosse stato un *Langobardus*, che propendiamo a ravvisare, più che nel vassallo di Gerulfo, nell'altro *erogator*, Pietro figlio del fu giudice Paolo.

Nella assai scarsa documentazione pavese di età carolingia, consistente in due placiti e sei documenti privati, redatti a Pavia ⁽³⁹³⁾, compare un Paolo notaio, figlio del fu Pietro – si noti la successione dei nomi: Pietro, Paolo notaio e giudice, Pietro –, il quale, stando in Pavia, vendette nell'835 terreni in *Noniano* ad Hunger, il fratello del vassallo imperiale Ernesto ⁽³⁹⁴⁾; egli era, dunque, in contatto con transalpini e con l'ambiente milanese.

Il notaio pavese Paolo ⁽³⁹⁵⁾ potrebbe essere identificato con un Paolo notaio ⁽³⁹⁶⁾, attivo negli anni 812-844 a Pistoia ⁽³⁹⁷⁾, Norcia ⁽³⁹⁸⁾ e Roma ⁽³⁹⁹⁾, redattore di placiti e partecipe fra gli *iudices* dei tribunali in altri placiti, ai quali si sottoscrive, a volte, come *notarius domni imperatoris*. Le sue ultime attestazioni provengono da due placiti, già da noi considerati, svoltisi a Milano: il primo degli anni Trenta concerne la lite mossa da Alpcar contro gli usurpatori dei suoi beni ⁽⁴⁰⁰⁾; il secondo dell'844 ⁽⁴⁰¹⁾ una controversia promossa dall'abate del monastero di S. Ambrogio per beni in Balerna.

La lunga attività giudiziaria del notaio Paolo e le qualifiche di *iudex* nel collegio giudicante, *notarius domni imperatoris* nelle sottoscrizioni, tali anche nei due placiti milanesi, dovettero ingenerare di fatto presso i

⁽³⁹³⁾ H. Keller, *I placiti nella storiografia degli ultimi cento anni*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*, voll. 2, Roma, 1976, I, pp. 54-56, «Elenco provvisorio dei placiti ed atti privati redatti a Pavia fino all'anno Mille», a p. 55. All'elenco possiamo ora aggiungere il documento dell'867 (citato sopra, nota 377), redatto presumibilmente in Pavia e certamente di ambiente pavese (cfr. sopra, t. c. nota 386 ss.).

⁽³⁹⁴⁾ *CDLang*, n. 120, 835 gennaio 18, Pavia = *MD*, I/1, n. 56. Cfr. sopra, nota 63.

⁽³⁹⁵⁾ L'esame delle sottoscrizioni di Paolo notaio al documento dell'835 e ai placiti, effettuato da Antonio Ciaralli, suscita alcuni dubbi sull'identità dei due notai. Ci proponiamo entrambi di riprendere l'argomento nell'ambito di un nostro contributo sulla società milanese e pavese in età carolingia.

⁽³⁹⁶⁾ Su Paolo *notarius domni imperatoris* e *iudex*, si soffermano A. Petrucci, *Scrivere «in iudicio». Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del 'regnum Italiae' (secc. IX-XI)*, «Scrittura e civiltà», 13 (1989), pp. 29 e 38; e G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, 1991, p. 19, nota 38; Bougard, *La justice* cit., p. 192.

⁽³⁹⁷⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 25, 812 marzo, Pistoia.

⁽³⁹⁸⁾ *Ibidem*, I, n. 32, 821 agosto, Norcia.

⁽³⁹⁹⁾ *Ibidem*, I, n. 38, 829 gennaio, Roma.

⁽⁴⁰⁰⁾ Doc. degli anni 823-840, citato sopra, nota 107; si veda anche la nota 110.

⁽⁴⁰¹⁾ Doc. dell'aprile 844, citato sopra, nota 74.

contemporanei la percezione di un personaggio caratterizzato, oltre che come esperto di diritto, già tale come notaio e redattore di atti giudiziari, come “professionista del diritto”, tanto da attribuirgli la qualifica di giudice anche in atti privati, come avvenne nella designazione del figlio suo Pietro, caratterizzato appunto, oltre che dal riferimento al padre, dalla professione di giudice del padre stesso.

Questa percezione, per quanto pochissimo documentata ⁽⁴⁰²⁾, anticipa e insieme riflette il momento del passaggio dai giudici, in tale modo generico intesi, in quanto membri dei collegi giudicanti, e variamente qualificati – ufficiali pubblici, scabini, notai, vassalli, persone private, qualifiche che essi stessi dichiarano, in particolare i notai che si sottoscrivono agli atti quali notai regi o imperiali ⁽⁴⁰³⁾ –, ai giudici di professione che iniziano ad assumere un profilo specifico dalla metà del secolo IX, funzionari esperti di diritto e ceto professionale, ai quali è affidata la formulazione del giudizio ⁽⁴⁰⁴⁾.

La posizione ragguardevole dell'*erogator* Pietro risiede anzitutto nella qualificazione di giudice attribuita al padre Paolo ⁽⁴⁰⁵⁾ ed è rafforzata sensibilmente dalla presenza al suo seguito di due vassalli franchi,

In questo caso non può farsi valere l'ipotesi, presente nella prospettiva del Hlawitschka ⁽⁴⁰⁶⁾, secondo il quale la nazionalità dei vassalli, quando conosciuta, può essere assegnata anche ai loro *seniores*, se di questi la nazionalità non è indicata ⁽⁴⁰⁷⁾. Potremmo, dunque, essere in

⁽⁴⁰²⁾ Possono essere segnalati pochi altri casi, dei quali tratteremo quando in altra occasione ci soffermeremo esplicitamente sul tema.

⁽⁴⁰³⁾ Nicolaj, *Cultura* cit., pp. 18-19.

⁽⁴⁰⁴⁾ Petrucci, *Scrivere* cit., p. 13; Nicolaj, *Cultura* cit., p. 19.

⁽⁴⁰⁵⁾ Nell'interpretazione del documento dell'867 (citato sopra, nota 377), non concordiamo con lo Zielinski (*BZ*, n. 272, p. 113), che legge «*Petrus filius quondam Pauli iudex*», seguendo l'edizione del documento in *MD*, n. 119 – «*in manus Petri, filio quondam Pauli, iudici*» –, poiché, secondo la nostra esperienza, l'apposizione *iudex* va riferita al padre defunto Paolo, non al figlio Pietro.

⁽⁴⁰⁶⁾ Già Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 276, afferma che i Longobardi potevano avere vassalli di origine franca, criticando la posizione del Hlawitschka, *Franken* cit., che dall'esistenza di vassalli franchi ha dedotto l'origine transalpina dei loro *seniores* (Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 313, nota 70); ma il Keller non porta alcuna documentazione in merito, né è facile rinvenirne, il che spiega la posizione del Hlawitschka, che d'altronde non si era proposto un'indagine sui personaggi 'minori', per quanto avesse proceduto ad una loro schedatura completa (cfr. sopra, nota 16).

⁽⁴⁰⁷⁾ Siamo propensi ad attribuire la nazionalità longobarda al Pietro figlio di Paolo

presenza di una situazione attestante il superamento della discriminante etnica nei rapporti vassallatici tra elementi appartenenti alle popolazioni transalpine ed elementi della popolazione indigena presumibilmente di tradizione italico-longobarda ⁽⁴⁰⁸⁾. Ancor più notevole in questa prospettiva la possibilità che il rapporto vassallatico sia contratto da due persone di nazionalità franca nei confronti di un'altra di nazionalità longobarda, sia pure in una posizione sociale ragguardevole, come quella del figlio di un giudice; ma teniamo presente che siamo in ambiente pavese, nel quale si svolgono processi precoci di evoluzione negli ambiti economici e sociali: è sufficiente ricordare il ruolo dei *negotiatores* e *monetarii* e, soprattutto, dei giudici, con riflessi sui rapporti interetnici, come appare da quanto ci accingiamo ad esporre.

10.3. *Vassalli di un monetiere pavese a Milano (849)*

Nell'849 a Milano viene redatta una *cartola vinditionis* ⁽⁴⁰⁹⁾ con la quale Teodoro, *monetarius* della città di Pavia, vende per dodici libbre di moneta d'argento al chierico Gumperto di Turate, in territorio di Seprio, tutti i beni in Saronno, ereditati dal padre e dalla madre, trattene-
ndo in sé la *familia* e i beni mobili. Al documento appongono il loro *signum manus* due vassalli di Teodoro, Madelberto e Gislaro *de vico Casellas*, giunti certamente a Milano al suo seguito.

Teodoro apparteneva a un ceto professionale qualificato, quello dei monetieri ⁽⁴¹⁰⁾, fra i quali erano importanti appunto i monetieri pavesi ⁽⁴¹¹⁾, pienamente inseriti ai livelli sociali più elevati, come mostra un

giudice; analoga ipotesi di Bougard, *La justice* cit., p. 192, dalla considerazione dei nomi di famiglia.

⁽⁴⁰⁸⁾ Sugli aspetti della discriminante etnica nei rapporti vassallatici e sul suo superamento, cfr. sotto, t. c. note 434 ss.

⁽⁴⁰⁹⁾ *CDLang*, n. 168, 849 agosto, Milano = *MD*, I/1, n. 84. Il documento è stato incluso per una svista nell'elenco dei documenti redatti a Pavia da Keller, *I placiti* cit., p. 55. Brevi cenni in Bognetti, *Pensiero* cit., p. 767, e in Sergi, *Vassalli* cit., p. 282.

⁽⁴¹⁰⁾ Sui monetieri si vedano Violante, *La società milanese* cit., p. 58-60; R. S. Lopez, *Moneta e monetieri nell'Italia barbarica*, in *Moneta e scambi nell'alto medioevo*, Spoleto, 1961, p. 87

⁽⁴¹¹⁾ G. Rossetti, *I ceti proprietari e professionali: status sociale funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X. I. L'età longobarda*, in *Atti del 10° Congresso* cit., pp. 169-173; cfr. anche A. A. Settia, *Pavia carolingia e postcarolingia*, in *Storia di Pavia*. II. *L'alto medioevo*, Pavia, 1987, pp. 118 e 126.

documento pavese della fine dell'età carolingia, del quale è attore un vassallo imperiale e sul quale ci soffermiamo perché svela un intreccio complesso di rapporti familiari, sociali e interetnici, che, da un lato, si avvicina alla situazione milanese, dall'altro lato, si presenta con caratteri propri di una città capitale.

10.4. Intrecci interetnici e professionali a Pavia: un vassallo imperiale, giudici, monetieri, 'negotiatores' (887)

Nell'887, in Pavia ⁽⁴¹²⁾, Grimoaldo, *vassus* e *mansionarius domini imperatoris*, svolgente la funzione di ufficiale del palazzo reale incaricato degli alloggi, e Maria, che agisce con il consenso del marito, suo mundoaldo, e dei *propinquoires parentes*, effettuano la vendita di una *casa solarziata*, cioè una casa a due piani, con corte e pozzo in città, giunta in eredità a Maria dal padre Richerio, dalla sorella Sigelberga e dal prete Benedetto, appartenente all'ordine dei *decimani* ovvero dei decumani; l'acquirente è Dagiberto, *ceroferrarius* della chiesa pavese, figlio del fu Gunsperto, che divenne in seguito vescovo di Pavia ⁽⁴¹³⁾.

Pur se dei due coniugi non viene specificata la nazionalità, quella longobarda di Maria è deducibile dal ricorso della donna alla *noticia parentum* ⁽⁴¹⁴⁾; mentre a Grimoaldo è attribuibile una provenienza trans-

⁽⁴¹²⁾ F. Gabotto, A. Lizier, A. Leone, G. B. Morandi, O. Scarzello, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara. I. (729-1034)*, Pinerolo, 1913, n. 16, 887 luglio 31, Pavia = *BZ*, n. 764. Cenni sul documento in Settia, *Pavia carolingia* cit., pp. 108 (per il personale di palazzo), 125 (per i monetieri) e 126 (per i vassalli: in merito, l'autore sottolinea l'attestazione documentaria tardiva di vassalli, risultando Grimoaldo il primo vassallo attestato in Pavia); l'autore non si sofferma sui rapporti interetnici.

⁽⁴¹³⁾ Settia, *Pavia carolingia* cit., pp. 127, 136-137.

⁽⁴¹⁴⁾ Poiché dal documento dell'887, citato sopra, nota 412, risulta che la casa venduta appartiene al patrimonio familiare della moglie, questa, oltre al consenso del marito, che riveste la funzione di mundoaldo, dichiara di agire «cum noticia de propinquoibus parentibus», secondo la tradizione giuridica longobarda, la quale prescrive che, oltre al consenso del mundoaldo, due parenti prossimi della donna la interrogolino accertando la libera volontà di alienazione dei beni, volontà che deve essere manifestata pubblicamente, il che viene espresso, oltre che dalla *noticia* (*Liutprandi leges*, in F. Bluhme, *Edictus ceteraque Langobardorum leges*, Hannover, 1869, cap. 22, ove si prescrive che la donna che vende beni propri, consenziente il marito, dia *notitia* a due o tre *parentes*), dalla sottoscrizione con il *signum manus* dei *parentes*, che ribadiscono di avere assolto

alpina, sulla scorta di alcuni elementi del formulario ⁽⁴¹⁵⁾, e presumibilmente franca, come franchi sono due testi che appongono il *signum manus*, presenti probabilmente per il vassallo imperiale: egli potrebbe essere identificato con un vassallo imperiale omonimo ⁽⁴¹⁶⁾, *fidelis* di Berengario I nel primo decennio del secolo X, poi conte, *consiliarius regio* e infine marchese, documentato dal 905 al 922 ⁽⁴¹⁷⁾.

Nomi e qualificazioni dei parenti e dei sottoscrittori svelano l'ambiente sociale e professionale comune nel quale sono inseriti i due coniugi: i parenti di Maria, di tradizione etnico-giuridica longobarda, sono il cugino Pietro *monetarius* e i suoi figli, Domnello *iudex* e Anteramo, ai quali va aggiunto, probabilmente, Benedetto prete.

I due testi franchi sono distinti da qualifiche professionali: Leodemario *negotiator* e Leoperto *monetarius*. Nell'ambito della nostra documentazione, incontriamo qui per la prima volta tali qualificazioni attribuite a persone di dichiarata nazionalità transalpina: per quanto le due professioni di *negotiatores* ⁽⁴¹⁸⁾ e *monetarii* ⁽⁴¹⁹⁾ siano rilevanti, economicamente e socialmente, il fatto che siano svolte da Franchi costi-

alla loro funzione di garanti della libertà dell'atto di alienazione compiuto da Maria: Pietro e il figlio Anteramo dichiarano che «eadem Maria interrogaverunt ut supra»; poi il giudice Domnello – anch'egli figlio di Pietro monetiere, pur se non lo specifica nella sottoscrizione autografa –, dichiara che «eadem propinquam ea interrogavi ut supra». Si vedano, in merito, P. S. Leicht, *Il diritto privato pr eimeriano*, Bologna, 1933, p. 70; E. Cortese, *Per la storia del mundio in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 91 (1955-1956), pp. 377-378; G. Vismara, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'alto medioevo*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, voll. 2, Spoleto, 1977, II, p. 644.

⁽⁴¹⁵⁾ Doc. dell'887, citato sopra, nota 412: nell'ambito della *defensio* concessa ai venditori, viene introdotto il riferimento ai propri *heredes* e *proheredes*, specifico della formula franco-salica (cfr. sopra, nota 379); nella determinazione, poi, della penalità sono stabilite due forme di pagamento della stessa: la corresponsione di beni per il doppio del valore, forma tipica della tradizione longobarda e romana, e quella del pagamento di una somma in oro, tipica delle tradizioni giuridiche transalpine (cfr. sopra, t. c. nota 125).

⁽⁴¹⁶⁾ L'ipotesi è avanzata da Hlawitschka, *Franken* cit., p. 192, nota 16, che ritiene opportuno un approfondimento ulteriore.

⁽⁴¹⁷⁾ *Ibidem*, pp. 190-191; l'adesione di Grimoaldo a Berengario I si presenterebbe coerente rispetto al rapporto vassallatico del nostro Grimoaldo verso l'imperatore Carlo III il Grosso, poiché Berengario, ancora marchese, fu appunto a capo del partito 'filotedesco', che aveva appoggiato Carlomanno e Carlo il Grosso: Fasoli, *I re* cit., p. XXVII; Arnaldi, *Berengario I* cit., p. 8.

⁽⁴¹⁸⁾ Violante, *La società milanese* cit., pp. 51-57; Rossetti, *I ceti* cit., pp. 166-168.

⁽⁴¹⁹⁾ Cfr. sopra, t. c. nota 410.

tuisce una prova ulteriore dell'integrazione sociale ed economica fra persone di diversa tradizione etnico-giuridica, un'integrazione che si attua in una città e una società che ora mostra non solo l'evoluzione avvenuta nei rapporti patrimoniali e parentali fra elementi di nazionalità transalpina ed elementi indigeni, ma anche quella che si svolge negli ambiti professionali.

Si osservi, a conferma del livello sociale e professionale elevato dei protagonisti e testimoni dell'atto, che fra i secondi si sottoscrivono di mano propria tre giudici imperiali – Pelprando, Elnardo e Walperto – e un giudice Pietro; notaio imperiale è anche il rogatario della *cartula vindicionis*, Aldegrauso.

Nota è la buona posizione sociale e politica dei giudici, particolarmente di quelli pavesi ⁽⁴²⁰⁾; e ben due dei tre giudici imperiali sottoscrittori sono pavesi. Pelprando era già apparso fra i giudici *Ticinenses* in un placito svoltosi a Pavia nell'880, presieduto dal conte di palazzo Boderado ⁽⁴²¹⁾. Walperto può essere identificato con il giudice regio omonimo, documentato dai primi anni del secolo X, sfortunato protagonista intorno al 927 di una congiura contro il re Ugo ⁽⁴²²⁾.

Forse anche il giudice Elnardo era pavese, poiché può essere accostato ad Erlando, il terzo *erogator* di Gerulfo, assente all'atto dell'867 ⁽⁴²³⁾: questi potrebbe essere stato pavese come potrebbe essere-

⁽⁴²⁰⁾ Settia, *Pavia carolingia* cit., pp. 124-125.

⁽⁴²¹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 89, 880 novembre, Pavia. Pelprando è segnalato da C. M. Radding, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven - London, 1988, Appendix, p.191, n. 27, che utilizza solo il placito ora citato, e da Bougard, *La justice* cit., p. 283, nota 10, che parimenti non utilizza il documento dell'887, né lo utilizza nella prima appendice (*ibidem*, pp. 347-371: "Les échevins du royaume d'Italie"), nella quale sono schedati con gli scabini anche i giudici regi e imperiali e gli altri giudici, in particolare i giudici di Asti, Milano e Pavia (*ibidem*, p. 347).

⁽⁴²²⁾ Il giudice Walperto, denominato imperiale o regio, a seconda del periodo, partecipa di collegi giudicanti in placiti dal 901 al 933, nelle città di Roma, Milano, Cremona, Pavia, Verona, Lucca (Manaresi, *I placiti* cit., I, nn. 111, 112, 119, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 133); per le vicende della congiura contro il re Ugo si veda Settia, *Pavia carolingia* cit., pp. 91-92 e 146.

⁽⁴²³⁾ Doc. dell'867, citato sopra, nota 377. Erlando ed Eraldo sono la stessa forma antroponomastica, come mi ha gentilmente confermato Maria Giovanna Arcamone: secondo la studiosa, Erlando "si compone di Er+- land-, temi antroponomastici noti (forma germaniche *hari 'esercito' e *landa-'terra' con il significato globale presunto di 'colui che rappresenta la sua terra'). Nella forma più estesa *Erilandus* è testimoniato in Francia."

lo stato Pietro, il figlio del giudice Paolo; in tale eventualità entrambi apparterrebbero allo stesso ambito professionale e sociale. E con questo Pietro pavese, figlio di un notaio-giudice, potrebbe essere identificato il giudice Pietro che sottoscrive l'atto dell'887, un giudice cittadino, in questo caso ⁽⁴²⁴⁾, riflettendosi la distinzione tra giudici imperiali e giudici cittadini, da poco 'ufficializzata' nel placito milanese dell'874 ⁽⁴²⁵⁾.

La sottoscrizione di ben tre giudici imperiali e di un giudice cittadino al documento dell'887 è già di per sé un aspetto rilevante, dal momento che in questo periodo pochi sono i giudici, ancor meno se imperiali, che svolgono il ruolo di testimoni ad atti privati ⁽⁴²⁶⁾, una presenza che si spiega con la rilevanza sociale e politica di Grimoaldo, vassallo imperiale e ufficiale palatino, e con l'ambiente sociale della moglie, imparentata con un giudice e con un monetiere.

11. Il longobardo Autprando vassallo e ambasciatore di Ludovico II a Milano (870)

11.1. Autprando vassallo imperiale a Milano (870)

Nella prospettiva della riassunzione di uffici politici da parte di persone e famiglie di tradizione longobarda, un ruolo di primo piano svolge il longobardo Autprando, vassallo di Ludovico II, investito di un'importante missione diplomatica e sulle cui vicende ci siamo soffermati in un contributo in corso di pubblicazione ⁽⁴²⁷⁾.

⁽⁴²⁴⁾ La qualifica di giudice, senza specificazione, indica un giudice cittadino: si veda l'esempio dei giudici Ambrosio e Rachiperto solo giudici in *CDLang*, n. 352 = *MD*, n. 155, 892 maggio, monastero di S. Ambrogio, Milano, e in altra documentazione definiti *iudices Mediolanenses*: cfr. per Ambrosio, Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 78, 874 dicembre 28, Milano (due Ambrosio, invero, giudici di Milano), *ibidem*, pp. 581-585, "Inquisitiones", n. VIII, 880 maggio 17, Como, e n. 100, 892 agosto, Milano (Ambrosio, giudice di Milano e avvocato del monastero di S. Ambrogio); in quest'ultimo placito è presente anche Rachiperto/Ragiberto, giudice di Milano, che si sottoscrive solo *iudex*.

⁽⁴²⁵⁾ Doc. dell'anno 874, citato sopra, nota 276. Sulla distinzione fra giudici imperiali e giudici cittadini si veda sopra, t. c. nota 277.

⁽⁴²⁶⁾ Secondo Radding, *The Origins* cit., p. 48, i giudici imperiali e regi sono in pratica assenti fra i testimoni di documenti privati prima del 900.

⁽⁴²⁷⁾ Castagnetti, *Una famiglia longobarda* cit., parr. 8-9, qui ripreso.

Nel marzo 870, in Milano ⁽⁴²⁸⁾, Garibaldo, vescovo di Bergamo, figlio del defunto Isona, che visse secondo la legge longobarda, dopo avere espresso con una breve arenga la motivazione della *pagina ordinationis* o *pagina testamenti*, effettuata con il consenso del fratello Autprando, per l'anima di entrambi e dei loro genitori, dispone che lo xenodochio da lui istituito in una sua *curtis* nel territorio di Inzago, *curtis* di cui egli era entrato in possesso in seguito alla vendita effettuata da Autelmo, figlio del fu Agemundo – un longobardo che aveva sposato Gotenia, figlia di Garibaldo, un transalpino ⁽⁴²⁹⁾ –, sia retto da Autelmo stesso, poi dal figlio suo, il chierico Gundelasio; dopo la scomparsa di entrambi, lo xenodochio giungerà in proprietà al monastero milanese di S. Ambrogio ⁽⁴³⁰⁾. Al testamento del vescovo, Autprando, che viene ripetutamente ricordato fra i beneficiari della fondazione dello xenodochio, istituito quindi anche *pro remedio* della sua anima, si sottoscrive, di mano propria, quale *vassus domni imperatoris*, quindi di Ludovico II ⁽⁴³¹⁾, mostrando nel contempo discrete competenze grafiche ⁽⁴³²⁾.

La dichiarazione della sua condizione di vassallo imperiale trova una prima motivazione nella constatazione che, se nella coscienza e nella percezione comuni la condizione vassallatica, la quale significava pur sempre una condizione di dipendenza verso un'altra persona, poteva essere avvertita come limitativa, tale non era avvertita verso coloro che avevano stabilito un rapporto vassallatico direttamente con il sovrano, i vassalli regi e imperiali, condizione che essi stessi rivendicavano, oltre che negli atti pubblici, anche negli atti privati, dei quali erano attori, destinatari, *missi* o testimoni ⁽⁴³³⁾, come è appunto il caso della sottoscrizione autografa di Autprando.

La sua condizione di vassallo imperiale, inoltre, era più rilevante per il fatto di appartenere alla popolazione indigena di tradizione etnico-giuridica longobarda. Come in precedenti contributi riteniamo di

⁽⁴²⁸⁾ *CDLang*, n. 246, 870 marzo, Milano = *MD*, I/2, n. 120 = *BZ*, n. 305.

⁽⁴²⁹⁾ *CDLang*, n. 190, 855 giugno 17, Gorgonzola = *MD*, I/2, n. 93. Cfr. Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., pp. 51-52, ed ora Castagnetti, *Una famiglia longobarda* cit., par. 2.

⁽⁴³⁰⁾ Per l'esposizione dettagliata della *pagina testamenti* e dei rapporti fra vescovo Garibaldo ed Autelmo e i suoi figli, si veda *ibidem*, par. 4.

⁽⁴³¹⁾ Del vassallo imperiale Autprando non tratta Keller, *Signori e vassalli* cit.

⁽⁴³²⁾ Castagnetti, *Una famiglia longobarda* cit., t. c. note 183-184.

⁽⁴³³⁾ Cfr. sopra, t. c. nota 79.

avere dimostrato ⁽⁴³⁴⁾, nelle regioni dell'Italia superiore, ove ai Franco-alamanni furono riservati gli uffici pubblici, l'utilizzazione dei rapporti vassallatico-beneficiari si esplicò all'interno dei gruppi dominanti di origine transalpina, che nel contrarre tali rapporti seguirono per lungo tempo il criterio della identità o affinità di appartenenza alla tradizione etnico-giuridica – analogo criterio rispetto la diffusione dei rapporti vassallatici fra i Longobardi, attestata nella documentazione privata di altre zone almeno dal terzo decennio del secolo ⁽⁴³⁵⁾ –, contribuendo a mantenere la superiorità politica dei transalpini nei confronti della popolazione locale, una superiorità più o meno accentuata, a seconda del livello sociale, che si traduceva in una separatezza di fatto. Questa venne lentamente a cadere ad iniziare dagli strati meno elevati, come testimoniano, dapprima, la stipulazione di vincoli matrimoniali tra membri di famiglie immigrate ed indigene di condizione media o modesta ⁽⁴³⁶⁾ –; poi la costituzione di rapporti vassallatico-beneficiari 'interetnici', con vassalli longobardi di Franchi o Alamanni, fino al grado più elevato di vassalli dell'imperatore carolingio – ed anche per questo aspetto il primo esempio certo per le regioni settentrionali della *Langobardia* ⁽⁴³⁷⁾ è rappresentato da Autprando, dopo quello, meno certo, di Leone nella prima metà del secolo ⁽⁴³⁸⁾ –; il conseguimento, infine, degli uffici pub-

⁽⁴³⁴⁾ Castagnetti, *Minoranze etniche* cit.; Castagnetti, *Immigrati nordici* cit.; Castagnetti, *'Teutisci'* cit.

⁽⁴³⁵⁾ Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., pp. 49-40, con indicazione di documenti veronesi degli anni 829 e 846.

⁽⁴³⁶⁾ *Ibidem*, pp. 51-52, e Castagnetti, *Una famiglia longobarda* cit., par. 2, per il matrimonio fra Gotenia, di famiglia franca o alamanna, e Autelmo di nazionalità longobarda.

⁽⁴³⁷⁾ Diversa la situazione nella Toscana, soprattutto a Lucca, e nel ducato spoletino, ove sopravvivono sul piano politico esponenti di rilievo della società longobarda per i primi tempi della dominazione carolingia, una presenza di Longobardi tra gli ufficiali maggiori dovuta, probabilmente, più che ad una continuità effettiva nell'esercizio del potere pubblico, ad un ricambio effettuato non tra Longobardi e Franchi, ma tra Longobardi, privati degli uffici, e nuovi Longobardi, ai quali gli uffici furono attribuiti per l'adesione politica mostrata verso i conquistatori: cfr. Bonacini, *Terre d'Emilia* cit., pp. 32-33, che passa in rassegna gli studi specifici. Tra i vassalli regi e imperiali ricordiamo, ad esempio, la vicenda di Eriprando, vassallo regio e imperiale negli anni 840-853, il cui figlio Ildebrando diviene conte di Arezzo: S. Collavini, *'Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus'*. *Gli Aldobrandeschi da 'conti' a 'principi territoriali'* (secoli IX-XIII), Pisa, 1998, pp. 45-46 per Eriprando, pp. 51 ss. per il conte Ildebrando.

⁽⁴³⁸⁾ Bullough, *Leo* cit., pp. 221-245, attribuisce a Leone vassallo regio, *missus* e conte, attivo nella prima metà del secolo IX, un'origine italiana e ne ipotizza la naziona-

blici maggiori da parte di membri delle famiglie di tradizione longobarda, come avvenne appunto a Bergamo, ove nei primi decenni del secolo X divenne conte il 'longobardo' Giselberto, vassallo regio, poi anche conte palatino ⁽⁴³⁹⁾. Non è forse casuale che la prima attestazione di uno o due vassalli bergamaschi compaia in un documento del vescovo Garibaldo, quando essi appongono il loro *signum manus*, dopo un lungo elenco di chierici, estimatori ed altri, ad una permuta di terreni situati in Cologno – al Serio –, effettuata fra il vescovo e un privato ⁽⁴⁴⁰⁾.

Autprando certamente non si trovava nel Meridione con Ludovico II nel marzo dell'870 quando sottoscriveva il testamento del fratello Garibaldo, in un periodo in cui i vassalli imperiali dovevano essere in larga parte al seguito dell'imperatore, come lo erano i conti, tutti quelli noti, secondo il Delogu ⁽⁴⁴¹⁾: oltre alle menzioni, dirette ma occasionali nelle cronache, di conti e vassalli presenti nel Meridione ⁽⁴⁴²⁾, una conferma indiretta per quanto concerne i vassalli è fornita dall'assenza dei vassalli imperiali nella documentazione delle regioni settentrionali e della Tuscia – placiti ed atti privati – durante la spedizione meridionale ⁽⁴⁴³⁾, con la sola eccezione del nostro Autprando, presente in Milano nel marzo dell'870 ⁽⁴⁴⁴⁾. E forse proprio ad Autprando, l'unico vassallo imperiale attestato nell'Italia settentrionale, presente appunto nel marzo dell'870 in Milano, furono inizialmente delegati compiti ufficiosi di controllo politico della situazione 'lombarda', già sottoposta per il controllo militare ai comandanti designati nell'866 ⁽⁴⁴⁵⁾, fra i quali comandanti, tut-

lità longobarda, senza invero che essa venga mai dichiarata e per la quale sussistono alcune incertezze. A Leone, invece, attribuisce la nazionalità franca Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 57, 219-220, attribuzione ribadita da H. Zielinski, *Ein unbeachteter Italienzug Kaiser Lotahrs I. im Jahre 847*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 70 (1990), p. 18, nota 95.

⁽⁴³⁹⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 186-187; F. Menant, *I Giselbertini*, I ed. 1988, poi in F. Menant, *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano, 1992, pp. 51 ss.

⁽⁴⁴⁰⁾ Cortesi, *Le pergamene* cit., n. 31, 886 luglio, Bergamo.

⁽⁴⁴¹⁾ Delogu, *L'istituzione comitale* cit., pp. 112-113.

⁽⁴⁴²⁾ Delogu, *Strutture politiche* cit., p. 179.

⁽⁴⁴³⁾ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 10-12.

⁽⁴⁴⁴⁾ Doc. del marzo 870, citato sopra, nota 428.

⁽⁴⁴⁵⁾ *Capitularia* cit., II, n. 218, "Constitutio de expeditione Beneventana", 866 in., cap. 3; *BZ*, n. 249. Cfr. G. Tabacco, *Il Regno Italico nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1968, II, pp. 773-774, 776-

tavia, non figurano vassalli imperiali né persone che abbiano rivestito uffici comitali; fra loro compare Eremberto, cui fu affidato il comando della zona fra Ticino ed Adda, la regione che a nord si stende fra il Lago Maggiore e il lago di Como e, più a sud, comprende anche Milano. Di Eremberto, che presumibilmente era figlio del vassallo regio Eremberto e fratello del conte Ermenulfo – una famiglia, come sappiamo, insediata proprio sul Lago Maggiore ed attiva nel territorio fino al lago di Como –, non è attestata la condizione di vassallo imperiale ⁽⁴⁴⁶⁾.

11.2. Autprando, 'familiaris' di Ludovico II e 'homo noster', ambasciatore a Costantinopoli (871)

Nell'874 reincontriamo Autprando, quando con il fratello vescovo autorizza la donazione di beni al monastero santambrosiano da parte del suddiacono Gundelasio, figlio di Autelmo di Inzago ⁽⁴⁴⁷⁾.

Fra gli anni 870 e 874 rimane un'altra attestazione di Autprando quale protagonista di un'importante missione diplomatica, poiché può essere identificato ⁽⁴⁴⁸⁾ con un Autprando, *familiaris* e vassallo di Ludovico II, inviato dall'imperatore a Costantinopoli.

Nell'871 la spedizione militare dell'imperatore nell'Italia meridionale, iniziata nell'866, aveva conseguito un notevole successo con l'espugnazione di Bari, sottratta ai Saraceni ⁽⁴⁴⁹⁾. A fronte della denigrazione della dignità imperiale, presente fra gli altri re carolingi ed ora esercitata anche dall'imperatore bizantino Basilio I, che aveva inviato a Ludovico un suo legato contestandogli la legittimità del titolo di *Imperator Augustus*, il sovrano reagì ⁽⁴⁵⁰⁾: rivoltosi agli ambienti roma-

777, e A. A. Settia, *'Nuove marche' nell'Italia occidentale. Necessità difensive e distrettualizzazione pubblica fra IX e X secolo: una rilettura*, «Segusium», 32 (1992), pp. 44-45.

⁽⁴⁴⁶⁾ Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., p. 112-123; per la famiglia, cfr. sopra, par. 5.

⁽⁴⁴⁷⁾ Quinto *monimen* del 24 marzo 874, ricordato fra cinque *monimina* in *CDLang*, n. 257, 874 aprile 5, in *Scosse* e in *Villa di Gnignano = MD*, I/2, n. 125.

⁽⁴⁴⁸⁾ Jarnut, *Bergamo* cit., p. 34, nota 62; *BZ*, n. 238; Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., pp. 52 e 57.

⁽⁴⁴⁹⁾ Per le vicende della spedizione meridionale cfr. sopra, nota 178.

⁽⁴⁵⁰⁾ Sull'iniziativa di Ludovico II e sugli aspetti ideologici si vedano G. Arnaldi, *Anastasio bibliotecario*, in *Dizionario bibliografico* cit., III, pp. 33-34; G. Arnaldi, *Impero d'Occidente e Impero d'Oriente nella lettera di Ludovico II a Basilio*, «La Cultura», I (1963), pp. 404-424, con traduzione della lettera, di cui alla nota seguente; Delogu, *Strutture politiche* cit., pp. 183-184.

ni, affidò ad Anastasio bibliotecario l'incarico di rispondere ai Bizantini, il che egli fece, preparando una lettera ⁽⁴⁵¹⁾, nella quale si elaboravano le basi autonome della dignità imperiale di Ludovico, fondata su *unctio et sacratio* conferita dal pontefice ⁽⁴⁵²⁾.

Quale latore della lettera all'imperatore bizantino fu inviato Autprando, che viene presentato nel *Chronicon Salernitanum*, ove la lettera è riportata ⁽⁴⁵³⁾, come *fidelis ac familiaris* di Ludovico II, qualificazione che l'anonimo cronista riprende dal testo stesso della lettera: in chiusura di questa ⁽⁴⁵⁴⁾, Ludovico II, dichiarando di avere affidato ad Autprando il compito di esprimere *viva voce* a Basilio I "alcune cose" che non sono scritte nella lettera, lo ricorda quale «*fidelis ac familiaris homo noster*», una qualificazione complessa.

Mentre l'appellativo *fidelis*, assai diffuso, indica un rapporto generico di fedeltà verso l'imperatore, come vedremo ⁽⁴⁵⁵⁾, e l'appellativo *familiaris* sottolinea i rapporti quotidiani propri di chi apparteneva alla corte imperiale ⁽⁴⁵⁶⁾, l'espressione *homo noster* definisce il personaggio come un "uomo" ⁽⁴⁵⁷⁾ in stretta dipendenza vassallatica dal suo *senior* ⁽⁴⁵⁸⁾.

Ritroviamo un'espressione analoga per indicare un vassallo imperiale in un'altra lettera di quegli anni, indirizzata nell'875 dal pontefice Giovanni VIII all'arcivescovo milanese Ansperto, in un periodo in cui Anastasio era ancora bibliotecario, pur essendo diminuita la sua influenza presso il nuovo pontefice ⁽⁴⁵⁹⁾. L'oggetto della lettera concerneva la vicenda di due coniugi: Bava, moglie di Rodolfo, *nobilis vir*, aveva abbandonato lo sposo, trovando accoglienza presso i coniugi Teuberga ed Alberico. Il pontefice, dopo avere una prima volta ammonito questi due a

⁽⁴⁵¹⁾ *Chronicon Salernitanum*, ed. MGH, SS, VIII, pp. 521-527, riedito in MGH, *Epistolae*, VII, pp. 385-394, e da U. Westerbergh, Stokholm, 1956, pp. 107-120; regesto in BZ, n. 325, 871 febbraio-in. agosto.

⁽⁴⁵²⁾ *Chronicon Salernitanum* cit., ed. Westerbergh, pp. 109-110.

⁽⁴⁵³⁾ *Ibidem*, p. 107.

⁽⁴⁵⁴⁾ *Ibidem*, p. 120; BZ, n. 326.

⁽⁴⁵⁵⁾ Cfr. sotto, t. c. note 465-466.

⁽⁴⁵⁶⁾ Cfr. sopra, t. c. note 181-183.

⁽⁴⁵⁷⁾ Per il valore da attribuire all'espressione *homo noster* si vedano Ganshof, *Che cos'è il feudalesimo?* cit., p. 24 con riferimento ai *Capitularia*, e *passim*; Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 146, 148, 170.

⁽⁴⁵⁸⁾ Anche Arnaldi, *Impero d'Occidente* cit., p. 417, nella traduzione della lettera (cfr. sopra, note 451-452), legge «... il mio fedele vassallo ...».

⁽⁴⁵⁹⁾ Arnaldi, *Anastasio bibliotecario* cit., p. 34.

restituire Bava al marito, sotto pena di scomunica ⁽⁴⁶⁰⁾, aveva rinnovato la sua ammonizione, minacciando ora la scomunica ai due e a Bava stessa ⁽⁴⁶¹⁾; infine, aveva esortato l'arcivescovo Ansperto a “definire”, con l'assistenza dei vescovi di Pavia e di Piacenza, la “causa” di Bava, moglie di Rodolfo, *vir spectabilis e imperatorius homo* ⁽⁴⁶²⁾, espressione la seconda intesa giustamente dallo Zielinski, curatore della nuova edizione dei *Regesta imperii*, come “vassallo dell'imperatore” ⁽⁴⁶³⁾.

11.3. *L'incarico di restaurazione di un 'monasteriolum' ad Autprando (883)*

Autprando torna ad essere documentato nel nono decennio del secolo, dopo la scomparsa di Ludovico II. Nell'883 l'imperatore Carlo III, stando presso Bergamo ⁽⁴⁶⁴⁾, su richiesta del suo *dilectus* Auprando, concesse in proprietà – si trattò nei fatti di una concessione vitalizia, come è confermato dal diploma alla chiesa vescovile, appresso citato – al suo *fidelis* Autprando il piccolo monastero, *monasteriolum*, di S. Michele, costruito in Cerreto – ora Monasterolo, in comune di Robecco d'Oglio, in provincia di Cremona –, un monastero che, come dichiara lo stesso Autprando, era stato distrutto, “annullato”, dalla “oppressione” dei *mali homines* e privato di ogni forma organizzativa e che Autprando si propone di restituire al culto divino, eliminando lo sfruttamento per finalità umane ovvero per utilità di laici. Nella parte dispositiva l'imperatore insiste appunto sulla finalità della donazione: Autprando doveva restaurare il monastero affinché dodici monaci – dodici come gli apostoli, numero altamente simbolico – vi potessero vivere secondo la regola benedettina. Viene previsto che dopo la morte di Autprando il monastero sarebbe stato sottoposto, «sub defensione et regimine», alla chiesa di Bergamo. Il tutto era gravato da un censo annuale di cento libbre di olio da corrispondere alla chiesa cittadina di S. Alessandro. Ma se i vescovi bergamaschi avessero utilizzato le sostanze e i redditi del monastero per fini propri, «ad suos usus», il monastero sarebbe giunto in

⁽⁴⁶⁰⁾ Kehr, *Italia pontificia* cit., VI/1, p. 4, n. 5*, (anno 874).

⁽⁴⁶¹⁾ *Ibidem*, p. 4, n. 6, (anno 875).

⁽⁴⁶²⁾ *Ibidem*, p. 40, n. 57, (anno 875 in.).

⁽⁴⁶³⁾ *BZ*, n. 421.

⁽⁴⁶⁴⁾ *DD Karoli III*, n. 88, 883 luglio 30, *Murgula* (Bergamo); *BZ*, n. 722.

potestà di uno dei *propinquoiores* di Autprando, chierico o sacerdote – una conferma dell’assenza di eredi diretti –; se questo fosse mancato, sarebbe stato sottoposto alla chiesa milanese.

L’appellativo di *fidelis*, attribuito nel privilegio per due volte ad Autprando, è generalmente inteso quale indice di un suo rapporto vassallatico diretto con il re, per cui Autprando, dopo essere stato vassallo particolarmente legato a Ludovico II, sarebbe divenuto vassallo di Carlo III ⁽⁴⁶⁵⁾. Il che può ben essere avvenuto, ma non ci sembra sia provato dall’appellativo di *fidelis* a lui attribuito nel diploma: come in altra occasione abbiamo potuto concludere, in relazione ai *fideles* di Berengario I per una zona circoscritta, “tutti i *vassi regis* erano certamente *fideles*, ma non tutti coloro che erano qualificati dell’appellativo di *fideles* erano anche *vassi regis*” ⁽⁴⁶⁶⁾.

Nello stesso giorno, l’imperatore, su richiesta del vescovo Garibaldo, che gli presentò i precetti dei re ed imperatori precedenti, riconobbe alla chiesa vescovile, per risarcimento delle spoliazioni subite da *mali homines*, i diritti sulla chiesa di S. Alessandro in Fara e donò ad essa anche il monastero di S. Michele in Cerreto sull’Oglio, dichiarando espressamente di averlo già concesso al fedele Autprando vita naturale durante, «diebus vitae suae»; concesse, infine, i diritti di immunità sui beni dell’episcopio ⁽⁴⁶⁷⁾.

Risulta evidente che la concessione del monastero non consiste in un’investitura in beneficio, non solo perché a un diritto beneficiario non

⁽⁴⁶⁵⁾ Secondo Sergi, *Vassalli* cit., p. 278, proprio la vicenda di Autprando, vassallo di Ludovico II e *fidelis* di Carlo III, fornisce “la prova certa della frequente equivalenza di contenuti”.

⁽⁴⁶⁶⁾ Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 91. A titolo esemplificativo, citiamo due privilegi distanziati nel tempo e indirizzati a *fideles*: nell’846 Lotario I concede – si noti: «ob devotissimum famulatus sui obsequium», quindi per un servizio ‘domestico’ all’imperatore – una cappella e la decima corrisposta da una *villa* fiscale al “fedele nostro” Rotgario, che è vassallo di Matfrit, *ministerialis* di Lotario e *inluster comes* (*DD Lotharii I*, n. 98, 846 maggio 7); nel 901 Ludovico III concede, per la durata della sua vita, quindi in usufrutto vitalizio, una *curticella* al “fedele nostro” Adalrico, vassallo di Attone, a sua volta *fidelis* del marchese Adalberto (*DD Ludovico III*, n. 12, 901 giugno 1, Pavia, orig.): in questo secondo diploma risulta evidente che l’appellativo di *fidelis* regio per Adalrico, vassallo di Attone, non significa che egli è vassallo dell’imperatore, mentre il medesimo appellativo per Attone indica probabilmente che egli è vassallo del marchese.

⁽⁴⁶⁷⁾ *DD Karoli III*, n. 89, 883 luglio 30, *Murgula* (Bergamo); *BZ*, n. 723.

allude il testo del privilegio, ma, soprattutto, per la finalità della concessione, che appare con evidenza diretta non ad assicurare l'introito dei redditi del monastero ad un laico, ma a restaurare il monastero e assicurare la presenza di una comunità monastica che possa vivere secondo la regola e dedicarsi alla sua finalità specifica del culto divino, come afferma Autprando. Nonostante la terminologia impropria – donazione invece che concessione usufruttuaria –, le finalità della richiesta di Autprando e del privilegio risultano chiare. Nella situazione concreta, il compito affidato ad Autprando, su sua richiesta, può essere equiparato alla fondazione o meglio rifondazione di un monastero, un'attività ispirata da motivazioni religiose e salvifiche, già presenti negli atti del fratello e vescovo Garibaldo; per entrambi i casi, però, non sussistono o sussistono debolmente le altre motivazioni complesse e molteplici che in genere ispirano una fondazione privata ⁽⁴⁶⁸⁾, mancando per Garibaldo ed Autprando la prospettiva di eredi diretti. Destinataria ora è la chiesa bergamasca, non i monasteri milanesi, come se l'azione di Autprando si fosse ristretta nell'orizzonte locale del territorio di origine.

12. Vassalli di arcivescovi

12.1. *Lupo di Schianno*

Ai due arcivescovi Angilberto I e Angilberto II è connessa la vicenda del vassallo Lupo di Schianno. Veniamo a conoscere le lunghe e complesse vicende del suo beneficio, durate alcuni decenni, attraverso le testimonianze rese ad un placito dell'859, presieduto dal diacono e visdomino Gisone, a ciò delegato dall'arcivescovo Angilberto II, messo imperiale, al cui cospetto si era presentato l'abate Pietro del monastero di S. Ambrogio che aveva sporto reclamo contro Lupo accusandolo di detenere ingiustamente la corte e lo xenodochio di Cologno Monzese ⁽⁴⁶⁹⁾. Il beneficio di Lupo, espressamente qualificato come vassallo dell'arcivescovo, faceva parte di un complesso di beni già donati dal gasindio Ariberto al monastero ⁽⁴⁷⁰⁾, beni

⁽⁴⁶⁸⁾ Cfr. sopra, t. c. nota 149.

⁽⁴⁶⁹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 64, 859 maggio 17, Milano.

⁽⁴⁷⁰⁾ Rossetti, *Società* cit., pp. 83 ss. Su Lupo si sofferma anche Sergi, *Vassalli* cit., p. 273, nota 5, e p. 283, ma, secondo noi, non va attribuita la condizione di vassallo anche al padre di Lupo, Adelgiso di Schianno.

probabilmente di origine regia ⁽⁴⁷¹⁾. Questo può spiegare o almeno rendere più facile la successiva requisizione. Una parte di essi – fra cui una porzione della chiesa di S. Giorgio di Cologno Monzese – pervenne a Ugo di Tours, suocero del giovane re Lotario e giunto in Italia nell'834 al suo seguito ⁽⁴⁷²⁾; da Ugo i beni passarono al figlio Liutfredo e poi al nipote, conte Liutfredo ⁽⁴⁷³⁾. Un'altra parte dei beni, fra cui una porzione della cappella e una *curtis* in Cologno, fu distolta dall'arcivescovo Angilberto I – anni 822-823 –, legato a Lotario I ⁽⁴⁷⁴⁾, che la diede in beneficio al proprio vassallo Lupo, figlio di Adelgiso di Schianno ⁽⁴⁷⁵⁾. Non conosciamo la nazionalità di Lupo, poiché la restituzione dei beni, già in beneficio alla chiesa arcivescovile, effettuata da lui *per fustem*, non implica che egli vivesse secondo la legge salica, come è stato ipotizzato ⁽⁴⁷⁶⁾, trattandosi di una pratica diffusa, non attribuibile ad una specifica tradizione etnico-giuridica ⁽⁴⁷⁷⁾.

Oltre a Lupo, non emergono vassalli arcivescovili certi dalla documentazione sin verso la fine dell'età carolingia ⁽⁴⁷⁸⁾. Solo nell'874, in un placito milanese ⁽⁴⁷⁹⁾, presieduto dall'arcivescovo Ansperto e dal conte

⁽⁴⁷¹⁾ Rossetti, *Società* cit., pp. 87 ss.

⁽⁴⁷²⁾ Cfr. sopra, par. 6.

⁽⁴⁷³⁾ Rossetti, *Società* cit., p. 72.

⁽⁴⁷⁴⁾ Ambrosioni, *Gli arcivescovi* cit., pp. 97-98.

⁽⁴⁷⁵⁾ Rossetti, *Società* cit., pp. 81 ss.

⁽⁴⁷⁶⁾ *Ibidem*, p. 89, nota 50.

⁽⁴⁷⁷⁾ Keller, *Signori e vassalli* cit. p. 313 e nota 62; ma va corretta l'identificazione proposta dall'autore fra Adelgiso di Schianno, il marito scomparso di certa Adelburga (*CDLang*, n. 179, 852 novembre = *MD*, I/1, n.88), e il padre di Lupo: si veda in merito Rossetti, *Società* cit., p. 89, nota 2, che ritiene, motivando, che si tratti di un caso di omonimia, pur non escludendo la possibilità di un rapporto di parentela. Non concordiamo, infine, con l'affermazione di Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 275, sulla nazionalità alamanna di Adelgiso e di Adelburga, poiché la seconda agisce secondo la tradizione giuridica longobarda, dal momento che, in quanto vedova, deve ricorrere alla tutela dello sculdascio Simperto, conformemente alla legislazione longobarda, secondo la quale l'autorizzazione dell'ufficiale pubblico sostituiva quella dei parenti prossimi, i quali a loro volta avrebbero dovuto garantire che la donna non avesse subito pressioni illecite o violenze, anche dal marito stesso, suo mundoaldo, per effettuare il negozio giuridico: *Liutprandi leges* cit., cap. 22. Anche Rossetti, *Società* cit., p. 89, nota 2, ritiene che Adelburga sia "probabilmente di stirpe longobarda".

⁽⁴⁷⁸⁾ Sergi, *Vassalli* cit., p. 283, sottolinea il ricorso "parco" dell'arcivescovo ai propri vassalli; non si dimentichi, tuttavia, che questo aspetto potrebbe essere conseguenza, più che di una linea di condotta dei presuli, della mancata conservazione nell'archivio arcivescovile di documenti anteriori al Mille: Ambrosioni, *Gli arcivescovi* cit., p. 86.

⁽⁴⁷⁹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 78, 874 dicembre 28, Milano. Cfr. sopra, t. c. note 276-279.

Bosone, messi imperiali, e dal conte milanese Alberico, concernente una lite mossa dal monastero santambrosiano contro la chiesa comasca, sono annoverati tra gli astanti alcuni vassalli del presule, dei quali, al solito, non vengono segnalate la nazionalità e la località di residenza ⁽⁴⁸⁰⁾.

12.2. *Attone 'de Canimalo' supposto vassallo arcivescovile*

Attone de Canimalo, località forse identificabile con Carimate, in provincia di Como ⁽⁴⁸¹⁾, personaggio più volte presente nella documentazione giudiziaria ⁽⁴⁸²⁾, di nazionalità longobarda, è generalmente considerato vassallo arcivescovile

Attone de Canimalo fa la sua prima comparsa nel placito milanese dell'859, concernente la controversia, sopra illustrata, fra il monastero di S. Ambrogio e Lupo di Schianno ⁽⁴⁸³⁾: Attone è elencato per primo dopo un gastaldo, giudici ed ecclesiastici. Nel placito milanese del gennaio 865, presieduto dal conte Alberico e concernente il medesimo monastero che rivendicava beni in Cologno contro alcuni privati, egli non appare fra gli astanti, ma pone il suo *signum manus* fra i sottoscrittori ⁽⁴⁸⁴⁾. Due mesi dopo, torna ad essere elencato primo degli astanti, dopo i giudici imperiali e un gastaldo dell'imperatore, alla seduta giudiziaria in Como ⁽⁴⁸⁵⁾, provocata dal monastero milanese per beni in Dongo e Gravedona e presieduta da Aistolfo, arcidiacono della cappella del sacro palazzo ⁽⁴⁸⁶⁾, ed Everardo, vassallo e siniscalco dell'imperatore, investiti del missatico «per singulas denominatas comitatoras»: i due *missi* imperiali sono accompagnati ciascuno da tre vassalli ⁽⁴⁸⁷⁾.

Attone, dopo che nell'873 è documentata la vendita da parte sua,

⁽⁴⁸⁰⁾ Cfr. sopra, nota 143.

⁽⁴⁸¹⁾ La località di *Canimalo* viene identificata solitamente con Carimate, ora in provincia di Como, situata nella pieve milanese di Galliano: Vigotti, *La diocesi* cit., p. 211. Criticando questa identificazione, Rota, *Paesi del Milanese* cit., pp. 31-34, propone l'identificazione con Caromano, "un piccolo cascinale posto nel comune di Capiate".

⁽⁴⁸²⁾ Questo aspetto è stato concisamente sottolineato anche da Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia* cit., p. 16.

⁽⁴⁸³⁾ Doc. dell'anno 859, citato sopra, nota 469.

⁽⁴⁸⁴⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 67, 865 gennaio, Milano.

⁽⁴⁸⁵⁾ *Ibidem*, I, n. 68, 865 marzo, Como.

⁽⁴⁸⁶⁾ Sul ruolo della cappella regia e dei cappellani si veda sopra, nota 186.

⁽⁴⁸⁷⁾ Fra i tre vassalli di Everardo che appongono il loro *signum manus* appare un Attone, che non crediamo sia da identificare con il nostro, poiché i sottoscrittori di que-

della moglie e di altri alla chiesa arcivescovile di vari appezzamenti situati in Cavenago ⁽⁴⁸⁸⁾, riappare nel placito milanese del dicembre 874: egli è ancora primo degli astanti, dopo ufficiali e giudici, precedendo sei persone, alle quali segue la qualifica di vassalli dell'arcivescovo ⁽⁴⁸⁹⁾, qualifica che va riferita certamente alle ultime due persone dell'elenco e forse a qualche altra precedente, ma non riteniamo che possa essere riferita anche ad Attone, come invece ritengono altri studiosi ⁽⁴⁹⁰⁾.

Nell'*inquisitio* dell'880, presieduta a Como da *missi* regi, fra cui il conte Alberico, volta ad accertare i diritti del monastero di S. Ambrogio di Milano sulla *curtis* di Limonta, ad esso contesa dal monastero di Reichenau, secondo il quale la *curtis* dipendeva dalla propria *curtis* di Tremezzo ⁽⁴⁹¹⁾, dopo giudici e gastaldi, ancora una volta primo degli astanti è Attone *de Canimalo*. Il suo nome, che precede un Liado *ex genere Francorum*, il solo connotato dalla nazionalità, apre un lungo elenco di astanti: sedici persone sono connotate dal luogo di residenza; due, Anertusio e Teodoro, senza apposizione di luogo, dalla qualifica di vassalli del conte Alberico; seguono altre cinque persone connotate da località. Non riteniamo che la qualifica di vassalli sia riferibile a tutti o a parte delle persone che precedono Anertusio e Teodoro; quindi ancor meno al primo di essi, il nostro Attone, che pertanto non va annoverato fra i vassalli comitali ⁽⁴⁹²⁾.

sto placito non corrispondono agli astanti.

⁽⁴⁸⁸⁾ *CDLang*, n. 256, 873 dicembre 3, Cavenago = *MD*, I/2, n. 124.

⁽⁴⁸⁹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 78, 874 dicembre 28, Milano; *ibidem*, p. 284: dopo i giudici «ubi cum eis aderant Atto da Canimalo, Aldegaldus et Petrus de Casterno, Vuido, Rachinfredus, Deusdedit et Arnulfus vassali eiusdem Ausperti archiepiscopus».

⁽⁴⁹⁰⁾ Anche per l'elenco di vassalli arcivescovili, di cui alla nota precedente, come per quello del placito dell'880 (doc. citato sotto, nota 493), si pone la questione circa il numero dei vassalli: sono sette, compreso quindi Attone *de Canimalo*, secondo Sergi, *Vassalli* cit., p. 283, nota 60, come per Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 20. Noi ci limitiamo ad osservare che le prime tre persone sono connotate attraverso il luogo di provenienza, una pratica, che, se non rara, è poco diffusa per connotare i vassalli, presenti in genere fra i sottoscrittori degli atti, poiché, come abbiamo osservato (cfr. sopra, nota 143), fra i vassalli certi attestati negli atti privati pochi vengono ulteriormente connotati dall'indicazione della località.

⁽⁴⁹¹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, pp. 581-585, "Inquisitiones", n. VIII, 880 maggio 17, Como; *BZ*, n. 620.

⁽⁴⁹²⁾ *Ibidem*, pp. 582-582: «Atto da Canimalo, Liado ex genere Francorum, Sigiprando de Cisiano et filius eius et Aripandus, Halpertus ***** de Cermanate, Aripandus de Maiorini, Iohanes de Mausonaco, Liberdus qui Antherio vocatur, Teopertus, Aribertus de Besana, Guncius et Vuido de Arliaco, Andrebertus de Curte, Leo

E con il nostro riteniamo vada identificato un Attone *de Lammalo* che partecipa ad un placito del novembre 880, presieduto in Pavia dal conte di palazzo Boderado, da due vescovi e da altri due conti e concernente il monastero della Novalesa ⁽⁴⁹³⁾: essi sono assistiti da ben quindici giudici *sacri palatii* e da due giudici pavesi, seguiti da due altre persone, Attone *de Lammalo*, appunto, e Goffredo *de Spariani*.

La posizione socialmente rilevante di Attone *de Canimalo*, attestata dalla sua partecipazione, in primo piano, a quasi tutte le sedute giudiziarie dell'area milanese del periodo, anche se non è accertata la sua condizione di vassallo arcivescovile e negata quella di vassallo comitale, viene confermata indirettamente dalla 'carriera' del figlio Adalberto, che divenne vescovo di Bergamo, successore di Garibaldo, e resse la sede vescovile bergamasca per oltre tre decenni, dall'894 al 929 ⁽⁴⁹⁴⁾, schierandosi con Berengario I ⁽⁴⁹⁵⁾, che, in un suo privilegio per la cittadinanza bergamasca, al presule affidò la riedificazione di torri, mura e porte ⁽⁴⁹⁶⁾. Nel suo testamento del 928, sottoscritto da tre giudici regi ⁽⁴⁹⁷⁾, il vescovo Adalberto si dichiara quale figlio del defunto Attone *de Carimalo*, «qui vixit legem Langobardorum». Beneficiaria è anzitutto

de Lemoniano, Petrus de Anone, Paulus scavino de Cixiate, Anertusius et Teodoro vassalli suprascripti Alberici comiti» (*ibidem*, pp. 582-583). Accettiamo come vassalli certi solo gli ultimi due nomi, dopo quello dello scabino. Così Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 15, nonostante la tendenza ad ampliare il numero dei vassalli; anche Sergi, *Vassalli* cit., p. 283, nota 60, dubita della possibilità di estendere la qualifica di vassalli ai nomi precedenti gli ultimi due, tanto più che, come egli sottolinea, dopo i primi sei nomi segue nella pergamena uno spazio bianco. Quindi, se Attone, per giudizio concorde degli studiosi citati, non era vassallo comitale, perde fondamento l'ipotesi, prospettata invero in forma dubitativa da Sergi, *Vassalli* cit., p. 283, nota 60, di un caso di pluralità di omaggi, anche nell'eventualità che egli fosse vassallo arcivescovile.

⁽⁴⁹³⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 89, 880 novembre, Pavia, orig.

⁽⁴⁹⁴⁾ Jamut, *Bergamo* cit., pp. 129-130, ma già Rossetti, *Società* cit., p. 181, nota 145.

⁽⁴⁹⁵⁾ Sui rapporti di Adalberto con Berengario I si veda ora B. H. Rosenwein, *The Family of Berengar I. King of Italy (888-924)*, «Speculum», 71 (1996), pp. 270-272.

⁽⁴⁹⁶⁾ *DD Berengario I*, n. 47, 904 giugno 21. Cfr. G. Tabacco, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella 'res publica' comunale*, in app. a G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino, 1979, pp. 411-412.

⁽⁴⁹⁷⁾ *CDLang*, n. 527, 928 novembre, Bergamo, copia: per i tre giudici regi Lazaro, Teudaldo e Teoderulfo, si vedano i riscontri documentari in Radding, *The Origins* cit., app., rispettivamente ai nn. 65, 96 e 95.

la chiesa cittadina di S. Vincenzo, poi quella di S. Alessandro. Sottoscrivono l'atto tre giudici imperiali. Pur non addentrandoci nell'esame delle proprietà descritte, distribuite in molti villaggi, e non distinguendo i beni già della famiglia da quelli di nuovo acquisto, ci limitiamo, per segnalarne quantità e valore, a sottolineare l'edificazione, ad opera del vescovo, sulle proprie terre in Chiuduno, di una chiesa, cappella e basilica di S. Vito, e forse di un'altra in Albino, che egli stesso ha consacrato a S. Daniele.

13. Vassalli degli abati del monastero di S. Ambrogio e di ecclesiastici

13.1. Vassalli degli abati del monastero di S. Ambrogio

Fra i vassalli di arcivescovi ed abati milanesi il primo documentato ⁽⁴⁹⁸⁾ è Landeberto *de Conflentia* ovvero Confienza ⁽⁴⁹⁹⁾, vassallo dell'abate del monastero di S. Ambrogio ⁽⁵⁰⁰⁾, che assiste nell'830 ad una permuta. Meno di due decenni più tardi ⁽⁵⁰¹⁾, Landeberto *de Conflentia* assiste ad una vendita, designato come vassallo dell'abate Andrea: anche se non è esclusa la possibilità di un omonimo, ad esempio un figlio, sembra trattarsi della medesima persona ⁽⁵⁰²⁾. In tale eventualità, si tratterebbe in piena età carolingia del passaggio di fedeltà verso una persona ad un'altra, contrariamente a quanto è sembrato di poter accertare nel secolo successivo ⁽⁵⁰³⁾, anche per la regione veneta, ove ancora nella seconda metà del secolo X le clientele vassallatiche si mostrano legate ad una sola persona e cambiano con la successione, ad esempio, del rettore della chiesa vescovile ⁽⁵⁰⁴⁾. Ed ancora, testimoni ad atti degli abati o di loro delegati, per lo più di carattere patrimoniale, sono vas-

⁽⁴⁹⁸⁾ *CDLang*, n. 113, a. 830, monastero di S. Ambrogio, Milano = *MD*, I/1, n. 52.

⁽⁴⁹⁹⁾ *Conflentia* può essere identificata con Confienza, ora come in età comunale nel territorio di Pavia, ai confini verso Novara e Vercelli.

⁽⁵⁰⁰⁾ Landeberto di Confienza è anche fra i pochi vassalli di età carolingia che con certezza sono connotati dall'apposizione di luogo (cfr. sopra, nota 143).

⁽⁵⁰¹⁾ *CDLang*, n. 159, 847 maggio 14, monastero di S. Ambrogio, Milano = *MD*, I/1, n. 80.

⁽⁵⁰²⁾ Tale è l'opinione anche di Sergi, *Vassalli* cit., p. 283, nota 57.

⁽⁵⁰³⁾ *Ibidem*, p. 291.

⁽⁵⁰⁴⁾ Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 141.

salli nell'844 ⁽⁵⁰⁵⁾, nell'875 ⁽⁵⁰⁶⁾, nell'885 ⁽⁵⁰⁷⁾ e ancora nell'885 ⁽⁵⁰⁸⁾.

Altri vassalli confortano con la loro presenza l'abate in atti di maggiore impegno. Due vassalli del monastero nell'870 assistono, elencati dopo due giudici cittadini ed altre persone, fra le quali un notaio, ad una composizione di un delitto, di cui si era macchiato Magnefredo di Delebio, *finibus Valtellina*, il quale aveva ucciso un aldio del monastero ⁽⁵⁰⁹⁾. Alla fine del decennio tre vassalli dell'abate assistono ad una immissione in possesso di beni in Limonta, effettuata dai messi e vassalli del vassallo e ministeriale regio Appone ⁽⁵¹⁰⁾. Ancora in Limonta ⁽⁵¹¹⁾, ad un placito dell'882 presieduto dal visdomi-

⁽⁵⁰⁵⁾ *CDLang*, n. 155, 844 giugno 19, Godi = *MD*, I/1, n. 76: vassallo Nitardo.

⁽⁵⁰⁶⁾ *CDLang*, n. 261, 875 febbraio 16, monastero di S. Ambrogio, Milano = *MD*, I/2, n. 129: vassallo Lubedeo.

⁽⁵⁰⁷⁾ *CDLang*, n. 326, 885 marzo 20, monastero di S. Ambrogio, Milano = *MD*, I/2, n. 149: vassalli Andrea, Pietro, Leuderico del fu Lubedeo e Amemperto, non registrati in Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 21. Si noti la trasmissione familiare della condizione vassallatica accertabile per Leuderico, figlio di Lubedeo citato alla nota precedente.

⁽⁵⁰⁸⁾ *CDLang*, n. 330, 885 marzo 24, monastero di S. Ambrogio, Milano = *MD*, I/2, n. 151: vassalli Leoprando, Landerico e Amemperto.

⁽⁵⁰⁹⁾ *CDLang*, n. 249, 870 novembre, monastero di S. Ambrogio, Milano = *MD*, I/2, n. 122: vassalli Rodeberto e Auperto, non elencati in Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 20. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia* cit., p. 12, sottolinea che si tratta di "un rarissimo esempio di composizione privata per omicidio"; come tale, è regestato in R. Hübner, *Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit. Zweite Abteilung. Die Gerichtsurkunden aus Italien bis zum Jahre 1150*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», XIV (1893), n. 773.

⁽⁵¹⁰⁾ *CDLang*, n. 291, 879 novembre 18, *Ucto* (presso Limonta) = *MD*, I/2, n. 139: Giovanni *de vico Roveniasco* – questo vassallo è omissso da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 21 –, Amemperto e Andrea, ai quali tutti la condizione di vassalli è attribuita singolarmente; per gli ultimi due cfr. sopra, nota 507. Giovanni *de Roveniasco* sottoscrive il testamento dell'arcivescovo Ansperto: *CDLang*, n. 280, 879 novembre 11, Milano = *MD*, I/2, n. 138; agisce anche quale estimatore in una permuta tra l'abate del monastero santambrosiano e l'arciprete della chiesa di S. Giovanni in Monza: *CDLang*, n. 280, 882 maggio, monastero di S. Ambrogio (Milano) = *MD*, I/2, n. 155. La località di *Roveniasco* era situata presso l'odierna Chiaravalle: cfr. E. Salvatori, *I presunti 'capitanei' "delle porte" di Milano e la vocazione cittadina di un ceto*, in *La vassallità maggiore* cit., p. 61.

⁽⁵¹¹⁾ *CDLang*, n. 314, 882 novembre 30, Limonta = *MD*, I/2, n. 146 e 146a: vassalli Bono e Adelgiso, non registrati nell'elenco dei vassalli abbaziali elaborato da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 21. Il placito, regestato in Hübner, *Gerichtsurkunden* cit., n. 800, non è compreso nell'edizione di Manaresi, *I placiti* cit., perché non presieduto da un'autorità pubblica. Il medesimo autore, in altro contributo, lo ritiene falso,

no vescovile e dall'abate – il placito rappresenta un raro esempio, per l'area milanese in età carolingia, di 'giustizia ecclesiastica' ⁽⁵¹²⁾ –, assistono, con due giudici e altre persone, due vassalli abbaziali: ai giudici come agli altri, definiti *auditores*, spetta poi l'elaborazione della sentenza, secondo il modello del placito pubblico ⁽⁵¹³⁾. Altri vassalli sono attestati fra IX e X secolo ⁽⁵¹⁴⁾.

13.2. Tazone di Baggio supposto vassallo abbaziale

Tazone *de Badaglo* o di Baggio, possibile capostipite della famiglia capitaneale da Baggio ⁽⁵¹⁵⁾, è attestato nell'873 ad un atto dell'arcivescovo Ansperto, con il quale il presule prende possesso di terre in Cavenago ⁽⁵¹⁶⁾. Riappare fra gli astanti ad un placito dell'896, svoltosi a Milano e concernente una controversia tra il monastero di S. Ambrogio e quello di Reichenau ⁽⁵¹⁷⁾: il tribunale è presieduto, alla presenza dell'imperatore Lamberto, dal conte di palazzo Amedeo e dall'arcivescovo Landolfo, ed è composto da nove giudici imperiali e da un giudice milanese; assistono Tazone di Baggio, Arnolfo di luogo ignoto – il testo è

senza darne le ragioni: C. Manaresi, *Un placito falso per il monastero di S. Ambrogio di Milano*, in *Scritti di Paleografia e diplomatica in onore di V. Federici*, Firenze, 1945, pp. 76-77. Per il ruolo di questo placito vescovile nelle vicende dei Limontini si veda Castagnetti, *Dominico e massaricio* cit., pp. 8 e 11.

⁽⁵¹²⁾ Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia* cit., pp. 19-20; Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo* cit., p. 461.

⁽⁵¹³⁾ In generale, L. F. Bruyning, *Il processo longobardo prima e dopo l'invasione franca*, «Rivista di storia del diritto italiano», LVII (1984), pp. 121-158. Bougard, *La justice* cit., p. 288, in particolare nota 17, sottolinea l'adozione del modello pubblico per il 'placito privato' di Limonta.

⁽⁵¹⁴⁾ *CDLang*, n. 372, 897 maggio 1, monastero di S. Ambrogio, Milano = *MD*, I/2, n. 161; *CDLang*, col. 685, n. 405, 903 agosto 15, Milano; n. 446, 912 febbraio, Milano; n. 451, 913 giugno, Milano = A. R. Natale (ed.), *'Chartae saeculi X' (901-928)*, «Archivio storico lombardo», CXXIV-CXXV (1998-1999), n. 11; *CDLang*, n. 473, 917 luglio, in *vico Audiciaco* = Natale, *'Chartae'* cit., n. 16; *CDLang*, n. 476, 918 agosto, Milano = Natale, *'Chartae'* cit., n. 18.

⁽⁵¹⁵⁾ M. L. Corsi, *Note sulla famiglia da Baggio (secoli IX-XIII)*, in *Contributi dell'Istituto di Storia medioevale*, I, Milano, 1967, pp. 166-204; cfr. anche Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 182 ss.

⁽⁵¹⁶⁾ Doc. dell'873, citato, sopra, nota 488.

⁽⁵¹⁷⁾ Doc. dell'ottobre 896, citato sopra, nota 239.

corrotto –, Nordemanno, Giselberto e Gisone, vassalli dell'abate Pietro di S. Ambrogio.

Secondo la Corsi ⁽⁵¹⁸⁾, che ha proposto l'identificazione fra i due Tazone dell'873 e dell'896, il Tazone presente al placito è da considerarsi "logicamente" quale vassallo dell'abate Pietro, poiché egli precede i tre vassalli abbaziali certi; se così non fosse, i tre, "per la loro importanza" di vassalli, sarebbero stati nominati prima. Se si considera tuttavia la documentazione finora utilizzata, si constata che la menzione dei vassalli può seguire quella di altri astanti, testimoni o sottoscrittori ⁽⁵¹⁹⁾. Infine, per quanto concerne la motivazione della presenza di Tazone in relazione all'abate, egli potrebbe essere stato al seguito dell'arcivescovo Landolfo, che copresiedeva il placito con il conte Amedeo; del resto, già nell'873 Tazone era stato al seguito del predecessore Ansperto: i rapporti con gli arcivescovi, anche se non vassallatici, potrebbero essere i segni anticipatori della condizione dei possibili discendenti quali *capitanei* arcivescovili.

13.3. *Un vassallo di un diacono e visdomino della chiesa milanese di nazionalità longobarda*

Di almeno un vassallo dispone anche un diacono e visdomino della chiesa milanese, Gunzone, di nazionalità longobarda e in rapporti con il transalpino Hunger, probabilmente franco.

Nell'833, a Milano ⁽⁵²⁰⁾, Wigilinda, originaria della città di Pavia, con il consenso di Aurifuso, marito e mundoaldo suo, e, mancando ella di *parentes proximi*, con la *noticia publici* ⁽⁵²¹⁾, ovvero con l'autorizza-

⁽⁵¹⁸⁾ Corsi, *Note cit.*, pp. 166-168. Anche Budriesi Trombetti, *Prime ricerche cit.*, p. 21, e Sergi, *Vassalli cit.*, p. 284, nota 65, considerano Tazone di Baggio, presente al placito dell'896, quale vassallo dell'abate di S. Ambrogio.

⁽⁵¹⁹⁾ Potrebbe essere sufficiente il rinvio alla documentazione in cui appare Attone *de Canimalo*, da noi sopra esaminata, nella quale compaiono persone astanti ai placiti, che precedono nell'elencazione i vassalli. Possiamo citare anche numerosi atti privati di età carolingia, nei quali persone senza qualificazione vassallatica precedono i vassalli o con loro si alternano negli elenchi dei testi: *MD* (tralasciamo per praticità di citare l'edizione di *CDLang* e di indicare la datazione), nn. 52, 62, 76, 80, 82, 83, 93, 119, 122, 133, 139, 146.

⁽⁵²⁰⁾ *CDLang*, n. 117, 833 agosto 10, Milano = *MD*, 1/2, n. 54.

⁽⁵²¹⁾ Sull'autorizzazione dell'ufficiale pubblico cfr. sopra, nota 477.

zione di Walchis, *locopositus* ⁽⁵²²⁾ della città di Milano, vende a Gunzone, diacono della chiesa milanese, la sua porzione di beni in Gnignano, porzione costituita dalla *quarta* donatale *pro meta* dal marito ⁽⁵²³⁾. Appare evidente la preoccupazione di confermare la validità degli atti di donazione dichiarando che essi sono effettuati secondo la consuetudine giuridica longobarda, come attesta l'atto seguente, rogato anch'esso in Milano dal medesimo notaio.

Due mesi più tardi ⁽⁵²⁴⁾, il diacono Gunzone, che si qualifica anche visdomino della chiesa milanese ⁽⁵²⁵⁾, dona al suo *amicus* Hunger ⁽⁵²⁶⁾ i beni acquistati da Arifuso ovvero Aurifuso di Pavia e dalla moglie Wigilinda, consegnando anche tutti i *monimina* ovvero le carte di donazione attestanti i diritti di proprietà di Aurifuso. Nell'atto, redatto in forma soggettiva, il diacono Gunzone non dichiara la sua nazionalità, ma alla fine della parte dispositiva, nell'enumerare le formule di garanzia, per corroborare nel tempo la validità della donazione, egli dichiara di avere ricevuto un paio di *maniciae* da Hunger a titolo di *launehild* ⁽⁵²⁷⁾ «iuxta leges, quas parentibus meis habuerunt Langobardorum»: dunque secondo la legge longobarda dei suoi genitori. Il diacono Gunzone sembra

⁽⁵²²⁾ Sul *locopositus* in età carolingia si veda Castagnetti, *Gastaldi* cit., par. 3.

⁽⁵²³⁾ *Edictus Rothari*, in Bluhme, *Edictus* cit., cap. 167; *Liutprandi leges* cit., capp. 7, 89 e 117. Cfr. Vismara, *I rapporti patrimoniali* cit., pp. 661-666.

⁽⁵²⁴⁾ *CDLang*, n. 118, 833 ottobre 25, Milano = *MD*, I/1, n. 55.

⁽⁵²⁵⁾ Su Gunzone cfr. sopra, t. c. note 65 ss. Di Gunzone, diacono e visdomino, cioè amministratore, della chiesa milanese, ci limitiamo ora a ricordare la sua azione in un placito milanese dell'844, quando, con il conte Giovanni, viene incaricato dall'arcivescovo Angelberto, messo imperiale, di presiedere un placito nel quale era coinvolto l'abate del monastero di S. Ambrogio; ma in una fase precedente Gunzone era stato delegato dai *missi* Angelberto arcivescovo e Ledoino conte a presiedere una seduta da solo, con l'assistenza di scabini: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 48, 844 aprile, (Milano), p. 158 = *MD*, I/1, n. 74. Un cenno in Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia* cit., p. 13, nota 30.

⁽⁵²⁶⁾ Hunger due anni dopo effettua un altro acquisto di beni in Gnignano: doc. dell'anno 835, citato sopra, nota 394.

⁽⁵²⁷⁾ F. Calasso, *Il negozio giuridico*, Milano, II ed., 1967, p. 163-164, sottolinea che l'atto di donazione, in quanto diminuiva il patrimonio familiare, richiedeva la corresponsione del *launehild* da parte del beneficiario, secondo un «residuo di una primitiva concezione germanica che ignorava l'atto di mera liberalità». Cfr. anche Frezza, *L'influsso* cit., p. 62, secondo il quale la corresponsione del *launehild* conferiva all'atto di donazione il «carattere di bilateralità ed onerosità, in cui l'ordinamento barbarico vedeva il presupposto necessario della stabilità (ossia della proteggibilità) degli atti di autonomia privata».

avere svolto per Hunger il ruolo di intermediario.

Nell'836, sempre a Milano ⁽⁵²⁸⁾, Gunzone, diacono e visdomino della chiesa milanese, è designato con lo scabino Werolfo e altri da Hunger fra i suoi *herogatores* affinché assegnino i suoi beni a varie persone, con clausole di passaggio eventuale al monastero di S. Ambrogio. In seguito, nell'839 ⁽⁵²⁹⁾, i due erogatori Gunzone diacono e Werolfo scabino riconoscono la proprietà all'abate del monastero di S. Ambrogio su una *massaricia* situata a Gnignano, già del defunto Hunger, dichiarando di non volere essere richiesti come garanti eventuali, *auctores*, *defensores* e *restitores* ⁽⁵³⁰⁾. Un ruolo, invero, che di fatto Gunzone svolse, poiché l'anno seguente egli riceve la promessa di un Rodeperto che non agirà né intenterà causa per i beni in Gnignano pervenuti al monastero santambrosiano da Hunger ⁽⁵³¹⁾.

Anche Gunzone dovette beneficiare, a sua volta, il monastero milanese. Nell'856 ⁽⁵³²⁾ l'abate Pietro ⁽⁵³³⁾ si recò in Gnignano, ove, mostrata la carta di donazione e la carta di *vestitura*, prese possesso, attraverso specifici atti simbolici – ad esempio, *per columnam* ⁽⁵³⁴⁾ –, di alcuni beni donati dal defunto Gunzone, arcidiacono e visdomino.

Oltre alle case e ai terreni lavorati da tre persone, l'abate prese possesso anche di altri terreni in Gnignano; quindi di altri appezzamenti ubicati in quattro località minori del villaggio, sopra i quali egli fu accompagnato da certo Babone o Bavone, abitante in Gnignano, figlio del fu Rotareno. Questi manifestò che i terreni erano stati in precedenza posseduti da Gunzone, che li aveva ceduti al monastero; ma aggiun-

⁽⁵²⁸⁾ *CDLang*, n. 127, 836 febbraio, Milano = *MD*, I/1, n. 62. Cfr. sopra, par. 3.3.

⁽⁵²⁹⁾ *CDLang*, n. 133, 839 maggio 2, Milano = *MD*, I/1, n. 64.

⁽⁵³⁰⁾ Sull'esclusione da parte degli *erogatores* della loro responsabilità come *auctores* o *defensor es*, si sofferma Frezza, *L'influsso* cit., p. 74. Ma si veda l'azione di Gunzone a difesa del monastero santambrosiano: doc. dell'840, citato alla nota seguente. Sul ruolo dell'*auctor* si sofferma anche Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia* cit., p. 18.

⁽⁵³¹⁾ *CDLang*, n. 137, 840, maggio, Milano = *MD*, I/1, n. 67.

⁽⁵³²⁾ *CDLang*, n. 191, 856 marzo 3, (Gnignano) = *MD*, I/2, n. 94.

⁽⁵³³⁾ Su Pietro II, abate dall'anno 854 alla fine del secolo, si veda M. Tagliabue, *Cronotassi degli abati di S. Ambrogio nel Medioevo (784-1497)*, in *Il monastero di S. Ambrogio* cit., pp. 294-296.

⁽⁵³⁴⁾ Sul rito, di tradizione romana, per attestare l'immissione in possesso, si veda Massetto, *Elementi* cit., pp. 542-543.

se che una parte di quei quattro appezzamenti spettavano “a lui”, cioè a se stesso, poiché il reddito proveniente dai terreni gli era stato assegnato da Gunzone, suo *senior*, secondo quanto quest’ultimo aveva esplicitamente disposto.

Prima di soffermarci sulla natura del rapporto tra Gunzone e Bavone, suggerito dall’appellativo *senior* attribuito dal secondo al primo, illustriamo altri due documenti concernenti Bavone. Con un documento di poco posteriore ⁽⁵³⁵⁾ Giovanni detto Bavone di Gnignano, figlio del fu Rotareno, effettua una permuta di terreni in Gnignano con l’abate Pietro, dando quattro appezzamenti: uno con casa, due con vite, uno a prato confinante con altra terra di Giovanni; riceve due appezzamenti: uno con *casella*, *pumarium*, *pratum* e *campum*, che confina per tre lati con terreni propri, e un *campellum* che confina per tre lati con terreni propri. Bavone disponeva di altri beni affidatigli dal monastero di S. Vittore di Meda, come appare da un documento di pochi mesi anteriore, una permuta tra la badessa di questo monastero e l’abate del monastero di S. Ambrogio di Milano, ricevendo l’abate una *casa masaricia* – un podere con tutte le pertinenze, per la superficie di nove iugeri –, situata in Gnignano, già in conduzione, *recta*, da Bavone e dal padre Rotareno ⁽⁵³⁶⁾.

Bavone era, dunque, un personaggio di non modesto rilievo nell’ambito del villaggio di Gnignano, potendo disporre di beni propri, come mostra la permuta sopra citata, costituiti certamente, oltre che dai beni permutati, da altri consistenti, considerate le numerose confinazioni, ed ancora di un podere ricevuto in conduzione da un monastero e dei redditi dei terreni già concessigli in beneficio da Gunzone.

Il termine *senior*, come ha posto in luce la Budriesi Trombetti ⁽⁵³⁷⁾, può assumere significati vari: per il secolo IX, oltre ad essere utilizzato quale appellativo di rispetto per re e imperatori ⁽⁵³⁸⁾, può indicare un rapporto di dipendenza personale, di commendazione generica o di vassallaggio, come attestano i *Capitularia* ⁽⁵³⁹⁾.

⁽⁵³⁵⁾ *CDLang*, n. 199, 856 dicembre 1, monastero di S. Ambrogio, Milano = *MD*, 1/2, n. 96.

⁽⁵³⁶⁾ *CDLang*, n. 197, 856 giugno, monastero di S. Ambrogio, Milano = *MD*, 1/2, n. 95.

⁽⁵³⁷⁾ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 73-83.

⁽⁵³⁸⁾ *Ibidem*, p. 76.

⁽⁵³⁹⁾ *Ibidem*, p. 74: citazione dei passi dei *Capitularia*.

Per i rapporti generici di dipendenza e di commendazione, l'autrice non segnala alcun riferimento documentario, dal momento che questo aspetto esula dal tema specifico del suo contributo. Possiamo indicare un documento milanese dell'844⁽⁵⁴⁰⁾: due abitanti di Cadempino, presso Lugano, riconoscono la loro condizione di *aldiones* del monastero di S. Ambrogio⁽⁵⁴¹⁾, poiché in quanto tali furono donati al monastero e posti «sub potestatem et defensionem atque tuicionis prefati monasterii»⁽⁵⁴²⁾ dal loro *senior*, il defunto Totone ovvero Totone di Campione⁽⁵⁴³⁾.

Per quanto concerne i rapporti vassallatico-beneficiari, la documentazione addotta dall'autrice, se si eccettuano i riferimenti a sovrani, cui abbiamo testé accennato, consiste per l'età carolingia solo in un documento privato dell'844⁽⁵⁴⁴⁾, nel quale colui che concede terre a livello, dichiara che le detiene in beneficio dal vescovo lucchese, suo *senior*⁽⁵⁴⁵⁾.

Altra documentazione può essere aggiunta. Anzitutto l'atto dell'879, da noi sopra utilizzato⁽⁵⁴⁶⁾, con cui i due *missi* e *vassi*, eseguendo l'incarico ricevuto dal loro *senior* Appone, investirono l'abate Pietro dei beni in Limonta.

Ricordiamo anche un documento dell'853⁽⁵⁴⁷⁾, con il quale due fratelli, un prete e un diacono, i quali già avevano fondato una chiesa in Concorezzo, che ora cedono alla basilica dei Ss. Cosma e Damiano in Baragia, istituiscono uno xenodochio in *Octabo*, che, dopo la morte dei due fratelli e di due loro sorelle, sarebbe passato in proprietà al monastero di S. Ambrogio; in caso di inadempienza degli obblighi da parte del monastero, lo xenodochio sarebbe passato alla chiesa di S. Giovanni di Monza, nella quale eventualità i donatori raccomandano che ciò avvenga senza alcuna opposizione da parte dei *seniores* della chiesa di S. Giovanni. I *seniores ecclesie*, come ha sottolineato la Rossetti⁽⁵⁴⁸⁾,

⁽⁵⁴⁰⁾ *CDLang*, n. 156, 844 ottobre 27, (Milano) = *MD*, I/1, n. 77.

⁽⁵⁴¹⁾ Sulla vicenda dei due *aldiones* si sofferma Rossetti, *Il monastero* cit., pp. 27-28.

⁽⁵⁴²⁾ Cortese, *Per la storia* cit., p. 436.

⁽⁵⁴³⁾ Su Totone, attivo dal 777 all'807, e i suoi discendenti si veda Rossetti, *I ceti* cit., pp. 170-172, 182, 202 ss.

⁽⁵⁴⁴⁾ D. Barsocchini, *Memorie e documenti per servir e alla istoria del Ducato di Lucca*, V, voll. 3, Lucca, 1837-1844, V/2, n. 711, 854 ottobre 20, Lucca.

⁽⁵⁴⁵⁾ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 74-75.

⁽⁵⁴⁶⁾ Doc. del novembre 879, citato sopra, nota 189.

⁽⁵⁴⁷⁾ *CDLang*, n. 183, anno 853, Concorezzo = *MD*, I/1, n. 90.

⁽⁵⁴⁸⁾ Rossetti, *Società* cit., p. 71; ma non concordo con la definizione di "signoria feudale" sulla chiesa.

sono il figlio e il nipote di Ugo conte, Liutfredo I e Liutfredo II; quest'ultimo, come attesta una permuta dell'879, sopra considerata ⁽⁵⁴⁹⁾, deteneva in beneficio dal re una parte dei beni della chiesa. Ma nella percezione dei contemporanei essi avevano in beneficio la chiesa stessa, avvalorata dall'esercitare essi effettivamente un controllo anche sulla chiesa e sul suo clero: basta ricordare che nella permuta l'arciprete di S. Giovanni, con altri due ecclesiastici, svolse il ruolo di estimatore in qualità di «missus ipsius comitis» e altri otto chierici della chiesa di S. Giovanni sottoscrissero il documento, dopo i vassalli del conte ⁽⁵⁵⁰⁾.

La documentazione ora considerata, mentre conferma la possibilità di utilizzazione del termine *senior* per riconoscere una situazione di dipendenza personale di una persona – ad esempio, gli *aldiones* – verso un'altra, mostra soprattutto che la qualificazione di *senior* ben si adatta a designare il *senior* di un vassallo od anche l'investito dal re in beneficio dei beni di una chiesa, la cui potestà è percepita come estesa alla chiesa stessa. Poiché il nostro Bavone era un uomo libero, dotato di beni propri e di altri consistenti in conduzione, dobbiamo ritenere che il suo rapporto verso il *senior* Gunzone fosse di natura vassallatica e il beneficio fosse costituito dal reddito dei quattro appezzamenti. La natura del beneficio in redditi e non in terre sopravviverà a lungo, pur nel processo di patrimonializzazione del beneficio stesso ⁽⁵⁵¹⁾.

13.4. Vassalli di un arciprete longobardo di una pieve rurale

Verso la fine dell'età carolingia, in una permuta di terre fra l'abate del monastero di S. Ambrogio e l'arciprete della pieve di S. Giuliano di Cologno Monzese ⁽⁵⁵²⁾, pongono il loro *signum manus*, dopo due vassalli dell'abate, uno o due vassalli dell'arciprete Teotperto: Ineberto e, quasi certamente, Ariberto di Milano, seguiti da un vassallo dell'abate ⁽⁵⁵³⁾. Si badi: un arciprete di una pieve rurale importante certo, nel suo ambito, ma

⁽⁵⁴⁹⁾ Doc. dell'ottobre 879, citato sopra, nota 217.

⁽⁵⁵⁰⁾ Rossetti, *Società* cit., p. 72.

⁽⁵⁵¹⁾ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 173 ss.

⁽⁵⁵²⁾ *CDLang*, n. 330, 885 marzo 24, monastero di S. Ambrogio (Milano) = *MD*, 1/2, n. 151.

⁽⁵⁵³⁾ *Ibidem*: Ariberto di Milano e Ineberto «vassalli eidem Teutpertus archipresbiter testis». La qualifica di vassallo dell'arciprete, che segue i due nomi, sembra applicata anche al primo, Ariberto di Milano. Del resto, abbiamo rilevato che, anche se poche

sempre una chiesa ‘minore’, non paragonabile a vescovati, capitoli dei canonici e grandi monasteri. L’arciprete professava di vivere secondo la legge longobarda, come apprendiamo da un documento di pochi giorni anteriore, con il quale egli dona *pro remedio animae* al monastero santambrosiano beni propri in Cologno ⁽⁵⁵⁴⁾, il che indica nell’arciprete un appartenente al ceto dei proprietari locali ⁽⁵⁵⁵⁾.

14. Verso una soluzione di continuità

Per buona parte dell’età carolingia la presenza e le vicende dei transalpini nell’area milanese, vassalli o meno, non si discostano nella sostanza dalla situazione di altre aree della *Langobardia* settentrionale, se non per il fatto che questa situazione precede le altre: dall’inizio del secolo IX compaiono Alpcar, che diviene poi conte alamanno, quindi il vassallo regio e imperiale Ernesto con il fratello Hunger e i loro vassalli; tornato in Italia, Alpcar dispone di propri vassalli come il fratello Autcari; dalla metà del secolo dispone di vassalli il conte Alberico di Milano come i suoi ufficiali inferiori; vassalli ha il conte Liutfredo, beneficiario dei beni della chiesa di S. Giovanni di Monza.

Accanto ad Ernesto e ad Alpcar e ai loro fratelli si radunano numerosi Franchi e Alamanni. Altri agiscono nel territorio: alcuni, di cui poco conosciamo o null’altro oltre il nome, dispongono di vassalli.

Dopo la metà del secolo la presenza dei transalpini inizia a scemare fino a che si giunge, dopo l’età carolingia, a una scomparsa sostanziale di immigrati socialmente e politicamente influenti nella città e nel territorio direttamente pertinente, il che appare evidente dall’elenco elaborato dal Hlawitschka concernente i transalpini attestati nella documentazione dell’Italia superiore ⁽⁵⁵⁶⁾: in pratica, l’ultima presenza di transalpi-

volte in età carolingia i vassalli sono qualificati dal luogo di residenza o di provenienza, tali connotazioni iniziano a diffondersi proprio dalla fine di quest’età (cfr. sopra, t. c. nota 143).

⁽⁵⁵⁴⁾ *CDLang*, n. 326, 885 marzo 20, monastero di S. Ambrogio (Milano) = *MD*, I/2, n. 149.

⁽⁵⁵⁵⁾ Rossetti, *Società* cit., p. 73, ha sottolineato questo unico caso certo in età carolingia di disponibilità di vassalli da parte di un arciprete di una chiesa rurale, di nazionalità longobarda.

⁽⁵⁵⁶⁾ Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 310-328: “Quellennachweis für die nordalpinen Staatssiedler in Italien und ihre Nachkommen (774-1000)”.

ni nel comitato milanese è costituita dal gruppetto di Franchi che sono testimoni nell'879 alla permuta del conte Liutfredo, forse tutti suoi vassalli, per terreni pertinenti alla chiesa di S. Giovanni di Monza ⁽⁵⁵⁷⁾.

Il processo trova riscontro nelle vicende dei conti di Milano: oltre ad apparire tardi rispetto ai conti di Piacenza, Asti, Verona, Bergamo, Treviso, Vicenza e Brescia ⁽⁵⁵⁸⁾, i conti milanesi non si radicano nel territorio, un aspetto che risalta dal confronto con famiglie comitali di territori vicini: per esempio, a Lecco, inizia alla fine del secolo IX la vicenda dei "cosiddetti conti di Lecco", di nazionalità franca, che si conclude prima della fine del seguente ⁽⁵⁵⁹⁾; a Bergamo, all'inizio del secolo X si radica la famiglia comitale dei Giselbertini, longobardi ⁽⁵⁶⁰⁾; ed anche nel Seprio, zona di influenza diretta milanese, si insedia nella seconda metà del secolo X la stirpe dei conti di Seprio, di nazionalità franca, il cui capostipite, il conte Nantelmo, è attestato nel 961 ⁽⁵⁶¹⁾ e i suoi discendenti sono attivi ancora nel secolo XII ⁽⁵⁶²⁾.

La rarefazione della presenza dei transalpini favorisce, in ambito locale come in quello politico generale, la ripresa, ancor lenta, delle famiglie di tradizione longobarda. Un primo indizio proviene dal matrimonio tra il longobardo Autelmo di Inzago e una donna di famiglia transalpina. Nell'867 due Franchi sono vassalli del figlio di un giudice, già notaio imperiale, pavese e di probabile tradizione etnico-giuridica longobarda. E a Pavia è attestato alla fine dell'età carolingia il matrimonio tra il vassallo e mansionario imperiale Grimoaldo di tradizione etnico-giurica transalpina e una donna longobarda di una famiglia di monetieri, inseriti in un ambiente di Franchi, che esercitano anch'essi le professioni di monetiere e di mercante, e di giudici, imperiali e cittadini: spia di una complessità di rapporti interetnici, cetuali e professionali, attuata, a quanto sembra, in Pavia prima che in altre società cittadine, compresa quella milanese.

Nell'870 compare in Milano il primo vassallo imperiale longobardo, Autprando, fratello del vescovo di Bergamo, in rapporti stretti con la

⁽⁵⁵⁷⁾ Doc. dell'ottobre 879, citato sopra, nota 217.

⁽⁵⁵⁸⁾ Cfr. sopra, t. c. note 242 ss.

⁽⁵⁵⁹⁾ V. Fumagalli, *I cosiddetti 'conti di Lecco' e l'aristocrazia del Regno Italico fra IX e X secolo*, in *Formazione e struttura dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, II, Roma, 1996, pp. 103-122.

⁽⁵⁶⁰⁾ Cfr. sopra, t. c. nota 439.

⁽⁵⁶¹⁾ Cortesi, *Le pergamene* cit., n. 108, 961 marzo, Isola Comacina.

⁽⁵⁶²⁾ Castagnetti, *La feudalizzazione* cit., pp. 788-790.

famiglia di Autelmo di Inzago e con il monastero di S. Ambrogio. Aumentano i vassalli degli arcivescovi e dell'abate di S. Ambrogio, la maggior parte dei quali, anche se non connotati dalla nazionalità, possiamo presumere fosse longobarda.

Dall'insieme di queste considerazioni è facile dedurre che famiglie e ceti affermatasi politicamente in seguito non sono collegabili con gli immigrati transalpini ⁽⁵⁶³⁾. Superfluo sottolineare l'impossibilità di risalire dalle famiglie capitaneali dei secoli XI-XII alla nobiltà carolingia, come di recente ho avuto occasione di ribadire ⁽⁵⁶⁴⁾. Di eventuali capostipiti di queste famiglie capitaneali nel secolo IX abbiamo trovato un solo indizio nella presenza al seguito dell'arcivescovo di un Tazone di Baggio, che può essere ritenuto quale lontano capostipite della famiglia capitaneale da Baggio.

Altre sono le premesse e condizioni per l'evoluzione sociale e politica del secolo seguente: esse sono costituite essenzialmente, nella crisi del potere centrale regio e nel particolarismo politico, dalla crescente affermazione degli arcivescovi milanesi che vanno assumendo, di fatto più che di diritto, i poteri di governo ⁽⁵⁶⁵⁾, rafforzando ulteriormente il ruolo centrale già proprio di Milano ⁽⁵⁶⁶⁾. In questo periodo avviene un processo di formazione, che poche tracce ha lasciato nella documentazione, di una vassallità arcivescovile di estrazione locale, composita e

⁽⁵⁶³⁾ Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 169-192: dai profili prosopografici delle famiglie capitaneali tracciati dall'autore, appare che gli antenati, individuabili, pochi, alla fine del secolo IX, i più tra X e XI secolo, professavano legge longobarda.

⁽⁵⁶⁴⁾ Castagnetti, *I di Porta Romana* cit., p. 43.

⁽⁵⁶⁵⁾ Sulla formazione dei poteri degli arcivescovi, in particolare nel primo periodo ottoniano, si vedano G. P. Bognetti, *Milano sotto gli imperatori carolingi*, in *Storia di Milano*, II, Milano, 1954, pp. 301-340; Bognetti, *Pensiero* cit., pp. 717-803; G.P. Bognetti, *Terrone e sicurezza sotto re nostrani e sotto re e stranieri*, Appendice II, *ibidem*, pp. 805-841; G. P. Bognetti, *Gli arcivescovi interpreti della realtà e il crescere dei minori o dini feudali nell'età ottoniana*, Appendice III, *ibidem*, pp. 843-862; Violante, *La società milanese* cit., pp. 233-236 e *passim*; G. Tabacco, *Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del medioevo*, I ed. 1968, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., pp. 311-312; G. Tabacco, *Vassalli, nobili e cavalieri nell'Italia precomunale*, «Rivista storica italiana», XCIX (1987), pp. 259-265; G. Tabacco, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, I ed. 1989, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., pp. 331-333, 339; Tabacco, *Le istituzioni* cit., pp. 347-348; Ambrosioni, *Gli arcivescovi* cit., pp. 117-118; da ultimo, Rapetti, *L'organizzazione distrettuale* cit., pp. 17, 31 e 34.

⁽⁵⁶⁶⁾ F. Opll, *Le origini dell'egemonia territoriale milanese*, in *Atti dell'I I° Congresso* cit., I, pp. 173-183; Tabacco, *Le istituzioni* cit., p. 340.

diffusa, la quale verrà progressivamente coinvolta nell'amministrazione civile e nelle vicende politiche e dalla quale inizierà ad emergere dal penultimo decennio del secolo X il ceto dei vassalli maggiori, beneficiati con le rendite plebane dall'arcivescovo Landolfo II, i futuri *capitanei* ⁽⁵⁶⁷⁾.

⁽⁵⁶⁷⁾ C. Violante, *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della 'societas christiana' dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano 1977, pp. 770 ss.; Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 113; R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino, 1987, pp. 121 ss.; Tabacco, *Le istituzioni* cit., pp. 350-351; Sergi, *Vassalli* cit., p. 294; Castagnetti, *Feudalità e società comunale* cit., II, par. 2.

Antonio Ciaralli

**«UNIVERSALI LEX». IL *CODEX IUSTINIANUS*
NEI DOCUMENTI VERONESI TRA XI E XII
SECOLO ⁽¹⁾**

Nell'ottobre del 1090, i preti Domenico e Gandolfo, abbracciando la vita comune, decisero di abitare la chiesa di S. Lorenzo di Sezano, una dipendenza in Val Pantena del ricco monastero di S. Maria in Organo di Verona. Trasferendosi nella nuova dimora, giudicarono opportuno dotare quell'istituzione con alcuni loro beni immobili affinché servissero a quanti in futuro, «de sacerdotis in sacerdotis usque in perpetuum», si fossero trovati a vivere nella chiesa. Si unì a loro il chierico Peregrino che contribuì versando cento soldi di denari veronesi; a redigere la relativa *carta donationis* i tre chiamarono Amelgauso, notaio attivo a Verona e nel suo territorio. Anche Uberto, abitante fuori Porta Organa e vicino alla chiesa di S. Giovanni in Valle, nell'agosto del 1102, vendendo a Persenaldo e a Liuzo, cognati, una terra coltivata a vite nella valle *Proturiensis* ⁽²⁾, ricorse ad Amelgauso e sempre all'opera di questo notaio si deve la *carta vendicionis* con la quale nel giugno del 1109 Domenico e Zeno, rispettivamente padre e figlio, vendettero a Giovanni prete e monaco del monastero di S. Salvar in Corte Regia un loro seminativo nella valle *Provinianensis*, parte dell'attuale Valpolicella ⁽³⁾. Le tre *chartae* ora ricordate presentano tutte una caratteristica peculiare che non mancò, oltre settanta anni or sono, di attirare l'attenzione di Guiscardo Moschetti, storico del diritto d'origine veronese, all'epoca giovane assistente di Nino Tamassia ⁽⁴⁾.

Sarà opportuno rileggerle.

⁽¹⁾ Queste pagine erano già scritte (novembre 2004) quando ho avuto la possibilità di leggere l'importante lavoro di Wolfgang Kaiser, *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt am Main, 2004 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, Band 175), uno studio condotto con acribia e grande attenzione filologica. Le conclusioni cui giunge lo studioso sono spesso, e in particolare nel paragrafo dal significativo titolo *Heranziehung der Capitula legis Romane in Veronaenser Urkunden*, largamente condivisibili.

⁽²⁾ Di difficile delimitazione, «essa sembra comprendere la bassa Valpantena, una parte delle vallette dello Squaranto e del Fibbio e la zona collinare di Lavagno», A. Castagnetti, *Minoranze etniche e rapporti vassallatico-beneficari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990, p. 107, nt. 101.

⁽³⁾ A. Castagnetti, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona, 1984, pp. 16-17.

⁽⁴⁾ G. Moschetti, *Tre documenti veronesi dei secoli XI e XII e la "Lex Romana canonice compta"*, «Atti e memorie della r. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova», X (1932), pp. 401-456.

1090 ottobre 9

Domenico prete di Turano, Gandulfo prete *de vico Limidalto* e Peregrino chierico *de vico Sigaredo* e «minore d'età», che dichiarano di vivere secondo la legge romana e abitano in Sezano nella Val Pantena, donano alla chiesa di S. Lorenzo di Sezano, sottoposta all'abbazia di S. Maria in Organo, dove hanno stabilito di andare a risiedere, una terra con viti, alberi e case sita in località *Limidoalto* nella Val Pantena, in vocabolo *Pissolo*, nonché un seminativo sito in località Turano in vocabolo *Longuro* e, il solo Peregrino, cento soldi di denari veronesi; si impegnano altresì a donare alla chiesa tutti i beni che hanno e che acquisiranno in futuro.

Originale, Verona, Arch. di Stato, *S. Maria in Organo*, n. 57 [A]. Nel verso, di mano del secolo XIV: «Car(ta) off(ersionis) i(n) Limitalto et Miçano et alii i(n) Palte(n)a». Altre annotazioni tarde. Segue nella medesima pergamena il documento, di mano dello stesso Amelgauso, di un atto compiuto in data 1091 gennaio 15 (elenco Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 439-441 n. IV, con data 1090) col quale Bruningo figlio del fu Pato «qui fuit de loco Fane set modo abitat in vico Quinto», longobardo, dona *pro anima* alla chiesa di S. Lorenzo di Sezano «mobilibus et immobilibus sive animalibus et pecoribus» da lui posseduti nel comitato di Verona «in valle Veriacus» in località e «fundo Mazano», «tam infra castrum qua(m)que et de foris».

Ed. parziale Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 443-445, da cui ci si discosta.

Gli elementi cronologici espressi non concordano tra loro, risultando l'indizione maggiore di una unità rispetto all'anno dell'era di Cristo. Tale discrepanza, tuttavia, può essere ricomposta qualora si intenda l'anno dell'incarnazione computato secondo l'uso volgare o fiorentino e l'indizione anticipata. In effetti nella sua lunga carriera di rogatario (1084-1116) Amelgauso mostra di adottare usi cronologici piuttosto vari, almeno fino alla svolta del dodicesimo secolo. Prendendo come base i documenti rogati da Amelgauso identificati ed elencati dal Moschetti, sembra infatti di potere osservare per i due più antichi (1085 feb. 21, n. I attribuito al 1084 e 1091 gen. 15, n. VI attribuito al 1090) l'impiego dello stile dell'incarnazione ridotto di una unità nei primi mesi dell'anno (computo fiorentino qualora, per ragioni cronologiche, non si volesse ammettere l'adesione al *mos Venetus*), ma già con il terzo (1090 ott. 9, n. VI), posteriore solo di nove mesi al n. IV, il notaio sembra passato all'incarnazione volgare e all'indizione anticipata secondo uno schema ben presente per l'epo-

ca nella documentazione veronese (cfr. V. Fainelli, *La data nei documenti e nelle cronache di Verona*, in «Nuovo Archivio Veneto», n.s., XXI (1911), pp. 128-179, soprattutto alle pp. 139, 142-150). Col nuovo secolo Amelgauso modifica nuovamente il proprio sistema di datazione e sembra adottare, in modo sistematico, lo stile dell'incarnazione secondo il computo pisano. Il caso di Amelgauso non pare adattarsi alla suggestiva ipotesi formulata da Vittorio De Donato in merito alla possibilità che usi cronologici variabili adottati da un medesimo rogatario possano essere attribuiti a precisa volontà delle parti (cfr. *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, pubblicate dalla Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma, II 1116-1165, a cura di V. De Donato, Firenze, 1975, p. XX, nt. 37).

(ST) In nomine domini Dei eterni. Anni ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo et nonogesimo, nono die mens(e) octubris, indic(ione) quartadecima. Ecclesia | et capella Sancti Laurentii sita, qui est constructa in vall(e) Paltennate ad locus ubi d(icitu)r Sezano que est de^(a) sub regimine et potestatem abbacie Sancte [Ma]rie de Organo ubi multas res a bonis hominibus delegate sunt. Nos Dominicus presbiter de vico Turano et Gandulfo presbiter de vico Limidalto at[q(ue) Pe]regrinus clericus de vico Sigaredo, qui sumus abitatores in supra-scripto loco Sezano, qui professi sumus secundum ordinem ecclesiarum lege vivere Romana, offertor[es | et d]onatores ipsius ecclesie, presentibus presens diximus: quisquis in sanctis ac venerabilis locis et suis aliquid contulerit rebus, iuxta auctoris vocem in oc seculo cen[tuplum accipiat insuper, quod melius est, vitam possidebit eternam. Ideoque nos quem supra Dominicus et Gandulfo presbiteris atque Peregrinus clericus donamus et offe[r]imus in predicta ecclesia et cappella Sancti Laurentii a presenti die et ora ad suam proprietatem ad^(b) abendum, eo quod pacti sumus^(c) inter nos ut ad ipsa ecclesia insimul | habitare debemus et ibi Deo servire pro remedium anime nostre et quondam parentorum nostrorum mercede, hoc est pecia una de terra cum vin(e)is et olivis et aliis arboribus casis insi[mul] tenentibus et pecia una de terra aratoria, atque dono et offero ego qui supra Peregrinus de denarios bonos veronen(se)s sol(idos) centum iuris nostri quod nos abere et po[s]sidere visi sumus, que pos(ite)^(d) sunt in comitato Veronen(sis) in valle Paltennate per singulis locis sicut ic subter l(egitur): primo loco supra-scripta pecia de terra cum vineis in predicto loco Li[mido]alto ad locus ubi dicitur Pissolo ab(en)t(e) per longitudine de uno latere p(er)t(icas) triginta et quattuor, de alio lat(ere) <p(er)t(icas)> triginta et una pedes sex, de uno capite p(er)t(icas) duo|decim, de alio capite p(er)t(icas) octo

pedes tres; coerit ei de uno latere iure^(e) Sancte Marie possidente, de alio latere et uno capite Ato ab(en)t(e), de alio capite rio percurit; secundo | loco pecia una de terra aratoria in sup(er)scripto^(f) Turano ubi dicitur Longuro^(g) ab(en)t(e) in longitudine de uno latere p(er)t(icas) decem et octo pedes septem, de alio latere p(er)t(icas) decem et novem, de uno | capite ex parte Zeno p(er)t(icas) octo, de alio capite p(er)t(icas) sex; qui de uno latere Zeno ab(en)t(e), de alio latere via percurente, de uno capite Bonushomo ab(en)t(e), de alio capite | Zeno ab(en)t(e), ibique alii sunt coerentes. similique donamus et offerimus nos quem supra Dominicus et Gandulfo^(h) presbiteris atque Peregrinus clericus per hanc car(tulam) in eadem ecclesia | soris⁽ⁱ⁾ ips(is) rebus atque mensuras et coerentias, omnibus rebus illis similique iuris nostri tam quod nunc abemus aut in antea diebus vite nostre acquistare vel laborare potuerimus omnia | in integrum. Que autem suprascriptis rebus omnibus iuris nostris^(l) supradicti^(k) una cum accessionibus et ingressibus earum seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter supra legitur, in integrum ab ac die | in eadem ecclesia donamus atque offerimus et per presentem car(tam) offerisionis ibidem abendum confirmamus^(l), faciendum exinde ips(is) presbiteris vel clericis qui modo ibi sunt vel qui pro futu|ris te(m)poribus ibidem ordinati fuerint et ibi Deo servierint abead, usufructuario nomine, is rebus omnibus diebus vite sue et si aliquis ex ipsis distullerint, quod ibi habitare noluerunt, | nichil percipiant de ipsis rebus et ab eorum usu et sunti, de sacerdotes in sacerdotes usque in perpetuum, sicuti de aliis rebus eadem ecclesia facere visi sunt, sine omni nostra et ere|dum nostrorum contradicione, pro anime nostre quondam parentorum nostrorum mercede. Quidem hespondimus atque promittimus nos quem supra Dominicus et Gandulfo presbiteris atque Peregrinus clericus | una cum nostris eredibus a pars predicta ecclesia aut cui pars dederint suprascriptis rebus^(m) omnibus qualiter supra legitur in integrum ab omni homine defensare,⁽ⁿ⁾ quod si defendere non potueri|mus aut si vobis exinde aliquid per covis ingenium subtraere quesierimus, tunc in duplum eodem offerisionis ut supra l(egitur) a parte ipsius ecclesiae restituumus sicut pro te(m)por(e) fuerint me|lioratis aut valuerint sub exstimac(ione) in consimilibus locis et iam dicta mobilia sub exstimacione in duplum. Et si quis in te(m)por(e) surrexerint qui hac nostra pagina, | quod nos libenti animo fieri rogavimus, inrumpere aut violare te(m)taverit Deum abeat iudicem et sit anathema in die iudicii et hec presens pagin(a) offer(sionis) nostre sicut | supra l(egitur) omnique te(m)por(e) firma et stabilis permaneat sine omni contradic(ione) homi-

num. Et propter honore sacerdocii et clericati nostri nec nobis liceat ullo te(m)por(e) nol(le) quod volumus, | set quod a nobis semel factum vel conscriptum est sub iusiurandum; et hoc iuravit suprascriptus Peregrinus clericus ad sanctam Dei etvvangelia^(o) ut hac offers(ionis) car(ta) firma et stabilis debet abere | iuxta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis: «Si minor viginti quinque annis maior quaptuordecim emptori precavisti nullam de cetero ęsse controversia | facturum, idq(ue) eciam iureiurando corporaliter prestito servare confirmasti, neque perfidie^(p) neque periurii ne auctorem futurum sperare debuisti», inviolabiliter observ[a]|re promittimus cum stipulac(ione) subnixa. Actum in predicto loco Sezano. Feliciter.

Signum ††† manibus Andrea et Armenulfo atque Vivencio viventes lege Romana testes. Signum †† manibus Zeno et Bruno testes.

(ST) Ego Amelgausus not(arius) rogatus qui hanc car(tulam) offer-sionis scripsi et postradita complevi.

(a) Così A. (b) d corr. da b (c) acti s corr. su rasura. (d) A posuis con le ultime tre lettere espunte. (e) Così A. (f) sup(er)scripto corr. su rasura. (g) ubi – Longuro agg. nell'interlinea. (h) l corr. su lettera principiata. (i) Così A. (j) n(ost)ris corr. su rasura. (k) L'ultima i corr. su a (l) i corr. su e, m(us) agg. nell'interlinea al di sopra di a corr. su lett. indistinguibile. (m) reb(us) agg. nell'interlinea. (n) Tra defen e sare dilavamento di de (o) Così A, sulla g segno di penna apparentemente privo di significato. (e) La prima i agg. nell'interlinea.

2

1101 agosto 6, Verona

Uberto figlio del fu Benedetto diacono e «minore d'età», che abita fuori Porta Organa non lontano dalla chiesa di S. Giovanni in Valle e dichiara di vivere secondo la legge romana, vende a Persenaldo, figlio del fu Benedetto *de Castro Veronensis*, e a Liuzo, figlio del fu Giovanni di fuori Porta Organa e cognato del detto Persenaldo, una terra con viti ubicata nella *Valle Proturiensis*, in località *Lavano* vocabolo *Pizole*, per il prezzo, fra merce e moneta d'argento, di quattro libbre e quattro soldi di denari veronesi; Persenaldo e Liuzo stipulano patto di eventuale futura alienazione a favore l'uno dell'altro.

Originale, Verona, Arch. di Stato, *S. Maria in Organo*, n. 64 [A]. Nel verso la rogazione di mano di Amelgauso: «† Per l(on)g(itudinem) de uno lat(ere)

et parte Bruno p(er)t(icas) .XX. et .VII. | p(edes) .II., de alio lat(ere) p(er)t(icas) .XX. et .VII., de uno c(apite) da via [p(er)t(icas) .VII.] | p(edes) .VI., de alio c(apite) p(er)t(icas) .VII.; de uno lat(ere) Turisindo de [.....] | de c(apite) via et Lanfrancus de *** *«spazio lasciato in bianco per una estensione non determinabile»*. † Rog(at) Ubertus, filius quondam Benedicti diaconi, de *«d corr. su lett. principiata, forse f»* fori po|rta Organi, car(tula) ven(dicionis) sub dupla defensione cum sacramen|to, nominative *«a corr. su lettera indistinguibile»* de petia una de terra cum vitibus super se ab(en)t(e) | iuris sui pos(ita) in Vall(e) Proturien(s)is in loco Lavanio ubi | dicitur Pizole iusta m(ensuras) et coer(encias). emptores Persenaldus q(uondam) Benedicti de Castro V(erone) et Liuzo q(uondam) Iohannis de Porta Organi. precium lib(rarum) .III. et sol(idorum) .III. T(estes) Ro(man) Bonus fil(ius) Conradi, Oto fil(ius) | Teponis, Ardericus q(uondam) Natalis. Testor *«cosi»* al(ii) Askerio q(uondam) Mazolo | et Frogerius q(uondam) Iohannis. .MCII., .VI. die m(ensis) ag(usti), ind(icione) .VIIIJ.». Sempre nel *verso*, in corrispondenza del margine superiore, di mano del sec. XIV: «Car(ta) ven(ditionis) pet(ie) t(erre) site i(n) Vall(e) Protu(r)ienne i(n) loco Lavanei u(b)i d(icitu)r Pizole».

Pergamena danneggiata, soprattutto in corrispondenza della metà superiore, da macchie di umidità e danni da consunzione lungo il margine destro.

Ed. parziale Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 445-446, da cui ci si discosta.

Stile dell'incarnazione, computo pisano (cfr. nota introduttiva al doc. n. 1, in fine).

(ST) In nomine domini Dei eterni. Anni ab incarnac(ione) domini nostri Iesu Christi millesimo | centesimo secundo, sexto die mense agusti, indic(ione) nona. Constat me Ubertus fi|lius quondam Benedicti diaconi qui^(a) sum habitator fori porta S[ancte] Marie que dicitur | Organi, non multum longe ab ecclesia Sancti Iohannis que dicitur in Valle, qui professus sum legem vive|re Romana, accepisse sicuti et in presencia testium manifesto sum quod accepi a vobis | Persenaldus filius quondam Benedicti de Castro Veronen(s)is et Liuzo filius quondam Iohannis de fo|ris iam dicta porta Organi cognatus eius, inter argentum et aliam mercem valentem bonorum | denariorum veronens(ium) mone te libras quaptuor et solidos quaptuor finitum precium^(b) pro pecia una de | terra cum vitibus super se ab(en)t(e) iuris mei quod ego habere et [p]ossidere viso sum que | posita est in comitato Veronen(s)is in valle Proturiens(e) et in loco Lavanio iacet ad locum ub[i dicitur] | Pizole, habente per longitudinem de uno latere ex parte Alkenda p(er)t(icas)

viginti et sep|tem, de alio latere p(er)t(icas) viginti et septem et pedes duos, de uno capite da via p(er)t(icas) septem | et pedes sex, de alio capite p(er)t(icas) septem; coerit ei de uno latere Turisindus ab(en)t(e), de alio lat(ere) | predicta Alkenda fem(ina) possidente, de uno capite quidam homo de loco Biunde abente, | de alio capite via et extra via Lanfrancus ab(en)t(e), ibique alii sunt coerentes. Que autem superscripta peci[a] | de terra cum vitibus in prenominato loco iuris mei supradicto una cum accessione et ingres[o suo] | cum superiore et inferiore qualiter supra legitur in integrum ab ac die vobis Persenaldo et Liuzo | a(m)bo cognatis pro superscripto precio vendo, trado et mancipio nulli alii vendita, donata, alie|nata obnoxia vel tradita nisi vobis et faciatis exinde a presenti die vos et ere|dibus vestris aut cui vos dederitis iure proprietario nomine quicquid volueritis sine omni | mea^(c) et erendum meorum contradicione. Quidem spondeo atque promitto me ego qui^(d) | supra Uberto, una cum mei^(e) ered(e)s, vobis superscripti Persenaldi et Liuzoni vestrisque eredi|bus aut cui vos dederitis superscripta pecia de terra cum vitibus qualiter supra l(egitur) in integrum ab omni | homine defensare, quod si defendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquid | per covis ingenium subtraere quesierimus, tunc in duplum eadem vendita ut supra l(egitur) | vobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub esti|macione in consimili loco. Et nec mihi^(f) licead ullo te(m)pore noll(e) quod volui set quod | a me semel factum vel conscriptum est sub iusiurandum; et hoc iuravit supradictum Uber|to a sancti Dei evvagnelii,^(g) ut nec vendita nec donata in alia parte non abet ipsa | vinea^(h) quod ad eadem car(ta) debead nocere, et hac car(ta) firmam⁽ⁱ⁾ et stabilis debet aber|e omnique te(m)pore^(j) iusta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis posita in te(m)pore A|lexandri Florentino milites: «Si minor annis viginti et quinque emptori | precavisti nullam de cetero esse controversia facturum idq(ue) eciam iureiurando | corporaliter prestito servare confirmasti, neque perfidie neque periurii ne au|ctorem tu nobis futurum sperare non debuisti», set is actis^(k) inviolabiliter | observare promisit cum stipulacion(e) subnixa, se sientem^(l) si Deum illum adiuvet | et sancti Dei evvagnelii. Actum in civit(ate) Veron(e). Feliciter. Signum † manu superscripti U|berti qui hac car(ta) vendicionis fieri rogavit et superscriptum precium accepit ab omnia | superscripta. Signum ††† manibus Boni fil(ii) Conradi et Otoni de Teupo presbiter et Arderici fī<lii> | quondam Natalis testori testes lege Romana viventes. Signum †† mani|bus Haskeri de Mazoli fil(ii) et Frogerii fil(ii) Iohannis testes.

(ST) Ego Amelgausus not(arius) rogatus qui hac car(tula) vendic(ionis) scripsi et | post tradita complevi.

Pactum et conveniencia fecerunt inter se Persenaldus et Liuzo a(m)bo cognatis | quod si aliquis ex ipsis^(m) vendere debet suam porcionem de supradictis⁽ⁿ⁾ vineis^(o) nichil alii vendere | debet nisi tantum ab alteri.

(a) Al di sopra della q, che ha un segno abbr. ondulato innalzato nel rigo al suo termine, è presente la i (b) precium agg. nell'interlinea. (c) a agg. nell'interlinea con segno di inserzione. (d) A quis (e) Dopo e tratto di penna, probabilmente per s principciata, eraso. (f) Segue ras. di due letter e. (g) Così A, qui e più avanti. (h) a agg. in interlinea. (i) f corr. su u (j) o(mn)iq(ue) te(m)p(o)r(e) agg. in interlinea. (k) is actis corr. su rasura. (l) Così A, forse da intendersi scientem (m) aliq(ui)s ex ipsis agg. nell'interlinea. (n) is corr. da a (o) is corr. da a

3

1108 giugno 15, Calmaiore

Domenico, figlio del fu Ingebaldo, insieme a Zeno suo figlio «minore d'età», che abitano *in vico Calmaiore* e dichiarano di vivere secondo la legge romana, vendono a Giovanni prete e monaco della chiesa di S. Salvar in Corte Regia un terreno seminativo, a loro pervenuto per eredità, ubicato nella *Valle Provinianensis* in località *Nassario* per il prezzo, tra merce e moneta d'argento, di tre libbre e mezza di denari veronesi.

Originale, Verona, Arch. di Stato, *S. Salvar in Corte Regia*, n. 1, [A]. Nel verso, di mano del secolo XV: «C(art)a Albizano»; quindi, di mano del secolo XV/XVI: «In valle P(ro)vinianense in loco ubi d(icitu)r Nasaro «saro forse aggiunta più tarda; sa corr. su altre lett.». Altre notazioni tarde.

Pergamena danneggiata dall'umidità, con macchie scure diffuse soprattutto in corrispondenza della porzione superiore.

Ed. Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 402-403, da cui ci si discosta.

Stile dell'incarnazione, computo pisano (cfr. nota introduttiva al doc. n. 1, in fine).

(ST) In nomine domini Dei eterni. Anni ab incarnac(ione) domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo nono, quin|todecimo die mens(e) iunii, indicione prima. Constat nos Dominicus filius quondam Ingebal|di et Zeno pater et filio qui sumus abitaturis in vico Calmaiore, qui professi sumus ex | nacione nostra lege vivere Romana, et una per ipsius genitori meo cons(ensum) accepis|semus nos communiter sicuti et in presencia testium manifesti su(m)mus quod acce|pimus a te Iohannes presbiter et monachus monasterii Sancti Salvatoris qui dicitur Curte Regis si|ta infra civitat(em) Veron(e) precium inter argentum et alia merce valentem denarios bonos | veronens(ium) monete libras tres et media, finitum precium sicut inter nos convenimus, pro | pecia una de terra aratoria iure er(e)d(ita)tis nostri quem abere et possidere visi sumus | in co(m)mitat(o) Veronen(si)s in vall(e) Provinianen(si)s, iacet in loco ubi dicitur Nassario, hab(en)t(e) per longi|tudinem p(er)t(icas) treginta et duas, de uno capite da via p(er)t(icas) septem et ped(e)s uno, de | alio capite p(er)t(icas) quinque; coerit ei de uno late|re et uno cap(ite) iura Sancte Mariæ Antiqua^(a) | pos(sidente), de alio latere Ioh(anne)s ab(en)t(e), de alio cap(ite) via percurrente, ibique alii sunt coeren|tes. Que autem suprascripta^(b) pecia de terra in predicto loco iuris nostris supradicta una cum ac|cessione et ingresso seu cum superiore et inferiore qualiter supra l(egitur) in integrum ab ac die tibi| Iohannes monachus pro suprascripto precio vendimus, tradimus et mancipamus nulli alii ven|dita, donata, alienata, obnoxia vel tradita nisi tibi et facies exinde^(c) a | presenti die tu et ered(i)bus tuis aut cui tu dederis iure proprietario nomine quidquid vo|lueritis sine omni nostra et eredium nostrorum contradicione. Quidem hespondimus at|que promittimus nos quem supra Dominico et Zeno, pater et filio, una cum nostris ered(e)s | tibi suprascripto Iohannis monachus tuisque ered(i)bus aut cui tu dederis suprascripta pecia de terra qualiter | supra l(egitur) in integrum ab omni homine defensare, quod si defendere non potuerimus aut si vobis | exinde aliquid per covis ingenium subtraere quesierimus, tunc in duplum eadem | vendita ut supra l(egitur) vobis restituamus sicut pro te(m)pore fuerit meliora|ta aut valuerit sub estimac(ione) in consimili loco. Et nec nobis licead ullo | te(m)pore nolle quod voluimus, set quod a nobis semel factum vel conscriptum est sub | iusiurandum; et oc iuravit suprascripto Zeno ad sancti Dei evangelii ut ac cartula^(d) | vendic(ionis) omnique te(m)pore firma et stabilis debet eam abere iusta quod in le|ge Romana continet in secundo libro Codicis que incipitur in tempore Alexan|dri: «Florentino militi. Si minor vigintiquinque annis

emptori preca|vi[sti] nullam de cetero esse contraversia^(c) facturum, idque eciam iureiuran|do corporaliter prestito servare confirmasti, neque perfidie neque periurii | ne auctorem futurum m(i)hi sperare debuisti», inviolabiliter obser|vare promisit cum stipulacione subnixa, se sientem si Deum illum adiu|vet et sancti Dei evagnelii.^(d) His actis in supra-scripto vico. Fel(iciter). Sign(a) †† manibus suprascripti | Dominici et Zenonis pater et filio qui ac car(ta) vendicionis insimul fieri | rogaverunt et suprascriptum precium acceperunt ad omnia suprascripta. Signu(m) ††† manibus Arde|cionus, Martinus testes lege Romana viventes. Sign(a) ††† ma|nibus Liuprandus, Dominicus frater eius et Albizo testes.

(ST) Ego Amelgausus not(arius) rogatus qui ac car(tula) vendic(ionis) scripsi et post tradita complevi.

(a) Così A. (b) s(upra)s(crip)ta corr. su altre, lettere come pare. (c) xi(n) corr. su rasura. (d) A car(tu)la, sulla prima a segno abbr. - lineetta orizz. - superfluo. (e) Così A. (f) Così A.

* * *

Nell'illustrare questi «importanti documenti», Moschetti richiamava l'attenzione sul fatto che in essi vi fosse citata una costituzione del *Codex Iustinianus*. Si trattava di un rescritto di Alessandro Severo relativo alla garanzia offerta, tramite giuramento *corporaliter praestito*, nei contratti conclusi da minori (*Cod. 2.27(28).1*). Alla luce di quella dotta citazione, Moschetti formulava taluni quesiti di indubbio interesse, chiedendosi «come il notaio Amelgauso [avesse] avuto conoscenza del rescritto di Alessandro e quale scuola [avesse] egli seguito per apprendere l'arte notarile»⁽⁵⁾. La risposta al secondo interrogativo, dotato oggi di connotati di minore attualità, non era complessa: l'ambito di rogazione dei numerosi documenti redatti dal notaio nel corso della sua attività protrattasi per circa un trentennio tra il 1085 e il 1117⁽⁶⁾, ristretto a Verona e ai territori del suo comitato; il formulario tradizionale, a esclusione proprio di quei particolari negozi; l'assenza, infine, di apposizioni specifi-

⁽⁵⁾ Moschetti, *Tre documenti cit.*, p. 404.

⁽⁶⁾ Il Moschetti vagliò essenzialmente i fondi archivistici denominati «Antichi archivi veronesi» costituiti dal Comune di Verona presso la Biblioteca comunale e in seguito depositati, al momento della sua costituzione nel 1941, nella Sezione di Archivio

cative nella *completio* che recita, di norma, *Ego Amelgausus notarius* ⁽⁷⁾, induceva, allora come oggi, a ritenere veronese il notaio sia per attività sia, probabilmente, per formazione. A tale conclusione si perviene anche tralasciando le considerazioni, dotate più della presunzione di certezza che non della effettiva forza stringente della prova, intorno «all'esistenza di una scuola giuridica in Verona con particolare riguardo all'arte Notarile» avanzate con generosità da Moschetti ⁽⁸⁾.

di Stato, oggi Archivio di Stato, di Verona dove tuttora si trovano (si veda V. Fainelli, *Gli «antichi archivi veronesi» ammessi alla Biblioteca comunale*, «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. VI, X (1958-1959), pp. 95-151). Fra le pergamene ivi conservate, cui poté affiancare, grazie all'interessamento di Angelo Mercati e Giuseppe Turrini lo spoglio di quelle dell'archivio della Nunziatura Veneta presso l'Archivio Segreto Vaticano e quelle della Biblioteca Capitolare di Verona, Moschetti reperì 32 documenti rogati dal notaio Amelgauso (vedine l'elenco in Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 439-441). Di questi, tuttavia, quattro sono pervenuti in regesto tardo (del 1330, nn. II, III, IX e X dell'elenco fornito da Moschetti), altri cinque sono in copia (nn. VII, XVI, XVIII, XXI e XXX), uno è copia di mano di Amelgauso di un documento rogato dal notaio *Iohannes qui et Waldo* (n. V) e uno (Archivio segreto vaticano [d'ora in poi ASV], *Fondo Veneto* I, n. 6847 del 1105 agosto 26, n. XX), è copia di mano di Amelgauso di un documento redatto da un *Amelgausus notarius* il quale, se non è il medesimo notaio, è un operatore non altrimenti attestato nella documentazione veronese a me nota (si tenga tuttavia presente che un Amelgauso giudice è attivo a Verona dagli anni novanta del X secolo per tre decenni, cfr. Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 142, nt. 35). Per ragioni cronologiche non credo che si possa identificare col presente l'Amelgauso che roga un documento, noto da tradizione tarda in copia, il 30 dicembre 1125 (cfr. A. Castagnetti, *Fra i vassalli: marchesii, conti, 'capitanei', cittadini e rurali*, Verona, 1999, p. 175, ed. alle pp. 233-234). Ai 21 originali noti a Moschetti, si aggiunga ora ASV, *Fondo Veneto*, I, n. 6840 (1091 maggio 13).

⁽⁷⁾ Unica eccezione è l'inconsueta *completio* del doc. ASV, *Fondo Veneto* I, n. 6850 (1100 giugno 25: «(ST) Ego Amelgausus not(arius) a plubicae <cosi> sedis rogatus qui hanc car(tam) vendic(ionis) scripsi et post tradita complevi». Si tratta della vendita di una terra con casa fuori Porta S. Stefano, «in vico Placiola», eseguita da «Bono qui Cuvadenario dicitur filius quondam Bonifacii capellani», dalla moglie di questi «Ficia ... filia cuiusdam Bernardi qui Tavano dicebatur e da Valdo presbiter de ecclesia Sancti Stefani» in favore di «Armenardus filius quondam Richardi». Cosa esattamente intendesse Amelgauso (se non si tratta di una semplice aplografia) con l'espressione «not(arius) a plubice sedis» (il *rogatus*, come dimostrano altre sue sottoscrizioni va riferito alla qualità di rogatario) non è chiaro, né è questa la sede opportuna per approfondire l'argomento. Basti per ora segnalare che nelle ricerche compiute dal Fainelli sulle 'titolature' dei notai veronesi non è registrata una simile definizione, cfr. V. Fainelli, *Per l'edizione di un codice diplomatico veronese. Studio preparatorio sui documenti anteriori al Mille*, «Nuovo Archivio Veneto», n.s., XXIX (1915), pp. 59-62 dell'estratto.

⁽⁸⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 424.

Quanto al primo interrogativo sollevato, cioè a quale fonte abbia attinto il notaio per citare il rescritto severiano, la risposta era resa esplicita sin dal titolo del saggio. A giudizio dell'autore, infatti, Amelgauso avrebbe tratto la norma dalla *Lex Romana canonice compta* (d'ora in avanti L.R.c.c.), il «prodotto più cospicuo e più noto» di quella «suggestiva» via percorsa nel IX secolo per avvicinarsi alla compilazione giustiniana e costituita da raccolte di testi tratti dalle Novelle, dal Codice e dalle Istituzioni ⁽⁹⁾.

I *Capitula Romanae legis ad canones pertinentia*, come recita l'*incipit* dell'opera ⁽¹⁰⁾, sono tramandati in copia unica dal manoscritto Paris, Bibl. Nat. de France, lat. 12448, un codice miscelaneo e composito attribuito al IX/X secolo e scritto, con tutta verisimiglianza in Italia ⁽¹¹⁾, all'interno di una cornice di testi normativi canonici (lo pre-

⁽⁹⁾ Cfr. E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*. I. *L'alto Medioevo*, Roma, 1995, p. 243 da dove sono tratte le citazioni. L'opera, pubblicata dapprima in F. Maassen, *Über eine Lex Romana canonice compta*, «Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Classe», XXXV (1860), pp. 73-108, venne ripubblicata in M. Conrat, *Die Lex Romana canonice compta. Römisches Rechts im frühmittelalterlichen Italien in systematischer Darstellung*, «Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeling Letterkunde», Nieuwe Reeks, Deel VI 1 (1904), ora rist. Wiesbaden, 1967 e quindi in C.G. Mor, *Lex Romana canonice compta. Testo di leggi romano-canoniche del sec. IX pubblicato sul ms. parigino Bibl. Nat. 12448*, Pavia, 1927 (Pubblicazioni della r. Università di Pavia, XIII). Per la progressiva bibliografia si veda L. Kéry, *Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400-1140). A Bibliographical Guide to the Manuscripts and Literature*, Washington D.C., s.d. [ma 1999], (History of Medieval Canon Law, Ed. by W. Hartmann and K. Pennington), pp. 161-162.

⁽¹⁰⁾ Un'aggiunta inserisce, nell'interlinea e con segno di richiamo, tra *legis* e *ad canones* «cum sententiis suis» riprendendolo, probabilmente, dall'*explicit*. La denominazione di *Lex Romana canonice compta*, come rileva anche Kaiser che preferisce tuttavia l'intitolazione di *Capitula legis Romanae*, appare nei titoli correnti del manoscritto apposti della medesima mano che ha scritto l'*incipit*, cfr. Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 501-503.

⁽¹¹⁾ Le datazioni attribuite al manoscritto oscillano, appunto, tra fine del IX e primi decenni del X secolo. Al X pensarono Maassen (incerto tra il X e l'XI secolo in *Über eine Lex* cit., p. 96, ma si veda poi F. Maassen, *Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters*, I. Bd., Gratz, 1870, pp. 888-896: p. 888), Conrat e Mor; al primo quarto del secolo X data il ms. Kaiser (*Die Epitome* cit., p. 20, 493 e 501); al IX secolo pensa Giovanna Nicolaj in *Ambiti di copia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli V-XIIin.)*, in *Le statut du scripteur au Moyen Age. Actes de XI^e colloque scientifique du Comité international de paléographie latine* (Cluny 17-20 juillet 1998), réunis par M.-C. Hubert, E. Poulle,

cede parte della *Collectio Dionysio-Hadriana* con epitomi di canoni conciliari e lo seguono la decretale gelasiana *De recipiendis et non recipiendis libris* e vari estratti da altri canoni) ⁽¹²⁾.

In effetti, tra le 123 costituzioni estratte dal *Codex* che la raccolta tramanda, si trova anche il rescritto di Alessandro Severo. Ma perché, ci si domanda, il notaio veronese avrebbe attinto proprio alla L.R.c.c. e non, per esempio, direttamente al *Codex*? «Vi sono tre elementi piuttosto gravi - scriveva il Moschetti - per escludere che Amelgauso abbia studiato il Codice Giustiniano». I primi due risultano, nei fatti, sostanzialmente analoghi, vertendo entrambi sulla assoluta originalità di quella citazione. Proprio quella sua unicità, priva di un contesto specifico e di corrispondenze ambientali, renderebbe difficile «spiegarci come Amelgauso, cui dobbiamo attribuire una *conoscenza giuridica perfetta* della fonte Giustiniana, tanto da farvi ricorso in un caso particolare ed insolito della vita giuridica, non abbia adottato altre disposizioni del Codice stesso in atti giuridici più semplici e più comuni» e, del resto, «anche se potesse apparire un po' eccessivo questo motivo di esclusione, ci chiederemmo sempre perché manchino del tutto in Amelgauso quegli elementi di coltura romanistica, che gli sarebbero senza dubbio

M.H. Smith, Paris, 2000 (*Matériaux pour l'histoire publiés par l'École des chartes*, 2), pp. 127-144: p. 136 e nt. 62. Il manoscritto, tuttavia, appare chiaramente composito e costituito da una prima sezione che termina, con la fine di un fascicolo, a c. 131v - dove il testo della prima parte di una lettera di Gregorio I (Reg., XI, 56^a, cap. 6, secondo l'identificazione di Kaiser) appare estremamente compresso per potersi ricollegare al fascicolo successivo evidentemente già scritto - e una seconda (ricca di materiale non esclusivamente legislativo) che inizia a c. 132r. La prima sezione, scritta da una mano principale (responsabile anche della copia della L.R.c.c.), cui se ne aggiunge almeno una seconda (cc. 90r 102vB parz.-103vB parz. 121rB parz.), pare proprio doversi attribuire al sec. X, mentre al IX fanno pensare la seconda parte e la c. 113 inserta (una identificazione delle mani, non coincidente con quella qui presentata, è in Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 494-499 e note corrispondenti). Nessuno ha dubitato della patria italiana del manoscritto (neutri, a questo proposito, sarebbero anche quei «coloriti insulari» della scrittura in cui crede Nicolaj) e ancora meno dell'origine peninsulare dell'opera, ma la possibilità che questa provenga da Bobbio o Pavia, secondo un'ipotesi formulata da Mor, è stata posta in dubbio da Kaiser che prudentemente la attribuisce all'Italia del nord (cfr. *Die Epitome* cit., p. 581).

⁽¹²⁾ La descrizione del volume e dei contenuti in Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 494-499 e prima in Mor, *Lex Romana canonice compta* cit., pp. 5-7; cfr. P. Fournier, G. Le Bras, *Histoire des collections canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusqu'au décret de Gratien* 1, *De la réforme carolingienne à la réforme grégorienne*, Paris, 1931, pp. 118-119 e 239.

derivati da una preparazione piuttosto profonda sulla fonte Giustiniana»⁽¹³⁾. Insomma, il fatto stesso che il notaio usi, con proprietà, una norma del *Codex*, avrebbe implicato, nel giudizio di Moschetti, uno studio approfondito e una conoscenza meditata dell'intero volume, se non dell'intero complesso normativo giustiniano da parte di Amelgauso. Asserire ciò equivale, è chiaro, a sostenere che chi ha allegato il passo del Digesto a *Martuli* nel 1076⁽¹⁴⁾, facendone un uso avvertito e scaltro, dovesse, per questa sola circostanza, avere una conoscenza approfondita della parte più complessa e al tempo, si presume, ignota della giurisprudenza romana. Non mi pare che possano esservi fautori d'una ipotesi tanto estrema⁽¹⁵⁾.

La terza obiezione sollevata da Moschetti riguarda il modo in cui la legge viene richiamata. «*Nei documenti* [cors. dell'A.], invece, ... per valutare il significato di *Lex Romana* bisogna tener presente che essa è un'espressione che ha assunto un significato specifico. Con questa, chi scrive il documento o chi vi si appella, si richiama direttamente ad una determinata compilazione di leggi romane» di norma identificabile⁽¹⁶⁾. Lo dimostrerebbero a sufficienza il richiamo alla *Lex Romana* contenuto nel placito tenuto a Roma nel 999, ove si cita, presumibilmente, la *Summa Perusina*⁽¹⁷⁾, o la citazione di Attone di Vercelli (nel quale «è

⁽¹³⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 425-426. I corsivi, qui e nella citazione che precede, sono miei.

⁽¹⁴⁾ Su questo famosissimo placito si veda, da ultimo, F. Theisen, *Die Wiederentdeckung des römischen Rechts im Alltag des 11. Jahrhunderts, dargestellt an einer Urkunde von 1076*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Revue d'histoire du droit/The Legal History Review», LXII, 2 (1994), pp. 127-143, dove si trovano rinvii alla letteratura in merito.

⁽¹⁵⁾ Non ve ne furono da subito. Il Genzmer, nel recensire il saggio di Moschetti, osservava in proposito come lo stesso ragionamento potrebbe essere usato per escludere anche il ricorso alla L.R.c.c., si veda E. Genzmer, *Recensione* a G. Moschetti, «Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung», 55 (1935), pp. 464-469: p. 466.

⁽¹⁶⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 427-428.

⁽¹⁷⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 428 con rinvio a F. Patetta, *Delle opere recentemente attribuite ad Irnerio e della scuola di Roma*, «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», VIII (1895), pp. 39-154: p. 72, n. 3 (ora in F. Patetta, *Studi sulle fonti giuridiche medievali*, Alessandria 1967, pp. 341-456), cfr. anche F. Patetta, *Praefatio alle Adnotationes Codicum domini Iustiniani (Summa Perusina)*, edente F. Patetta, «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», XII (1900), quindi come volume a parte, Roma, 1933, p. LII (ora anche in F. Patetta, *Studi sulle fonti* cit., pp. 241-318).

palese l'accenno alla *Lex Romana canonice compta*»), oppure, ancora, quel documento rogato a Spalato nel 1076 che «gabella per il 4° capitolo della *Lex Romana* nientemeno che una disposizione di Rotari»⁽¹⁸⁾. *E converso*, quando nei documenti si ha un uso diretto, e non mediato da altre raccolte, delle norme giustinianee, mancherebbe ogni rimando alla *Lex Romana* e si menzionerebbero direttamente le fonti da cui sono tratte: così, per esempio, a Ravenna dove nel 975 e nel 1013⁽¹⁹⁾ vengono citati un *Liber Codicum* e un *Liber Novellarum*; così per il *Liber Digestorum* di Martuli, così, infine, per i testi allegati da un *Liber Codicis* nel ben noto *libellus* relativo alla disputa fra il vescovado aretino e quello senese e attribuiti agli anni Venti del XII secolo (dove viene anche nominato un *Liber Digestorum*, senza tuttavia che vi sia una citazione diretta)⁽²⁰⁾.

Ritenendo di avere provato a sufficienza il mancato ricorso al *Codex* da parte di Amelgauso, a Moschetti non rimaneva altro che reperire quella precisa *Lex Romana* impiegata dal notaio veronese e poiché - egli osservava - nessun'altra collezione tramanda quella norma all'infuori della L.R.c.c. (e della *Collectio Anselmo dedicata*)⁽²¹⁾, la conclusione ovvia era che proprio da questa essa fosse stata tratta per essere inserita nei contratti di alienazione di beni eseguiti da minori. Il confronto tra le varianti testuali delle diverse tradizioni (documentaria e libraria) non mancò di confermare la dipendenza

⁽¹⁸⁾ Cortese, *Il diritto cit.*, p. 246.

⁽¹⁹⁾ Moschetti, *Tre documenti cit.*, p. 428 con rinvio a J. Ficker, *Forschungen zur Reichs-Rechtsgeschichte Italiens*, IV, Innsbruck, 1874, rispettivamente n. 28 p. 37 e n. 43 p. 64. A questi si può aggiungere il *Liber Codicis* menzionato, a seguito di un richiamo a *Cod. 2.3.20*, nel 986 e, di nuovo, nel 998 (si veda ora *Le carte ravennati del decimo secolo. Archivio arcivescovile*, III (aa. 976-999), a cura di R. Benericetti, Bologna 2002, pp. 204-206 (a. 998), trascrizioni non sempre perfette) e segnalato in G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai prerineriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Roma 1991, pp. 37-38. Si veda ancora A. Padoa Schioppa, *Le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XI^e et XII^e siècles*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du Colloque de Montpellier 12-14 déc. 1977*, Milano, 1979, pp. 341-371: pp. 344-345, trad. it. *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, «Nuova Rivista Storica», 64 (1980), pp. 265-289.

⁽²⁰⁾ Si veda, da ultimo, E. Cortese, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1995, p. 13.

⁽²¹⁾ La *Summa Perusina* l'annovera, invero, tra i suoi testi, ma in una forma rielaborata e sunteggiata radicalmente diversa dal testo originale e pertanto facilmente identificabile.

diretta della fonte di Amelgauso dalla L.R.c.c. ⁽²²⁾. Notava infatti il Moschetti che «le varianti della *Lex Rom. Can. Compta : emptori, idque, servare*, figurano tutte nei documenti del notaio» e che «[i]mportante è la variante *precavisti* ... perché deriva da una erronea interpretazione della forma fusa *predicavisti* della *Lex Rom. Can. C.* cui il notaio, pur non sapendo, scioglierla e interpretarla, cercava di dare un senso». E ancora: «*Controversia* invece di *controversiam*, e *ne* per *me*, sono dovuti all'ignoranza grammaticale e sintattica di Amelgauso», ignoranza ulteriormente dimostrata dalle varianti *tu nobis* ... *non* o *mihi* e dalla storpiatura *in tempore* per *Imp(erator)* della *inscriptio* che rivela come egli «non conoscendo come abbiamo visto e come qui si conferma la fonte Giustiniana, ignorava pure il vero autore». In definitiva «[i]l confronto dei testi e la loro esegesi ... hanno giovato ad escludere che il notaio abbia avuto conoscenza dell'*Anselmo dedicata*, e a dimostrarci che Amelgauso, sia pure attraverso volgari errori d'ignoranza, derivava il testo del rescritto dalla *Lex Rom. Can. Compta*» ⁽²³⁾.

Tali conclusioni non sono più del tutto condivisibili. Se il tessuto logico della ricostruzione di Moschetti appare, già a una attenta lettura, non propriamente granitico, due documenti conservati nell'Archivio Capitolare di Verona e rimasti finora inediti, l'uno del 1085, l'altro del 1099, sembrano destinati a riaprire la questione. Essi potranno illuminare di nuova luce non solo la tradizione del *Codex* in epoca immediatamente precedente l'età irneriana, ma anche, forse, aspetti e problemi

⁽²²⁾ Moschetti raffrontò il testo trådito dai documenti di Amelgauso con l'edizione Mor della L.R.c.c. e con la versione del passo attestata dai manoscritti della *recensio* ita-lica della *Collectio canonum Anselmo dedicata*, cioè, essenzialmente, il ms. della Biblioteca Capitolare di Vercelli, XV il cui testo gli fu trasmesso da Romualdo Pastè canonico archivista di Vercelli.

⁽²³⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 432-433. Più sfumato e dubbioso il parere di Genzmer: «Wir dürfen nicht wie der Verf. sagen, Amelgausus habe bestimmt nicht den justinianischen Codex benutzt, sondern nur fragen, woher er sein Wissen bezogen haben könnte, falls er den Codex nicht benutzt haben sollte», e tuttavia, poiché le uniche fonti che, al di fuori del *Codex*, tramandano quel testo sono la L.R.c.c. e la *Collectio canonum*, a queste occorrerà guardare. Avvertiva quindi che «[n]icht unwarscheinlich ist es hiernach, das Amelgausus dei L.R.c.c. benutzt hat, woraus sich weiter ergeben würde, das sie in der Praxis, und zwar auch auf Laien, die nach römishem Recht zu leben bekannten, angewendet wurde. Nicht unwarscheinlich, aber keineswegs so sicher, wie Verf. meint», Genzmer, *Recensione* cit., pp. 468 e 469.

della storia del diritto in quella sua affascinante stagione nota sotto l'aulico nome di 'Rinascimento giuridico'.

I

1085 febbraio 9, Vigasio

Gumperta vedova di Giovanni, con i figli Pagana minore d'età e Pizulo e Domenico, sposati rispettivamente con Ingelberga e Richarda, insieme a Boniunto, Pelegrino e Biliarda, quest'ultima minore d'età, figli del fu Andrea, tutti abitanti in Vigasio e viventi secondo la legge romana a esclusione di Ingelberga e [Ricar]da che dichiarano di vivere secondo la legge longobarda e che quindi agiscono col consenso di Balduino e Stevano, fratello il primo e parente il secondo di [...], nonché Gaudulfo [...] di Meliarda e Pelegrino fratello il primo e parente il secondo di [...], vendono a Giovanni gastaldo di Vigasio una terra *quod est casale* con una casa *paladicia* con corte, orto e area posta in Vigasio in località *Corubio* per il prezzo di quattro libbre e dieci soldi di denari veronesi tra argento e altri beni.

Originale, Verona, Arch. Capitolare, II, 5, 5 [A]. Nel *verso* solo annotazioni tarde. Pergamena in pessime condizioni di conservazione a causa dei gravissimi danni procurati dall'umidità che ne hanno irrimediabilmente compromesso in più punti la lettura.

I dati cronologici espressi concordano fra loro nel caso si postuli l'uso dello stile dell'incarnazione secondo il computo veneto o fiorentino.

La ricostruzione del testo nelle parti lacunose offre molteplici difficoltà: molte delle integrazioni, quando proposte sulla base del formulario, debbono pertanto intendersi come puramente orientative. Poiché alcuni dei punti compromessi sono rilevanti per la comprensione e la conseguente interpretazione del documento, occorre farne qui di seguito breve esplicitazione. Attori sono due gruppi familiari, quello che raccoglie i figli del defunto Andrea (Boniunto, Peregrino e Biliarda) e quello di Gumperta vedova di Giovanni e dei suoi tre figli, due dei quali coniugati. Il testo, piuttosto ellittico, non esplicita chi tra Domenico o Biliarda, da un lato, e Pizulo o Ingelberga dall'altro siano i discendenti di Gumperga, mentre è evidente che Pagana, l'unica nubile, è la terza figlia. Due sono le *professiones iuris* presenti: quella romana è pronunciata come generale per i due nuclei familiari, mentre quella longobarda, eseguita ovviamente sulla scorta di Liutpr. 22, viene dichiarata sicuramente da Ingelberga e probabilmente, visto il ricorso ai mundoaldi, da una seconda donna il cui nome termina per *da*. Valutata l'entità della lacuna, potrebbe esse-

re supplito tanto il nome di Richarda quanto quello di Biliarda. Tuttavia, se a vivere secondo la legge longobarda fosse stata quest'ultima, occorrerebbe spiegare perché ella, alla quale il silenzio della fonte induce ad attribuire la condizione di nubile (se fosse stata vedova il notaio non avrebbe mancato di segnalarlo), sarebbe soggetta a una legge diversa da quella cui vivono i componenti della sua famiglia. È giocoforza, allora, restituire Richarda e concludere che questa e Ingelberga, coniugate con Pizulo e Domenico entrambi viventi secondo la legge romana, continuano a dichiararsi sottoposte alla legge longobarda (caso peraltro ammesso da Liutpr. 127 per il quale una donna longobarda che sposa un uomo romano continua a vivere secondo la sua legge quando il marito non le abbia conferito la *morgengabe*). Nel documento è citato *Cod. 2.27(28).1*, una costituzione volta a garantire l'acquirente da future impugnazioni quando ad alienare sia un minore. C'è tuttavia da chiedersi chi, fra gli otto alienanti, sia tale. L'unico punto in cui lo stato di conservazione della pergamena consenta una lettura quasi integrale del termine specifico, almeno nella legislazione longobarda, per indicare la condizione di minore d'età (*infans*) è nella sottoscrizione per *signa* dei venditori ed è probabilmente riferito a uno o più componenti (manca purtroppo la desinenza, lasciando nell'incertezza se debba integrarsi una desinenza plurale ovvero una forma diminutiva singolare o plurale: *infantes*, oppure *infantula*, *infantuli*) della discendenza d'Andrea. Non a tutta la discendenza, credo, perché altrimenti sarebbe occorsa la presenza di un tutore o di un curatore, e di ciò non v'è traccia nel documento. Pur permanendo un margine di dubbio, motivato dall'incertezza che si è appena detta, si può supporre che Biliarda sia minore d'età (si ricordi, anche se è deduzione e *silentio*, che sembra essere nubile e che per contrarre matrimonio in diritto romano era necessario avere raggiunto il dodicesimo anno d'età). C'è però un secondo punto in cui sembra di potere leggere il medesimo aggettivo ed è poche righe sopra, sempre nel contesto della sottoscrizione degli attori. L'elenco dei membri della famiglia di Gumperta termina con Pagana: segue poi uno spazio di circa 5/6 lettere, ma ci si trova in fine di riga (e dunque tale computo è puramente indicativo), e quindi, a capo, le sillabe finali (*tula*) di una parola che costituisce un'evidente apposizione di Pagana, essendo collocata prima della specificazione *ger(manis) mater et filiis*, normalmente presente nel documento dopo l'elencazione dei parenti di Gumperta. L'integrazione [*infan*]tula appare, allora, facile restituzione. Dunque, ricapitolando, a vendere sono otto persone, quattro donne e quattro uomini; tra costoro, sei vivono secondo la legge romana e due donne (Ingelberga e Richarda) secondo quella longobarda. Almeno due, infine, Pagana e Biliarda, dovrebbero essere minori d'età.

La funzione di gastaldo assolta da Giovanni dovrà qui essere intesa come quella di rappresentante nella comunità del *dominus* (cfr. A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983, p. 30 e doc. edito col n. 14). Gastaldi delle comunità nel veronese sono ampiamente attestati dalla documentazione dell'XI secolo.

[(ST) *In no(m)i(n)e] domini Dei e[t]jerni*. An(no) ab incarnac(ione) domini nostri Iesu^(a) Crist[i] an[(no)] millesimo octuagesimo | quarto, nono die m(ense) february, indic(tione) octava. [Constat] nos Gump[(er)ga fem(ina) relic]ta^(b) quondam Iohannis, seu et Pizulo et Ingelberga fem(ina) iugalibus, seu et [D]o[minicus et Ric]harda | fem(ina) iugalibus, seu et Pa[gana fe]m[(ina)] ge[rm(anis)] mat[(er) et fi]liis, [seu et Boniu(n)to et Peleg]rino | et Biliarda fem(ina) germanis filiis quondam Andea^(c) et sunt abita[tores i(n) Vicoad(e)ri(s)] qui prof[essi su]mus nos omnes ex nac(ione) nostra lege vivere Romana, [q(ui) et nos ut sup[(ra)] Ingelb(er)ga fe]m[(ina) et Richar]da fe[m(ina)] q(ui) p(ro)fessi sum(us) nos [ex nac(ione) n(ost)ra lege]^(d) viv[e]re Langobardo[r(um)] ipsis na(m)[que iugalibus et mu(n)doal]dus consentiente^(e) et sup[t(er) confirmante et iusta [le]ge[(m)] una c[u(m) noticia et interro]gacione de p(ro)]pinquioribus parentes meis cu[i] supra fem(ina) [hii s(unt)] Balduino ger(mano) [.....].]ano [.....]g[...s[...]] et Stevano propinquis meus seu et Gandu]lfo ger(mano) [.....] | de Meliarda fem(ina) et Pelegrino propinquis [mei]s in corum p(re)sencia [et t]est[i]um certa[(m)] facio | profesionem quod^(f) nul(l)a me pati violenciam at q(ue)piam ominem nec ab ip[sis parentib(us) et mu(n)doal]dis nostris nisi nostra^(g) bona et spontanea voluntatem sine ulla vim pati(m)^(h) accepisemus | nos co[m]unit(er) sicuti et in presencia testium manifesti sumus nos qui accepimus a te Iohannes | castaldo de suprascripto Vicoaderis inter argentum et alia merce valentem denarios bonos veronenses | libras quadtuor et solidi decem finitu[(m)] precium pro pecia una de terra quod est casa|le cum casa paladicia una cum curte et orto et area insimul tenentem in loco uno va[...s] proprietatis nostre quem nos aber(e) et possidere visi sumus qui posita [est] in [co]m[it(ato)] Veronen(s)i[s] castro [Vico]aderis locus ubi dicitur Corubio, et est ipsa predicta pecia de terra cum casa, cum curte et orto et ar[ea] | insimul tenentem est⁽ⁱ⁾ per mensura iusta per l(on)g(u)m p(er)t(icas) decem et octo, lato de uno capit(e) p(er)ticas tre[s] pedes | duos et de alio capit(e) lato p(er)t(icas) duas pedes sex et semise uno; coerit ei de [uno] latus iu[ra]^(j) | Sancte Marie possidente^(k), de alio latus Bertingo^(l) ab(en)t(e), de uno capit(e) iura Sancti Stefani et de [alio] | capit(e) via percurrentem si ibique alii sunt coerentes. Que autem suprascripta pecia de terr[a in s(upra)s(crip)to] | loco iuris nostris sup(ra)dictis una cum accesionibus et ingresoras earum seu cum supe[ri]oribus et inferioribus suis qualiter supra mensuras et coerentias l(egitur), in integrum ab ac die tibi

cu[i] | supra Iohannes castaldo pro suprascripto precio vendimus, tradi-
 mus et mancipamus nuli aliis venditis, | donatis, alienatis, obnoxiatibus vel
 traditis nisi tibi; et facias exinde a presenti die tu | et heredibus <tuis> aut
 cui tu dederis iure proprietario nom(ine) quitquit volueritis sine [o(mni)
 n(ost)|r]a et heredu(m) nostrorum contradic(ione). Quidem et spondi-
 mus atque promittimus [no]s qui sup(ra) Gump[(er)]ga fem(ina) et
 Pizull[o] | [..]gaso [..]p[.....]a f[... et Ing]elberga fem(ina) iugalibus atque
 [D(omi)nicus] et [Richarda] | iugalibus seu et Pagana fem(ina) germa-
 nis mater et filiis et Boniunto et Peregrino et Bil[iarda] | germanis una
 cum nostris eredibus tibi cui sup(ra) Iohannes castaldo tuisque
 ered[(i)]b[us] aut cui tu d[(e)]d[er][it] | suprascripta pecia de terra cum
 casa paladicia qualiter sup(ra) l(egitur) in integrum ab omni omine
 [d(e)]fensare [et si d(e)]fend(e)r[e] n[(on)] potuerimus aut si vobis
 exinde aliquot per covi[s] in[g]enium supraere [quesierim(us)], |
 duplum eadem v(en)dicio ut sup(ra) l(egitur) vobis restituamus sicut pro
 te(m)pore fuerit melioratas aut [value|rit] sup estimac(ione) in consimi-
 le loco. Et nec nobis liceat ulo te(m)pore nole quod vol[ui]d, se[d] |
 [q(uo)d a] me semel factum vel conscriptum est sup iusiurandum^(m)
 inviolabiliter observa[re] | promi[t]to, ut hoc factum que fecimus de ac
 vendicio firmam et stabili[em] | maneas sicut l(egitur) in ac vendicio,
 iusta lege q(ui) l(egitur) in secundo libro Codicilo: «Im[perator]⁽ⁿ⁾
 Alex(ander) a Florentino militi. Si minor ani viginti et quinque emtori
 predii [ca]visti nul(l)a de cetero te esse contraversiam^(o) facturum. Hec
 eciam iu[re]i[ur]a[n]do corporaliter prestito servare confirmasti neque per-
 fidie neque periurii | [.]e actore(m) futurum sperare tibi debuisti», incon-
 vulsa cum stipulac(ione) sup[n]ixa. | Actum in suprascripto Vicoaderis.
 Fel(iciter). Sign(a) †††††††† manibus suprascriptorum Gu(m)perga
 fem(ina) seu et Pi[zulo] | et Ingelberga fem(ina) iugalibus atque
 Dominicus et Richarda fem(ina) iugalibus et Pagan[a infan]|tula
 ger(manis) mater et filiis seu et Boniunto et Pelegrino^(p) et Biliarda
 g[er]m(anis) et] infant[...] | qui hac car(ta) vendic(ionis) insimul fieri
 rogaverunt et suprascripto precio acceperunt et eadem conius
 sul[a]ru(m)^(q) c(on)s(en)si ut supra. Sign(a) ††††† manibus suprascrip-
 torum Balduino et Stevanus seu et Gandulfo et Pelegrino propinquis
 eide(m) fem(inis) qui eorum^(r) c(on)s(en)serunt in hanc car(tam) et
 s[ui]s^(s) ma[n]ibus posuerunt. Sign(a) ††† manibus Berningo et Iohannes
 et Domini|cus viventes lege Romana testes. Sign(a) ††† manibus
 Ardozono | et Stevano et Martino viventes lege Langubardorum testes.

(ST) Ego Benedictus not(arius) rogatus qui hanc car[(tam)] ven-

dic(ionis) scripsi et postra|dita co(m)plevi.

(a) *Abbr. Iehu* (b) *A capo sembrerebbe di scorgere una a, ma qui la forma relicta è del tutto or dinaria e quello che par e una lettera potr ebbe essere ciò che sopravvive del signum notarile.* (c) *Così A.* (d) *Lo spazio non consente di restituire il pur formular e omnes, emerge dalla lac. l'asta della l* (e) *Il dilavamento del supporto non consente di discernere e la presenza di un eventuale segno abbr. nell'interlinea.* (f) *Abbr. qdo qui e più avanti.* (g) *n corr. su lettera indistinguibile.* (h) *Così A.* (i) *Così A.* (j) *Lettura dubbia.* (k) *Abbr. pots, non può escludersi uno scioglimento pot(esta)s, termine peraltro insolito.* (l) *A Berttingo con la prima t depennata.* (m) *sup ius corr. su rasura.* (n) *In fine di riga lo spazio sembra esser e leggermente sovrabbondante per l' integrazione proposta.* (o) *Così A.* (p) *La seconda e agg. nell'interlinea.* (q) *Così sembra di dover restituire, anche se prima del segno abbr. per r(um) c'è spazio per due letter e; ma la seconda sembra pr oprio una a* (r) *Su r(um) sembra di scorgere un segno abbr. - lineetta orizz. - superfluo.* (s) *La lettura signa, la più immediata, è ostacolata dall'apparente mancanza di ogni traccia dell'occhiello inferiore della g*

II

1099 maggio 10, Verona

Tebaldo e Bernardo «minore d'età» fratelli germani, figli del fu Otto monetiere e abitanti in Verona in prossimità del Foro, che professano di vivere secondo la legge longobarda, vendono a Sigenzo prete della chiesa cattedrale di Verona una casa terranea *que est stazone* posta in città non lontano dal macello e prossima alla zecca, per il prezzo di diciotto libbre di denari veronesi tra argento e merci.

Originale: Bibl. Capitolare di Verona, II.5.7 [A]. Nel *verso* la rogazione di mano di Amelgauso: «† Rog(ant) Tebaldo et Bernardo germ(anis) q(uondam) Otto monet(ario) | car(tam) vendic(ionis) de terra cum casa terranea prope Foro | et prope moneta iusta m(ensura)s, de uno lat(ere) iura Sancte Marie, | de alio similiter, de uno capite ipsi vendit(o)r(e)s <it corr. su altre lett.>, de alio via; | emptor Siginzo p(resbiter); precium libras .XVIII. t(es)t(es) La(m)b(ertus), Aldo | et Salomon <A Salomomon> not(arius) et Benedictus. Mill(esimo) .LXXXVIII., | .X. die m(en)s(e) madii, indic(tione) .VII. Bernardo fecit ec car(ta) cum ius|urandum». Quindi, di mano dello stesso notaio e coeva alla prima, altra rogazione: «† Rog(at) Ingloisa uxor Lanfranci per eius c(on)s(ensum), car(tam) p(ro)m(issioni)s | de iam dicta casa tibi Sigenzo p(resbiter) <segue p(resbiter) dilavato> duplas res | libras .XXXVI., launchild

cro(s)na .I.; t(es)t(es) La(m)b(ertus), | Salomon not(arius), Benedictus et Bernardo». Di mano del secolo XII/XIII, in senso inverso alla scrittura del *recto*: «Ca(r)ta d(e) stazone d(e) Foro».

Dalla quattordicesima riga del testo l'inchiostro assume una tonalità più chiara.

Trascr. del sec. XVIII in Verona, Bibl. Cap., Cod. DCCCXXXV, 1031-1099, IV (= Giuseppe Muselli, *Memorie storiche, cronologiche, diplomatiche, canoniche e critiche del capitolo della Cattedrale di Verona*, ad annum).

Cfr. A. Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., p. 69, nt. 273.

Il presente documento va inserito in una serie di acquisizioni, compiute attraverso permuta (1104 luglio 14) o locazioni (1107 aprile 28), di case o *stazones* da parte del capitolo della Cattedrale nella persona di Sigenzo proprio nella zona del Foro vicina alla zecca; cfr. i rispettivi docc. pubblicati in *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona*, a cura di E. Lanza, saggi introduttivi di A. Castagnetti e E. Barbieri, s.l. [ma Roma], 1998 (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 13), pp. 22-25 e 33-34.

L'originale della seconda rogazione non mi è noto. Ingloisa, sebbene nulla al riguardo sia specificato, potrebbe avere relazioni parentali con Tebaldo e Bernardo e per questa ragione le viene chiesto di esprimere formale rinuncia ai propri diritti sulla casa alienata. Si ha notizia di una Aldegarda figlia di Bernardo monetiere in un doc. del 15 settembre 1100 (cfr. A. Castagnetti, *Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Verona, 1990, p. 150). Il Bernardo ivi menzionato potrebbe anche essere il figlio del monetiere Otto (dopo i quattordici anni i fanciulli potevano sposarsi), ma ciò appare poco probabile.

Per l'interpolazione «mor quaptuordecim», già Muselli proponeva di emendare *mor* in *maior* (cfr. nota a).

(ST) * In nomine Dei eterni*. Anno ab incarnac(ione) domini nostri Iesu Christi millesimo nonogesimo nono, decimo die mens(is) madii, indic(tione) septi|ma. Constat nos Tebaldo et Bernardo germanis filii quondam Hottonis monetarii abitaturis in civit(ate) Veron(e) prope Foro, qui profes|si su(m)mus ex nac(ione) nostra lege vivere Langobardorum, accepissemus nos germanos a(m)bo comuniter sicut et in presencia testium manifesti | su(m)mus qui accepimus a te Sigenzo presbitero sancte Veronensis Hęcclesie inter argentum et alia merce valentem denar(ios) bonos veronenses moneta libras | decem et hocto finitum precium pro pecia una de terra cum casa terranea que est stazone iuris nostris, quam nos aber(e) et pos(sidere) visi sumus que | posita est in eadem civitatem Veron(e) non longe ab macello et prope moneta,

ab(en)t(e) per longum pert(icam) una pedes hocto et digitas tres, de uno | capit(e) pedes tres et semise uno et police uno, de alio capit(e) pedes tres et pugno uno; coherit ei de a(m)bobus lateribus iura Sancte Marie | pos(sidente), de uno capit(e) ipsi germ(ano)s vendit(ore)s ab(en)t(e), de alio capit(e) via percurrente, si ibique alii sunt coerentes. que autem suprascripta pecia de terra cum ca|sa in eodem loco iuris nostris superioribus dicta, una cum accesione et ingresso seu cum superioribus et inferioribus suis, qualiter superius l(egitur), in integrum ab ac | die tibi cui supra Sigenzo presbitero pro suprascripto precio vendimus, tradimus et mancipamus nulli aliis vendita, donata, alienata, obnoxia vel tradi|ta nisi tibi et facias exinde a presenti die tu et heredibus tuis aut cui tu dederitis iure proprietario nom(ine) quidquid volueritis sine omni | nostra et heredum nostrorum contradic(ione). Quidem spondimus atque promittimus nos qui supra germ(ani), una cum nostris heredibus, tibi cui supra Sigenz[o] | presbitero tisque heredibus aut cui tu dederitis suprascripta pecia de terra cum casa qualiter supra l(egitur), in integrum ab omni homine defensare, q(uo)d si defen|dere non potuerimus aut si vobis exinde aliq(uo)d per quovis ingenium subtraere quesierimus, tunc duplum eadem vendic(ione) ut sulpra l(egitur) vobis r̄stitua- mus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub estimac(ione) in consimile loco. Et nec | mihi cui supra Bernardo licead ullo tempore nolle quod volui, set quod a me semel factum vel conscriptum est inviolabiliter sub iusiu|randum conservar(e) promitto iuxta lege quo disposita in secundo libro que est universali lex et incipit(ur) «Inperator | Alexander Florentino milite. Si minor anis viginti et quinque, mor^(a) quattuordecim, emptori predio cavisti nullam de cetero esse controversia, ideoque eciam iure iurando corporaliter prestito servare confirmasti, neque perfidie neque periur^(b) me auctorem tibi futurum sperar(e) debuisti». Et nichil nobis germanis ex ipsum precium amplius aliquid retder(e) debes | dicimus^(c). Actum in suprascripta civ(itate) Veron(e). Feliciter. Signum †† manibus imposic(ione) suprascriptorum Tebaldo et Bernardo germ(ani)s qui hanc | car(tam) vendic(ionis) fieri rogaverunt^(d) et suprascripto precio acceperunt ut supra.

Signum †† pro imposic(ione) manibus Aldonis et Benedicti viventes lege Langobardorum testes.

(ST) * Ego Iohannes not(arius) r*ogatus^(e) qui hanc car(tam) vendic(ionis) scripsi et post | tradita complevi.

(a) *Così A, Muselli* «Sic scribitur in rotulo sed legendum puto maior». (b)

Così A. (c) *La seconda i corr. su o; al di sotto della m si osservano due puntini, forse con funzione espuntiva.* (d) *La seconda r corr. su lettera principia.* (e) *Sulla o si trova un'altra o probabilmente come esito di correzione della prima risultata eccessivamente inchiostata.*

* * *

Converrà, in principio, limitare l'orizzonte a Codice 2.27(28).1 e avviare una collazione sistematica tra le varie redazioni della costituzione, la tradizione manoscritta della quale annovera, come testimoni, il Codice giustiniano (qui secondo l'edizione Krüger, ma occorre avvertire, circostanza non considerata da Moschetti, che essa è presente già nel manoscritto più antico della cosiddetta *Epitome Codicis*, il codice C 106 dell'Archivio Capitolare di Pistoia ⁽²⁴⁾, la L.R.c.c., la *Collectio Anselmo dedicata* e la documentazione veronese nota (si veda la tabella). Per la L.R.c.c. è stata verificata la lezione del manoscritto; della *Collectio canonum Anselmo dedicata*, solo parzialmente edita, si riprende, per ragioni di comodità, la trascrizione del manoscritto di Vercelli (Biblioteca Capitolare, XV) fornita da Moschetti collazionata con l'edizione fornita da Russo del manoscritto modenese ⁽²⁵⁾.

Dal raffronto emergono con chiarezza alcuni fatti.

Appare in primo luogo evidente che la L.R.c.c. tramanda un testo

⁽²⁴⁾ Anzi, stando alle 'ardimentose' conclusioni di Mor, essa sarebbe stata presente anche nella (fantomatica) *Epitome del Codice originaria*, si veda C.G. Mor, *Epitome Codicis: qualche considerazione sulla sua forma originaria*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, Pisa, 1973, pp. 457-495, ora in C.G. Mor, *Scritti di storia giuridica alto-medievale*, Pisa, 1977, pp. 25-62: p. 45. Su quel tentativo di ricostruzione testuale, si veda il giudizio di Ennio Cortese in E. Cortese, *Mor e il recupero del diritto romano nel Medioevo*, in *Carlo Guido Mor e la storiografia giuridico-istituzionale italiana del Novecento*, a cura di B. Figliuolo, s.l., s.d.[ma Udine, 2003], pp. 41-57: p. 56. Per primo Patetta aveva avvertito che «[d]ell'*Epitome aucta* faceva già uso l'autore della *Lex romana canonice compta*» (F. Patetta, *Di un nuovo manoscritto del Codice epitomato*, «*Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*», VII (1895), pp. 203-224, ora in Patetta, *Studi sulle fonti* cit., pp. 219-240. p. 219) e al Codice Epitomato pensava anche Mor (si veda Mor, *Lex Romana* cit., p. 9).

⁽²⁵⁾ G. Russo, *Tradizione manoscritta di leges Romanae nei codici della Biblioteca capitolare di Modena*, Modena, 1980 (Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi, Biblioteca n.s., 56), p. 230, n. 140.

sostanzialmente inalterato rispetto al *Codex*. La lezione *predicavisti*, addotta da Moschetti come ‘variante’ significativa per provare la dipendenza del testo citato da Amelgauso dalla L.R.c.c. è, come anche rileva Kaiser, lettura erronea di Mor ⁽²⁶⁾, complicata dall’aver questi unito le due parole mostrando così di interpretarle come un termine unico con il conseguente, radicale, stravolgimento del senso ⁽²⁷⁾. In realtà, il codice parigino presenta la lezione corretta *predii cavisti*. Altrettanto chiara sembra la dipendenza della famiglia italiana dell’*Anselmo dedicata*, almeno per il frammento in questione, da una tradizione parallela, poiché testimonia rispetto al *Codex* e alla L.R.c.c., a parte trasposizioni di scarso valore, alcune varianti di un certo rilievo quali *emptoris* e *atque*: tutti errori disgiuntivi che allontanano il testo della collezione canonica dalla L.R.c.c. e quindi dal *Codex* ⁽²⁸⁾. Si confermano quindi, per quanto riguarda la relazione fra testi documentari e la *Collectio canonum Anselmo dedicata*, le conclusioni cui era giunto Moschetti. Infine, la presenza del frammento normativo in due ulteriori documenti rogati da due diversi notai coevi ad Amelgauso, Benedetto e Giovanni, sta a dimostrare la circolazione di quel frammento legislativo nell’ambiente notarile veronese, una circolazione che merita l’aggettivo di ampia, vista la scarsità del numero delle alienazioni compiute da minori di cui ci è pervenuta attestazione scritta ⁽²⁹⁾. Amelgauso diventa, allora, parte

⁽²⁶⁾ Erronea e non corretta nemmeno nell’*Errata-corrige* dove pure rettifica un’omissione in cui era incorso nel trascrivere proprio il frammento in questione (cfr. Mor, *Lex Romana* cit., p. 219). Si accorge dell’errore Kaiser, *Die Epitome* cit., p. 607 che, avendo constatato le numerose mende dell’edizione Mor (da considerarsi «nicht als Basis für eine textkritische Untersuchung»), opportunamente torna al manoscritto (ivi, p. 501).

⁽²⁷⁾ Ne consegue che quelle ‘varianti’ considerate da Moschetti come fattori congiuntivi tra L.R.c.c. e la versione di Amelgauso altro non sono se non lezione genuina del *Codex* e quindi, come tali, risultano prive di valore ecdotico.

⁽²⁸⁾ Cortese, *Il diritto* cit., pp. 244-245 esprime un sia pur cauto, ma assai congruo, dubbio sulla presunta dipendenza della *Collectio canonum Anselmo dedicata* dalla L.R.c.c. Per i rapporti tra le due collezioni si veda anche P. Krüger, *Kritik des Justinianischen Codex*, Berlin 1867, pp. 35-35 e le osservazioni di Russo, *Tradizione* cit., pp. 14, 33 e 63-67.

⁽²⁹⁾ Lo notava Moschetti: «[I]a povertà dei documenti [di alienazione di beni da parte di minori romani] si nota non solo in terra veronese, dove, prima che si manifestino gli influssi della scuola bolognese, abbiamo avuto occasione di rintracciare un solo atto di vendita compiuto da un minore longobardo, ma anche in ogni altra parte del territorio longobardo» (Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 420-421). Atti di alienazione compiuti da minori appaiono, nel contesto della produzione documentaria medievale, piuttosto rari, ostacolati, com’è ovvio, dalla incapacità di agire dell’attore. Tuttavia essi non sono del

di una storia più generale, un episodio scandito nei modi e nelle forme di un operatore che certo maneggia un testo profondamente alterato della norma, ma che dimostra anche di possedere una scaltra capacità congetturale quando tenta di ricostruire una lezione dotata di senso compiuto.

Non sarà inutile, allora, valutare separatamente lo stato della trasmissione testuale di *Cod. 2.27(28)*.¹ nella documentazione veronese che ne fa uso.

Tra tutti il testo trådito da Benedetto (doc. n. I), cioè il più antico, mostra di essere anche il più corretto. Non mancano, ovviamente, le alterazioni, ma esse sono delle varianti puramente formali e quindi connotative del *pastiche* linguistico proprio del linguaggio notarile, preoccupato spesso più di conseguire lo scopo precipuo cui è volto (la certa documentazione dell'azione giuridica e la sua stabilità) che non della correttezza grafica, fonetica e morfologica delle scritture (in tale categoria vanno annoverate le forme scempie del tipo *ani, nulam, ese, contraversiam* - *contraversia* si legge anche nel documento di Amelgauso del 1109 -, volendo escludere esiti quasi normali come *iusta* ed *emtori*). di scarso valore discriminante, vista l'unicità dell'occorrenza, è anche la sostituzione del pronome dimostrativo *hec* (probabilmente neutro plurale) a *id*, con la conseguente omissione della congiunzione coordinativa enclitica, che, se non è l'esito di un guasto materiale dell'antigrafo (in una eventuale scrittura con *i* iniziale alta e *que* abbreviato), potrebbe essere una semplificazione, vista la sostanziale analogia di significato tra i due termini. Certamente rilevante sarebbe stato, al contrario, appurare la natura della lettera in lacuna dopo *periurii*, ma non sono stato in grado, per quanti tentativi abbia compiuto, di leggere alcunché e quindi di convincermi tra *m* e *n*. L'unico punto che avrebbe consentito di raggiungere una conclusione in merito all'unicità della tradizione veronese, rimane, purtroppo, non solubile in senso univoco. Assai interessante appare, infine, la lezione *Codicilo*, ma per ragioni che valuteremo più avanti.

Anche le varianti presenti nella citazione di Giovanni (doc. n. II), sebbene imprimano al testo una fisionomia assai corrotta, sembrano confermare una sostanziale aderenza alla lezione genuina in quanto molte di esse paiono inscrivibili in un processo di resa interpretativa del frammento normativo. A ciò indirizzano, infatti, l'accordo di *predium* col verbo intransitivo e la variante soggettiva *ideoque*, che pare confer-

mare l'*hapax* di Benedetto e segnalare un punto di frizione dell'antigrafo. E se la declinazione in ablativo dell'iscrizione (questo induce a credere la lezione *milite*) può indicare, qualora assunta nel suo valore assoluto, una scarsa confidenza del rogatario con le regole retoriche dell'epistolografia (o, se si vuole, con la consueta struttura delle leggi inserite nel *Codex*), errore incomprensibile rimane *periurat*. Infine, se Giovanni è in accordo con Amelgauso in *controversia* e nell'omissione di *te*, da questi si allontana decisamente in un punto qualificante come *me auctorem*, rivelando che il guasto *ne auctorem* si è compiuto, con tutta probabilità, proprio ad opera di quest'ultimo notaio ⁽³⁰⁾.

Amelgauso, infine, ci offre l'opportunità, non frequente, di verificare la tenuta del testo nel corso di un arco piuttosto lungo di tempo: i quasi diciannove anni che separano il primo dall'ultimo documento nel quale compare la norma sulla garanzia prestata da minori. All'interno di un quadro testuale che si mantiene costante (*precavisti*, om. di *te*, *ne auctorem*), si può allora osservare che il notaio introduce l'*inscriptio* nel 1102 alterandola profondamente (davvero, come scriveva Moschetti, deve averne capito poco) e quindi, nel 1109, ne tenta una maldestra emendazione (*que incipitur*). Al contempo espunge l'interpolazione *maior quatuordecim* (sulla quale sarà opportuno tornare) e tenta in due riprese una ingarbugliata correzione del guasto procurato dall'erroneo *ne*.

Proprio il lungo lasso di tempo che separa le tre citazioni, suggerisce un'importante conclusione sulle modalità di trasmissione del rescritto severiano. Poichè non è facile pensare a una conservazione di tipo mnemonico, si dovrà ritenere che Amelgauso ne abbia conservato (presso di sé?) una redazione scritta (su un frammento di pergamena? In un documento? In un fascicolo di formule?) ⁽³¹⁾ cui attingere in caso di

tutto assenti e, come vedremo più avanti, ispirarono molteplici espedienti volti ad aggirare i divieti normativi, piuttosto rigidi, loro imposti.

⁽³⁰⁾ La possibilità che si tratti di variante poligenetica, da non escludersi a priori a fronte della prossimità grafica tra *m* e *n*, nulla muta nella prospettiva qui formulata.

⁽³¹⁾ Anche Genzmer, al termine della sua recensione, osservava, a proposito della possibile fonte di Amelgauso: «[d]a wir uns ohnehin im freien Feld der Vermutungen befinden, können wir ja auch die vielleicht sogar wahrscheinlichere Vermutung äussern, Amelgausus, der sonst keine Quellen zitiert, habe überhaupt keine Rechsammlung benutzt, sondern einfach ein Notariatsformular für Veräusserungen durch einen minor abgeschrieben, das sich von einer kundigeren Seite her verbreitet hatte, etwa von den Papienser notarii sacri palatii aus», Genzmer, *Recensione* cit., p. 469. Per le conclusioni non dissimili di Kaiser si veda avanti nt. 46.

necessità; come lui dovrebbero avere agito anche i notai Benedetto e Giovanni. Ecco allora che la tradizione indiretta di Codice 2.27(28).1, si sostanzia di una ricca serie di copie (spesso assai deteriori) che, sebbene solo supposte, non sono meno eloquenti della vitalità e della ricchezza di esiti con la quale i pratici del diritto si affannarono, già in epoca piuttosto alta rispetto a ciò che per tradizione si è soliti ripetere, intorno ai testi giustinianeî (32).

Occorre, giunti a questo punto, stabilire, se possibile, quale fu la fonte cui ricorsero Amelgauso, Benedetto e Giovanni.

* * *

A rendere poco probabile che essi abbiano attinto alla L.R.c.c. non è il venire meno dei rilievi testuali avanzati da Mor, cui occorre aggiungere, fattore non secondario, anche le modalità di citazione del frammento (33). L'esclusione è motivabile anche sulla base di considerazioni

(32) Nessuna menzione della tradizione indiretta in C. Tort-Martorell, *Tradición textual del Codex Iustinianus. Un estudio del libro 2*, Frankfurt am Main, 1989 (Ius Commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. Sonderhefte. Studien zur europäische Rechtsgeschichte, 45). La storia della riemersione da un plurisecolare silenzio e della successiva prima circolazione dei testi di diritto giustiniano appare ormai, sotto più prospettive, una storia da rivedere. Essa ha poggiato, per oltre un secolo e mezzo, sulle possenti spalle di studiosi come Dydzinski, Bluhme, Mommsen, Krüger, Patetta e degli altri che hanno indagato archivi e biblioteche, scovato e datato manoscritti, scoperto e pubblicato fonti. Senza nulla voler togliere all'indubitabile rilievo di quegli studi (sui quali, in definitiva, ancora ci basiamo veri *nani humeros insidentes*) e alla prodigiosa cultura di quegli uomini, occorre ribadire che la ricognizione complessiva della produzione manoscritta sopravvissuta, condotta con occhi più moderni, disegna, in parte, altri profili rispetto a quelli solitamente tracciati, si veda, per un primo tentativo in questa direzione, Ch. M. Radding and A. Ciaralli, *The Corpus Juris Civilis in the Middle Ages: a case study in Historiography and medieval history*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung», 117 (2000), pp. 274-310.

(33) Non interessa qui tanto quel richiamo alla *lex Romana*, su cui pure torneremo, quanto piuttosto l'omissione sistematica nella documentazione veronese del richiamo al *titulus*, richiamo che invece è presente sia nella L.R.c.c., sia nell'*Anselmo dedicata*. Sul modello di citazione, definito «importante», della *Lex Romana* «dove insieme al titolo ed al libro, si cita il numero della legge», richiamava l'attenzione Mor (C.G. Mor, *Di una perduta compilazione di diritto romano ad uso del clero, fonte degli «Excerpta Bobiensia» e della «Lex Romana canonice compta»*, «Archivio Giuridico», XCV (1926), pp. 20-26, ora in Mor, *Scritti di storia giuridica* cit., p. 274).

più generali di carattere storico. Non è chiaro cosa potesse avvicinare dei notai, neppure particolarmente legati a istituzioni ecclesiastiche⁽³⁴⁾, a una raccolta di testi destinata alla chiesa e prodotta, a quanto si dice, entro il primo trentennio del secolo IX (può essere invece vero il contrario, e proprio queste primitive collezioni canoniche ne forniscono ampia conferma⁽³⁵⁾). E poi, se è vero (e non spetta a queste note esprimere un giudizio in merito alla questione) che la L.R.c.c. godette di una certa popolarità in virtù di «alcuni sommarietti o *notabilia* di nessuna importanza sostanziale»⁽³⁶⁾, è certamente da confutare l'opinione che essa riscosse largo favore presso i notai; un'idea, questa, che si è sedimentata proprio sulla base della presunta identificazione operata dal Moschetti⁽³⁷⁾, ma della quale aveva già fatto giustizia Mor quando indi-

⁽³⁴⁾ Altri, come per es. Paltonario, svolgeranno, più avanti nel tempo, un ruolo ben più considerevole al servizio, soprattutto, del Capitolo della Cattedrale, probabilmente la più importante istituzione ecclesiastica cittadina.

⁽³⁵⁾ Gli stretti rapporti tra tradizione legislativa canonica e secolare, osservabili anche nella prassi notarile, sono stati discussi da G. Vismara, «*Leges*» e «*canones*» negli atti privati dell'alto Medioevo : *influssi provenzali in Italia* , «*Studia Gratiana*», 20, *Mélanges G. Fransen* (1976), pp. 397-436 ora in G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, 2. *La vita del diritto negli atti privati medievali* , Milano, 1987, pp. 1-47. Il giudizio lì espresso per cui la «costante inserzione delle leggi tra i canoni testimonia la progressiva canonizzazione dei testi di diritto romano» sintetizza bene il processo di 'ricezione' di quest'ultimo tra le fonti normative della chiesa. Si veda ancora W. Hartmann, *La transmission et l'influence du droit synodal carolingien*, «*Revue historique du droit français et étranger*», 63 (1985), pp. 483-497 e F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, s.l. [ma Roma], 1995 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 291), pp. 33-43, in particolare p. 40.

⁽³⁶⁾ Si veda la nota successiva.

⁽³⁷⁾ «Essa [la L.R.c.c.] spicca per la sua ampiezza e per il successo ch'ebbe a lungo nell'Italia settentrionale, ove continuò a passare per le mani di notai addirittura fino al secolo XII; per di più meritò già nel IX-X secolo persino alcune glosse: e queste, per quanto sian sommarietti o *notabilia* di nessuna importanza sostanziale, rappresentano un considerevole indizio della popolarità di cui godette l'opera nell'alto Medioevo», Cortese, *Il diritto* cit., pp. 243-244. Anche Mor (si veda Mor, *Lex Romana* cit., p. 15) indica nelle glosse una prova che la «Lex romana non ebbe vita effimera e che fu studiata ed appuntata da chi, in un tempo non certo molto propizio agli studi, - esse risalgono al X secolo - sentiva già profondamente l'influsso delle nuove correnti scientifiche»; l'edizione delle glosse (non sempre completa e precisa), è in J. Flach, *Études critiques sur l'histoire du droit romain au Moyen Age avec textes inédits*, Paris, 1890, pp. 92-93 e 167-169. Sebbene la possibile conoscenza della L.R.c.c. negli «ambienti ecclesiastici di Reggio» risulti sostenibile anche sulla base del ricorso, nel placito tenuto a Garfagnolo il 5 luglio 1098, a *Inst.* 2.6.14, un testo allegato proprio dalla parte di S.

rettamente avvertiva, sia pure con modalità poco evidenti, che non alla L.R.c.c. si erano rifatti i notai veronesi, ma alla *Lex Romana* ⁽³⁸⁾, la spesso immaginata, e mai trovata, raccolta (o, al plurale, raccolte) di estratti romanistici da cui sarebbero derivate tanto la L.R.c.c. quanto la *Collectio canonum Anselmo dedicata* e, forse, altri testi ancora.

L'esistenza di una (o più), «[f]antomatica ... ma non poi tanto», *Lex Romana* capace di risolvere le aporie di una tradizione impossibile a trattarsi negli schematismi di una meccanica lachmanniana, si è affacciata spesso negli studi condotti sulle fonti della rinascenza giuridica, da quando, come giustamente avverte Ennio Cortese, Pier Silverio Leicht ne fece per la prima volta menzione nel 1909 ⁽³⁹⁾. Se

Prospero di Reggio e «corrispondente a *Cod. 7.37.1-3*, che il monastero poteva facilmente attingere dalla *Lex Romana canonice compta*» (cfr. Cortese, *Il rinascimento* cit., p. 14 nt. 23), non è chiaro perché l'ente monastico, attraverso i suoi avvocati, non abbia potuto attingere direttamente alle Istituzioni, un'opera certamente dotata di più ampia diffusione rispetto alla L.R.c.c. Secondo un'opinione diffusa, citerebbe dalla L.R.c.c. anche Atto vescovo di Vercelli, il quale, scrivendo al vescovo Azzone, dichiara di avere tratto alcuni testi «ex libro Codicum quod est Romane legis», ma la fragilità di tale indizio è evidente. Al contrario, è esplicita la citazione presente nel ms. Berlin, Staatsbibl., Phillips 1764 che dichiara di aver tratto il capitolo *De ordine apostolicorum vel patriarcharum et archiepiscoporum* «ex romane <!> lege canonice compta cap. DVII», secondo la trascrizione fornita al Mor da Federico Chabod e pubblicata in Mor, *Lex Romana* cit., pp. 209-211: p. 210 (per errore di stampa il nome del grande storico italiano è storpiato in Chalod). Su tutta la questione si veda ora Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 599-610; sull'ultimo punto, l'ipotesi di Kaiser è che il ms. berlinese dipenda direttamente dal parigino.

⁽³⁸⁾ Nel ricordare brevemente le compilazioni in servizio della chiesa scriveva: «d'altra parte l'uso della *Lex Romana* [non, si badi, la L.R.c.c.] nel territorio veronese alla fine del secolo XI ci assicura che tale compilazione era conosciuta in territorio longobardo», Mor, *La recezione del diritto*, p. 295, con secco rinvio al saggio di Moschetti.

⁽³⁹⁾ Cortese, *Mor e il recupero del diritto* cit., pp. 47-49, specialmente p. 47 da dove è anche tratta la citazione. In effetti Leicht aveva parlato di «una raccolta di leggi quali se ne formarono tante (e ci son conservate da vari codici) fra i secoli IX e X», nel discutere la testimonianza Dalmata del 1076 (si veda sopra nt. 18 e testo corrispondente), pensando, come indica l'inciso e la successiva discussione sul «liber de constitutionibus principum et edictis imperatorum» posseduto da Everardo del Friuli, a collezioni miste di varie leggi, soprattutto germaniche (P.S. Leicht, *Lex romana*, «Memorie storiche forogiuliesi», v (1909), ora in P.S. Leicht, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II/1, Milano, 1948, pp. 59-63: p. 62). L'idea di una *Lex Romana* era stata poi riproposta da P. Fournier in *L'origine de la collection «Anselmo dedicata»*, in *Mélanges Girard*, Paris, 1912, pp. 475-498, ora in P. Fournier, *Mélanges de droit canonique*, édité par T. Kölzer avec avant-propos par J. Gaudemet, II, Aalen, 1983, pp. 189-212: pp. 204-205 e quindi ripresa da Mor dapprima in Mor, *Di una perduta compilazione* cit., pp. 271-278 e poi in

essa sia esistita o meno, è questione da lasciare, per ora, al giudizio degli storici del diritto ⁽⁴⁰⁾, avvertendo tuttavia che le modalità di riproduzione/diffusione/circolazione delle fonti giustinianee in epoca preuniversitaria avranno potuto benissimo contemplare raccolte miscelanee di materiali normativi, ma che queste non saranno certamente state le uniche, né, forse, le principali ⁽⁴¹⁾.

E il Codice citato a Verona? Forse proveniva veramente, come pensava Mor, da una perduta *Lex Romana*, ma forse no. A Verona, infatti, si ha testimonianza di una conoscenza diretta (a meno di non voler moltiplicare all'infinito le *Leges Romanae*) del *Codex* ⁽⁴²⁾ in epoca coeva alle testimonianze che qui si discutono e su di essa già richiamava l'attenzione, pur senza trarne specifiche conclusioni, Moschetti. Nella collezione canonica contenuta nel ms. LXIV (62) della Biblioteca Capitolare, un codice databile tra la fine dell'XI secolo e il principio del successivo, è infatti copiata *Cod. 9.36.2(1)*, una costituzione presente anche nel codice parigino della cosiddetta *Epitome Codicis* (Paris, Bibl. Nat. de

C.G. Mor, *La recezione del diritto romano nelle collezioni canoniche dei sec. IX-XI in Italia e oltr'Alpe*, in *Acta Congressus iuridici internationalis*, Roma, 1934, pp. 281-301, ora in Mor, *Scritti di storia giuridica* cit., pp. 289-309. Si veda ancora Cortese, *Il diritto* cit., pp. 245-247; per una situazione analoga, ma in territorio romano, cfr. Nicolaj, *Cultura e prassi* cit., p. 5, nt. 3.

⁽⁴⁰⁾ Sull'argomento Kaiser, *Die Epitome* cit., pp. 562-581.

⁽⁴¹⁾ «Der Ausdruck 'lex romana' bedeutet an sich nur 'römisches Recht' - so in den Professionen, nach römischem Recht zu leben - und besagt zunächst nichts über die Quelle, aus der geschöpft wird. Wer ihn gebraucht und seine Kenntnisse aus einer geschriebenen Quelle herleitet, wird unter der lex romana diese verstehen ..., die nach Zeit und Ort verschieden sei kann», Genzmer, *Recensione* cit., pp. 467-468. L'argomento, interessantissimo, meriterà più attenta considerazione.

⁽⁴²⁾ Senza volere considerare i frammenti tardo antichi del Codice oggi conservati nella *scriptio prior* di alcune carte del Cresconio della Biblioteca Capitolare di Verona (ms. LXII), la cui origine veronese, nonostante l'opinione favorevole espressa da Luigi Schiaparelli e ripresa e approfondita da Attilio Bartoli Langeli (entrambi interessati a sostenere una derivazione locale del cosiddetto "Indovinello veronese"), rimane dubbia; si veda ora sulla vicenda A. Petrucci - C. Romeo, *L'Orazionale visigotico di Verona: aggiunte avventizie, indovinello grafico, tagli maffeiani*, «Scrittura e Civiltà», XXII (1998), pp. 13-30: p. 23.

⁽⁴³⁾ Resa nota dallo Spagnolo (A. Spagnolo, *Una leggina di Giustiniano in un miscellaneo veronese del secolo XI-XII*, in *Mélanges offerts à M. Émile Chatelain par ses élèves et ses amis*, Paris, 1910, pp. 193-194), è stata ripubblicata in Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 414, nt. 1. Non è possibile stabilire se tale costituzione fosse presente anche nel Pistoiese poiché tale manoscritto, com'è ben noto, è pervenuto mutilo.

France, lat. 4516) e non nota alle altre collezioni canoniche ⁽⁴³⁾.

La situazione veronese si presenta dunque, sotto questo aspetto, analoga a quella documentata per Ravenna, dove, come si è già detto ⁽⁴⁴⁾, tra X e XI secolo «si citava da un *Liber Codicis* [ma talvolta *Codicum*] genuino» *Cod.* 2.4.16 e *Cod.* 2.3.20, una costituzione, quest'ultima, inclusa peraltro nella L.R.c.c. ⁽⁴⁵⁾.

Tra la costituzione copiata nel ms. LXIV (62) e la più antica attestazione di *Cod.* 2.27(28).1 nei documenti veronesi (1085, doc. n. I), è poi possibile cogliere una sorprendente e probabilmente non casuale analogia. Nell'*inscriptio* di *Cod.* 9.36.2(1) si legge, infatti, «Imperator Valerianus libri noni *Codicili* cap(i)t(u)l(um)» che ha preciso riscontro con la legge «qui legitur in secundo libro *Codicilo*» secondo la menzione fattane da Benedetto: un segnale mi pare, questo dell'identica denominazione, rivelatore del ricorso a una comune fonte, forse proprio il *Codex* ⁽⁴⁶⁾, e dell'interesse dell'ambiente veronese, negli ultimi decenni dell'XI secolo, per questa opera.

Tuttavia, sul forte legame di dipendenza fra il manoscritto di Pistoia, Archivio Capitolare, ms. C 106 e quello di Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 4516 già si espresse in maniera inequivocabile Paul Krüger nella *Praefatio* a P. Krüger, *Codex Iustinianus*, Berolini, 1877, p. VI. La costituzione mostra numerose varianti testuali rispetto al ms. parigino, tali da ricondurre a una tradizione o profondamente alterata, o diversa (all'edizione fornita da Moschetti va comunque preferita quella fornita da Spagnolo). La costituzione è trascritta dalla medesima mano che verga i *Capitula concordiae canonum* ed è inserita fra due canoni conciliari senza soluzione di continuità. Sul manoscritto si veda P. Landau, *Die Collectio Veronensis*, «Zeitschrift der Savigny Stiftung, Kanonistische Abteilung», LXVII (1981), pp. 75-120. Il ms. è datato da Landau al sec. XI (p. 75); l'analisi dei contenuti (fra i quali compare anche un estratto dall'*Epitome Iuliani*, v. c. 90r, presente anche negli *Excerpta Bobiensia*) mostra una probabile origine veronese (p. 88). Il passo del *Codex* è il n. 164 a p. 105 dell'elenco fornito da Landau.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. sopra nt. 19 e testo corrispondente.

⁽⁴⁵⁾ Nicolaj, *Cultura e prassi* cit., pp. 37 (dov'è il passo citato) e 38, nt. 91, per la quale «non è pensabile che i tabellioni ravennati la traggano di qui [cioè dalla L.R.c.c.], visto il precedente di *Cod.* 2.4.16 citato nel 975 e non compreso nella *Lex Romana c.c.*». L'opinione che a Ravenna venisse usato un *Codex* genuino si trova già in M. Conrat (Cohn), *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im frühen Mittelalter*, Leipzig, 1891 (rist. anast. Aalen, 1963), p. 54, nt. 5 e di ciò si mostrava convinto anche Patetta nella *Praefatio* alle *Adnotationes*, cit. p. XLV.

⁽⁴⁶⁾ A una conclusione non dissimile e in sintonia con quanto già prospettato da Genzmer (cfr. sopra, soprattutto nt. 31) giunge Kaiser: «[d]ie Konstitution aus dem justinianischen Codex, die die Urkunden zitieren, kann ohne weiteres auf eine Handschrift zurückgehen (die dem Notar allerdings nicht vorliegen musste, er mag den Text auch nur als Formular gekannt haben)» (*Die epitome* cit., p. 607).

Si trattò di un interesse esclusivamente locale? Probabilmente no, ma per trovare risposta compiuta a questa domanda occorre riprendere e discutere i dati offerti dai documenti veronesi.

* * *

Ciò che quelle carte introducono, nella particolare prospettiva della prassi documentaria e delle necessità di certezza dell'obbligazione che nel caso in esame sembrano emergere, è il problema, gravido di risvolti sociali e morali, oltre che giuridici, della capacità di valutazione, in tema di possesso, da parte del minore. Si tratta, com'è ben noto, di un argomento di vasta portata inerente sì la maturità del fanciullo, e quindi la sua attitudine nel discriminare ciò che è proficuo da quanto invece risulta dannoso ai suoi interessi in atti che possono comportare una riduzione permanente delle proprie basi economiche, ma anche (e nei tempi, o in ordinamenti, più arcaici soprattutto) gli interessi del consorzio familiare, tanto più rilevanti quanto più ci si accosti a società che proprio sulle strutture familiari fanno aggio, quali furono quelle delle popolazioni di stirpe e costumi germanici. Il tema, dunque, risulta fortemente connesso con le limitazioni determinate dal raggiungimento, o meno, della maggiore età; con le tutele concesse dagli ordinamenti ai minori che abbiano alienato beni immobili e, di riflesso (ed è il caso che qui interessa), alle possibili garanzie per chi, in buona fede, abbia compiuto negozi giuridici con minori. In controluce si rispecchiano le elaborazioni prodotte intorno a tali questioni dal diritto canonico, interessato ai riflessi morali e sostanziali di quei comportamenti giuridicamente rilevanti.

Sia qui sufficiente un semplicistico richiamo ai principali aspetti della questione, indispensabile, credo, alla migliore interpretazione dei documenti oggetto delle presenti pagine.

La normativa romana e quella longobarda differiscono, almeno in parte, nella valutazione della capacità di agire in diritto dei minori, ovvero (e meglio) esse divergono soprattutto nella definizione del momento di transizione che introduce il fanciullo nella maggiore età. Per il diritto romano giustiniano, l'unico a stabilire termini precisi, tale soglia era fissata al venticinquesimo anno. Prima di allora (e fatta esclusione per il ricorso, raggiunto il ventesimo anno d'età, alla *venia aetatis*) gli atti compiuti da minori risultavano o nulli, finché si permaneva

nella condizione di *infans* (minori di sette anni), oppure soggetti alla *interpositio auctoritatis* del tutore, fino al raggiungimento del quattordicesimo anno (*impuberes*), o ancora vincolati al controllo dell'eventuale curatore dal quattordicesimo al venticinquesimo anno (*puberi sui iuris, pupilli*)⁽⁴⁷⁾. In ogni caso era garantita la *restitutio in integrum* a meno che il minore non avesse prestato garanzia al compratore proprio mediante giuramento (con ricorso a *Cod.* 2.27(28).1)⁽⁴⁸⁾. Nel diritto longobardo⁽⁴⁹⁾, invece, la maggiore età, da sempre connessa con l'attitudine a portare armi, era stata dapprima fissata a dodici anni da Rotari⁽⁵⁰⁾ e poi elevata con Liutprando a diciotto⁽⁵¹⁾. Gli atti compiuti dagli *infantuli*, questo il termine adottato nell'Editto, furono regolati rigidamente e consentiti solo al verificarsi di determinate circostanze la cui menzione era obbligatoria in caso di documentazione scritta⁽⁵²⁾. In assenza di que-

⁽⁴⁷⁾ Mentre in diritto classico le donazioni e le alienazioni di immobili da parte di minori risultavano, le une del tutto proibite, le altre consentite solo mediante *interpositio auctoritatis*, in età giustiniana venne riconosciuta la validità di tali atti quando il ragazzo, raggiunta la maggiore età, cioè il venticinquesimo anno, non li avesse sconfermati muovendo (entro termini certi per legge) opposizione (*Cod.* 5.74.3).

⁽⁴⁸⁾ Per la disciplina romana in merito ai minori si veda la classica opera di S. Solazzi, *La minor e età*, Roma 1912 e gli altri scritti dell'illustre romanista dedicati all'argomento tra i quali *Tutele e curatele*, Roma 1914; *Curator impuberis*, Roma, 1917; e ancora S. Solazzi, *Saggi di critica romanistica*, IV, *L'età dell'«infans»*, «Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano», XLIX-L (1947), pp. 338-409 poi in S. Solazzi, *Scritti di diritto romano*, IV (1947-1956), Napoli, 1972, pp. 579-592 seguito da S. Solazzi, «Qui infanti proximi sunt», «Labeo», I (1955), pp. 7-20 poi in Solazzi, *Scritti cit.*, V (1947-1956), Napoli, 1972, pp. 579-582.

⁽⁴⁹⁾ Per il medioevo M. Roberti, *Ricerche intorno alla tutela dei minori*, I, *Dall'età romana al diritto statutario*, Padova 1904 (il secondo volume ha come sottotitolo *Nel diritto statutario*, Padova, 1905); si veda anche E. Cortese, *Divieto di alienazione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIII, Milano, 1964 soprattutto i paragrafi 21 e 22, pp. 398-400.

⁽⁵⁰⁾ Roth. 155, una disposizione dedicata al riconoscimento dei figli naturali nella quale, stabilendo quale requisito necessario il consenso espresso dai figli legittimi, si specifica che questi ultimi devono prima aver raggiunto e completato la *legitima aetas*, determinata nel dodicesimo anno d'età.

⁽⁵¹⁾ Numerose le disposizioni liutprandee relative ai negozi conclusi da minori (tanto che l'*Expositor* potrà dire, a chiosa dell'ultima legge in proposito, che «sepe de infantibus dictum [est]»). Il più importante, nell'ottica che qui interessa, è il cap. 19 espressamente dedicato a «in quantis annis debeat esse legitima aetas». È qui che il limite di età viene elevato a diciotto anni operando una profonda innovazione rispetto alla norma rotariana. Della discrepanza non mancò di avvedersi l'*Expositor*, il quale, nel condannare l'opinione degli *antiqui iudices* che vedevano nella disposizione liutprandea

ste, una volta raggiunta la maggiore età, il giovane poteva rivendicare il bene già alienato ottenendo facile vittoria giacché chi aveva comprato aveva il dovere di riconoscere la condizione di minore del venditore. Egli, quindi, aveva agito *contra legem* ⁽⁵³⁾.

La prassi risponderà uniformandosi spesso alla norma. Si avranno allora documenti nei quali sarà evidente l'aderenza a quanto disposto in Liutpr. 19 ⁽⁵⁴⁾, altri nei quali il ricorso alla *causa famis* chiarirà il riferimento a Liutpr. 149 ⁽⁵⁵⁾, altri ancora nei quali le due disposizioni si mescoleranno in un affastellarsi di citazioni, com'è il caso dell'unica vendita compiuta da minore longobardo rintracciata da Moschetti per

una 'rottura' di Roth. 155, chiari che il dodicesimo anno d'età stabilito da quel capitolo era da intendersi riferito ai casi di sopravvivenza del padre: «In hoc quod dicit: "legitima etas, est postquam filii legitimi XII annos habuerint" dicebant antiqui iudices, ruptam esse a lege Liutprandi que est: "Hoc proxpeximus" in hoc quod dicit "ut intra XVIII annos non sit legitimus homo ad alienandum res suas". Sed male dicebant, quia in hac lege debemus intelligere vivente patre, in ipsa vero mortuo» (*Exp.* Roth. 155). Seguirono poi i capp. 58, 74, 75, 99 e 149.

⁽⁵²⁾ Per es. col cap. 19: con esso il legislatore decretò l'illegittimità delle alienazioni compiute dai fanciulli al di sotto di diciotto anni, a meno che il padre del minore, morendo, non avesse lasciato un debito insoluto. In tale caso l'alienazione, relativa esclusivamente alla porzione di beni necessari all'estinzione del debito stesso, «ut ei maior damnetas propter onorem solidorum non adcreseat», doveva seguire una procedura regolata per legge che prevedeva la preventiva comunicazione al *princeps terrae* e quindi il giudizio di una persona timorata di Dio, incaricata, proprio dall'autorità del luogo, di valutare *sapienter* che l'*infantulus* non avesse a patire alcun danno «contra rationem aut per neglegentiam». O, ancora, il 149 nel quale il vecchio e saggio re disciplinò le alienazioni compiute in stato di necessità a causa di fame per le quali l'*infans* «licentiam habeat cum misso principis aut cum iudici suo» di vendere lo stretto necessario perché «famen liberare possit, ut non moriatur».

⁽⁵³⁾ Così il cap. 58 che inibisce ogni possibilità di difesa a chi abbia acquistato un bene da un *infans intra aetatem* e questi, una volta raggiunta l'età legittima, «secundum legem cartolam ipsam inrumpere voluerit, et in rebus ipsis introire».

⁽⁵⁴⁾ Alcuni si possono leggere in M. Ansani, *Le carte di Santa Maria di Morimondo*, I (1010-1170), Spoleto, 1992 (*Fonti storico-giuridiche. Documenti* 3). A titolo di esempio si vedano i nn. 19 (1090 gennaio, Milano) e 23 (1095 dicembre) uno, rogato in *Palatiano* è in *ChLA*², LIX n. 3 (806 gennaio 15), si v. anche *ChLA*², LXIV, n. 39 (855 marzo 6, Piacenza).

⁽⁵⁵⁾ Se ne veda l'impiego, per l'Italia meridionale, nei documenti citati in G. Vismara, *Leggi e dottrina nella prassi notarile italiana dell'alto medioevo*, in *Confluence des droits* cit., pp. 313-340, ora in Vismara, *Scritti* cit., pp. 49-78: pp. 66-68 e 71-72 e per Piacenza in *ChLA*², LXIV n. 25 (843 marzo).

Verona o di altri documenti ancora ⁽⁵⁶⁾. Oppure si tenterà di aggirare quei divieti col giuramento, per esempio in atti di alienazioni di beni *pro indiviso*, dei parenti più prossimi che si impegnano con *wadia e fideiussores* a garantire la futura ratifica del minore ⁽⁵⁷⁾. Questo, almeno, per i viventi secondo la legge longobarda. Per i viventi secondo la legge romana, accanto all'usuale formula promissoria *et nec mihi licead ullo tempore nolle quod volui* ⁽⁵⁸⁾, tanto generalizzata da essere poi diffusa in contesti documentari differenti e impiegata anche in ambito longobardistico, continuò probabilmente a sopravvivere una prassi giurata ⁽⁵⁹⁾ che coinvolgeva anche i minori, tanto che Carlo Magno intervenne a proibire espressamente il giuramento agli «infantes sine rationabili etate» (Kar. M. 37).

Il ricorso al rescritto di Alessandro Severo, tuttavia, risulta attestato per ora solo nella documentazione veronese qui edita. Esso si configura come un richiamo esplicito a quel processo, allora ancora *in nuce*,

⁽⁵⁶⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 420-421: 835 aprile 8, tratto, come avverte Moschetti, dalla trascrizione di Fainelli il quale poi pubblicherà il documento in V. Fainelli, *Codice diplomatico veronese. Dalla caduta dell'impero romano alla fine del periodo carolingio*, Venezia, 1940, (Monumenti storici pubblicati dalla r. Deputazione di storia patria per le Venezie, n.s., I), pp. 202-205 e ora in *ChLA*², LIX n. 11 Ansani, *Le carte di Santa Maria di Morimondo* cit., n. 64 (1137 dicembre, Albairate), n. 106 (1150 giugno 10, Milano).

⁽⁵⁷⁾ Richiama l'attenzione su questa procedura Cortese, *Divieto di alienazione*, p. 399, nt. 123, con rinvio a P.S. Leicht, *Diritto romano e diritto germanico in alcuni documenti friulani dei secoli XI, XII, XIII*, «Atti dell'Accademia di Udine» 1937, ora in Leicht, *Scritti vari* cit., II/2, p. 54-55. Se ne vedano altri casi, per es. in Ansani, *Le carte di Santa Maria di Morimondo* cit., n. 57 (1136 febbraio 2, Milano), n. 123 (1151 settembre, Vermezzo), ecc.

⁽⁵⁸⁾ La formula, per la quale esiste una ricca e consolidata bibliografia, è stata ampiamente discussa da Moschetti, *Tre documenti* cit., pp. 422-23 e note fino a p. 425, cui si possono aggiungere ancora le brevi notazioni in P. Frezza, *L'influsso del diritto romano giustiniano nelle formule e nella prassi in Italia*, Milano 1974 (*Ius Romanum Medii Aevi*, I, 2, c, ee), pp. 15 e 63 con rinvio agli studi di Vismara.

⁽⁵⁹⁾ Se ne ha testimonianza in un documento veronese (ASV, *Fondo Veneto* I, 6846: 1100 luglio 13) in cui Nerbona moglie di Azone, mundoaldo della donna, e il figlio Cunto accolito della chiesa cattedrale vendono a Crescenzo figlio di Totone un seminato fuori porta S. Stefano. Cunto aggiunge alla formula promissoria, pronunciata *propter honorem clericati*, il giuramento: «sub iusiurandum per sacramentum firmavi omni tempore hanc vendicionem firmam et ratam habere», ma veramente non saprei dire se, anche in questo caso, si debba pensare a un minore.

di ripresa e di approfondimento della conoscenza delle fonti romanistiche, lumeggiato di posizioni e sfumature diverse, denominato 'Rinascimento giuridico'. I documenti veronesi, però, sembrano svelare anche una storia più complessa.

Non sarà certo sfuggito al lettore il documento rogato a Verona dal notaio Giovanni il 10 maggio del 1099 (doc. n. II). Ad agire in esso sono i fratelli Tebaldo e Bernardo, figli del defunto Otto monetiere, che dichiarano di vivere entrambi secondo la legge longobarda (non per caso a sottoscrivere all'atto saranno solo testimoni viventi secondo la medesima legge). Nonostante tale dichiarazione di legge, Bernardo, certamente il minore fra i due, presta giuramento e il notaio inserisce nella clausola promissoria, unico caso noto di un sincretismo del genere in documenti, anche la citazione della fonte romana. A testimonianza poi del fatto che ci si muove su un terreno fertile, innovativo, e non si tratti invece di evento fortuito, è quel breve inciso esplicativo con cui il notaio introduce la citazione «iuxta lege quo disposita in secundo libro que est *universali lex*». La definizione di *lex universalis* per indicare la legge romana, una legge poi applicata a persone viventi secondo la legge longobarda, richiama con vivida evidenza quel principio secondo cui la *lex Romana* è *lex generalis omnium*, che è stato, com'è notorio, principio dibattutissimo nella cerchia dei giudici ed esperti di diritto probabilmente legati al Palazzo pavese ⁽⁶⁰⁾.

Sulla scuola di Palazzo è stato scritto moltissimo, tra fautori della sua esistenza e quanti la negarono, tra chi ha prestato attenzione ai giudici del Sacro Palazzo e chi ha sottolineato piuttosto il ruolo di quelle opere che hanno raccolto, organizzato, commentato il diritto longobardo ⁽⁶¹⁾ e non è certo scopo delle presenti pagine ripercorrere la controversa questione. Ciò che importa ora è sottolineare proprio l'atteggiamento che si riflette in quella solenne dichiarazione, a iniziare dalla notissima presa di posizione pronunciata, quasi in esergo, del commen-

⁽⁶⁰⁾ Una revisione della classica interpretazione del principio formulata da Calasso si legge in Cortese, *Il rinascimento*, cit. p. 15.

⁽⁶¹⁾ Si possono ritrovare le varie posizioni nell'esemplificazione di A. Padoa Schioppa, *La cultura giuridica*, in *Storia di Pavia*, II, *L'alto Medioevo*, Milano, 1987, pp. 219-235, p. 233, cui occorre aggiungere l'ancora importante Ch. M. Radding, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven and London, s.d. [ma 1988] e Nicolaj, *Cultura e prassi* cit., pp. 15-30.

to a Roth. 1: «Dicitur, quod hec lex nichil inde dicat, eundum est igitur iuxta Romanam legem, que omnium est generalis» e ripetuta altrove ⁽⁶²⁾. È precisamente questo principio di sussidiarietà della legge romana ripetto alla longobarda l'atteggiamento che sembra di cogliere alle spalle delle citazioni del Codice nella documentazione veronese ⁽⁶³⁾.

Come si è avuto modo di vedere, la legislazione longobardo-franca non risulta essere né assente, né inadeguata nella normazione relativa ai minori; al contrario, essa si mostra anche più rigida della romana nei divieti che limitano la capacità di costoro di alienare beni immobili. Ciò in cui risulta effettivamente carente è, al contrario, nella tutela dei negozi conclusi con minori, nei quali non necessariamente deve riconoscersi un intento fraudolento o un depauperamento dei beni del minore stesso. A ben guardare Bernardo, nel vendere insieme al fratello Tebaldo una *casa terranea que est stazone* senza giustificare in alcun modo tale alienazione adducendo uno stato di necessità e privo com'è della necessaria licenza del *princeps terrae*, agisce *contra legem* e l'atto, quindi, dovrebbe risultare del tutto nullo. Sigenzo, attivissimo prete del capitolo della Cattedrale di Verona ⁽⁶⁴⁾ avrebbe potuto trovarsi un giorno, divenuto maggiorenne Bernardo, in seria difficoltà nel difendere la proprietà della casa. Ecco allora che viene scovato e inserito il rimedio: nel silenzio della normativa longobarda i notai veronesi ricorrono - giustamente, secondo gli indirizzi della scuola - alla *lex Romana* inibendo così la possibilità di una futura impugnazione. Si badi poi al fatto che tale rimedio non è esperito 'a freddo', cioè nella redazione *in mundum*, ma è programmato in parten-

⁽⁶²⁾ *Exp.* a Roth. 1 § 4 e ribadita poco oltre § 5: «Dicitur, quod hec lex nichil inde dicat, sed iuxta Romanam legem asseritur diffiniri». Si vedano i ben noti capitoli di Roth. 172; Roth. 221 § 5; Roth. 359 § 4; Wid. 5 § 4; Oth. I, 4 § 3, cui vanno accostati i passaggi in cui, semplicemente, la legge romana viene richiamata in assenza della normazione longobarda (si veda per es. *Exp.* a Liutpr. 150 § 4).

⁽⁶³⁾ Si rileggano in proposito le conclusioni di Padoa Schioppa: «[s]i l'on adopte cette explication [sul ruolo del diritto romano e della *technique savant*] on est tenté de conclure qu'un tournant décisif a peut-être été franchi lorsque la conviction s'affirma que les sources du droit romain étaient non pas une loi parmi d'autres, mais "la" loi», Padoa Schioppa, *Le rôle du droit* cit., pp. 370-371, trad. it. p. 288; si veda ancora F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954, pp. 338-339.

⁽⁶⁴⁾ Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 69-70.

za come testimoniano con chiarezza le *rogationes* che fanno esplicito riferimento allo *iusiurandum* o al *sacramentum* prestato: «cartula vendicionis sub dupla defensione cum sacramento» (Amelgauso, n. 2), «Bernardo fecit ec carta cum iusiurandum» (Bernardo, n. II). Il richiamo alla *lex universalis* propone, dunque, una valutazione della legge romana che è in linea con gli insegnamenti più avanzati della scuola legata al Palazzo, di questa asseconda, variandolo, il lessico, ma soprattutto ne sostiene, nella soluzione fornita alla specifica situazione concreta, lo spirito.

Giovanni, dunque, ha rivelato con quell'inciso di essere, se non vicino alle persone, almeno informato (bene informato) dei dibattiti che animavano in quel medesimo torno di anni, o poco prima (l'*Expositio* è tradizionalmente attribuita al settimo decennio dell'XI secolo), le scuole longobardistiche e, al contempo, di essere in grado di introdurre nella propria documentazione, quando necessario, frammenti normativi romani. Leggi appartenenti a un diritto (e a una codificazione, se non sono del tutto errate le conclusioni intorno all'uso diretto del *Codex*), cioè, che solo allora, in quegli straordinari ultimi decenni di XI secolo, con modalità che permangono tuttora in gran parte oscure, riemergeva dall'oblio dell'alto Medio Evo.

Si potrebbe essere indotti a riconoscere nei casi prospettati l'adeguarsi passivo di quei notai a elaborazioni altrove compiute ed effettivamente, l'uniformità e aderenza della prassi documentaria veronese della fine dell'XI e del principio del XII secolo ai modelli formulari genericamente settentrionali potrebbe confermare tale impressione. È bene precisare, tuttavia, che, se da un lato è caratteristica generale della rinascenza giuridica l'essere costellata di episodi con i quali risulta difficile, spesso impossibile, tessere un ordito compiuto, sottraendoli così al patrimonio dello stato d'eccezione e della emersione fortuita e occasionale (si pensi ancora una volta a *Martuli*, vera e propria *vox unius clamantis in deserto*); dall'altro lato è opportuno precisare che le citazioni della legge romana, nelle alienazioni compiute da minori a Verona e nel suo circondario, rivelano un'attenzione alle fonti romanistiche che sembra trascendere il puro livello testuale.

Si torni, ancora una volta, ai documenti del 1090 (Amelgauso, n. 2) e del 1099 (Giovanni, n. II). Come aveva giustamente osservato

Moschetti ⁽⁶⁵⁾, nel testo della norma citato è penetrata, con tutta evidenza, una glossa per la quale la frase genuina del *Codex* «minor annis viginti quinque» risulta alterata dall'inciso *maior quapതുordecim* (il *mor* di Giovanni è un evidente errore) ⁽⁶⁶⁾. L'antigrafo cui attinsero i due notai, certamente comune ⁽⁶⁷⁾, specificava dunque che lo stato di minorità configurato nella fattispecie era da intendersi compreso tra il quattordicesimo e il venticinquesimo anno d'età: una notazione né casuale, né neutra.

Già si è avuto modo di precisare che il discrimine della maggiore età restava fissato per la legge romana a venticinque anni, mentre per quella longobarda occorre avere conseguito il diciottesimo anno. Lo ribadisce in modo inequivoco l'*Expositio* allorché, commentando l'espressione «rationabili aetate» presente nel capitolo di Carlo Magno che vieta la pratica del giuramento prestato da minore (Kar. M. 37), spiega che «Rationabilis etas Longobardi est habere XVIII annos ut in Edicto legitur; Romani vero atque Salici est XXV annos habere». I quattordici anni, allora? Per quanto non possa escludersi con certezza un decisivo influsso dell'inibizione canonica al giuramento per i minori di quattordici anni, divieto accolto nel *Decretum* (c. 15, C. XXII, q. V e cfr. anche il c. 16), sembra più probabile che tale termine cronologico sia, nel contesto in cui compare, di pura ascendenza romanistica, *liquor* distillato dello studio (e dalla interpretazione) del diritto romano. Era stato proprio Giustiniano, con una costituzione del 529 (*Cod.* 5.60.3), a determi-

⁽⁶⁵⁾ Moschetti, *Tre documenti* cit., p. 432 e 437, ma egli se l'aspettava nella L.R.c.c. e dunque rimase deluso nel non trovarla nel ms. Par. lat. 12448.

⁽⁶⁶⁾ Il modulo ridotto che sempre assume la scrittura di tali glosse, spesso interlineari, nei manoscritti più antichi, può essere alla base dell'errore di lettura. Un'ipotesi diversa, magari basata su una forma abbreviata per troncamento del tipo *mor(e)* (poco probabile), ovvero su un guasto nella parte terminale della parola per il quale sia stata ostacolata la lettura completa, cozza con la circostanza che non risultano forme consuetudinarie di legittimità alle alienazioni dei minori sopra i quattordici anni, neppure nella legislazione statutaria (almeno veronese) che però è, com'è noto, di epoca molto più tarda. In una occasione la raccolta giustiniana lega i *mores* agli *impuberes* (D. 28.6.2 pr., un testo forse interpolato proprio nella specificazione degli anni), quando disciplina la facoltà per questi ultimi di ricevere legati testamentari; ma è un testo complesso che non può essere, allo stato delle nostre attuali conoscenze, posto alle spalle di una del tutto ipotetica lezione *more*.

⁽⁶⁷⁾ Notava Genzmer che l'interpolazione «der Notar aus seiner Quelle übernommen» e ne sottolineava l'assenza nella L.R.c.c., Genzmer, *Recensione* cit., p. 467

nare per scritto il momento del passaggio da una minorità definita impubere a una, invece, nella quale i giovani erano ormai nella condizione di procreare: la soglia di passaggio rimase allora fissata nel dodicesimo anno per le donne e nel quattordicesimo per gli uomini. Le due fasi della vita umana davano luogo a due distinti gradi di capacità giuridica. Mentre gli *impuberes* erano sottoposti al rigido controllo dell'istituto tutelare, per i *puberes sui iuris* (*pupilli*), l'assistenza di una persona adulta e responsabile che ne sorvegliasse l'operato, dapprima non obbligatoria e conferita *ad singulas causas*, poi sempre più decisamente imposta, ebbe la sua definizione nella *cura minorum*. L'assimilazione fra i due istituti divenne col tempo assai pronunciata, fino a quando, proprio in età giustiniana, essi vennero assoggettati a disciplina unica anche sotto il profilo delle azioni (*Cod.* 5.51.3 e 54). Ma le ragioni della primitiva divergenza, il fatto cioè che al maggiore di quattordici anni venisse riconosciuta un'autonomia giuridica più ampia, devono avere agito sull'ignoto glossatore dell'antigrafo veronese, tanto da indurlo, con quell'intervento esplicativo, a inserire un richiamo indiretto alla diversa condizione.

Un tipico esempio di guasto meccanico nella tradizione, la penetrazione cioè di una glossa nel corpo del testo, si rivela testimonianza di uno studio approfondito (proprio quello che opinava, ma su basi aleatorie, Moschetti!) ⁽⁶⁸⁾ della codificazione giustiniana.

La circostanza non sorprenderà gli studiosi di storia del diritto per i quali questa, che può ancora definirsi preirneriana, è l'età dei pionieri, di chi sa dissodare nuove terre e tracciare nuove strade. È l'età, anche, nella quale prende corpo l'*Expositio ad librum Papiensem*, testimonianza mirabile della raffinata scienza giuridica longobardista e preludio della nuova epoca ⁽⁶⁹⁾. Non mancano, infatti, in quell'opera, riferimenti

⁽⁶⁸⁾ Ovviamente non sappiamo *chi* quello studio abbia compiuto. Attribuirlo all'ambiente notarile veronese in conseguenza dell'uso che da quei pratici ne venne fatto, rientra nel campo delle legittime possibilità (ed è ipotesi forse assai verisimile), non in quello della certezza. Ma qui soccorrono le meditate parole di Francesco Calasso, quando avvertiva che «sarebbe erroneo immaginarsi che nel secolo XI potesse sentirsi tra scienza e pratica, tra scuola e tribunale, quella distanza intrinseca che il nostro spirito moderno sente» e poco oltre «[l]a scuola, come da bisogni pratici nasceva, così verso di essi doveva necessariamente orientare la propria attività», parole scritte proprio in riferimento alla scuola longobardista, Calasso, *Medioevo del diritto* cit., p. 314.

⁽⁶⁹⁾ Calasso, *Medioevo del diritto* cit., p. 340; G. Diurni, *L'Expositio ad Librum*

al quattordicesimo anno come momento discretivo nell'età dei fanciulli. Essi si trovano, in genere, in corrispondenza delle norme che regolano il matrimonio, sulla scorta dell'interpretazione di Kar. M. 140. Nel testo di quel capitolo, in realtà, non è reso esplicito il momento di transizione alla *pubertas*, e l'*Expositio* assume sul punto una posizione in parte divergente, riconoscendo alla donna, con originalità, l'ingresso nella *plena pubertas* col quattordicesimo anno d'età, e all'uomo, invece, ancora una volta in accordo con la normativa romana (*Inst.* 1.11.4), col diciottesimo. È dapprima nel commento a Roth. 204, una disposizione relativa alla (ridotta) capacità giuridica della donna, che l'*Expositor*, sollecitato dalla prospettiva del matrimonio contemplata nella norma, si dilunga sul problema della transizione alla pubertà introducendo, indirettamente, il tema delle alienazioni: «*Iudicum antiquorum quidam dicunt, aliquem non esse virum, nisi XVIII annos habuerit; ideo scilicet quod lex Liutprandi dicit: "Hoc prospeximus ut intra XVIII annos non sit legitimus homo ad res suas alienandum" [Liutpr. 19], et si non est legitimus homo, non est vir. Alii dicunt, aliquem virum esse postquam XIV annos habuerit, quia capitulum Caroli quod est: "Illud preterea omnino precaventes" [Kar. M. 140] ostendit, quod, postquam XIV annorum fuerit, possit coniugem accipere, in hoc quod dicit: "nullus presumat, ante annos pubertatis puerum vel puellam in matrimonio sociare" que pubertas dicitur XIV annorum per legem Romanam*»⁽⁷⁰⁾. È poi la Gualcosina a insistere sul termine cronologico dei quattordici anni nelle interpolazioni a Liutpr. 12 e 116⁽⁷¹⁾, al quale, talvolta, si adegua anche l'*Expositor* (*Exp.* a Liutpr. 128), tutti contesti nei quali, nella norma, sono sussunti i termini tradizionali rispettivamente dei dodici anni per le donne e dei diciotto per gli uomini. Ma almeno in una occa-

Papiensem e la scienza giuridica preirneriana, Roma, 1976 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano, 23).

⁽⁷⁰⁾ Con identificazione della fonte, da parte dell'editore, in *Inst.* 1.22 pr. Estensivo il successivo riferimento dell'*Expositio* all'opinione di altri secondo i quali nella legge si parla di «*virorum*» tam pro pueris quam pro viris».

⁽⁷¹⁾ In Liutpr. 12, dopo aver proibito il matrimonio delle fanciulle minori di dodici anni, nel testo della Gualcosina si legge (in corsivo i termini interpolati): «*postea autem eligat virum sibi ipsa et nubat, cui voluerit nec tamen aliqua ante XII vel aliquis coniungi possunt, masculi ante quattuordecim*»; in Liutpr. 116 «*Si infans ante X et VIII annos, quos nos instituimus ut sit legitima aetas, sponsalia facere voluerit aut sibi mulierem copulaverit, habeat potestatem, post XIV annos, et metam facere et morginap dare*».

sione l'*Expositio* non mostra dubbi ed è quando, nel discutere il problema della *legitima aetas* sollevato da Roth. 155, afferma con risolutezza: «Duodecim annorum etas non solum est legitimis filiis ad hoc faciendum legitima, verum etiam ad cetera que cum consensu patris debuerant facere: in quo a Romani filiis distant, quibus non nisi quartodecimo anno expleto licitum est hoc facere, velut Institutionum lege legitur, que est "Omnis res que dominio nostro subicitur": "si quis in potestate patris est impubes, nec auctore quidem patre obligatur" (*Inst.* 3.19.10)», mostrando di aver colto il valore giuridico di quel passaggio evolutivo anche per altri tipi di obbligazione.

* * *

La presenza della citazione letterale di un rescritto di Alessandro Severo (*Cod.* 2.27(28).1) in cinque documenti veronesi rogati da tre distinti notai tra il 1084 e il 1112, ha indotto a proporre l'identificazione della fonte da cui la legge è stata tratta, non già dalla *Lex Romana canonice compta*, come aveva supposto Moschetti (che però conosceva tre documenti redatti da un solo notaio) a ciò indirizzato anche da un errore nell'edizione critica di quel testo pubblicata da Mor, ma, probabilmente, proprio dal *Codex Iustinianus*. La norma, che riguarda il giuramento del minore di venticinque anni prestato a rinforzo della garanzia in un atto di alienazione, nega l'ausilio ai rimedi di legge sancendo, di conseguenza, la piena validità dell'atto. Nei tre documenti che gli erano noti, Moschetti rilevava che a giurare, oltre a un chierico, erano due laici e ne concludeva che la norma «s'applica non solo rispetto ai membri della Chiesa, ma anche a coloro che professano di vivere a legge romana» ⁽⁷²⁾. Sulla scorta di uno dei due nuovi documenti rinvenuti (del 10 maggio 1099, n. II), quella conclusione risulta da correggere e ampliare: essa si applica sì, di preferenza, ai viventi secondo la legge romana, ma anche a chi dichiara di vivere secondo la legge longobarda. Particolarmente significativo è parso un inciso impiegato da Giovanni, rogatario dell'ultimo documento citato, quasi a giustificare l'introduzione di una norma estranea all'ordinamento al quale gli autori dell'azione giuridica intendono uniformarsi. Egli spiega, infatti, che la legge che sta per riprodurre è tratta da un libro che contiene (nei ter-

⁽⁷²⁾ Moschetti, *Tre documenti cit.*, pp. 434-435.

mini della sua definizione) la «universali lex». Che questa sia la legge romana appare indubbio e ciò proietta un episodio di per sé importante, ma pur sempre legato a un ambito locale, nel panorama del dibattito giuridico del tempo promosso dalla e legato alla scuola longobardistica che si è soliti ascrivere al sacro Palazzo.

Gli aspetti ‘cólti’ dei documenti veronesi sono destinati a infittirsi quando si scenda nel dettaglio di una interpolazione tràdita da due documenti (del 9 ottobre 1090, n. 1 e il n. II prima richiamato) secondo la quale la condizione di minore si applica alla persona che ha un’età compresa tra i quattordici e i venticinque anni. Il limite inferiore, infatti, pare doversi riconnettere, visto il contesto in cui compare e l’impossibilità di riferirlo alla legislazione longobarda, alle ampliate facoltà del pubere romano legate all’istituto della curatela.

Tutto questo sarebbe sufficiente, nel panorama dell’Italia di fine XI secolo, a delineare un profilo considerevole di cultura giuridica connesso con la città di Verona, capitale della omonima Marca, crocevia di transito tra la Pianura Padana e il Trentino e quindi la Germania a nord e il Veneto lagunare a est, luogo di sosta di pontefici e imperatori, zona di attività, infine, di un nutrito gruppo di giudici legato all’impero e spesso ricorrente nell’amministrazione della giustizia ⁽⁷³⁾. Ma c’è del-

⁽⁷³⁾ Proprio Verona sarà, non lo si dimentichi, la sede di un disputa di grande rilievo per l’applicazione della scienza romanistica nel famoso processo di Cerea per il quale si veda Padoa Schioppa, *Le rôle du droit* cit., pp. 358-365; per l’inquadramento storico degli avvenimenti si veda Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., specialmente alle pp. 101-144; i documenti sono editi in *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona*, a cura di E. Lanza, saggi introduttivi di A. Castagnetti e E. Barbieri, s.l. [ma Roma], 1998 (Fonti per la storia della Terraferma veneta 13) dove la vicenda è brevemente riassunta da A. Castagnetti, *Il Capitolo della Cattedrale. Note di storia politica e sociale*, pp. XXXVI-XXXVII. Ma che tutta la marca fosse percorsa da giudici di grande rilievo di origine veronese è fatto noto. Fra tutti spiccano i nomi di Teuzo e Ribaldo (quest’ultimo opererà al seguito dell’imperatore anche fuori della Marca) che si trovarono spesso al fianco di Irnerio nell’esercizio della giustizia imperiale nel 1112 e nel 1116, se ne vedano i profili in E. Spagnesi, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d’Irnerio*, Firenze, 1970 (Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria», Studi XVI), pp. 32, nt. 4 e 6 e 139 per il primo, p. 45 nt. 3 e 5 per il secondo con rinvii alla precedente bibliografia. Ma oltre a questi si possono citare, non meno rilevanti, Adamo (proprio a proposito del quale lo Spagnesi scrive che non si può «determinare se era di Verona o di Padova, ma certo era entrato a far parte di un gruppo di giudici che formavano in questa marca una curia giudiziaria abbastanza stabile») (Spagnesi, *Wernerius* cit., p. 45 nt. 4) e di *Widonus Butello* arbitro, con *Albertus de Casalealto* mantovano, nella controversia che oppose nel 1125 il monastero di S. Zeno

l'altro: è ancora Moschetti a segnalarlo, ma il suo suggerimento non è stato tenuto nella debita considerazione. Trattare di giuramento in età preirmeriana, significa toccare un *punctum dolens* della società del tempo, soprattutto italiana. Bene lo spiega il *Capitulare Veronense de duello iudiciali* ⁽⁷⁴⁾ (a. 967) di Ottone I inserito come prologo alle leggi di quell'imperatore nel *Liber Papiensis*: «Antiquis est institutus temporibus ut, si cartarum conscriptio, quae constabat ex praediis, falsa ab adversario diceretur, sacrosanctis evangeliiis tactis, veram esse ab ostensore probabatur sicque sibi predium deliberatione iudicum vendicabat. Qua ex re mos detestabilis in Italia improbusque non imitandus inolevit, ut legum specie iureiurando acquirerent, qui Deum non timendo minime periurare formidarent». La prassi del giuramento, questo antico costume divenuto in mani italiane un *detestabilis improbusque mos*, era evidentemente già assai diffusa nel X secolo e continuerà rigogliosa anche in seguito, fino a diventare, innervata dei motivi etici e religiosi dello spergiuro, argomento di una disputa che la tradizione pone fra le prime del rinato studio del diritto ⁽⁷⁵⁾. Scriveva, assai propriamente, Ennio Cortese che «[f]orse in nessun'altra circostanza come nell'irrompere del giuramento con la sua fresca carica religiosa nel campo dei negozi *contra ius* il giurista ha sentito una lotta tra la realtà sociale, nutrita di motivi etico-religiosi, e la legge, che tendeva a incanalarla negli alvei tecnici predisposti» ⁽⁷⁶⁾. In effetti il ricorrere dei casi di giuramento prestato da minore dovette essere stato lo spunto da cui si sviluppò quella contrapposizione, che si volle tra Bulgaro e Martino, nella

di Verona a quello di S. Benedetto in *Larione* (Polirone), dove si confrontarono, nella tenzone giuridica, Irnerio, difensore insieme ad altri due giudici del monastero mantovano, e *Benenatus, Iohannes de Melaria e Henricus de Curtine* giudici veronesi legati al vescovo (Spagnesi, *Wernerius* cit., pp. 104 nt. 4 e 105 nt. 8). Sul passaggio del collegio giudicante imperiale nelle mani dei giudici canossiani cfr. Spagnesi, *Wernerius* cit., pp. 157-158 dove è ripresa una suggestione di Ficker. Si veda ancora, per i giudici, Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 184-186.

⁽⁷⁴⁾ Ed. L. Weiland, in MGH, *Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I. *Inde ab a. DCCCXI. usque ad a. MCXCVII.*, Hannoverae, 1893 (editio nova 1963), pp. 27-30: p. 28.

⁽⁷⁵⁾ Sugli aspetti pubblicistici del giuramento è d'obbligo il rinvio a P. Prodi, *Il sacramento del potere: il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, 1992.

⁽⁷⁶⁾ E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano, 1962 (rist. Milano 1995), p. 34.

divergente valutazione proprio di *Cod. 2.27(28).1* ⁽⁷⁷⁾. Se i due allievi di Irnerio (o chi per loro) si mossero subito in una prospettiva giuridica alta, valutando la funzione del giuramento come rimedio per «rendere stabile il negozio di un minore, escludendo la normale *restitutio*, solo se quel contratto fosse stato valido *ipso iure*», secondo la posizione ascritta a Bulgaro, oppure, com'era nelle intenzioni di Martino, accordando ad esso «un'efficacia ben più larga ... [nell'interpretare] la norma di Alessandro come un comando volto a rendere fermi tutti i contratti giurati, fossero questi persino nulli per vizi di forma» ⁽⁷⁸⁾, se questa - si diceva - fu la loro prospettiva, non perdono di interesse, ai nostri occhi, le radici storiche di quel contendere. Esso nacque nella prassi negoziale, negli espedienti che gli operatori di quella prassi (notai e giudici in primo luogo) compirono per incanalare la realtà, multiforme e sfuggente, nell'alveo sicuro della tutela giuridica e per fornire i loro documenti di un'efficacia non effimera ⁽⁷⁹⁾. Quei pratici precedono e accompagna-

⁽⁷⁷⁾ Notava anche Gualazzini che la «preoccupazione dei giuristi relativa all'età era in rapporto al trasferimento dei beni dei minori. Con il risveglio economico del XII secolo tale problema divenne di più urgente soluzione», voce *Età (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, v. XVI, Milano, 1967, pp. 80-85: p. 84; del resto si ricordi che proprio l'adizione della *venia aetatis* darà argomento a *Durantus scriniarius sanctae Romanae Ecclesiae*, nel 1072, per inserire la citazione, diretta e completa, di *Cod. 2.44(45).2.1* in un contratto di livello, cfr. P. Fedele, *Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano in Mica Aurea*, «Buletino della Società romana di storia patria», XXII (1899), pp. 383-447: pp. 399-401, ora ristampate con *Premessa, Appendice e Indice* a cura di P. Pavan, Roma 1981 (*Codice diplomatico di Roma e della regione romana* 1), pp. 179-181. Anche in questo caso la norma appare in un testo diverso da quello presente nel ms. pistoiese del *Codex* e quindi dall'edizione. Una panoramica della questione del giuramento, dalle origini della pratica medievale alle diverse opinioni dei glossatori, può leggersi in J. Hallebeek, *Sacramenta puberum and Laesio enormis. The Oath non venire contra by a minor in Contracts of Sale According to Some Glossators*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Revue d'histoire du droit/The Legal History Review», LVIII (1990), pp. 55-71. Per il diritto canonico il problema dell'età è strettamente connesso con quello della *capacitas doli*, cfr. S. Kuttner, *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt*, Città del Vaticano, 1935 (*Studie e testi*, 64), pp. 124-132.

⁽⁷⁸⁾ Le due citazioni in Cortese, *La norma giuridica* cit., p. 2; richiama l'attenzione sul significato euristico della disputa A. Padoa Schioppa, *La nuova scienza del diritto*, «Studi Medievali», s. 3^a, XLIV fasc. III A Claudio Leonardi, (2003), pp. 1077-1115: pp. 1106-1107.

⁽⁷⁹⁾ Poneva già l'accento sul ruolo della prassi nel forzare il vincolo romano del

no la rinascita colta dello studio del diritto, ne sono, all'inizio, i principali protagonisti. Poi la scuola li relegherà a un ruolo subalterno, imporrà i suoi schemi e i suoi tempi, coinvolgerà, legandole a sé, le supreme istanze politiche e giurisdizionali ⁽⁸⁰⁾.

Ma prima verranno loro, i pratici. E i notai veronesi ce ne hanno lasciato, preziosa, una traccia.

venticinquesimo anno d'età G. Dolezalek, *Die Casus des Wilhelmus de Cabrano*, in *Studien zur europäischen Rechtsgeschichte*, herausgegeben von W. Wilhelm, Frankfurt am Main, s.a.[ma 1972], pp. 25-52: pp. 45-46.

⁽⁸⁰⁾ Dal problema del giuramento prestato da minori trarrà origine l'intervento normativo di Federico I con la *Sacramentum puberum* poi inserita nel *Codex* subito dopo il titolo *Si adversus venditionum*.

- 1. C. 2.27.1** Imperator Alexander A. Florentino militi. Si minor annis viginti quinque emptori praedii cavisti nullam de cetero te esse controversiam facturum, idque etiam iureiurandum, idque etiam iureiurandum servare confirmasti, neque perfidie neque auctorem futurum sperare tibi debuisti
- 2. L.R.C.C.** Si adversus venditionem. Titulo XXVII ex libro II Codicem. Imperator Alexander A. Florentino militi. Si minor annis viginti quinque emptori praedii cavisti nullam de cetero te esse controversiam facturum, idque etiam iureiurandum corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque auctorem futurum sperare tibi debuisti.
- 3 C.C.A.D. (Verc.)** Ex libro II. Si adversus venditionem. Titulo XXVII. Imperator Alexander a Florentino militi. Si minor viginti quinque annis emptoris praedii cavisti nullam de cetero te esse controversiam facturum, atque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque auctorem futurum sperare tibi debuisti.
- 4. C.C.A.D. (Mod.)** Si adversus venditionem. Ex libr. II Cod. tit. XXVII. Imper. Alexan. A. Flor. Militi. Si minor annis viginti quinque emptoris praedii cavisti, nullam de cetero te esse controversiam facturum, atque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie, neque periuiri me auctorem futurum sperare tibi debuisti.
- 5. [1085]** iusta lege qui legitur in secundo libro Codicilo: «Imperator Alexander a Florentino militi. Si minor ani viginti et quinque emtorii predii cavisti nullam de cetero te esse controversiam facturum, hec etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque periuiri [Je actorem futurum sperare tibi debuisti]»
- 6. [1090]** iuxta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis: «Si minor viginti quinque annis maior quattuordecim emptori precavisti nullam de cetero esse controversiam facturum, idq(ue) etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque periuiri ne auctorem futurum sperare tibi debuisti»
- 7. [1099]** iuxta lege quod disposita in secundo libro que est universali lex et incipitur: «Imperator Alexander Florentino milite. Si minor annis viginti et quinque (mor quattuordecim) emptori predio cavisti nullam de cetero esse controversiam, idque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque periuirat me auctorem futuri tibi debuisti»
- 8. [1101]** iuxta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis posita in tempore Alexandri Florentino milites. «Si minor annis viginti et quinque emptori precavisti nullam de cetero esse controversiam facturum idque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque periuiri ne auctorem futurum sperare tibi debuisti»
- 9. [1108]** iuxta quod in lege Romana continet in secundo libro Codicis que incipitur «In tempore Alexandri Florentino militi. Si minor viginti quinque annis emptori precav[ist] nullam de cetero esse controversiam facturum, idque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasti, neque perfidie neque periuiri ne auctorem futurum mihi sperare debuisti»

Tabella delle fonti di C. 2.27(28).1: 1 Codex ed. Krüger; 2 ms. Lex Romana canonice compta, Paris. lat. 12488; 3 Collectio canonum Anselmo dedicata ms. Epored. XV ed. Mor; 4. Collectio canonum Anselmo dedicata. ms. Mutin. O.1.2 ed. Russo; 5 e 7 docc. nn. I e II; 6 e 8-9 docc. nn. 1 e 2-3.

Gian Maria Varanini

**RICERCHE DI STORIA
GARDESANA**



Fig. 1. Il territorio fra l'Adige, il lago di Garda e il monte Baldo

IL TERRITORIO FRA L'ADIGE, IL BALDO E IL GARDA NEI SECOLI IX E X (*)

Sommario. - 1. Premessa - 2. La documentazione - 3. Proprietà ecclesiastiche
- 4. Un grande proprietario laico - 5. Altre attestazioni documentarie

1. Premessa

Scopo di queste brevi note è di illustrare la scarsa documentazione altomedievale che concerne il territorio compreso fra le pendici meridionali del monte Baldo (a nord), l'Adige (ad est) e le colline gardensi ad ovest e a sud fino all'altezza di Affi. L'area in questione ha in qualche misura una sua unità sotto il profilo geo-morfologico, coincidendo in buona sostanza con il bacino idrografico del torrente Tasso; ed è grosso modo sovrapponibile all'estensione della cosiddetta "Gardesana di Terra" dell'età moderna: quel gruppo di comunità che insieme alle *villie rivierasche* (a loro volta riunite nel consorzio della "Gardesana dell'Acqua") costituiva il *colonello* della Gardesana.

Nella ricerca locale recente (segnatamente antichistica) sembra invalsa la prassi di considerare come una entità dotata di una sua autonomia, usando peraltro – per lo più – il termine ambiguo di 'comrensorio', e definendolo pragmaticamente in base alle località di reperimento o di riferimento di materiali epigrafici o archeologici (1). Invece per l'età altomedioevale – per quanto in un caso, come si vedrà più avanti, la documentazione scritta faccia riferimento al termine e al concetto di *vallis Caprinasca* (o *Caprinata*, o ancora *vallis Caprinis*) come ad un quadro territoriale pubblicisticamente definito – l'identità di questo territorio non appare: profonda è al riguardo la differenza dalle altre vallate prealpine del territorio veronese (2).

(*) Il contributo è stato edito in *L'alto medioevo fra Adige, Baldo e Garda*, a cura di M. Delibori, Verona, 1999, pp. 32-45.

(1) A. Buonopane, *Aspetti di vita economica, sociale e religiosa tra Baldo e Garda in età romana*, in *Il Baldo-Garda in epoca romana*, Atti del convegno di Cavaion, Verona, 1998, pp. 58-69; C. Bovo, *La viabilità tra Adige e Garda in età romana: una questione aperta*, *ibidem*, pp. 9-25.

(2) A. Castagnetti, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona,

2. La documentazione

Vanno enunciati e chiariti in via preliminare la provvisorietà ed i limiti del presente contributo, basato esclusivamente come si è detto sulla documentazione scritta dei secoli IX e X.

La provvisorietà delle conclusioni è in realtà un auspicio, nel senso che le importanti campagne di scavo archeologico in corso o appena iniziate nei territori di Cavaion e di Garda (nella zona della rocca), ai margini del territorio che in questa occasione specificamente interessa, potrebbero portare all'acquisizione di nuovi elementi, utili per chiarire la dinamica degli insediamenti, le caratteristiche della presenza longobarda, l'organizzazione territoriale di quest'area. Allo stato attuale, infatti, se si può parlare sulla base di ritrovamenti di Cavaion, Lubiara, Caprino – di una romanizzazione relativamente intensa, che ha lasciato tracce anche per l'età tardo-antica, molte minori informazioni abbiamo per l'alto medioevo. Le evidenze archeologiche altomedioevali riferibili a questo territorio sono infatti estremamente scarse, come si può ricavare – quanto meno per l'età longobarda – dalla recente (1988) sistematica messa a punto di C. La Rocca a proposito dei materiali conosciuti ⁽³⁾. Ad alcuni ritrovamenti occasionali riferibili ai territori di Brentino e Rivoli, lungo l'Adige, fa infatti riscontro una serie di attestazioni relative a piccole necropoli o sepolture isolate della riviera lacustre (Garda, Bardolino, Pacengo, Lazise, Colà, l'imboccatura del Mincio a Peschiera). Nessun rinvenimento specifico nella zona che qui interessa ⁽⁴⁾.

È sperabile dunque che in futuro divenga possibile e più proficua una migliore contestualizzazione della documentazione scritta (nonché

1984, pp. 15-16 ss. (“vallis Provinianensis” e “vallis Veriacus”); G.M. Varanini, *Linee di storia medievale (secoli IX-XIII)*, in *Grezzana e la Valpantena*, a cura di E. Turri Verona, 1991, pp. 106-107 ss. (“vallis Paltenate” e contigua “vallis Fontensis”); e in precedenza, con eccessiva perentorietà, C.G. Mor, *Dalla caduta dell'impero romano al comune*, in *Verona e il suo territorio*, II, Verona, 1964, p. 46 ss.

⁽³⁾ *Materiali di età longobarda nel Veronese*, a cura di C. La Rocca, D. Modonesi, Verona, 1989, cartina topografica a pp. 50-51. A.A. Settia, *I longobardi a Verona (e altrove)*, *ibidem*, pp. 12-13, svolge opportune considerazioni sul rapporto tra fonti archeologiche e fonti scritte, in riferimento al territorio veronese (e non solo).

⁽⁴⁾ Anche se andrebbe forse approfondita l'indagine su alcuni reperti conservati attualmente nel museo di Caprino Veronese come il “rudimentale sarcofago di Campasso”: E. Turri, *Dentro il paesaggio. Caprino e il Monte Baldo. Ricerche su un territorio comunale*, Verona, 1982, pp. 68-69.

degli scarsi indizi toponomastici), la quantità e qualità della quale disegnano i limiti insormontabili della ricerca. Prima di procedere ad una rilettura sistematica delle fonti (nel paragrafo 6 di questo contributo), con criteri aggiornati rispetto alla ricostruzione tentata dal Mor oltre quarant'anni fa nella sua sintesi sull'alto medioevo veronese ⁽⁵⁾ – una ricostruzione basata su generalizzazioni talvolta imprudenti, e inficiata da un'eccessiva fiducia nei dati toponomastici ⁽⁶⁾ –, svolgeremo alcune considerazioni di carattere generale e metodologico in ordine alle modalità di produzione e di conservazione della documentazione nell'alto medioevo italiano e veronese in particolare (paragrafo 3), e alla necessità di collocare la documentazione altomedioevale relativa ad un'area geograficamente circoscritta in una considerazione complessiva delle fonti documentarie – anche tardo-medievali e/o moderne. L'applicazione di questo banale (ma talvolta disatteso) principio metodologico ha permesso infatti di acquisire un elemento nuovo, di un qualche rilievo, per la storia del territorio fra l'Adige, il Baldo e il Garda nel sec. IX; ciò che costituisce dal punto di vista documentario l'unica rilevante novità di questo contributo (esposta nel paragrafo 4).

3. Proprietà ecclesiastiche

Nell'alto e nel pieno medioevo sono solo le istituzioni ecclesiastiche che in maggioranza producono o fanno produrre, e in esclusiva conservano, la documentazione scritta; e non tutte le istituzioni ecclesiasti-

⁽⁵⁾ Mor, *Dalla caduta dell'impero romano* cit., pp. 46-59.

⁽⁶⁾ Basterà qui ricordare che per il Mor è sufficiente l'agiotponimo S. Michele, l'etimologia di Gaium (da *gahagium*), i toponimi Pertica ("che in genere indica i cimiteri longobardi"), Valdonghe e Gazzoli per parlare di "un complesso fortemente longobardizzato e organizzato militarmente" (Mor, *Dalla caduta dell'impero romano* cit., p. 51). Altro indizio di longobardizzazione è individuato, dal Mor, nel toponimo Costermano, derivato a suo avviso da "Costa Arimannorum", anziché da *Costa armata* come mostra con assoluta sicurezza la documentazione dei secoli XII-XIII, la prima che attesti l'esistenza di questo centro. G.B. Pellegrini, *Osservazioni sulla toponomastica 'barbarica' veronese*, in G.B. Pellegrini, *Ricerche di toponomastica veneta*, Padova, 1987, p. 233, rigetta l'etimologia proposta dal Mor, mentre si mostra propenso ad accettare la derivazione (anch'essa erronea) dal nome personale 'Ermanno', proposta dall'Olivieri. Sul punto cfr. G.M. Varanini, *I possedi del monastero di S. Giulia di Brescia nella Gardesana veronese (secoli XII-XV)*, in questo volume.

che (le pievi rurali non conservano documenti), ma solo i grandi monasteri, gli episcopi, i capitoli delle cattedrali (7). Ciò determina una assoluta irregolarità nella distribuzione della documentazione per quello che riguarda il territorio rurale, e l'esempio della diocesi e del comitato veronese lo conferma appieno. Laddove il capitolo della cattedrale, o i monasteri benedettini S. Zeno, o S. Maria in Organo – tre grandi enti di origine altomedioevale – sono proprietari egemoni, o possiedono comunque cospicui beni fondiari (ché al possesso della terra è legata in larga prevalenza la conservazione delle carte), disponiamo di una documentazione soddisfacente e talvolta ricca (8); laddove prevale la proprietà laica, o anche quella di minori enti ecclesiastici (ad esempio le chiese urbane), la documentazione si fa scarsa, talvolta nulla. Limitando la comparazione all'area collinare del territorio veronese – del resto quella più intensamente abitata e coltivata – per l'alto medioevo (convenzionalmente ponendo l'anno 1000 come spartiacque), queste marcate differenziazioni appaiono del tutto evidenti. Ci sono infatti pervenute decine di documenti dei secoli IX e X per la Valpantena, che è forse, in paragone alla sua modestissima superficie, il territorio più ricco di documenti dell'intera Italia settentrionale (9) e anche la Gardesana orientale è abbastanza ben coperta, grazie pure alla presenza di grandi enti monastici non locali (S. Colombano di Bobbio, S. Giulia di Brescia) determinata a sua volta dall'attrazione esercitata dalla olivicoltura. Discreta la documentazione per l'attuale Valpolicella (ma soprattutto per la valle di Negrar [*vallis Veriacus* e suo sbocco in pianura], ove il capitolo della Cattedrale e S. Zeno hanno molti beni, assai meno per il settore centro-occidentale di quell'articolato territorio, cioè per le valli di Marano e Fumane e per la fascia pianeggiante al loro sbocco, costituenti in antico la *vallis Provinianensis*) (10). Estremamente scarsa è al contrario la documentazione relativa alla zona pedecollinare e alle vallate ad oriente del capoluogo, le attuali valli di Mezzane e di Illasi (*vallis Preturiense*, val-

(7) P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1998², pp. 49 ss. (“Le scritture documentarie e la loro mediazione ecclesiastica: vescovi, capitoli, monasteri”).

(8) Qualora, ovviamente, non si siano verificate distruzioni documentarie: fra gli enti ecclesiastici veronesi, è il caso dell'episcopio, la cui documentazione fino al XIV secolo è largamente perduta.

(9) Varanini, *Linee di storia medievale* cit., p. 106.

(10) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 42 ss.

lis Longazeria) ⁽¹¹⁾.

Il territorio tra l'Adige e il Garda ricade sostanzialmente in questa seconda categoria, nella categoria dei territori meno fortunati dal punto di vista documentario. Anche in esso peraltro sono patrimonialmente presenti sin dall'alto medioevo sia il monastero di S. Zeno che il capitolo della Cattedrale, cioè due degli enti più ricchi, nel contesto locale, di documentazione altomedioevale; ma gli esiti sono abbastanza deludenti, rispecchiando probabilmente una consistenza patrimoniale modesta. Ci si sarebbe potuto poi aspettare che qualche notizia sul territorio della valle del Tasso, al di qua dello spartiacque della dorsale morenica, provenisse dalla abbondante documentazione relativa alle proprietà monastiche di Bardolino, Garda, Costermano, visto che nei secoli XII-XIII le dipendenze lacustri di S. Colombano di Bobbio, S. Giulia, S. Zeno possiedono beni (soprattutto prati e boschi, ma non solo) nei territori di Pesina e Caprino ⁽¹²⁾; ma anche sotto questo profilo l'esito si è rivelato, almeno allo stato attuale delle conoscenze, nullo per il periodo che qui interessa, o comunque debolissimo ⁽¹³⁾.

4. Un grande proprietario laico

Se si vuole sperare di rintracciare qualche dato di fatto concreto e nuovo, occorre comunque lavorare sugli archivi sopra menzionati. Ed è

⁽¹¹⁾ È sufficiente qui rinviare al quadro d'insieme dato in apertura di alcune ricerche locali dedicate ai secoli XII-XIII: F. Scartozzoni, *Comunità rurali, proprietà cittadina e insediamento nella Valle di Mezzane in età comunale (secoli XII-XIII)*, in Lavagno. *Una comunità e un territorio attraverso i secoli*, a cura di G. Volpato, Vago di Lavagno (Verona), 1988, pp. 65-67; F. Scartozzoni, *Il paesaggio agrario della media valle d'Illasi nella documentazione scritta*, in *Illasi: una colonia, un feudo*, a cura di G.F. Viviani, Illasi (Verona), 1991, pp. 38-48; E. Rossini, 'Castrum' e 'vicus' nella più antica documentazione scritta, *ibidem*, pp. 34-38.

⁽¹²⁾ Per alcuni richiami – qui sufficienti – alla situazione altomedioevale, con rinvio alle fonti e agli studi recenti (ad es. la ricerca del Piazza su S. Colombano di Bardolino per il pieno medioevo), cfr. G.M. Varanini, *Crisi della grande proprietà monastica nel basso medioevo: l'esempio della Gardesana veronese*, in *Il priorato di S. Colombano di Bardolino e la presenza monastica nella Gardesana orientale. Atti del convegno (Bardolino 26-27 ottobre 1996)*, Verona, 1997 (= «Il Garda. L'ambiente e l'uomo», 13, 1997), pp. 42-43.

⁽¹³⁾ Turri, *Dentro il paesaggio* cit., p. 70; [G. Crosatti], *Pesina. Cenni biografici di s. Gallo e breve storia del paese*, Verona, 1946.

quanto si è tentato di fare in questa occasione, limitatamente per ora alle carte del monastero S. Zeno, adottando come sopra si accennava un principio metodologico tanto semplice quanto ignorato dagli studiosi precedenti: cioè partendo dalla documentazione più recente, quella dei secoli XII e XIII che è, per il territorio caprinense, relativamente abbondante, per risalire a ritroso verso l'alto medioevo. Questo procedimento mi ha consentito – attraverso l'individuazione di indiscutibili elementi toponomastici – di riferire al territorio caprinense e baldense un documento di notevole importanza.

Si tratta di un placito del 28 dicembre 880, nel quale alla presenza di vari scabini Adelardo vescovo di Verona ed il visconte di Verona Audabari – agendo in qualità di messi regi di Carlo III il Grosso, e il secondo di loro facendo le veci del conte Vualfrit o Valfredo – sentenza in una controversia fra il monastero di S. Zeno di Verona e il *vir illustris* Rotekario. Nei mesi fra l'autunno 880 e la primavera 881, Carlo il Grosso è in Italia; per il monastero, l'occasione è propizia dunque per ricorrere alla giustizia imperiale, sì da risolvere una questione di una certa importanza⁽¹⁴⁾. Rotekario aveva danneggiato il monastero – e per questo Teudeberto *advocatus* dell'ente lo cita in giudizio – facendo pascolare i suoi animali (“eo quod paburaret... cum suis animalibus promiscui sexus et secaret illic herbas cum suis liberis hominibus”) “in monte qui vocatur valle Strusa”⁽¹⁵⁾. Questo pascolo è ubicabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, sul monte Baldo. Infatti un diploma di Federico II per S. Zeno, risalente al 2 gennaio 1221⁽¹⁶⁾, conferma al monastero diversi pascoli

⁽¹⁴⁾ Nel territorio veronese, peraltro, l'apparato giudiziario funzionava con una certa efficacia, anche a prescindere dal ricorso al potere imperiale. Pochi anni prima, nella fase politicamente incerta seguita alla morte di Ludovico II (875), S. Zeno era comunque riuscito ad ottenere giustizia in un placito presieduto da giudici locali, o per meglio dire da due scabini. *I placiti del 'regnum Italiae'*, a cura di C. Manaresi, I, Roma, 1955, n. 81, 877 gennaio; la circostanza è menzionata da F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie aux IX^e-X^e siècles*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997, t. I, pp. 152-153, che dà anche un inquadramento generale.

⁽¹⁵⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 90, corrispondente alla precedente edizione dovuta al Fainelli (*Codice diplomatico veronese dalla caduta dell'impero romano alla fine del periodo carolingio*, a cura di V. Fainelli, Venezia 1940 [d'ora in poi *CDV I*], n. 273). Il placito si svolge “in caminata maiore iusta Lauretum”, località non ubicata; fra gli altri astanti figura “Leo Landebertus de vico Sico”, centro demico dell'entroterra gardesano. Su questo documento, cfr. A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, pp. 68 ss., con riferimento particolare alle vicende del conte Walfredo.

⁽¹⁶⁾ Archivio di Stato di Verona (= ASVr), *Orfanotrofio femminile*, dipl. 29.

(denominati con il termine 'tecnico', usuale nella documentazione veronese dei secoli XII e XIII per definire gli alpeggi) nelle zone montane del territorio veronese: "in Loufa campum unum cum suis pertinentiis" (e si tratta del monte Loffa, nei Lessini occidentali), e "in monte Baldo campum unum qui dicitur Valle Trusa et monte qui dicitur Costa Blota cum suis pertinentiis". Il diploma è pervenuto in copia semplice di copia autentica e forse interpolata; l'originale perduto, visto dall'erudito veronese Biancolini nel Settecento e ripreso dallo Huillard Bréholles (l'ottocentesco editore della *Historia diplomatica Fr ederici secundi*), non riporta proprio l'indicazione *in monte Baldo*. È probabile dunque che questa indicazione, *in monte Baldo*, sia stata aggiunta da chi sovrintendeva nel Duecento alla documentazione di S. Zeno. Tuttavia ciò non annulla la validità dell'ubicazione. Va infatti osservato, in primo luogo, che la locuzione "campum unum qui dicitur Valle Trusa" è posta a fianco dell'altra locuzione, "monte qui dicitur Costa Blota cum suis pertinentiis", nel quale si usa il termine (*Blota/Blotus/Bloutus*) che costantemente indica, in vari documenti del XII e XIII secolo, la montagna sovrastante Caprino, vale a dire appunto il monte Baldo. Ma l'ubicazione di *Valle Strusa o Trusa* nella montagna sopra Caprino è confermata in modo incontrovertibile dal fatto che nel placito dell'880 è citato un Odelberto del fu Ragimpaldi *de Agudinus*. Orbene questa località, da identificarsi nell'attuale contrada Guin, è citata nella documentazione di S. Zeno relativa a Caprino del primo Duecento come centro abitato: per il quale si usa tra l'altro l'appellativo – piuttosto significativo in questo contesto – di *villa* "in villa Agudini in loco Rovedare"⁽¹⁷⁾.

5. Altre attestazioni documentarie

Possiamo quindi aggiungere il placito dell'880 alla modesta serie di documenti relativi al territorio fra Adige, Baldo e Garda editi dal Fainelli: modesta serie, che è utile qui passare brevemente in rassegna.

Il primo è un documento dell'810, nel quale Felicita figlia del fu Gausoaldo *de Montecolo fundo Cabrinade* col consenso del marito Lupo vende al diacono Gunteram i beni che possiede *in fundo*

⁽¹⁷⁾ La documentazione degli inizi del sec. XIII citata nel testo è in ASVr, *Orfanotrofio femminile*, reg. 1.1, c. 64v e ss.

Cabrinade seu in Montecolo. Segue una donazione dell'anno 825, che ha come protagonisti un chierico e un prete *de valle Caprina(n)te*. Cronologicamente vicino al placito dell'880 sopra menzionato è un atto di vendita dell'882: Austreberto figlio del fu Andeberto cede al prete Andrea, figlio di Ansperto notaio, un quarto dei beni che aveva avuto dallo zio Gisone *qui sitis sunt ipsis r ebus in finibus Gardense ubi dicitur Caprino* ⁽¹⁸⁾. Quattro documenti in settant'anni, dunque, ai quali si aggiunge qualche altra menzione occasionale, per il secolo X.

5.1. Quali considerazioni si possono svolgere su questa modesta base sotto il profilo della storia istituzionale e sociale del territorio in oggetto?

È inevitabile iniziare con alcune osservazioni, scontate ma indispensabili, a proposito delle strutture di inquadramento territoriale. Possiamo infatti affermare con sufficiente certezza che Caprino e il suo territorio fanno parte stabilmente, nell'alto medioevo, della *iudicaria Gardensis*, o *fines Gardenses*, la circoscrizione amministrativo-giudiziaria parzialmente autonoma dal comitato cittadino sufficientemente attestata in età carolingia ⁽¹⁹⁾; tale relativa separatezza sarà mantenuta per tutto il medioevo, sino al 1193. Le attestazioni, note da tempo, sono due. Nel citato atto dell'882 Austreberto del fu Andeberto cede al prete Andrea beni nel territorio di Zevio, *in fine Gebitana*, e beni ricevuti per eredità dallo zio Gisone "in finibus Gardense ubi dicitur Caprino". (Si può osservare *en passant*, riguardo a questo documento, che anche in un altro atto rogato a Zevio, nel 903 ⁽²⁰⁾, figura come testimone un uomo di Caprino, e la circostanza potrebbe non essere casuale, perché Zevio fece parte nell'XI-XII secolo della Gardesana; le località si trovano, ambedue, sulla sponda destra dell'Adige). In questo caso, dunque, il redattore ritiene sufficiente per l'individuazione di un 'luogo detto' il riferimento alla estesa circoscrizione gardense. In un altro caso invece – si tratta del celebre testamento/inventario del diacono veronese Dagiberto,

⁽¹⁸⁾ CDV I, n. 282.

⁽¹⁹⁾ A. Castagnetti, *Distretti fiscali autonomi o sottocircoscrizioni della contea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia*, «Rivista storica italiana», LXXV (1969), pp. 756-763; A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo* cit., pp. 180 ss.

⁽²⁰⁾ *Codice diplomatico veronese del periodo dei re d'Italia*, a cura di V. Fainelli, Venezia, 1963 (d'ora in poi CDV II), n. 59.

risalente al 931 ⁽²¹⁾ – la tecnica ubicatoria è più complessa, perché si frappone tra l'indicazione della *iudicaria* e quella del 'luogo detto' l'indicazione della valle: sono menzionati beni ubicati *in ipsa namque iudicaria Gardense, in valle Caprinis, ubi dicitur Dusiano*.

Non è questa la prima attestazione della valle di Caprino come entità territoriale. Un secolo prima, in un documento dell'825 al quale il Mor ha attribuito grande rilievo, si menziona infatti la *vallis Caprinante* [o *Caprinante*]: il prete Doniverto è detto "filio quondam Dominico clerico de valle Caprinante locus qui nuncupatur Bestones", ed anche l'altro protagonista dell'atto, il chierico Garione, è *de valle Caprinante*. Aggiungendosi alla menzione, nello stesso documento, della *ecclesia Sancte Marie de valle Caprinante*, ciò è apparso sufficiente al Mor per parlare sin da allora di una organizzazione di valle e di pieve. In realtà tutte e tre le denominazioni usate dal notaio sembrano avere piuttosto un generico significato geografico, che non uno specifico valore di indicazione circoscrizionale.

Nell'area geografica fra Adige, Baldo e Garda sono ovviamente attestate anche le denominazioni di circoscrizioni territoriali di minor estensione, adottate dai redattori per ubicare gli appezzamenti oggetto delle transazioni. Il notaio che roga la vendita dell'810 usa, per indicare la circoscrizione territoriale nella quale si trovano i beni venduti, il termine *fundus*, meno comune nel territorio veronese rispetto a *vicus*. Felicita, del fu Gausoaldo è detta infatti *de Montecolo fundo Cabrinade*, mentre suo marito Lupo del fu Giovannaccio, che consente alla vendita, è definito con consapevole differenziazione *de territorio Provinianensi vico Murar*, proviene cioè da un *vicus* posto in una delle circoscrizioni che costituiranno poi la Valpolicella, la *vallis Provinianensis* corrispondente alle attuali vallate di Fumane e Marano. I beni di Felicita, detta come si è visto *de Montecolo fundo Cabrinade*, sono ubicati *in fundo Cabrinade seu in Muntecolo*, e l'atto è rogato tuttavia *Cabrinis fundo Follonis*, ove *fundo Follonis* sembra indicare un elemento territoriale inferiore rispetto a *Cabrinis*. Dall'insieme delle tre testimonianze, dunque, Caprino appare come il centro di un territorio detto *fundus* nel quale si trovano due località denominate *Montecolo/Muntecolo* e *Follonis*. Invece nell'825 *Bestones* – da identi-

⁽²¹⁾ Sul noto documento (CDV II, n. 214), cfr. G.M. Varanini, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Verona, 1985, pp. 26-28, con ricostruzione cartografica della distribuzione dei possessi fondiari.

ficare secondo il Mor con l'attuale Vezzane (frazione di Caprino), ma la cosa mi sembra tutt'altro che sicura visto che è basata solo su una vaga assonanza fra i due toponimi ⁽²²⁾ – è identificato anch'esso come semplice *locus ubi dicitur*, rispetto alla valle di Caprino, così come si farà un secolo più tardi nel 931 (è l'esempio già visto di gerarchizzazione da un territorio maggiore ad uno minore: “in ipsa namque iudicaria Gardense in valle Caprinis ubi dicitur Dusiano”). Sulla base di una documentazione così scarna, non è lecito trarre conclusioni di sorta, tanto più se si constata – come è d'obbligo fare – che gli usi dei notai, a questo riguardo, sono alquanto liberi e non rispondono certo a nessun criterio di regolarità: occorre guardarsi in altre parole dal rischio di ricercare *a posteriori* una precisione terminologica che non apparteneva all'orizzonte mentale dei redattori. L'unica considerazione che si può con cautela fare è legata al fatto che nella zona di Caprino non troviamo mai impiegato, in nessun caso, il termine di *vicus*, mentre esattamente negli stessi decenni, per la zona immediatamente a sud, questo termine indicante un villaggio che è centro di un territorio rurale è attestato ripetutamente: Affi è detto *vicus* nell'anno 878, Calmasino nell'882, un *vicus Sicus* probabilmente da collocare non lontano dalla pieve di Sandra esiste nell'856. Sembra possibile ritenere che l'insediamento umano nella zona di Caprino fosse sparso, o comunque imperniato su nuclei poco consistenti e non configurabili come *vicus* centro di un territorio rurale. Questa ipotesi può essere rafforzata con qualche altro modesto indizio. Si è già citata una abitante della località di *Muntecolo* ⁽²³⁾. Uno dei testimoni all'atto dell'810 è poi un Leopardo, detto *de Valluclas*: si tratta presumibilmente di un altro centro abitato; il toponimo è attestato nella zona di Caprino ancora agli inizi del Duecento. Oltre a *Muntecolo* e a *Valluclas*, abbiamo poi come si è visto *Agudinis*, citato come *villa* ancora ai primi del Duecento. Dunque tre centri demici attestati nel secolo IX, nessuno dei quali è detto *vicus*.

Non osta a questa valutazione, di una possibile prevalenza di inse-

⁽²²⁾ Va osservato che ai primi del Duecento la denominazione di questa località appare già consolidata nella forma attuale: *Veçanes*.

⁽²³⁾ A proposito di questa località, va ricordato che è sospeso il giudizio se essa si possa identificare con quel *locus ubi dicitur*, posto in *iudicaria Gardense*, citato in un atto del 911 relativo a S. Maria in Organo (*CDV* II, n. 111), che vi ottiene terre vignate cedendone in permuta altre in *vico Palacii ubi dicitur Vivario*. Nelle fonti dei secoli XII e XIII, appare un *Montesello* presso Porcino (1195); attualmente esiste un Montecchio presso Platano e Lubiara.

diamanti sparsi, che non si sente il bisogno di definire *vicus*, la comparsa nella documentazione di un Rumald detto genericamente *de Caprinis*, uomo libero che presenzia come teste al noto placito dell'856 celebrato a Bussolengo ⁽²⁴⁾. È probabilmente suo figlio – segno di una certa capacità di mantenere visibilità e prestigio sociale – quel Rodiberto *filio quondam Rumado*, anch'egli definito semplicemente *de Caprine*, che figura, primo fra i *boni homines* citati subito dopo lo scabino, ad un atto (già sopra citato) di un certo rilievo, concernente il monastero di S. Maria in Organo, rogato nel 903 nel territorio di Zevio.

5.2. Con queste ultime osservazioni ci siamo già spostati sul piano – sul quale è altrettanto difficile muoversi, con così pochi indizi a disposizione – dell'assetto sociale ed economico del territorio fra Adige, Baldo e Garda.

In due casi, nell'810 e nell'882, vediamo all'opera proprietari fondiari locali, che cedono beni a due ecclesiastici. Nel primo caso, per Felicita *de Montecolo* si tratta dei beni ereditati del padre Gausoald e di tutti i beni dispersi nel *fundo Cabrinade*, “undecumque in fundo Cabrinade ad nostras pertenet mano”, mentre per Austreberto che agisce nell'882 natura e quantità dei beni restano imprecisate. L'acquisizione di terre da parte di ecclesiastici non è assolutamente sorprendente, anche perché – come è ovvio – la documentazione che attesta trasferimenti di questo genere ha una probabilità di sopravvivenza archivistica abbastanza alta in termini relativi. Nell'825, le *peciole due de terrula cum supra se posita vinea* – una decina di pertiche di lunghezza per altrettante di larghezza – della località *Bestones* passano dalle mani di un chierico a quelle di un altro chierico ⁽²⁵⁾. Anche i due casali che il diacono Dagiberto possiede un secolo dopo, nel 931, a *Dusiano* nella valle di Caprino erano appartenuti in precedenza ai sacerdoti Trasone e Odone ⁽²⁶⁾. E infine, come altra possibile attestazione di un ecclesiastico proprietario di terre nella zona lacustre, si può ricordare Gotefredo figlio di Gislario (che dell'area gardesana era forse originario), i cui beni fondiari *in lacus partibus* vennero confiscati da Arnolfo di Carinzia

⁽²⁴⁾ Castagnetti, *Distretti fiscali autonomi* cit., pp. 756 ss.

⁽²⁵⁾ *CDV* I, n. 125.

⁽²⁶⁾ *CDV* II, n. 214.

e donati alla chiesa di Bergamo ⁽²⁷⁾. La proprietà ecclesiastica è dunque saldamente presente nella zona e si sostituisce in qualche caso, sin dal secolo IX, alla proprietà locale.

Ma naturalmente la vicenda di gran lunga più significativa, per la sua novità e perché ci mette di fronte un proprietario laico di notevole spessore, è quella del placito dell'880 che abbiamo inoppugnabilmente riferito al territorio caprinato/baldense. Appare dunque saldamente insediato nella zona un personaggio socialmente autorevole come Rotekario (o Rotkerio) un *vir illustris*, alle cui dipendenze attorno all'880 si trovano *liberi homines ac servi* che pascolano i suoi animali e segano il fieno per lui. Purtroppo, non abbiamo elementi sicuri per confermare in modo incontrovertibile ⁽²⁸⁾ la seducente ipotesi della identità di questo Rotekario, con il Rotecherio del fu Aliverto abitante ad Affi, "qui comandare videtur in finibus Gardense vico qui appellatur Affes", che pochi anni prima, nell'878, riceve a Brescia, dalla badessa del monastero di S. Giulia, *ad laborandum et ad censum reddendum* due corti nel territorio vicentino (a Quarto e a *Bellonicus*) e una nel trevigiano, a Riese ⁽²⁹⁾. Il possesso in territori disparati e lontani – il trevigiano, il vicentino, il veronese (ove Rotecherio/Rotekario avrebbe alle sue dipendenze non pochi uomini) - non sarebbe affatto un'eccezione per un proprietario fondiario di elevata caratura sociale ed economica in questo periodo: ma l'unico indizio per l'identificazione è costituito dalla quasi identità del nome, ed è troppo poco; manca fra l'altro, nell'uno e nell'altro caso, la menzione della professione di legge. Comunque sia, il Rotekario che è in causa con S. Zeno nell'880 e che figura tra coloro che sfruttano i beni del monte *Vallis Strusa* è comunque una figura di rilievo. Poco tempo prima, nell'879, aveva acquistato per 10 soldi *suam porcionem silve* da Odelperto *de Agudinis*, che l'aveva ereditata dal padre. Di questo acquisto, Rotekario poteva esibire una *cartula* firmata da Odelperto stesso e sottoscritta da vari testimoni, e su di essa egli basava le sue pretese nei confronti di S. Zeno. Nel corso della controversia, Teudiberto, l'avvo-

⁽²⁷⁾ Castagnetti *Il Veneto nell'alto medioevo* cit., pp. 70-71; A. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in *Un lago una civiltà: il Garda*, a cura di G. Borelli, Verona, 1983, I, pp. 98-99.

⁽²⁸⁾ Indizio insufficiente, anche se non trascurabile, è la coincidenza di nomi fra due testimoni, un Peredeo figlio di un altro Rodecherio di Garda nel documento dell'878 e un Peredeo scabino nel placito dell'880.

⁽²⁹⁾ *CDV* I, n. 267.

cato del monastero, tira fuori l'asso dalla manica: la tua carta, afferma rivolto a Rotekario, non può infirmare i nostri diritti, *nihil nostre partis adversatur atque impedit*. Il rappresentante di S. Zeno esibisce infatti una *carta manifestationis et sponsionis* firmata da Plagiberto, padre di Rotekario e da Leone, già abate di S. Zeno, a conclusione di una precedente lite. Ne emerge che il monte *Vallis Strusa* era originariamente di proprietà del fisco regio (che anche altrimenti sappiamo esser presente patrimonialmente nella prima parte del sec. IX⁽³⁰⁾), ma che il re Pipino, il figlio di Carlomagno, attorno all'810 l'aveva donato a S. Zeno. In sostanza, sembra di capire, lungo il secolo IX i diritti di S. Zeno su questo monte erano andati dimenticati, e l'alpeggio era stato goduto in comproprietà da consorti, che si suddividevano i consueti diritti di sfruttamento del colto e dell'incolto (*capilum, pascuum, decima et pensio*) si tratta ora, nell'880, di ripristinare i diritti dell'abbazia.

5.3. Un ultimo accenno, a parte, va fatto al toponimo *Follonis*, attestato come si è visto nell'anno 810, come 'datazione topica': è questo il luogo ove avviene l'atto giuridico documentato nel primo documento che ci parla di Caprino e del suo territorio. Questa di *Follonis* è una attestazione di grande importanza, e sarebbe interessante sapere se di questo toponimo esiste qualche sopravvivenza nelle fonti più tarde. *Follo, -onis* ha nel lessico medioevale il significato preciso di 'meccanismo mosso da una ruota idraulica, costituito da due martelli di legno, usato per conferire compattezza e spessore, infeltrendoli, ai tessuti di lana'⁽³¹⁾. Il termine è di origine latina (le *fullonice* sono attestate nell'antica Grecia e nell'antica Roma); nel lessico medioevale italiano è in concorrenza con *walcatorium/valcatura*, derivato dal longobardo *walkan* (dalla stessa radice dell'inglese *to walk*, 'camminare', 'pestare coi piedi'), e tradotto in italiano in 'gualchiera'.

Nell'Italia altomedioevale, le prime testimonianze esplicite e diret-

⁽³⁰⁾ *CDV* I, n. 125: la *casa domni regi* figura come confinante ad una delle vigne che il chierico Garione *de valle Caprinante* dona al prete Doniverto. Mor, *Dalla caduta dell'impero romano* cit., p. 51 nota 1, collega questa menzione di possessi regi con i toponimi 'Pradonego' e 'Valdoneghe'.

⁽³¹⁾ I folloni o gualchiere medievali sono spesso il risultato dell'adattamento alle nuove funzioni – possibile con modifiche tecnologiche abbastanza modeste – di mulini da grano; analogamente, possono essere senza grandi difficoltà riconvertiti in magli o battitoi per la produzione di prodotti metallurgici, carta, canapa ecc.

te dell'esistenza di *follones* o gualchiere risalgono alla seconda metà del X secolo: precisamente si collocano nell'anno 962 in Abruzzo, territorio per il quale esistono testimonianze indirette sin dalla seconda metà del IX secolo. Nell'Italia settentrionale, abbiamo una attestazione per Parma nel 973, e un'altra di pochi anni più tardi (985) proprio per il territorio veronese, relativa al torrente Tramigna ad est della città ⁽³²⁾. Come testimonianza indiretta, il *fundus Follonis* della zona di Caprino – cioè, non dimentichiamolo, una circoscrizione o territorio rurale (*fundus*) che comunque prende nome da un follone – è la prima d'Italia, ben precedente al *colle Fullonis* attestato in Abruzzo verso la fine del periodo carolingio. Non c'è la prova provata, evidentemente, che esistesse effettivamente un impianto mosso dall'energia idraulica (del torrente Tasso, se l'eventualità risultasse fondata: non potrebbe essere altrimenti). Ma è altrettanto improbabile che un toponimo così specifico nasca 'per caso': l'altra ipotesi legittima è dunque che si tratti di un relitto toponomastico risalente all'età antica. Sull'una e sull'altra possibilità, comunque, se non soccorrono altre tracce documentarie (toponomastiche o archeologiche), è opportuno sospendere prudentemente il giudizio.

⁽³²⁾ Per tutto ciò cfr. P. Malanima, *I piedi di legno. Una macchina alle origini dell'industria medievale*, Milano, 1988, pp. 48-52, con rinvio alla bibliografia (anche quella relativa al territorio veronese nell'alto medioevo).

INSEDIAMENTO, ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO, SOCIETÀ NELL'ALTO GARDA VERONESE: BRENZONE E CAMPO DI BRENZONE (SECOLI XII-XV) (*)

Sommario. - 1. Premessa - 1.1. Scopo e limiti della ricerca - 1.2. La documentazione scritta concernente Brenzone dall'alto al basso medioevo - 2. Brenzone: l'invenzione di un comune rurale - 2.1. Proprietà ecclesiastica, insediamento e forme di organizzazione sociale e politica nei secoli X e XI. Tracce - 2.2 L'alto Garda nella documentazione pubblica dei secoli XI e XII. La 'creazione' del comune di Brenzone ad opera di Federico Barbarossa - 2.3. Brenzone, Malcesine e Campo di Brenzone: insediamento, paesaggio agrario, organizzazione amministrativa nel XII-XIII secolo - 2.3.1. La documentazione del 1193 - 2.3.2. Circoscrizioni amministrative: le *curie* di Malcesine e Brenzone (fine XII secolo); le *sortes*, i *loci* fra XII e XIII secolo - 2.4. L'evoluzione nel lungo periodo degli insediamenti e delle strutture di inquadramento civile ed ecclesiastico - 2.4.1. Insediamento contradale e comune rurale: realtà e ricezione documentari - 2.4.2. Le chiese del territorio di Brenzone e l'identità di contrada - 2.5. Verso l'assimilazione nella Gardesana. Istituzioni e società alla fine del medioevo - 2.6. Conclusione - 3. Campo di Brenzone: analisi di un insediamento contradale - 3.1. Le contrade di Brenzone alla fine del secolo XII - 3.2. Campo di Brenzone alla fine del secolo XII: uomini e terra - 3.2.1. Il paesaggio agrario di Campo di Brenzone - 3.2.2. L'abitato - Appendice

1. Premessa

1.1. Scopo e limiti della ricerca

Alla metà del Cinquecento, in una memoria redatta per conto del comune di Verona in occasione di una delle aspre controversie di carattere fiscale che contrapposero la città e i comuni della Gardesana (la circoscrizione amministrativa alla quale appartenevano tutti i comuni rurali ubicati sulla sponda orientale del lago), il comune rurale di Brenzone

(*) Una prima versione di questa ricerca fu letta come relazione al convegno *Campo di Brenzone. Archeologia di un abitato* (Brenzone, settembre 2000), i cui atti sono rimasti sinora inediti.

è definito da un ignoto estensore – probabilmente un notaio, o un provveditore dell’ente amministrativo cittadino – “grossissimo comun, sparso e sparpagliato” ⁽¹⁾. Da parte di un osservatore esterno sono dunque ben percepibili, all’epoca, significativi elementi strutturali dell’assetto insediativo di quel comune dell’alto Garda veronese (tra Torri del Benaco e Malcesine): ambedue, tuttavia, risalenti ben più addietro nel tempo nelle loro caratteristiche di fondo.

Per quanto riguarda le dimensioni, parlando della ‘grossezza’ del comune di Brenzone, ci si riferisce certamente oltre che alla superficie anche alla capacità fiscale. In effetti, sin dal Quattrocento le allibrizioni dell’*extimum larium* del territorio veronese attribuiscono costantemente a Brenzone uno tra i coefficienti più alti di tutta la Gardesana veronese: ben superiore a Torri e a Malcesine, e spesso anche a Garda ⁽²⁾. Ciò significa, quanto meno, che nei primi due secoli della dominazione veneziana la proprietà contadina era a Brenzone ancora piuttosto consistente, poco o nulla intaccata dalla penetrazione fondiaria cittadina: a costituire l’imponibile dei comuni rurali concorrevano infatti la ricchezza fondiaria dei proprietari locali, mentre i beni dei cittadini erano stimati in città. Ma anche dal punto di vista demografico d’altronde Brenzone si colloca nel Cinquecento su un livello di tutto rispetto fra i comuni rurali della Gardesana. Nel 1447, prima che inizi la ripresa demografica della seconda metà del Quattrocento (dopo la crisi trecentesca e la stasi di primo Quattrocento), il comune gardesano conta 341 abitanti, saliti a ben 585 nel 1485 ⁽³⁾. È un dato molto elevato, al limite se non oltre le risorse disponibili, ma sostanzialmente confermato dalla rilevazione di metà Cinquecento che attribuisce a Brenzone un totale di 300 “teste utili” (cioè maschi adulti), pari a Bardolino, ma superiore a Torri (che pure raggiungeva le 300 teste, ma assieme ad Albisano), a Malcesine e Garda (280 e 200 rispettivamente) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ B. Chiappa, *Le rendite del comune nel Cinquecento*, in *Brenzone. Un territorio e le sue comunità*, a cura di P. e A. Brugnoli, Brenzone, 2004, p. 173 (scheda n. 118).

⁽²⁾ Solo nel 1396 Brenzone ha una cifra d’estimo inferiore a quella di Torri, ma superiore ad es. a Garda e Malcesine; nel 1443 è al vertice fra i comuni lacustri; nel 1448 è superata solo da Bardolino, e analoghe constatazioni si possono fare nei rinnovi successivi. Sugli estimi rurali veronesi cfr. E. Rossini, *Gli estimi “larium” del territorio veronese*, «Archivio veneto», s. V, CXXXI (1988), pp. 5-43.

⁽³⁾ G. Moretto, *Società, demografia e struttura delle famiglie nel Quattrocento*, in *Brenzone. Un territorio* cit., p. 119 (scheda n. 74).

⁽⁴⁾ Archivio di Stato di Verona (d’ora in poi ASVr), *Archivio antico del comune*, b.

Nell'ottica di questa ricerca, tuttavia, è la dispersione dell'insediamento – l'essere Brenzone un comune “sparso e sparpagliato” – ad avere la maggiore rilevanza. La veridicità di una tale constatazione è percepibile ancor oggi, e tanto più lo era nel XVI secolo. L'impianto insediativo di Brenzone è strutturato infatti in un gran numero di piccoli nuclei contraddali, tra di loro nettamente separati e dotati ciascuno di una sua propria individualità. Le prime fonti scritte che di ciò ci danno un quadro davvero completo ed esauriente sono le visite pastorali del primo Cinquecento, in occasione delle quali i visitatori sentono il bisogno di menzionare ben 15 contrade. Ma la documentazione fiscale e catastale sette-ottocentesca attesterà dal canto suo l'esistenza di 21 contrade disperse nel territorio del comune di Brenzone (una delle quali è Campo di Brenzone) ⁽⁵⁾. È intuitivo che la particolare conservatività di questo assetto – leggibile, come si è detto, ancora oggi – fu fortemente influenzata fino a tempi molto recenti dalla difficoltà delle comunicazioni e dal relativo isolamento al quale le comunità dell'alto Garda veronese, a nord di Torri del Benaco, furono costrette, a partire dall'alto medioevo. Solo ai primi dell'Ottocento infatti fu costruita la strada litoranea proveniente da Torri, e solo nel 1930 fu completato a nord il collegamento con Riva del Garda. In precedenza, gli spostamenti verso il basso lago e verso Verona erano possibili soltanto per via d'acqua, oppure attraverso i non facili – anche se non del tutto impervi – itinerari stradali che collegavano Brenzone con la zona di S. Zeno di Montagna.

Obiettivo della prima parte di questo contributo (par. 2), dopo questa *Premessa* che comprende una riflessione preliminare sulle caratteristiche della documentazione (par. 1.2), è dunque l'approfondimento

18, proc. 54, f. 88rv e ss. Per tutte le *ville* gardesane, la popolazione appare fortemente aumentata rispetto alla prima metà del Quattrocento (sino al 300%). Ciò è in linea con la tendenza generale, italiana ed europea, di forte crescita (cfr. G. Pinto, *Dalla tarda antichità alla metà del XVI secolo*, in L. Del Punta, M. Livi Bacci, G. Pinto, E. Sonnino, *La popolazione italiana dal medioevo a oggi*, Roma-Bari, 1996, pp. 60-63). Per alcuni cenni sull'evoluzione demografica gardesana in età moderna cfr. P. Lanaro Sartori, G.M. Varanini, *Tra Quattrocento e Settecento: le sponde divise. Istituzioni, demografia, società ed economia*, in *Il lago di Garda*, a cura di U. Sauro, C. Simoni, E. Turri, G.M. Varanini, Verona, 2001, pp. 263-265, con rinvio alla bibliografia precedente.

⁽⁵⁾ Per ambedue gli aspetti cfr. qui oltre, testo corrispondente a note 80 e 84.

delle vicende medievali dell'insediamento di Brenzone.

Il modello insediativo sopra accennato – una popolazione piuttosto consistente, ma “sparsa e sparpagliata” in un notevole numero di centri demici collocati in parte nella fascia costiera, in parte alle spalle di essa sulle ripide pendici del monte Baldo ⁽⁶⁾ – è infatti ben precedente al Quattro-Cinquecento. La struttura per contrade, destinata a lunghissima durata, risale infatti ben più addietro nel tempo, nelle sue linee generali almeno all'XI-XII secolo (quando una pur debole documentazione scritta consente di rilevarla). Un secondo obiettivo, non meno rilevante e strettamente connesso col precedente, è dimostrare che a questa dispersione insediativa corrispose per lungo tempo una struttura politico-istituzionale estremamente debole, se non proprio inesistente. Il comune rurale di Brenzone non ha una sua propria identità e in buona sostanza non esiste anteriormente al XIII secolo, quando il consolidamento dell'autorità politica del comune cittadino anche su queste lontane e marginali aree del distretto (circa 60 km dalla città, per via di terra e per via d'acqua) e la conseguente imposizione di obblighi fiscali ‘costringe’ per così dire la popolazione rurale a definire (anche individuando concretamente, sul territorio, dei confini precisi) una realtà che sino ad allora era indefinita. In effetti sino al Duecento Brenzone non sembra possedere nessuno degli elementi che conferiscono unità ed identità ad un comune rurale medievale: un castello, una chiesa, dei beni comuni; non si organizza dal punto di vista istituzionale, non esprime il consolato o un'altra forma di rappresentanza politico-sociale.

Questa linea di sviluppo, che caratterizza sia Brenzone (oggetto specifico dell'analisi) che Malcesine, posta ancora più a nord sulla costa del lago, distingue abbastanza nettamente queste due località dell'alto Garda da altre comunità poste a sud di Torri (Garda, Bardolino, Lazise, Peschiera, Costermano, ecc.): sia dal punto di vista dell'insediamento che dal punto di vista dell'organizzazione politico-istituzionale. In queste ultime per vari motivi – la diversa struttura degli insediamenti alto-medievali, segnati dal ruolo notevole delle grandi *curtes* monastiche; il maggior grado di commercializzazione dell'economia; il peso del potere imperiale, che nei secoli XI e XII ha per la Gardesana veronese un

⁽⁶⁾ Ovviamente, la circostanza è stata rilevata anche negli studi sinora svolti; cfr. L. De Kock, *Brenzone e le sue frazioni*, Arbizzano 1987, ma ora soprattutto *Brenzone. Un territorio* cit.

Da nord a sud

- Cassone
- Assenza
- So[mmavilla]
- Borago
- Castello
- Porto
- Boccino
- Magagnano
- Marniga
- Campo
- [Ca]stelletto
- Fazor
- Biazza



Fig. 1. I centri demici del territorio di Brenzone
(da *Atlante dei centri storici. Provincia di Verona. Censimento, Catalogazione ed individuazione dei centri storici del Veneto*, s.l. 1985, p. 1)

occhio di riguardo (?); il rapporto più facile e diretto con la città – l’insediamento si modifica profondamente, favorendo l’egemonia dei borghi rivieraschi incastellati e di un modello più accentrato (anche se non esclusivamente accentrato). E per quanto riguarda il comune rurale, il caso di Brenzone dimostra in sostanza che l’evoluzione del comune rurale nella Gardesana veronese è meno omogenea di quanto non si sia sinora pensato. Si tenterà di inserire questo pur modesto esempio nel complessivo dibattito sulle origini del comune rurale in Italia nel XII secolo sollecitato da un recente volume di Chris Wickham (ove si tiene conto ampiamente anche del ‘modello’ veronese ⁽⁸⁾, del quale i comuni rurali gardesani sono elemento importante). Il caso di Brenzone conferma infatti la giustezza della tesi dello studioso inglese, secondo il quale anche la miglior storiografia italiana sul comune rurale dei secoli XII e XIII ha posto un’enfasi eccessiva sugli aspetti politici ed istituzionali e

(?) Non è un caso che Brenzone e Malcesine non facciano parte, dal punto di vista giurisdizionale ed amministrativo, del territorio della Gardesana medievale (erede della *iudicaria Gardensis* dell’alto medioevo), della quale il comune di Verona acquisisce il controllo nel 1193. Anche per tale motivo sin dal titolo di queste note ho adottato convenzionalmente la locuzione ‘alto Garda veronese’ a indicare il territorio rivierasco e montano da Torri / S. Vigilio sino al confine trentino comprendente appunto Brenzone e Malcesine (le cui vicende sono strettamente intrecciate nel medioevo con quelle della località confinante).

⁽⁸⁾ C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma, 1995, pp. 11-20 (cap. 1, *Introduzione*) e 199-254 (cap. 8, *Un approccio comparativo*), nel quale sono adeguatamente valorizzate le basilari ricerche, relative all’intero territorio veronese, di L. Simeoni (*Comuni rurali veronesi. Valpolicella Valpantena Gardesana*, in L. Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, IV, Verona, 1963) e A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona 1983, parzialmente ripreso in A. Castagnetti, *Il potere sui contadini*, in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille*, a cura di B. Andreolli, V. Fumagalli, M. Montanari, Bologna, 1985, pp. 219-251. Giustamente Wickham sottolinea il ruolo paradigmatico delle ricerche del Simeoni, per lungo tempo punto di riferimento, sul tema del comune rurale, per tutta la storiografia italiana (cfr. ad. es. p. 8: “Simeoni, che dal 1921 in poi ha scritto sull’area veronese, fu un precursore: non solo evitò di tracciare schemi generali dell’evoluzione e del funzionamento dei comuni rurali, ma non citò neppure la bibliografia precedente”, ideologizzata e schematica). Di Castagnetti cfr. poi la sintesi, fondamentale per l’area oggetto della presente ricerca, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in *Un lago, una civiltà: il Garda*, a cura di G. Borelli, I, Verona, 1983, pp. 33-114, e ora – per le vicende politiche della Gardesana nel secolo XII – *Comitato di Garda, impero, duchi guelfi, cittadini e comuni di Verona da Lotario ad Enrico VI*, Verona, 2002.

sull'esistenza ab antiquo di un ordinamento giuridicamente strutturato del comune rurale.

Il secondo obiettivo della ricerca, conseguente e dipendente dal primo, è l'esposizione (par. 3) dei dati relativi all'organizzazione territoriale e alla distribuzione della proprietà fondiaria in uno soltanto fra i numerosi micro-insediamenti medievali posti nel territorio della *curia Brenzonis*: si tratta ovviamente di Campo di Brenzone, per il quale è stata conservata nell'archivio del monastero di S. Zeno di Verona una discreta documentazione di fine XII secolo. Le peculiarità architettonico/urbanistiche dell'insediamento di Campo di Brenzone – peculiarità che sono alla base dell'interesse scientifico pluridisciplinare del quale esso è attualmente oggetto da parte di storici dell'architettura e di archeologi ⁽⁹⁾ – sono infatti strettamente connesse ad assetti insediativi, socio-economico ed istituzionali determinatisi nel medioevo e dotati sicuramente di una eccezionale continuità. In sostanza, mi sembra lecito affermare dal punto di vista del rapporto fra uomo ed ambiente, nei 700 anni fra la fine del XII e gli inizi del XX secolo, a Campo di Brenzone gli elementi di continuità hanno prevalso sugli elementi di novità, che pur vi sono stati su molti piani.

1.2. La documentazione scritta concernente Brenzone dall'alto al basso medioevo

Uno studio sull'insediamento, sul paesaggio agrario e sull'assetto istituzionale dell'alto Garda veronese nel medioevo deve fare i conti con i pesanti condizionamenti posti dalla documentazione: condizionamenti che in questo caso si rivelano più persistenti e gravi che non per altre zone del territorio veronese nel medioevo.

In teoria, la situazione documentaria relativa a Brenzone e Malcesine sembrerebbe prospettarsi sotto una luce relativamente favorevole, anche per l'alto e il pieno medioevo (periodi caratterizzati – è appena il caso di ricordarlo – da una generale scarsità, o comunque da una notevole irregolarità nella conservazione, delle fonti scritte) ⁽¹⁰⁾. La con-

⁽⁹⁾ Cfr. la nota contrassegnata da asterisco all'inizio del presente saggio.

⁽¹⁰⁾ Basti qui rinviare a P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991 (e 1997²).

servazione della documentazione scritta alto e pienomedievale relativa ai territori rurali è legata, com'è noto, alla grande proprietà fondiaria: e a Brenzone e Malcesine – così come in tutta la Gardesana veronese – hanno una presenza egemone un grande monastero benedettino (S. Zeno di Verona) e l'episcopio della stessa città. Inoltre, in linea di massima la documentazione è nell'area padana più fitta per la zona collinare, fittamente popolata ed intensamente coltivata, che non per la pianura.

Ma in concreto la situazione non si presenta così favorevole. Per molte zone della collina veronese in effetti la documentazione relativa alle zone collinari è abbondante, e consente di farsi un'idea precisa ed analitica dell'assetto insediativo ed agrario, per quelle zone dove la proprietà fondiaria ecclesiastica è frazionata, ed imperniata su piccole corti (spesso con importante presenza dell'olivicoltura o sulla viticoltura). Questo vale per la Valpantena (in proporzione della superficie, la regione forse più documentata nei secoli IX e X dell'intera Italia centro-settentrionale, escluse alcune zone del territorio lucchese), in parte per la Valpolicella, e per alcune zone della bassa Gardesana (da Garda a Bardolino, a Lazise) ove S. Zeno, S. Maria in Organo, S. Giulia di Brescia, S. Colombano di Bobbio, l'episcopio veronese sono robustamente presenti dal punto di vista patrimoniale ⁽¹⁾. Le terre dell'alto Garda invece appartengono sì sin dall'alto medioevo ai grandi enti ecclesiastici veronesi (non senza qualche sporadica presenza di enti non locali, come i monasteri bresciani di S. Benedetto di Leno e di Maguzzano, presso il Garda, che hanno beni a Campo di Brenzone); e infatti qualche pur raro documento altomedievale non manca. Sono tuttavia isolate geograficamente, e collegate solo per via d'acqua con i centri del basso lago (Bardolino, Garda) – ove non a caso sono da conferire, trasportandoli per via d'acqua, censi ed affitti, come è esplicitamente già sancito nel sec. IX. E le conseguenze di questa marginalità geografica si fanno particolarmente pesanti, sul piano documentario, nei secoli successivi. Per i secoli IX e X i documenti scritti relativi a Brenzone e Malcesine si contano sulle dita di una mano: ma si tratta di

⁽¹⁾ Cfr. rispettivamente G.M. Varanini, *Linee di storia medievale (secoli IX-XIII)*, in *Grezzana e la Valpantena*, a cura di E. Turri, Verona, 1991, pp. 104-130; A. Castagnetti, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona 1984; A. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., e G.M. Varanini, *L'olivicoltura e l'olio gardesano nel Medioevo. Aspetti della produzione e della commercializzazione*, in *Un lago una civiltà* cit., I, pp. 115-158.

una circostanza normalissima. Il guaio è che anche nei secoli successivi, nell'XI e nel XII, i grandi possessori fondiari di S. Zeno e dell'episcopio restano in linea di massima affidati collettivamente, mediante contratti a lunga scadenza, a consorzi di possessori locali, che corrispondono globalmente cospicui censi (di solito in olio), ma sono per il resto sostanzialmente autosufficienti (per lungo tempo senza che neppure si affermino forme incisive di signoria). Mancando una dialettica fra ente proprietario e singoli coloni, manca di conseguenza quella documentazione analitica che – sola – ci può fornire elementi di fatto, puntuali e concreti, sull'insediamento e sulle caratteristiche del paesaggio agrario. Anche la circolazione della terra – che certamente si verificò all'interno della società locale determinando selezione sociale, creazione di una élite rurale, ecc. – ci sfugge completamente.

E un guaio ancora più grave, dal punto di vista della struttura della documentazione scritta, consiste nel fatto che tale situazione perdura particolarmente a lungo, anche oltre la fine del sec. XII. È questo un momento cruciale per la storia politica ed istituzionale del territorio gardesano nel suo complesso; come è noto, nel 1193 il comune cittadino acquista dall'impero i diritti giurisdizionali sulla Gardesana veronese. Ma Brenzone e Malcesine non fanno parte della Gardesana, e di conseguenza non possiamo nei decenni successivi beneficiare neppure delle pur non immediate e scarse (visto che l'archivio del comune di Verona è andato distrutto) ripercussioni documentarie conseguenti a tale avvenimento ⁽¹²⁾. In sostanza, anche per il Duecento è giocoforza accontentarsi della documentazione prodotta da S. Zeno (l'archivio dell'episcopio è andato quasi completamente perduto) che fra 1190 circa e 1260 circa documenta un po' in modo più intenso e più analitico che non in precedenza – ma con molta minor analiticità di quanto non accada per altri suoi cospicui possessori gardesani, come quelli di Bardolino – i suoi rapporti con i consorzi di possessori di terre di Malcesine e di Brenzone. Su quest'unico momento felice della storia documentaria di queste terre, mi soffermo brevemente qui sotto. Ma più avanti, nel tardo Duecento, anche questo filone documentario si estingue, perché i beni di S. Zeno (in piena crisi istituzionale e religiosa, come molti monasteri benedettini)

⁽¹²⁾ Anche se in realtà, come si argomenta più avanti (testo corrispondente a nota 45) non si può escludere che la documentazione prodotta nel 1193 dal monastero di S. Zeno relativamente a Brenzone e Malcesine sia nata proprio in conseguenza di questa novità politica di grande rilevanza.

vengono ceduti in toto ai della Scala (e gli archivi signorili sono a loro volta andati perduti). Ed è solo un compenso molto parziale l'emergere nel Trecento di qualche modesto archivio familiare, come quello dei Brenzoni o dei Ravegnani, che insiste su questi territori. Per quello che riguarda la documentazione prodotta dal comune di Verona, infine, la situazione si modifica soltanto nel Quattro-Cinquecento, quando prende gradatamente consistenza la documentazione anagrafica e fiscale prodotta dal comune cittadino (anche se fonti descrittive, di tipo catastale, non sono anteriori al Seicento) e dalla chiesa cittadina (le visite pastorali del primo Cinquecento). Di documentazione prodotta localmente, non se ne parla fino al Cinquecento, quando iniziano cospicue serie notarili ⁽¹³⁾.

In sostanza, la documentazione medievale apre su Brenzone soltanto una 'finestra' davvero significativa: una finestra la cui luce coincide, forse non casualmente, proprio con l'anno 1193, l'anno dell'acquisizione del controllo della Gardesana da parte del comune di Verona ⁽¹⁴⁾. Disponiamo pertanto di una serie di *manifestationes*, cioè di descrizioni di terre e beni (esposte in prima persona, o redatte da terzi), che mettono per iscritto beni fondiari in precedenza con tutta probabilità affidati ai residenti sulla base di concessioni consuetudinarie ed orali. La *opportunity window* però immediatamente si richiude. Mentre per altri nuclei patrimoniali gardesani di S. Zeno, oggetto di *inquisitiones* nei mesi immediatamente successivi, la documentazione di fine XII secolo si frantuma e per così dire si sviluppa, nel Duecento e nel Trecento, in una grande quantità di contratti di locazione o di livello (faticosa da seguire, ma estremamente ricca di informazioni per la storia agraria e per la storia socio-economica, come ha mostrato l'esemplare ricerca di Castagnetti su Bardolino) ⁽¹⁵⁾ per

⁽¹³⁾ È sufficiente rinviare qui all'Inventario dell'Archivio Notarile presso l'Archivio di Stato di Verona. Alcune famiglie di notai brenzonesi come i Cressotti – già in evidenza alla fine del medioevo (cfr. qui sotto, nota 95) – dopo una plurisecolare ascesa sociale ed economica raggiunsero posizioni di elevatissimo prestigio nella società borghese di Verona ottocentesca.

⁽¹⁴⁾ Per le circostanze di redazione di queste *manifestationes*, cfr. qui sotto, testo corrispondente a note 44-45, e ora G. Moretto, *Le manifestationes terrarum della fine del XII secolo*, in *Brenzone. Un territorio* cit., pp. 139-140.

⁽¹⁵⁾ A. Castagnetti, *I possessi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, «Studi medievali», s. III, XIII (1972), pp. 95-159; cfr. anche G.M. Varanini, *Monasteri e città nel Duecento: Verona e S. Zeno*, in *Il liber feudorum del monastero di S. Zeno di Verona (sec. XIII)*, a cura di F. Scartozzoni, Padova, 1996, pp. LVI ss., XCIII, XCIX. Mi permetto di rinviare anche ad una ricerca su Cavaion Veronese (nell'immediato entro-

Brenzone e Malcesine si torna alle concessioni collettive delle terre coltivate, concessioni fatte a gruppi omogenei di affittuari. Le due località che ci interessano scontano, una volta di più la loro marginalità geografica, che produce sostanziosi margini di autodeterminazione e di autosufficienza, ma che proprio per questo impedisce la produzione e la conservazione di documentazione scritta. Infatti tali concessioni sono sì annotate nei registri amministrativi dell'ente, ma non descrivono i beni, e ci costringono anche per il Duecento e Trecento ad accontentarci di poche notizie. Ancora in pieno Trecento ci vengono riferiti globalmente i nomi dei *condutores seu laboratores* che *cum suis consociis et colonellis* hanno in concessione le terre abbaziali ⁽¹⁶⁾. L'espressione *consocii et colonelli* (ove *colonellus* ha il preciso significato tecnico di 'quota collettivamente gestita di un insieme patrimoniale più ampio') rimanda inequivocabilmente a quanto abbiamo detto.

2. Brenzone: l'invenzione di un comune rurale

2.1. Proprietà ecclesiastica, insediamento e forme di organizzazione sociale e politica nei secoli X e XI. Tracce

Esaminerò la scarsissima documentazione relativa a Brenzone e Malcesine per i secoli X e XI allo scopo di vedere se essa consente di affermare o negare l'esistenza di quella fitta maglia di modesti insediamenti, che appare nella documentazione a partire dal tardo secolo XII. Ovviamente, tale delicata operazione comporta una attenta valutazione comparativa della situazione di altre aree collinari del territorio veronese.

Qualche prudente considerazione può essere fatta, intanto, sulla base di un passo trascurato del noto inventario dei beni del diacono veronese Dagiberto (931) ⁽¹⁷⁾. In questa sede non interessa il fatto, ben noto, che le tre località dell'alto Garda veronese ivi citate (Torri, Malcesine e Pai: se come sembra tale località è da identificare con il *Palavi* delle fonti) sono inserite nel quadro territoriale della estesa *iudi-*

terra gardesano) nei secc. XII-XIV, che sto svolgendo in collaborazione con B. Chiappa.

⁽¹⁶⁾ ASVr, *Archivi trasferiti da Venezia nel 1964*, S. Zeno Maggiore, perg. 50.

⁽¹⁷⁾ Cfr. una scheda in G.M. Varanini, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Verona, 1985, pp. 18-21 ('I beni di un grande proprietario nell'alto medioevo [931]).

ciaria Gardensis; la circostanza peraltro non è irrilevante, perché in prosieguo di tempo l'alto Garda sarà separato dalle località poste più a sud⁽¹⁸⁾. Interessa piuttosto quello che si può ricavare a proposito di struttura dell'insediamento dal passo ove si afferma che “in iudicaria Gardensi” Dagiberto possiede *ubi dicitur Turres prope lacum una cum terris casaliuis et terras cum vineis terrisque aratoriis in locis decem, et olivos numero centum in Manascicines, si quidem terras casaliuis et terras cum vineis et olivetis sicut ibidem per singula loca habere visus sum*”. Per quanto il passo non sia chiarissimo, sembra di capire che Dagiberto non ha esatta percezione delle eventuali case che possiede “per singula loca” nelle dieci località nelle quali ha beni, località che certamente si trovano a nord di Torri e a sud di Malcesine, nell'area dell'alto lago; ma in ogni caso è ragionevole dedurre che *loca* comprendenti *terre casaliue* sono tutt'altro che rari in questa zona. Nel testamento già citato del diacono Dagiberto (anno 931), la località di Pai è definita genericamente *locus ubi dicitur*⁽¹⁹⁾. Questi elementi non sembrano discordare da quelli – più tardi di un secolo, ma un po' più precisi relativamente agli insediamenti umani nella zona di Brenzone e Malcesine – ricavabili da due ben noti atti, del 993 e del 1023. Il documento del 993⁽²⁰⁾ è importante innanzitutto perché costituisce il primo esempio di quella tipologia di locazioni con gruppi omogenei di coltivatori, che caratterizza poi la documentazione dei secoli seguenti. Il monastero di S. Maria in Organo infatti affitta a sei uomini – dei quali uno è detto *de vico Sioni* (toponimo corrispondente all'attuale località Sogno) e un altro *de Rio* – “case et res in finibus Veronensibus in iudicaria Gardense, in suprascripto loco Manescicines et in Sioni et in Salaris seu ad Vallezella atque ad Rio et in Calle sive in Martula”. Qui interessa in particolare la geografia degli abitati. Per quanto spaccare il capello in quattro sia imprudente, visto che il notaio redattore non era tenuto ad una particolare esattezza o regolarità, va osservato innanzitutto che *case et res* – stando al dettato del testo – si troverebbero in tutte le località citate: Malcesine, Sogno, *Rio* e *Calle*

(18) Basti qui rinviare al quadro di sintesi dato da Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp.46-48.

(19) *Codice diplomatico veronese del periodo dei re e d'Italia*, a c. di V. Fainelli, Venezia, 1963, p. 308, doc. 214 (“in iudicaria Gardense ubi dicitur Palau”).

(20) ASVr, *S. Maria in Organo*, perg. 40* app. Cfr. ora anche A. Brugnoli, *L'organizzazione del territorio tra X e XI secolo*, in *Brenzone. Un territorio*, cit., pp. 101-102 (scheda n. 61).

(forse identificabili, nonostante l'ovvia banalità dei toponimi, con gli omonimi luoghi attestati nel secolo XII nel territorio di Campo), *Salario*, *Vallezella*, *Martula*. Non meno interessante è la mancanza di gerarchie fra i diversi siti, che sembra si possa dedurre dal testo. Uno degli affittuari è detto *de vico Sioni*, usando dunque il termine che indica un centro demico accentrato, di una certa consistenza; tuttavia nel prosieguo del testo *Sioni* (Sogno) è trattato alla stessa stregua degli altri siti. Si usa poi l'aggettivo *suprascriptus* a proposito del *locus* di Malcesine, anche se in realtà Malcesine non era affatto citata in precedenza; probabilmente il notaio identifica il *vicus Sioni* con Malcesine, ma allora se ne deve dedurre che non c'era una gerarchia precisa fra i due insediamenti. Anche la località *Rio* è citata due volte, dapprima come luogo di residenza o d'origine di uno degli affittuari, poi – preceduta dal termine *locus* – come residenza o provenienza di uno “Iohannes de suprascripto loco Rio”. Il secondo documento ⁽²⁾ è di trent'anni più tardi (1023), ed è l'atto nel quale per la prima volta si cita Campo come luogo abitato. Il *vicus Malesicine* è questa volta citato sia come punto di riferimento territoriale, in quanto i protagonisti dell'atto sono detti “famuli.... Sancti Zenonis vico Malesicine locus ubi dicitur Campi”, sia nella datazione topica, come luogo ove fu rogato il documento (“facta fuit in vico Malesicine”). Negli schemi mentali di questo notaio, sembra dunque affermarsi il riferimento al *vicus* di Malcesine come quadro di riferimento territoriale, al quale ricondurre altre località abitate. A Campo sembrano dunque risiedere quattro coloni, privi di libertà personale, dipendenti dal monastero di S. Zeno; si tratta dei fratelli Plasiverto e Vitale, di un Domenico e di un Vivenzo, che vendono ad altri due *famuli* degli olivi non posti nelle immediate vicinanze, ma “apud Manesicine in Vallesella” (località questa citata anche nel 993) *et in Clevo*. La nota apposta (assai anticamente) sul dorso della pergamena li definisce “famuli Sancti Zenoni de Campi”. Su questo punto si tornerà; qui basta osservare in conclusione che si può affermare con buona probabilità che nel territorio corrispondente a Brenzone e Malcesine nei decenni attorno al 1000 si trovano case in otto diverse località (*Sioni*, *Malcesine*, *Rio*, *Calle*, *Vallesella*, *Salario*, *Martule*, *Campo*), alcune delle quali sono definite, senza regolarità o gerarchie precise, *vicus* o *locus*. Tali località tendono ad essere inquadrare, dai notai, in riferimento a Malcesine, e questo riferimento abbraccia certamente anche il territorio

⁽²⁾ ASVr, *Ospitale civico*, perg. 25.

che più tardi assumerà la denominazione di Brenzone.

Un quadro piuttosto simile – di piccoli insediamenti non ancora gerarchizzati, strutturati, inquadrati – lo si ritrova anche al di là dello spartiacque, nella zona di Caprino Veronese, pure appartenente alla Gardesana. Nei 4-5 documenti del IX-X secolo (dall'810 al 931), compaiono diversi centri demici, sempre definiti col semplice toponimo (*de Agudinis, de Valuclas, Dusiano, Montezello, de Caprinis*). Non compare mai *vicus* ⁽²²⁾ termine che è invece usato, nella pur scarsa documentazione altomedievale della bassa Gardesana, per indicare Bardolino, Cisano, Affi (880). C'è dunque qualche probabilità che, nella zona dell'alto Garda, sia nella zona rivierasca che nell'interno, esistesse una maglia di piccoli insediamenti non troppo fitta, tale da non colpire il notaio redattore e da non indurlo a usare il termine *vicus*. E queste conclusioni non discordano, a loro volta, dalle considerazioni che si possono fare a proposito dell'insediamento umano nella bassa Valpantena nei secoli IX e X ⁽²³⁾. Prima dell'incastellamento del secolo X, che comunque non ne modifica in modo radicale l'impianto insediativo, questo territorio – assai prossimo alla città di Verona – è punteggiato da un numero notevolissimo di piccoli insediamenti contraddali, per i quali l'uso della denominazione *vicus* è oscillante ed incerto ⁽²⁴⁾. Non pochi micro-insediamenti, irregolarmente definiti *vicus*, sono presenti infine nei secoli IX e X anche nelle valli *Veriacus* e *Provinianensis*, corrispondenti all'attuale Valpolicella (specie nella fascia pedemontana) ⁽²⁵⁾. Particolarmente significativo appare il caso del territorio su cui insiste, nel basso medioevo, il piccolo comune rurale di Valgatara, allo sbocco della valle di Marano: in esso sono documentati, nei secoli IX e X, ben sei insediamenti denominati *vicus* (*Malini, Baurago, Olivedo, Arcile,*

⁽²²⁾ G.M. Varanini, *Tracce altomedievali fra Adige Baldo e Garda*, in *L'alto medioevo fra Adige, Baldo e Garda. Atti del convegno di Affi*, a cura di M. Delibori, Verona, 1999, pp. 32-45 (qui ripubblicato, col titolo *Il territorio fra l'Adige, il Baldo e il Garda nei secoli IX e X*).

⁽²³⁾ Varanini, *Linee di storia medievale* cit., pp. 108-110.

⁽²⁴⁾ In un paio di casi, in uno stesso documento il notaio dapprima usa il toponimo senza ulteriori specificazioni, e poi – nel prosieguo dell'atto – usa la formula *in s u p r a s c r i p t o v i c o*, a comprova del fatto che non si può dedurre senz'altro, dall'uso o dal mancato uso di *vicus*, una gerarchia fra due insediamenti, ovvero il consolidamento o la decadenza di un insediamento.

⁽²⁵⁾ Castagnetti, *La Valpolicella dall'alto medioevo* cit., pp. 21-22, 26-32, con una maggiore propensione a sottolineare le gerarchie fra gli insediamenti, connesse con l'uso della denominazione *vicus*.

Paerno, Fasanara), che non possono avere se non una consistenza demografica e una superficie estremamente modeste ⁽²⁶⁾. Analoghe osservazioni possono essere fatte per alcune zone della fascia pedecollinare ad oriente della città, per la quale peraltro la documentazione è particolarmente scarsa ⁽²⁷⁾.

Dal punto di vista dei rapporti sociali e politici, sulla base di due documenti soltanto, relativi ad enti ecclesiastici diversi, non si può ovviamente ricavare un granché. Ciononostante non mancano significativi parallelismi fra le due situazioni. In ambedue i casi infatti i coloni hanno, in quanto concessionari delle terre monastiche, una serie di obblighi di carattere personale, senza tuttavia che si faccia cenno ad un esercizio di prerogative giurisdizionali che configurino una signoria rurale. Nel contratto del 993 le clausole contrattuali sono molto accurate (al punto, si accennava, da insospettare un po'); prevedono la ripartizione dell'olio a metà, l'impianto di un certo numero di olivi, e dal punto di vista del controllo sulle persone l'obbligo di alcuni servizi da parte di un uomo per casa in occasione della raccolta della *oliva dominica*, e il trasporto dell'olio (torchiato dunque *in loco*) per via d'acqua a Bardolino. Nel 1023 come si è detto si parla esplicitamente di *famuli* e c'è anche un riferimento al valore generale di questo contratto, che sembra riguardare un gruppo sociale omogeneo [*pares*] più largo rispetto ai contraenti, per i quali pure valgono gli obblighi e i diritti specificati nell'atto. Così si può forse intendere l'espressione "et quando ista tradicio adque vendicio [...]ta fuid, ibidem erat de pares illorum Gisevertus et Ma[r]tinus] et Adelbertus famuli Sancti Zenoni et Delberiso [lettura incerta] id sunt Liuzo et Rainerio et Bonifacius notarius et Re [...]". La verosimiglianza di questa affermazione è rafforzata dal fatto che l'atto è rogato in Malcesine dallo stesso notaio Bonifacio, che fa parte del gruppo di questi *pares*: "ego qui suprascriptus Bonefacius notarius qui ibi fui et hunc brevem scripsi et complevi".

⁽²⁶⁾ Varanini, *La Valpolicella* cit., cartine a pp. 28-30 ("Villaggi e loro territori in Valpolicella: le prime attestazioni documentarie").

⁽²⁷⁾ Cenni in F. Scartozzoni, *Comunità rurali, proprietà cittadina e insediamento nella Valle di Mezzane in età comunale (secoli XII-XIII)*, in *Lavagno, una comunità e un territorio attraverso i secoli*, a cura di G. Volpato, Verona, 1988, pp. 65-66 ("L'alto medioevo").

2.2. *L'alto Garda nella documentazione pubblica dei secoli XI e XII. La 'creazione' del comune di Brenzone ad opera di Federico Barbarossa*

Come si è accennato sopra, sino alla fine del XII secolo la documentazione relativa al territorio di Brenzone (e a quello di Malcesine) si limita a pochissimi diplomi imperiali e ad una documentazione estremamente scarsa conservata negli archivi di alcuni enti ecclesiastici. Una analisi attenta può portare tuttavia ad alcune considerazioni di un certo interesse.

Fino alla seconda metà del secolo XII, il nome di Brenzone non compare mai. Il diploma di Enrico II per S. Zeno (1014), allorché conferma al monastero numerosi possedimenti nel territorio della Gardesana, fa riferimento nella maggior parte dei casi a possedimenti ubicati nel territorio di villaggi ormai solidamente affermati e riconoscibili: ad esempio “in Laceses curtem unam cum capella Sancte Cristine”, e così “in Bardolino”, “in Affi”, “in Cavi” (Incaffi, presso Affi), “in Belluni” Belluno Veronese (in Valdadige), o ancora a territori pure consolidati “in valle Caprinata”. Per designare un possesso di S. Zeno nell'alto Garda, si usa invece l'espressione “in Venti capellam Sancti Viti cum pertinentiis suis”⁽²⁸⁾: *Venti* (*curia Venti* fra XII e XIII secolo), da identificare con l'attuale località Porto di Brenzone⁽²⁹⁾ è uno degli insediamenti contraddali presenti nel territorio di Brenzone e destinati a lunga fortuna; la chiesa soggetta a S. Zeno ricompare nel diploma di Corrado II del 1027⁽³⁰⁾ e in quelli successivi di Enrico III del 1047 e del 1055⁽³¹⁾.

Una corte vescovile a *Brencione* è citata nel documento del giugno 813 col quale il vescovo Ratoldo avrebbe dotato la *schola sacerdotum* della Cattedrale di Verona; ma si tratta di un falso non anteriore alla metà del sec. XI, e forse anche più tardo. Assieme a Malcesine, Brenzone è poi citata anche in un altro documento falso, il testamento dell'arcidiacono Pacifico e della sorella Ansa, che cita “alios olivos cen-

⁽²⁸⁾ *Die Urkunden Heinrichs II. und Arduin*, a cura di H. Bloch e H. Bresslau (MGH, DD, III), Hannover, 1900-1903, n. 309 p. 387.

⁽²⁹⁾ Nel 1467 si menziona infatti la chiesa di S. Vito “in Castello prope portum”: ASVr, *Antico ufficio del Registro*, Testamenti, mazzo 59 n. 15).

⁽³⁰⁾ *Die Urkunden Konrads II. mit Nachträgen zu dem Urkunden Konrads II.*, a cura di H. Bresslau (MGH, DD, II), Hannover-Lipsia, 1909, n. 95, p. 132.

⁽³¹⁾ *Die Urkunden Heinrichs III.*, a cura di H. Bresslau e P.F. Kehr (MGH, DD, V), Berlino, 1926-1931, n. 203 p. 263 e n. 387 p. 455.

tum in quibuscumque locis habere videmur in fine Gardense sive in Manesiceles et Brentione”: questa falsificazione è attribuibile con certezza al secolo XII ⁽³²⁾.

Non siamo dunque lontani dai decenni centrali del sec. XII, che segnano per così dire la ‘nascita’ di Brenzone e del suo territorio. Il nome compare infatti in un noto elenco dei beni del vescovato di Verona al tempo del vescovo Tebaldo (1132-1154), che fu forse compilato in occasione di una ‘inchiesta’ di un legato papale. Tebaldo, che apparteneva all’importante famiglia *de Mercatonovo*, condusse una politica spregiudicata e distrasse a favore dei propri parenti parecchi beni dell’episcopio; fra l’altro “Bodolonem quoque et Malsisinem et Bruncionem et Turrin et Gardam nepoti suo pro feudo dedit” ⁽³³⁾. Abbiamo pertanto notizia dell’esistenza di beni e diritti vescovili a *Bruncione*, beni e diritti sulla origine dei quali – a causa della scomparsa quasi completa della documentazione episcopale – nulla sappiamo. È da notare tuttavia che la menzione di Brenzone figura in un documento per così dire ufficioso, privato (si tratta come s’è detto di una sorta di ‘promemoria’ delle malefatte compiute dal vescovo e dei debiti da lui contratti). Negli stessi anni la curia pontificia, elencando i diritti del vescovo nell’alto Garda in una bolla indirizzata allo stesso vescovo Tebaldo, menziona soltanto Malcesine (1145); e il diploma di Federico Barbarossa di pochi anni più tardi (1154) ancora per Tebaldo ricorda ancora soltanto Malcesine: “necnon de Gardensibus curtibus cum cunctis earum pertinentiis et integritatibus cunctisque publicis et regalibus functionibus, placitis, videlicet theloneo et fodro et nocturnis vigiliis et omnibus publicis servitiis omnium hominum in ipsis habitantibus partibus, verum etiam de loco qui dicitur Mallesicines, simili nodo ac de loco qui dicitur Cisiano”, e ancora Peschiera, Desenzano, ecc. ⁽³⁴⁾.

⁽³²⁾ C. La Rocca, *Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria urbana*, con una nota di S. Zamponi, Roma, 1995, pp. 77 ss., 108 ss.

⁽³³⁾ L. Simeoni, *Le origini del comune di Verona*, in Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, I, Verona, 1958, p. 173. Il nipote del vescovo beneficiario dell’investitura è Pecorario maior (A. Castagnetti, *Le città della Marca Veronese*, Verona, 1990, p. 145 nota 26). Per un giudizio diverso sull’episcopato di Tebaldo, cfr. M. Miller, *Chiesa e società in Verona medievale*, Verona, 1998², p. 223.

⁽³⁴⁾ *Die Urkunden Friedrichs I.*, a cura di H. Appelt (MGH, DD, X t. 1, [1152-1158]), Hannover, 1975, pp. 143-144, n. 88. Va detto che il diploma è pervenuto in copia del 1331, in un momento segnato – alla fine dell’episcopato di Tebaldo II – da una particolare soggezione dell’episcopio veronese ai della Scala, e non si può escludere una

Ma due importanti privilegi di Federico Barbarossa, del 1163 presentano un grado di accuratezza molto maggiore e dimostrano una specifica attenzione per il nostro territorio – senza contare che proprio negli stessi anni (1158) Adriano IV eroga una importante bolla per la pieve di S. Stefano di Malcesine⁽³⁵⁾. Innanzitutto, il noto privilegio per il monastero veronese di S. Zeno conferma ad esso “quicquid hospitale Sancti Zenonis habet circa arcem Garde tam infra castrum Garde plane quam de foris in valle Turi mansum et unum quicquid et habet in Gaine et in Brenzone et Malasilice, in Venthi ecclesia Sancti Viti”⁽³⁶⁾. Il dettato non è chiarissimo; tuttavia è indubitabile che per quello che concerne i possessi a nord di Torri del Benaco si menzionano quattro località: *Gaine* (certamente da identificare con *Gaygene*, *costa Gaygene* / *Gaiene* che compare nella documentazione abbaziale del primo Duecento a designare un castello appartenente a S. Zeno)⁽³⁷⁾, Brenzone, Malcesine e *Venti* con la chiesa di S. Vito. La formulazione adottata è nettamente diversa da quella prescelta per le località nelle quali S. Zeno esercitava diritti giurisdizionali⁽³⁸⁾; il castello probabilmente non era stato ancora costruito. È verosimile comunque che questa più attenta definizione (e forse ampliamento) dei possessi di S. Zeno nell’alto Garda rientri in una politica dell’imperatore, volta ad assicurarsi punti d’appoggio politici e militari *in loco*. Negli anni immediatamente precedenti, infatti, nella Gardesana non erano mancati gravi problemi alla politica federiciana, con la ribellione di Turrisingo; la rocca di Garda era stata riconquistata

qualche interpolazione. Il diploma fu confermato il 3 novembre 1184 per il vescovo Ognibene, successore di Tebaldo (*Die Urkunden Friedrichs I.*, a cura di H. Appelt [=MGH, DD, X t. 4], 1181-1190], Hannover 1990, n. 881, pp. 121-124; già in *Acta imperii adhuc inedita*, Innsbruck, 1865-1881 [rist. anast. Aalen, 1964], n. 527, pp. 734 ss.) con alcune modifiche nel dettato (“addicimus quoque et imperiali auctoritate precipimus... ut nullus a Porto, Malasilice, Bronzone et in suis pertinentiis Gardeplane in Turre de cetero construat aliquam fortiam de muro de petris, de terra, de lignis”).

⁽³⁵⁾ Cfr. qui sotto, nota 86 e testo corrispondente.

⁽³⁶⁾ *Die Urkunden Friedrichs I.*, a cura di H. Appelt (MGH, DD, X t. 2 [1158-1167]), Hannover, 1979, n. 422, pp. 309-310.

⁽³⁷⁾ “De costa Gaygene de loco Brenzonis qui appellatur castellum Palee” (ASVr, *Orfanotrofio femminile*, reg. 1.1, f. 134r; cfr. anche reg. 1.2). È questo il castello che figura in tutta la cartografia gardesana rinascimentale; cfr. *Le terre del Garda. Immagini del lago nella cartografia (secoli XIV-XX)*, Verona, 1997.

⁽³⁸⁾ Ad es. per Castelnuovo dell’Abate, Caprino e Gaium nella Gardesana: “curtem Castrinovi cum pertinentiis et districtu et capella, curtem in Caprinis cum districtu, curtem Gailune cum pertinentia et districtu”.

appunto nel 1163, e la contea di Garda affidata al conte Ottone di Wittelsbach⁽³⁹⁾. In questo quadro può rientrare agevolmente la concessione al comune di Brenzone di un privilegio, che esentava i residenti dai servizi di guardia al castello di Garda, dai dazi, dagli oneri di alloggiamento di truppe, mantenendo il banno regio e l'obbligo della corresponsione di una certa somma al conte di Garda⁽⁴⁰⁾. Il documento non ci è pervenuto: ne abbiamo notizia soltanto da una testimonianza, resa a metà Cinquecento da un sindaco del comune di Brenzone, che conosceva l'esistenza del diploma di conferma (dovuto a Federico II, nel 1236, dopo una precedente conferma di Ottone IV, del 1200) attualmente conservato (in cattive condizioni) dal notaio Bartolomeo Cressotti (esponente di una delle famiglie più autorevoli di Brenzone nel Quattrocento e Cinquecento)⁽⁴¹⁾; il comune si era fatto ulteriormente confermare il diploma – di recente (1543) e con grandi spese – da Carlo V, per servirsene nelle contese fiscali con gli altri comuni della Gardesana e con la città. Esso è ovviamente rilevante per il suo contenuto, perché distacca Brenzone dal territorio della Gardesana e gli conferisce autonomia; ma

⁽³⁹⁾ Castagnetti, *Comitato di Garda, impero, duchi guelfi* cit., pp. 106, 109.

⁽⁴⁰⁾ La recente edizione dell'Appelt (*Die Urkunden Friedrichs I.*, a c. di H. Appelt [=MGH, DD, X t. 4], 1181-1190], Hannover, 1990, n. *1125, p. 443) riconosce l'autenticità del diploma rifacendosi in tutto allo studio fondamentale di P. Scheffer Boichorst, *Urkunden für Brenzone bei Garda*, in Scheffer Boichorst, *Zur Geschichte des XI. und XIII. Jahrhunderts. Diplomatische Forschungen*, Berlin, 1897, pp. 55-59. Cfr. anche F. Schneider, *Le origini dei comuni rurali in Italia*, a cura di F. Barbolani di Montauto, Firenze, 1982, p. 181 nota 35; H. Büttner, *Die Alpenpasspolitik Friedrich Barbarossas bis zum Jahr e 1164-1165*, «Vorträge und Forschungen», I (1955), p. 259, e Castagnetti, *Comitato di Garda, impero, duchi guelfi* cit., pp. 108-109. Questo il testo: «Il privilegio ha molti capi, ma questi sonno li principali: che sieno liberi dalle guardie e sentinelle de Garda; che sieno esenti da ripatico, tolloneo, pontatico e passazi, cossi per el laco de Garda come per altri lochi; che non sieno obligati ad alloggiare gienti d'arme de sorte alcuna, excetto la persona del principe; che tutte le cosse che possedeno, valle pascholi boschi e tutto sia suo libero e in sua libera dispositione, né li si possa mettere excessione alcuna; che per ogni banno reale pagano 5 soldi e per uno capitale lire 20; che non sieno astretti a pagar, se non una certa regalia annua al conte pallatino, che alhora governava, e che del resto lhori et le cose sue sieno sotto la tutela imperiale et guarentadi e rispettadi in ogni locho come persone, che sieno salvoguardie dello imperio; che le mercantie sue habino libero transitio in ogni locho et de ogni locho». Il testo utilizzato da Scheffer Boichorst è in ASVr, *Antico archivio del comune*, b. 18 proc. 55, c. 36rv; altra copia ivi, b. 17, proc. 1334, cc. 19v-20r, pure già nota allo Scheffer Boichorst (informato da G. Da Re).

⁽⁴¹⁾ «Un privilegio roto in parte fato al dito comun per la magestà de Federico I. imperator dito Barbarossa, dato del 1163 e confermado per Federico II. del 1236».

è soprattutto rilevante perché per la prima volta menziona *il comun* di Brenzone come realtà istituzionale, e in un certo senso lo crea ⁽⁴²⁾. A seguito della concessione e del godimento di comuni privilegi, si determina una comunanza di interessi politici che conferisce una qualche unità ad una realtà sociale ed economica disgregata e particolaristica, unita solo – come vedremo – da obblighi di corresponsione di censi ai proprietari fondiari cittadini. Un elemento di coagulo esterno fa sì che le fonti citino più frequentemente, d’ora in poi, Brenzone in quanto comune rurale o *villa*, anche se ovviamente l’assetto insediativo non si era affatto modificato

Non stupisce dunque che non molti anni più tardi *Brunzonus et Malesilica* compaiano, abbinati, anche nell’elenco redatto nel 1184 che apriva il *liber iurium* del comune di Verona (l’elenco delle “ville que ad presens distinguuntur et ex antiquo distinguebantur per Veronam”) ⁽⁴³⁾. Vi compaiono agli ultimissimi posti, e sembrano far parte di un nucleo aggiunto: l’elenco è alquanto disordinato, ma nella parte conclusiva si trova una serie di località della bassa pianura, poi Sirmione, poi – appunto – Brenzone e Malcesine, e infine Ossengo in Val d’Adige e Lonigo e Bagnolo di Lonigo: tutte località agli estremi confini o addirittura fuori dai confini tradizionali del territorio veronese. Brenzone e Malcesine hanno dunque l’aria di essere state inserite all’ultimo

⁽⁴²⁾ Cfr. anche A. Brugnoli, *La nascita del comune*, in *Brenzone. Un territorio cit.*, pp. 105-106 (scheda n. 64).

⁽⁴³⁾ Il noto elenco fu edito da C. Cipolla, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa. Discorso del membro effettivo Carlo Cipolla*, «Nuovo archivio veneto», V (1895; a p. 480 la citazione di Brenzone e Malcesine) sulla base di una copia autentica tardocinquecentesca tratta da una copia certamente assai antica; fu poi ripreso da C. Ferrari, *L’estimo generale del territorio veronese dalla fine del sec. XIV al principio del XVI*, «Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. IV, VII (1906-1907), pp. 57-59 (e ulteriormente da altri; ad es. parzialmente, per quello che concerne la Valpolicella, da Castagnetti, *La Valpolicella dall’alto medioevo cit.*, p. 179). La trascrizione del Cipolla meriterebbe un controllo, che si rivela impossibile: egli trascrisse da un testo fornitogli da un privato, il comm. Giambattista Bertoli di Casaleone, le cui carte sono disperse; il Ferrari – una decina d’anni dopo – oltre a rinviare all’edizione del Cipolla dà nel contempo una generica segnatura [*Archivi Vari*], senza ulteriori indicazioni utili per il reperimento negli “Antichi archivi veronesi” (ove esiste ancor oggi una sezione “VIII-Vari”, ove ho fatto ricerche, ma senza alcun risultato). Per il *liber iurium* comunale del quale l’elenco faceva parte, perduto nei primi decenni del Cinquecento, cfr. G. Sandri, *Nuove notizie sull’antico cartolario del comune di Verona*, in G. Sandri, *Scritti*, a cura di G. Sancassani, Verona, 1969, pp. 11 e 15.

momento, in quello che si configura come una sorta di ‘programma politico’, piuttosto che come un elenco di località effettivamente controllate dal comune cittadino, visto che non comprende solo le ville *districte* attualmente, ma anche quelle che “ex antiquo distinguebantur” da Verona. A conferma di ciò sta il fatto che nell’estate 1193, quando il comune di Verona acquista dall’imperatore Enrico VI i diritti pubblici sulla Gardesana, Brenzone e Malcesine non sono menzionate.

Di questo contesto politico-istituzionale occorre tenere conto nell’esame dei documenti redatti pochi anni più tardi, nel 1193, che ci consentono di osservare più da vicino l’assetto sociale ed economico di Brenzone.

2.3. Brenzone, Malcesine e Campo di Brenzone: insediamento, paesaggio agrario, organizzazione amministrativa nel XII-XIII secolo

2.3.1. La documentazione del 1193

Alla fine di gennaio 1193, a Verona *sub atrio domus monasterii Sancti Zenonis*, numerosi abitanti di Malcesine e di Brenzone si presentano di fronte all’abate Ugo, allo scopo di dichiarare all’abate quei possessi e quelle rendite fondiarie, dei quali grazie al diploma del 1163 conosciamo indirettamente la consistenza molto notevole. Alla circostanza si è voluta conferire una notevole solennità: lo prova il fatto che sono presenti, fra altri testimoni, Cozone – un giudice che aveva rappresentato il comune di Verona alla pace di Costanza ed era da decenni un protagonista della vita politica cittadina – e anche Riprandino *de domino Biço*, esponente di una primaria famiglia cittadina e parente del vescovo Adelardo. Tutti, o quasi tutti, i contadini lacustri hanno in mano un pezzo di pergamena, un *breve*, sul quale sono descritte le terre che ciascuno di loro (quasi mai da soli, sempre invece come rappresentanti e responsabili di un gruppo familiare o consortile, come vedremo) ha in concessione dal monastero. Redattore fu Zeno notaio, che registrò queste *manifestationes* in alcuni lunghi e complessi documenti ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴⁴⁾ ASVr, *Ospitale civico*, perg., 169, 170, 172, 180. Non citerò, se non indispensabile, il singolo documento. La perg. 171 riporta alcune locazioni del 1194 e del 1202, in copia. Questi documenti sono citati occasionalmente da Castagnetti, *I possessi del monastero* cit., pp. 125-126.

L'iniziativa di procedere ad una *manifestatio terrarum* era partita probabilmente da Ugo. È possibile che vi sia un nesso fra questa decisione e la cessione della Gardesana al comune di Verona da parte dell'impero, che si concretizzò nell'estate di quell'anno (anche se Brenzone e Malcesine come si è detto non furono coinvolte nell'operazione), ma non si può affermarlo con certezza assoluta ⁽⁴⁵⁾. Fra i motivi che spingevano Ugo a queste faticose operazioni, c'era senza dubbio l'urgenza finanziaria: ricevendo una *manifestatio terrarum* relativa a Malcesine, egli afferma esplicitamente che le 25 lire veronesi avute da un tale Bonzenello per la cessione di un pezzo di terra erano state spese per la *domus nova*, cioè per il nuovo palazzo abbaziale in corso di costruzione ⁽⁴⁶⁾ (altri denari erano stati spesi per le terre che aveva in feudo Alberto Sordo, un esponente dei Sambonifacio). Comunque sia, nell'anno successivo (giugno 1194) il controllo del patrimonio gardesano fu completato con i già ricordati sopralluoghi a Bardolino, Garda, Caprino, Pazzon, ove l'abate si recò personalmente ⁽⁴⁷⁾.

Il primo a presentarsi è un tale Manfredino, che “dedit per scriptum in uno brevi res de quibus investituram volebat” (ma successivamente riceverà una investitura anche a nome di altri). Il suo *breve* viene trascritto, e poi col consenso degli altri monaci presenti l'abate investe *in perpetuum* Manfredino di tutti i beni che Manfredino possiede, o che

⁽⁴⁵⁾ Castagnetti lo afferma con decisione per le *inquisitiones* svolte da Ugo a Bardolino, cui si accenna più sotto (*I possessi del monastero di S. Zeno*, cit., pp. 96-97), ma esse si svolsero dopo la cessione della Gardesana al comune. Più in generale, si deve tenere conto della consapevolezza, che animava l'abate Ugo, della precarietà del sistema politico/economico di S. Zeno, basato come per ogni grande monastero sulle *fidelitates*, sulle *masnade*, sulle forme di dipendenza personale, e per ciò che riguarda la rendita fondiaria su patti consuetudinari; e della conseguente necessità di documentare obblighi e diritti. Per la rapidissima crisi, fra XII e XIII della potenza politica del monastero – in campagna come in città, nella Valpolicella come nella bassa pianura – cfr. Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 91 ss., 104 ss.; Varanini, *Monasteri e città* cit., pp. XIII ss., LXXXIX ss.

⁽⁴⁶⁾ L'abate Ugo dichiara di avere ricevuto (è il 19 maggio 1193) lire 25 da Bonzenello per la locazione che gli aveva fatto “de terra de cultura de Campo quas dixit esse expensas in laborerio Domus Nove quam faciebat ipse dominus abbas ad monasterium predictum”. Sulle vicende edilizie di S. Zeno alla fine del XII secolo, cfr. G.M. Varanini, G. Maroso, *I palazzi abbaziali del monastero di San Zeno di Verona nella documentazione d'archivio (XII-XIV sec.)*, in *La torre e il palazzo abbaziale di San Zeno. Il recupero degli spazi e degli affreschi*, Verona, 1992, pp. 43-44.

⁽⁴⁷⁾ Castagnetti, *I possessi del monastero di S. Zeno* cit., p. 96.

altri hanno in sub-concessione da lui, nel territorio di Malcesine ma non in quello di Brenzone (“et non que sint in curia Brunçuni”). È probabile che questa eccezione abbia a che fare con la condizione di privilegio istituzionale, nella quale Brenzone si trovava a seguito della concessione del diploma imperiale di trent’anni prima. Manfredino e i suoi eredi di ambo i sessi non potranno cedere queste terre, che essi hanno “ad fictum et ad plantulum”⁽⁴⁸⁾ se non ad altri residenti *in curia Malesilicis*. In quanto concessionari di tali terre, essi hanno l’obbligo di corresponsione di un certo quantitativo di olio (nel suo caso, mezza *galeta*⁽⁴⁹⁾ d’olio, misurata sulla *galeta* di Malcesine) e devono inoltre concorrere, proporzionalmente al loro fitto in olio, agli oneri che collettivamente devono essere sostenuti da parte dei concessionari di terre monastiche a Malcesine. Si tratta di “solvere suam partem de suis carpellionibus qui dantur pro sua sorte, scilicet quartam partem carpellionis” (cioè Manfredino deve dare la quarta parte di un carpione, specie ittica esclusiva del Garda); di sostenere la quota spettante delle spese relative alla *cercatica*, cioè al controllo abbaziale sulla raccolta delle olive, e infine di sostenere la quota di competenza delle spese relative all’imbarcazione “in qua debet adduci oleum totum quod datur dictum Sancto Zenoni de tribus sortibus”. Un nunzio abbaziale deve infatti essere presente a Malcesine alla raccolta delle olive, a spese dei concessionari. Egli

⁽⁴⁸⁾ La concessione *ad plantulum* è una particolare forma di contratto, che prevede talvolta l’impianto e l’allevamento di coltivazioni arboree, nella fattispecie olivi, ed ha sovente caratteristiche parziario-mezzadrili; cfr. Varanini, *L’olivicoltura* cit., pp. 128-129. L’“usus plantuli secundum bonam consuetudinem terre Brenzoni” prevede che il conduttore si impegni a “bene laborare et studere, plantare et replantare de olivis in locis oportunis, colligere olivam” con ripartizione del lavoro a suo favore (due *opere* saranno conferite dall’ente concedente, una *opera* dal conduttore), per giungere infine alla divisione a metà delle olive.

⁽⁴⁹⁾ Non sembra possibile adottare le corrispondenze fra libbra (0,47 litri), *baceda* (9 libbre = 4,29 litri) e *galeta* rilevate da Castagnetti (*I possessi del monastero di S. Zeno* cit., p. 103 nota 44) nella documentazione del primo Duecento per Bardolino e Verona; quanto meno, non è possibile farlo per la *galeta* che sulla base della documentazione relativa a Bardolino è pari a 9 *bacede* di 4, 29 litri (dunque 38, 61 litri). Uno dei concessionari di Malcesine deve infatti corrispondere un fitto in olio “mensuratum ad libram de staera Malesilicis que faciunt XXIII galetam unam”. Se la libbra è di 0, 47 litri, si ottiene dunque una *galeta* di 11,3 litri (che non corrisponde neppure alla *galeta* di 2,5 *bacede* proposta dal Cipolla sulla base di un documento del 1227; citazione in Castagnetti, *ibidem*).

conosce il quantitativo di olio dovuto da ogni singolo gruppo familiare; l'olio è però prodotto a cura dei singoli, perché si chiarisce che vi sono due giorni di tempo per procedere al conferimento da quando il nunzio proclama "per illam terram ut oleum afferatur ad vas". Il trasferimento avviene in unico carico: "iste Manfredinus cum aliis consortibus illarum trium sortium debent conducere totum fictum illarum trium sortium... cum suis nautis et toto suo parelamento usque ad ripam Bardulini". Si trattava in totale di 18 *galete*; ogni *sors* deve corrispondere 6, più tre carpioni.

Questa investitura fatta a Manfredino è citata, come punto di riferimento, anche in tutti gli atti successivi, relativi sia a uomini di Malcesine che di Brenzone. Ritorna con varianti non significative, l'obbligo di corrispondere "suam partem de carpellionibus et de cercatica et de vase ab oleo et de omnibus rectis et serviciis secundum quod cuique attigerit" (oppure "prout ei attigerit de sua sorte pro tanto oleo quantum dat fictum"), "secundum quod Manfredinus pro se convenerat, eodem modo et consimili pena ab utraque parte promissa". Sottolineo la ripetizione, in tutte le *manifestationes*, di queste clausole, perché questa iteratività – insieme con l'uso del verbo *convenerat*, che rinvia ad una patuizione stabilita al momento – rafforza l'idea che si tratti della prima occasione in cui si mettono per iscritto consuetudini vigenti. È vero che già esistevano dei *brevia*, ma forse in precedenza ci si limitava ad annotare sulla pergamena l'elenco delle terre, affidandosi per gli obblighi economici alla tradizione.

Ai fini di una conoscenza dell'assetto sociale ed economico, è molto importante osservare che si tratta in genere di investiture collettive, che coinvolgevano sia persone legate da vincoli di sangue esplicitati, sia persone apparentemente non imparentate fra di loro. Per esempio, *Iohannes de Baldecha* è investito anche a nome di Zagnino e di Guarimberto suo fratello⁽⁵⁰⁾; Musio è investito per sé e per suo fratello, ma anche per Girardo *de Olivo*, e per *Piçuca* e Guizzardino *de Callo*, a quanto si può capire non legati a lui da rapporto di parentela; Bonetto di Bonardo è investito invece per un'ampia agnazione, che aveva ancora un asse patrimoniale in comune (composta da lui stesso, dal fratello,

⁽⁵⁰⁾ L'investitura riguarda le terre che essi avevano "in curia Malesilicis pro monasterio ad fictum vel ad plantulum vel quod alii pro eis teneant in ea curte, que date scripture ipsi domino abbatibus in brevi facto pro eis et non que sint in curia Brunçoni".

dalla zia paterna Marsilia, da Danioto e Ognibene suoi *barbani*). Tutti costoro sono di Malcesine. Ma identiche caratteristiche hanno gli atti, e identico è ovviamente il contesto familiare dei contraenti, nel caso di Brenzone e di Campo. Gogo figlio di Basso, per esempio, presenta un breve per sé e per i fratelli, assieme a Besano figlio di Melucco; il breve descrive le terre che i loro genitori detenevano in comune (“In Christi nomine. Hec est tenuta quam tenet filius Meluchi et filii Bassi de Campo a monasterio Sancti Çenonis”). Allo stesso modo procede Binento figlio di Paola (che agisce a nome dei fratelli), *Peccora filius Bellebaste*, *Maltritus* che si presenta “pro se et Roça sua cognata et pro Amabono filio Catalei”, per *Gecius de Campo* che agisce anche a nome del nipote Iacopino, per Lancio, per *Wiçardus de Callo* e per *Peterbonus*, per “Magister de Campo cum suis fratribus et suis consanguineis”. Va sottolineato che alcune persone sono titolari di più *brevia* e dunque si presentano più volte. Ciò accade per *Bassius et Rex de Campo*, anche a nome di “Magister de Campo et pro suis fratribus et pro Nascinguerra, Vitalino et Badile de Garda et pro Buvulchino nepote illius Bassi”. In un altro passo, si parla di questo “Magister de Campo cum suis sociis”, e probabilmente tutti questi ultimi citati (non legati da parentela al ‘capocordata’) sono compresi in questa definizione. Il notaio sembra insomma preferire una elencazione analitica dei nominativi di tutti i corresponsabili di un fitto: ma messo alle strette da un elenco troppo lungo impiega il termine *socius*, che rinvia ad una realtà economica e sociale evidentemente diversa da quella (prevalente numericamente) della *consanguineitas*, della *fraternitas*, dei legami di sangue orizzontali e verticali. In sostanza, le *manifestationes* del 1193 sembrano fotografare la società rurale di Brenzone e di Malcesine in un momento in cui la struttura consortile – basata su relazioni familiari e su beni goduti collettivamente, legata probabilmente (secondo modalità che non possiamo precisare) alla co-residenza nella singola contrada – è (ancora) un elemento portante: una società arcaica in evoluzione. Il comune rurale, in quanto *universitas* – ente politicamente strutturato e basato su principi di rappresentanza (per eminenza sociale, non per delega formale, beninteso), non esiste o è in incubazione. Pochi km più a sud, invece, – a Bardolino, a Cisano, a Lazise – tutto è diverso: la trasformazione sociale è stata molto più incisiva, per fattori endogeni (le trasformazioni delle strutture agrarie curtensi, la circolazione della terra ...) ed esogeni (l’azione politica dell’impero e della città); il comune rurale ha un assetto

istituzionale molto più definito, strutturato, riconoscibile ⁽⁵¹⁾.

Come si è accennato, in tutti i casi si precisa ⁽⁵²⁾ che le concessioni in fitto sono fatte per le terre che si trovano *in curia Malesilicis, non in curia Brunçonis*, e sempre si ha cura di ripeterlo. Tuttavia è inoppugnabile che le terre concesse si trovassero in larga parte anche in quello che nei secoli successivi sarà – ed è anche attualmente – territorio di Brenzone. Del resto, ciò emerge incidentalmente anche dalla documentazione, allorché l’abate Ugo – “cum inciperet facere locationes Danioto de Malesilice et reliquis de Malesilice de eo quod tenet in curia Malesilicis et Brunçonis pro illo monasterio ad fictum vel ad plantulum et quod per scriptum dederat illi domino abbati” – rende noto a Daniotto di Malcesine che non lo avrebbe investito di una certa categoria di terre (le terre *quartaricie*, soggette alla corresponsione parziaria di un quarto) ma solo delle altre due tipologie, le terre tenute in fitto o affidate *ad plantulum*: “ego non do vobis ullo modo terras quartaricias, set solummodo illud quod est de ficto vel plantulo” ⁽⁵³⁾.

2.3.2. Circostrizioni amministrative: le curie di Malcesine e Brenzone (fine XII secolo); le *sortes*, i *loci* fra XII e XIII secolo

Si riscontra dunque una opposizione fra la profonda compenetrazione economica esistente fra Malcesine e Brenzone a livello di distribuzione della proprietà fondiaria, e la distinzione fra i due territori, le due *curie* ⁽⁵⁴⁾. I medesimi gruppi di concessionari hanno terre e case tanto nella *curia* di Malcesine, quanto nella *curia* di Brenzone: un intreccio inestricabile, che si era venuto a creare – attraverso meccanismi ereditari, alienazioni, permutate...– in un arco di tempo certamente lungo. Tuttavia, nel contempo appare chiarissima, a livello concettuale, la separazione fra le due circoscrizioni. Nelle *manifestationes*, il termine *curia* è usato esclusivamente per indicare le estese circoscrizioni ‘comunali’ che si erano affermate di recente, nel corso degli ultimi decenni del XII secolo: vale a dire la deno-

⁽⁵¹⁾ Forniscono lo sfondo per queste considerazioni le riflessioni di Wickham, *Comunità e clientele* cit.

⁽⁵²⁾ Si cfr. per il formulario adottato nella *manifestatio*-tipo il documento edito in appendice.

⁽⁵³⁾ ASVr, *Ospitale civico*, perg. 170.

⁽⁵⁴⁾ In un caso si utilizza *curtis*, che a questa altezza cronologica e in questo contesto è perfettamente equivalente a *curia*: cfr. le note seguenti.

minazione di Malcesine (attestata da lungo tempo nelle carte private) e la nuova denominazione di Brenzone, affermatasi di recente.

Di questa intenzionalità abbiamo una conferma anche in riferimento ai confini esterni delle due *curie*, imposti del resto dalla geografia montana. In un paio di occasioni, nelle *manifestationes* rese dai concessionari di terre di Malcesine e Brenzone sono menzionate le comunità trentine confinanti, i cui diritti sul Monte Baldo si spingono forse anche al di qua dello spartiacque. Per quanto occorra molta prudenza, non essendo facile identificare i microtoponimi di riferimento, sembra infatti difficile che non ci si riferisca ad Avio e al suo territorio menzionando la *curia de Avio* come confinante; così pure non si saprebbe identificare se non col territorio di Nomi, *villa* della Val Lagarina settentrionale, quella *curia de Nomio* che compare in uno di questi atti.

Alla lunga le denominazioni ‘ufficiali’ prevarranno nella documentazione, perché funzionali alle esigenze fiscali e amministrative del comune di Verona e in qualche modo da esso sanzionate e prescelte, e l’uso di *curia* per indicare l’intero territorio dei comuni di Brenzone e Malcesine diventerà la regola (specialmente nella forma *curia et pertinentia*). Ma la transizione verso un uso regolare di questa terminologia amministrativa sarà straordinariamente lenta, molto più lenta che in altre aree del distretto veronese; i notai manifestarono incertezze e ripensamenti nell’inquadrare in tale semplicistico schema la complessa realtà insediativa dell’alto Garda.

Nell’ambito delle *curie* di Brenzone e Malcesine (che restano per così dire dei puri nomi, specialmente nel caso di Brenzone) continuavano ad esistere, e ad avere una forte pregnanza, i minori insediamenti, di tipo contradale, senza particolari gerarchie tra l’uno e l’altro. Accade pertanto così che ancora per tutto il Duecento i notai si trovino in grande imbarazzo nel definire questi centri insediativi minori: talvolta adottano anche per esse il termine *curia*, talaltra oscillano tra *curtis*, *terra*, *locus ubi dicitur*, e in qualche caso usano *terra* per indicare il comune maggiore. Si prenda il caso di Borago, una delle ‘contrade’ di Brenzone. Nel 1191 l’abate Ugo aveva investito Viviano *de Petrusio de Mellarole* di tre appezzamenti ubicati *in curia Boragi* ⁽⁵⁵⁾; nel 1193 ⁽⁵⁶⁾ il medesi-

⁽⁵⁵⁾ ASVr, *Atti trasferiti da Venezia, S. Zeno Maggiore*, perg. 10, copia del 1212.

⁽⁵⁶⁾ ASVr, *Ospitale civico*, perg. 177.

mo investe (per 4 bacede d'olio *ad bacetam Bronçoni* ⁽⁵⁷⁾ *ad mercatum Garde*) un tale *Rivanus de Mellarolo* di terre a Borago collocandole ora *in loco ubi dicitur Borrago*, ora *in terra vel loco Borago*; e tali appezzamenti possono essere ceduti soltanto a coloro “qui habent de curte Sancti Zenonis de Borrago habitantes in terra Bronçoni”: cioè alla ristretta cerchia di coloro che possiedono terre della *curtis* di S. Zeno a Borago ed abitano in una delle varie contrade di Brenzone ⁽⁵⁸⁾. In tale contesto *curtis* sembra avere un significato ambiguo, a metà strada fra l'economico e il territoriale; ma nel 1194 un altro notaio userà ancora l'espressione *in curte Boragi* ⁽⁵⁹⁾, questa volta in senso francamente territoriale. Ancor più significativo di questa varietà è il fatto che Borago mantenga una sua fisionomia chiaramente riconoscibile ancora molto a lungo, e sarà chiamata *curia* anche nell'inoltrato Duecento ⁽⁶⁰⁾. La parabola appare conclusa solo nel 1330, quando Borago è menzionata col termine *hora* ⁽⁶¹⁾. Analoga a quella di Borago è, fra XII e XIII secolo, la condizione della *curia Venti*, sede sin dagli inizi del sec. XI di una cappella di S. Zeno e quindi provvista di un elemento ‘forte’ di identificazione. Nel 1186, “in Bronçono in curia Venti”, il causidico Neroto, assessore del vescovo Riprando, sentenza in una lite fra il monastero di S. Zeno e Zucone *de Cassuno* ⁽⁶²⁾. Nel 1197 si usa l'espressione “hora ubi dicitur ad Ventos” ⁽⁶³⁾. Nel primo Duecento poi questo insediamento è detto *sors et curia Venti* ⁽⁶⁴⁾. A Vento è attestato

⁽⁵⁷⁾ Menzionata qui per la prima volta. Va osservato anche il prevalere del mercato di Garda su quello di Bardolino.

⁽⁵⁸⁾ ASVr, *Ospitale civico*, perg. 153 (sull'attergato 'Brenzone').

⁽⁵⁹⁾ ASVr, *Ospitale civico*, perg. 181, 1194 maggio 20: investitura a Ubicino figlio di *Teçi* e a suo fratello Mileto di terre con olivi “in curte Boragi”.

⁽⁶⁰⁾ “Tota curia Boragi iuris dicti monasterii que est sita in territorio Brençoni videlicet de cunctis terris casalis, arativis, vigris et cum olivis, cultis et incultis cum honore et districtu” (ASVr, *Ospitale civico*, perg. 315 e perg. 320). Anche in questo caso vige la limitazione per il trasferimento del diritto utile ai soli abitanti del territorio di Brenzone.

⁽⁶¹⁾ Nel 1330 Borago appare menzionata come “una petia terre arative cum olivis, vineis, ortis, domibus muratis copatis cum teietibus, iacens in terra et villa Brençoni in hora Boragi, de una parte via carara, ab alia rivus Bordini, ab alia lacus Garde, ab alia vallis Fornacis” (ASVr, *Atti trasferiti da Venezia nel 1964*, S. Zeno Maggiore, perg. 50).

⁽⁶²⁾ ASVr, *Ospitale civico*, perg. 132.

⁽⁶³⁾ Cfr. qui sotto, testo corrispondente a nota 88.

⁽⁶⁴⁾ ASVr, *Ospitale civico*, perg. 315, 1215 marzo 14: investitura a *Iohannes filius quondam Boni de Borago* e Domenico di Bonaventura *de Brenzonis* e Vivaldo del fu Viviano de [...] abitante a Torri di tutto quello che S. Zeno ha “in loco qui dicitur sors et

anche un castello ⁽⁶⁵⁾, all'interno del quale si trovano abitazioni (1258) ⁽⁶⁶⁾. Ancora nel 1281 si usa, infine, l'espressione *in curia Venti* ⁽⁶⁷⁾.

Come si vede, è abbastanza raro che si usi *sors* con un valore di circoscrizione territoriale, come nel caso ora citato della “*sors et curia Venti*”. Il termine *sors* è usato prevalentemente per indicare l'insieme di piccoli insediamenti contraddali, tenuti collettivamente ad una corresponsione al monastero di S. Zeno: non si dimentichi che le *sortes* gravitanti su Malcesine sono soltanto tre. Come la documentazione della fine del XII secolo ci lascia intravedere, i singoli concessionari (*con-sortes*) continuano a far capo alla *sors* per la ripartizione degli oneri dovuti collettivamente al monastero di S. Zeno, come attestato nel 1193: “*de omnibus servitiis que facit eorum sors Sancto Zenoni*” i concessionari “*debent facere secundum quod eis attigerit pro tanto oleo quantum dant fictum*”. Sono estremamente rivelatori, infine, i pur rarissimi casi nei quali, nella documentazione relativa alle singole *sortes*, compaiono occasionalmente i termini classici ad indicare una dipendenza di tipo signorile, come *honor et districtus* ⁽⁶⁸⁾.

Molti altri minori centri demici – anche dotati di una certa consistenza – nella documentazione dei secoli XII e XIII sono definiti semplicemente *locus*, come nel caso di Campo che sarà esaminato analiticamente in un prossimo paragrafo. Anch'essi hanno una loro individua-

curia Venti, quod est terra cum olivis et sine olivis” (espressione assai significativa delle tendenze alla ‘monocultura!’) “*et in Brenzono*”. Confinano affittuali del vescovo, “*et presbiteri Malsilicis habent pro monasterio Sancti Zenonis, de mane via letaniosa, a sero lagus*”; il trasferimento del diritto utile è possibile a uomini di Malcesine, Brenzone o Torri.

⁽⁶⁵⁾ ASVr, *Archivi trasferiti da Venezia nel 1964, S. Zeno Maggiore*, perg. 26, anno 1254: “*in Brenzono ante castrum Venti*” si investe “*Bertolinus quondam Pereelli de Bocino*” di un appezzamento con olivi *supra Paullum*.

⁽⁶⁶⁾ ASVr, *Orfanotrofio femminile*, reg. 1.6, c. 44r, anno 1258: “*in Brenzono ante domum Bessole in castro Venti, in presentia Nordii balesterii quondam Tobaldini de Marcerisio, et Bonavie quondam Tantebelle de Magugnano et Bonaventure filii Bonensigne de Vento*”.

⁽⁶⁷⁾ ASVr, *Atti trasferiti da Venezia nel 1964, S. Zeno Maggiore*, perg. 32b, 1281 ottobre.

⁽⁶⁸⁾ “*Tota curia Boragi iuris dicti monasterii que est sita in territorio Brenconi videlicet de cunctis terris casalivis, arativis, vigris et cum olivis, cultis et incultis cum honore et districtu*” (cfr. sopra, nota 60). Non trovando, nel suo lessico, un'espressione calzante per definire quello che poteva essere sopravvissuto della *iustitia dominica* di S. Zeno sugli uomini di Borago, il notaio tardoduecentesco adotta un termine troppo ‘pesante’ e sproporzionato, ma comunque indicativo della perfetta riconoscibilità di quella *curia* all'interno del ‘contenitore’ costituito dal *territorium Brenconi*.

lità e una loro vitalità, espressa ad esempio dalla presenza – in parecchi casi – di una chiesa; sulle loro vicende influiscono diversi fattori, fra i quali l’ubicazione (sulla costa o all’interno) e il maggiore o minore grado di compenetrazione della proprietà fondiaria con le località vicine: quadro che appare più intricato e complesso a Malcesine (ove forse la presenza di diversi proprietari – la pieve di S. Stefano e S. Maria in Organo, oltre a S. Zeno – stimolò di più la circolazione della terra). Molti aspetti dell’organizzazione sociale e politica di queste comunità, comunque ci sfuggono: si pensi per esempio all’espressione “*medietas segnoratici de Rau*”, che compare occasionalmente in una delle *manifestationes* del 1193 e che presuppone l’esistenza – in quella contrada o in quel gruppo sociale – di diritti sulle persone, spettanti in tale caso ad uno dei concessionari. È difficile dunque, dati i limiti delle fonti, motivare e documentare caso per caso fortune e sfortune di questi insediamenti, più rapida o più lenta attrazione nella ‘cornice’ in formazione costituita dai comuni rurali di Brenzone e di Malcesine.

2.4. *L’evoluzione nel lungo periodo degli insediamenti e delle strutture di inquadramento civile ed ecclesiastico*

2.4.1. Insediamento contradale e comune rurale: realtà e ricezione documentaria

Le osservazioni svolte nel paragrafo precedente sulla base della documentazione dei secoli XII e XIII possono essere significativamente proiettate sul lungo periodo.

Rivelatore è innanzitutto il fatto che i notai del primo Quattrocento, citando i sindaci e procuratori del comune di Brenzone – e quindi in un contesto in qualche modo ‘ufficiale’ – facciano esplicito riferimento a più *comunitates* che li esprimono, recependo quindi l’idea di una pluralità istituzionale ⁽⁶⁹⁾. Analogamente, nel Trecento è attestato l’uso della locuzione complessiva *de villis de Brenzono* per identificare l’origine

⁽⁶⁹⁾ “*Nomine dictorum comunis et hominum dictarum comunitatum Brenzoni*” (1430): ASVr, *Ravignani*, perg. 50. Si tratta di un atto ‘ufficiale’ rogato “*in terra de Brenzono Riperie Gardexane Verone in ora Casteli sub porticu domus comunis et hominum dicte terre ad banchum iuris domini vicarii*”.

territoriale di una persona, come quel Rangone *de Brenzono*, capostipite di una famiglia della piccola nobiltà locale, che presta a Mastino II della Scala in occasione della guerra del 1339 ⁽⁷⁰⁾. Per definire, poi i singoli insediamenti dell'area di Brenzone si usa una gamma molto svariata di locuzioni, che comprovano l'imbarazzo nel quale anche allora ci si trovava nello stendere un insediamento così disperso e multiforme sul letto di Procuste di un formulario preciso. Il termine *villa* – lo stesso che, nella documentazione veronese quattrocentesca, indica in generale il comune rurale formalmente costituito e allibrato nell'*extimum larium* – è usato assai spesso per definire il piccolo insediamento contradale, al di sopra del quale sta – come contenitore – la generica espressione *in* (oppure *de*) *Brenzono* o *in tera Brençoni*, preposta o posposta. Abbiamo così “in tera Brençoni in villa Ventii” ⁽⁷¹⁾, “in villa Somaville” o “in villa Menaroli de Brenzono de Gardesana Verone districtus” ⁽⁷²⁾, “in villa Magugnani de Brenzono de Gardesana Verone districtus, in platea dicte ville” ⁽⁷³⁾, “in villa Castelleti pertinentie Brenzoni” ⁽⁷⁴⁾. Tuttavia per indicare gli stessi nuclei demici si po' usare anche *contrata* (“in Brenzono in contrata Magugnani iusta lacum”; “in Brenzono in contrata Castelleti super ripa lacus Garde” ⁽⁷⁵⁾; “contrata Blaze”) ⁽⁷⁶⁾, oppure *ora* (“in Brenzono in ora Casteleti”) ⁽⁷⁷⁾. Qualche volta, il riferimento a Brenzone è omesso e si reputa sufficiente la menzione della *contrata* e della riviera Gardesana ⁽⁷⁸⁾. È molto importante, e rivelatrice, la constatazione che sono nettamente minoritarie le occasioni nelle quali per Brenzone vengono usate le espressioni che in altri territori del Veronese sono a questa altezza cronologica una regola assoluta e da tempo consolidata nella tecnica ubicatoria (“in pertinentia Brenzoni in ora ****”) ⁽⁷⁹⁾: segno del fatto che i

⁽⁷⁰⁾ G. Moretto, *L'emigrazione dei notabili verso la città: i Brenzoni, in Brenzone. Un territorio cit.*, pp. 125-126

⁽⁷¹⁾ ASVr, *Ravegnani*, perg. 5, anno 1386.

⁽⁷²⁾ ASVr, *Ravegnani*, perg. 37, anno 1427.

⁽⁷³⁾ ASVr, *Ravegnani*, perg. 39 e 45, anni 1427 e 1430.

⁽⁷⁴⁾ ASVr, *Ravegnani*, perg. 29.

⁽⁷⁵⁾ ASVr, *Ravegnani*, perg. 20 (anno 1415) e perg. 56 rispettivamente.

⁽⁷⁶⁾ ASVr, *Ravegnani*, perg. 54, anno 1431.

⁽⁷⁷⁾ ASVr, *Ravegnani*, perg. 27, anno 1423.

⁽⁷⁸⁾ ASVr, *Ravegnani*, perg. 56 e 58: *de contrata Summeville*, e *de contrata Castelleti*, ambedue *Riperie lacus Gardexane Verone*.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. ad es. ASVr, *Ravignani*, perg. 53. Per la generalizzazione di questa tecnica ubicatoria nella documentazione veronese bassomedievale, cfr. Varanini, *La Valpolicella cit.*, pp. 92 ss. (“La tecnica ubicatoria come spia dell'organizzazione del territorio”).

notai percepiscono la differenza, e si trovano in difficoltà.

In prosieguo di tempo, arricchendosi e complicandosi il panorama documentario, la lunghissima tenuta dell'impianto insediativo antico può essere evidenziata solo da fonti 'panoramiche', d'insieme, che diano un quadro di tutto il territorio. Purtroppo, le fonti anagrafiche del Quattrocento relative al comune di Brenzone – che danno importanti dati d'insieme sulla popolazione dell'intero comune rurale ⁽⁸⁰⁾ – non sono scorporate per singolo insediamento contradale. Una indicazione di grande interesse la si ha invece ai primi del Cinquecento, nelle visite pastorali del Giberti. In occasione di esse, i visitatori sentono il bisogno di menzionare 15 contrade, in ognuna delle quali il visitatore individua un paio di famiglie eminenti: Villanova, Castelletto, Biazza, Fatori, Marniga, Campo, Magugnano, Bucino, Venzo, Castello, Porto, Borago, Zignago, Somnavilla, Menarolo (corrispondente all'attuale Assenza). Dunque, ciò che all'occhio degli esperti chierici appare rilevante è il concreto quadro dell'esistenza, la contrada appunto; ed è per loro più significativa una eminenza sociale di contrada, che non una *élite* dell'intera comunità ⁽⁸¹⁾.

La documentazione seicentesca e settecentesca infine conferma la stabilità sostanziale dell'assetto insediativo. Oltre alle puntuali conferme date dagli estimi rurali (che solo dal Seicento descrivono i beni dei proprietari rurali ⁽⁸²⁾), basterà qui ricordare il rilevamento del 1790, sollecitato dall'ambiente scientifico dell'Accademia di agricoltura di Verona. Nell'occasione si constata l'esistenza di 21 distinti insediamenti, per un totale di 2104 abitanti in 440 nuclei famigliari ⁽⁸³⁾:

⁽⁸⁰⁾ ASVr, *Archivio antico del comune*, b. 5, proc. 2009: 341 abitanti, in 75 nuclei, nel 1447; 357 abitanti, in 71 nuclei, nel 1473; 585 abitanti, in 93 nuclei, nel 1485.

⁽⁸¹⁾ *Riforma pr etridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542*, a cura di A. Fasani, I-III, Vicenza, 1989, pp. 502 ss., 1132 ss., 1386 ss. e *ad Indicem*.

⁽⁸²⁾ Cfr. F.M. Errico, *L'estimo del 1628: la proprietà fondiaria lungo la costa*, F.M. Errico, *L'estimo del 1628: le contrade di collina da Somnavilla a Boccino*; F.M. Errico, *L'estimo del 1628: Campo, Fator, Biasa e Villanova*, in *Brenzone. Un territorio cit.*, pp. 200-203.

⁽⁸³⁾ G.F. Viviani, *Il territorio gar desano nord-orientale nella seconda metà del secolo XVIII*, «Il Garda. L'ambiente, l'uomo», 1 (1985), pp. 87-99.

<u>Nome</u>	<u>n° famiglie</u>
Assenza (o sia Menarol)	8
Porto	10
Vaio	1
Magugnano	38
S. Giovanni	3
Marniga	40
Castelletto	128
Sommavilla	38
Pozzo	16
Borago	15
Zignago	8
Castello	38
Venz	22
Bozino	9
Campo	16
Fasor	5
Biazza	24
Borno	10
Villanova	4
Pozzalovara	2
Casa dei Tronconi	5

Dati analoghi raccoglie, pochi decenni più tardi, Antonio da Persico, autore di una ben nota *Descrizione* della provincia di Verona di gusto illuministico ⁽⁸⁴⁾.

2.4.2. Le chiese del territorio di Brenzone e l'identità di contrada ⁽⁸⁵⁾

Esiste una stretta relazione fra le caratteristiche dell'insediamen-

⁽⁸⁴⁾ Sono 19 le "contrade o paesi" che costituiscono il comune di Brenzone: Assenza, Sommavilla, isola di Trimelone, Pozzo, Borago, Zignago, Venz (= Vento), Castello, Porto di Brenzone, Buccino (o Bozino), Magugnano, S. Giovanni, Marniga, Campo, Fasor, Biazza, Castelletto, Borno e Villanova. Raccoglie questi dati A. Pighi, *Castelletto di Brenzone sul Garda. Notizie storiche*, Verona, 1908, pp. 8-9.

⁽⁸⁵⁾ Per quanto segue, cfr. ora le schede redatte da A. Brugnoli, G. Moretto, G. Sala, V. Chiese, P. Milli raccolte nella sezione "L'organizzazione ecclesiastica" del volume *Brenzone, Un territorio* cit., pp. 145-167.

to umano nel territorio di Brenzone e la presenza nel territorio medesimo di numerose chiese. Non è necessario sottolineare l'importanza dell'esistenza della chiesa per il senso di autocoscienza di una comunità rurale; il fatto dunque che edifici sacri siano attestati in diversi piccoli insediamenti contraddali del territorio di Brenzone dal XII secolo, e che la 'gerarchizzazione' a favore della chiesa parrocchiale sia piuttosto lenta, ha un suo preciso significato. Né è da dire che la presenza patrimoniale di monasteri allogeni – come può accadere nella bassa Gardesana, da Torri a Peschiera – arricchisca e complichino il quadro: S. Benedetto di Leno e Maguzzano hanno qualche olivo a Brenzone o Malcesine, ma nessuna *cella*.

Nel sec. XI, l'unica chiesa attestata con certezza nel (futuro) territorio di Brenzone è quella di *Venti*, menzionata nel diploma imperiale del 1014 per S. Zeno di Verona. Ma nella seconda metà del sec. XII si ha un quadro d'insieme un po' più ricco. Nel 1159 il papa Adriano IV concede all'arciprete di S. Stefano di Malcesine una bolla ⁽⁸⁶⁾ con la quale conferma alla *ecclesia* tutti i beni e diritti legittimamente posseduti, e tra questi menziona esplicitamente ("propriis duximus exprimenda vocabulis") diverse chiese soggette: "capella vero Sancti Zenonis de Branzone cum decimis et possessionibus suis", "capella Sancti Angeli cum pertinentiis suis, capella Sancti Nicolai", "capella SS. Symonis et Jude et Sancti Iohannis Evangeliste cum pertinentiis earum". Alcune di queste chiese sono facilmente identificabili: si tratta di S. Zeno di Castelletto (oggi nota come S. Zeno *de l'Uselet*), di S. Nicola di Assenza (o Menarolo), e forse della chiesa di S. Giovanni di Brenzone (per quanto si menzioni il titolo di S. Giovanni evangelista anziché del Battista). Sconosciuta invece, allo stato attuale, l'ubicazione delle chiese dei SS. Simone e Giuda e di S. Angelo. Non è definibile con certezza il contesto nel quale questo documento viene concesso; sono gli anni cruciali

⁽⁸⁶⁾ J. v. Pflugk-Harttung (ed.), *Acta pontificum Romanorum inedita*, voll. 3, Tübingen-Stuttgart, 1880-1888, III, n. 187, 1159 gennaio 14; reg. in P. F. Kehr, *Italia pontificia*. VII. *Venetiae et Histria*, I, Berolini, 1923, p. 299, n. 1, pervenuta, non a caso, in una copia autentica, imitativa, del 1368, di un periodo dunque nel quale l'amministrazione ecclesiastica delle chiese curate veronesi era stata avocata dal potere signorile scaligero, che salariava un cappellano e gestiva il patrimonio delle chiese, in particolare i diritti decimali; cfr. G.M. Varanini, *Signorie cittadine, vescovi e diocesi nel Veneto: l'esempio scaligero*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV al XVI secolo. Atti del VII convegno di storia della chiesa in Italia (Brescia, settembre 1987)*, a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G.M. Varanini, Roma, 1990, II, pp. 869-921.

del contrasto fra Adriano IV e l'impero, e del diploma per il comune di Brenzone ⁽⁸⁷⁾. Può darsi che l'arciprete tendesse ad ottenere, nero su bianco, delle garanzie in via previa, temendo iniziative dell'imperatore – che in effetti vi sarebbero state di lì a qualche tempo. Ciò che qui interessa, ad ogni modo, è che a quell'epoca già esisteva un certo numero di chiese pertinenti ai singoli, piccoli insediamenti dell'alto Garda.

E' ovvio che in questa bolla per la pieve di Malcesine non si parli di S. Vito *ad Ventos*, soggetta al monastero di S. Zeno, al quale essa è confermata come s'è visto nel diploma federiciano del 1163. Sulle sue vicende e sui suoi rapporti con la pieve di S. Stefano di Malcesine, siamo informati però da un atto che si iscrive nel quadro della ricognizione e riordinamento dei diritti di S. Zeno nel territorio gardesano, attuata nel 1193 ⁽⁸⁸⁾. Nel 1197, di fronte al vescovo di Verona l'arciprete di S. Stefano di Malcesine riconosce infatti che la "ecclesia sive cappella Sancti Viti de Bronçono de hora ubi dicitur ad Ventos cum omnibus suis possessionibus rationibus et pertinentiis erat monasterii Sancti Zenonis de Verona ... et statim per interdictum domini Hugonis abbatis ipsius monasterii viri religiosi qui ibidem presens aderat desiit possidere et possessioni abrenunciavit", ottenendone la immediata reinvestitura. Dunque nella seconda metà del sec. XII S. Vito era stata amministrata spiritualmente (e forse non solo) da parte della pieve, che ora riconosce di non avere in essa diritti.

Oltre a S. Vito di Venti, S. Giovanni di Brenzone, S. Nicolò di Assenza, S. Zeno di Castelletto già esistenti nel 1159, almeno altre due chiese esistevano al più tardi nel XIII secolo, e precisamente S. Pietro in Vincoli di Campo e S. Antonio di Biazza, di giuspatronato Brenzoni nel Quattrocento ⁽⁸⁹⁾, come provano dati architettonici e storico artistici. S. Maria di Castello fu fondata invece nel 1336 ⁽⁹⁰⁾. Un preciso e notevole significato, riguardo al ruolo svolto da queste chiese, ha poi la presenza di affreschi votivi, che riportano il nome di committenti desiderosi di perpetuare la propria memoria e la propria identità nel contesto sociale della contrada ⁽⁹¹⁾. Assai più avanti nel tempo questi dati sono confermati da un

⁽⁸⁷⁾ Castagnetti, *Le città della Marca* cit., pp. 150 ss.

⁽⁸⁸⁾ Il censo è pagato a Malcesine nel luogo dove si raccoglie l'olio del monastero; si fa eccezione per una terra a Menarolo, cioè Assenza di Brenzone.

⁽⁸⁹⁾ ASVr, *Antico ufficio del registro, Testamenti*, mazzo 97, n. 40.

⁽⁹⁰⁾ Rinvio per tutto ciò a G. Sala, *Chiese medievali del Garda veronese*, Vago di Lavagno (Verona), 1999², con bibliografia.

⁽⁹¹⁾ Cfr. G. Sala, *Affreschi dell'oratorio di S. Pietro in Vincoli a Campo di Brenzone*, «Il Garda. L'ambiente, l'uomo», 6 (1990), pp. 75-87, in particolare p. 79

testamento del 1446, che attesta l'esistenza nel territorio del comune rurale di Brenzone almeno delle sette chiese citate, ubicate in sette distinte contrade: sono quelle cui il testatore fa un legato, nulla escludendo che ne esistessero all'epoca anche altre ⁽⁹²⁾.

Logico punto d'arrivo di questa schematica ricostruzione è la visita pastorale del Giberti (anni '30 del Cinquecento). Le chiese citate (le stesse attestate nel Quattrocento) appaiono soggette alla parrocchiale di Brenzone, e sono complessivamente in condizioni men che mediocri ⁽⁹³⁾ ma rivelano tracce significative di una precedente, maggiore complessità di funzioni. In termini generali, il visitatore prendendo atto del complesso quadro insediativo di Brenzone ricorda che “extant in dicto loco de Brenzono, sed dispersae, capellae sex, quarum unaquaeque habet suum paramentum fulcitum mediae vitae”: usa dunque espressioni analoghe a quelle usate, pochi anni dopo, dall'ignoto funzionario del comune di Verona citato all'inizio ⁽⁹⁴⁾. Almeno in quattro di esse è infatti attestata l'esistenza di un cimitero, pure mal tenuto; il che significa che in un passato abbastanza recente una funzione essenziale della parrocchialità era stata esercitata a livello di contrada. La gerarchia fra la parrocchiale di S. Giovanni ⁽⁹⁵⁾ e le *ecclesie simplices* di S. Zeno (ove si celebra tre volte l'anno), di S. Pietro di Campo, di S. Antonio di Biazza (con cimitero), dei SS. Vito e Modesto (con cimitero), di S. Nicola di Assenza (con cimitero) appare ancora più evidente nelle visite seicentesche, ad esempio quella di Marco Giustiniani (1632-1650). Solo S. Maria di Castello, che è di recente giuspatronato comunale, appare vitale e a differenza delle altre aspira alla parrocchialità ⁽⁹⁶⁾: distinzione che

(“Moltomeus et Ingelterius”, “ser Vivianus”); G. Sala, *Inediti affreschi della metà del Trecento presso l'oratorio di Sant'Antonio a Biasa di Brenzone*, «Il Garda. L'ambiente, l'uomo», 20 (2004), pp. 17-23 (scritta dipinta difficilmente leggibile, che riferisce della costruzione della chiesetta nel 1349).

⁽⁹²⁾ ASVr, *Antico ufficio del registro*, Testamenti, mazzo 43, n. 10.

⁽⁹³⁾ Delle sei cappelle, solo S. Maria di Castello ha un cappellano; S. Zeno *ab Ucellino* è detta *campestris* (termine usato per indicare un degrado di fatto); S. Antonio di Biazza, S. Pietro di Campo, S. Vito e Modesto, S. Nicola di Assenza (usata come luogo di trebbiatura) appaiono male in arnese e si deve provvedere alla loro chiusura

⁽⁹⁴⁾ Cfr. sopra, nota 1 e testo corrispondente.

⁽⁹⁵⁾ Di S. Giovanni di Brenzone, fra l'altro, fu rettore nel primo Cinquecento un Cressotti, appartenente ad una famiglia originaria di Brenzone: il Simeoni (L. Simeoni, *Verona. Guida storico-artistica della città e provincia*, Verona, 1909, p. 421) segnala un portale di marmo bianco datato 1531, “tempore prioratus Augustini de Cresotis”.

⁽⁹⁶⁾ Marco Giustiniani. *Visitaciones pastorales ecclesiarum civitatis et dioecesis*

un'altra chiesa del territorio, S. Benigno e Caro di Cassone, aveva ottenuto nel 1567 dal vescovo Agostino Valier.

2.5. Verso l'assimilazione nella Gardesana. Istituzioni e società alla fine del medioevo

Esula dai limiti di questa ricerca una ricostruzione compiuta della vicenda politico-istituzionale di Brenzone nel tardo medioevo. È tuttavia indispensabile accennare brevemente ad alcune tappe e ad alcune caratteristiche fondamentali del processo che conduce nel corso del Trecento al definitivo inquadramento istituzionale del comune di Brenzone nel distretto veronese, e alla conseguente dinamica che si instaura fra società locale e mondo urbano.

Mi limiterò a due punti fondamentali, che è necessario (e qui sufficiente) richiamare. Il primo è relativo all'inserimento di Brenzone nei quadri amministrativi del territorio veronese (nei quali, lo si è visto in precedenza, a fine Trecento appare perfettamente inserito per quanto riguarda le procedure di estimazione). Nel 1340 anche il comune di Brenzone – ma non quello di Malcesine – è menzionato nel privilegio emesso da Mastino II che esenta le comunità della riviera veronese da altri oneri fiscali, in considerazione del fatto che esse devono mantenere il naviglio sul lago: quel lago che di lì a poco (1351) un diploma dell'imperatore Carlo IV avrebbe assegnato in toto alla sovranità veronese.

Il secondo aspetto, non meno rilevante, è legato al castello⁽⁹⁷⁾. Non è certo casuale la frequenza, nella documentazione tardotrecentesca e quattrocentesca, di menzioni della fortificazione o di suoi annessi: un castello che soltanto ora diveniva la sede amministrativa e giurisdizionale, ad un tempo del comune e del rappresentante del potere centrale. Nel 1430 un atto è rogato infatti “in terra de Brenzono riperie Gardexane Verone in ora Casteli sub porticu domus comunis dicte terre ad banchum iuris domini vicarii dicte terre”⁽⁹⁸⁾. La residenza del vicario

Veronensium ab anno 1632 usque ad annum 1650. T rascrizione del Registro XX delle Visite Pastorali, a cura dell'Archivio Storico della Curia diocesana di Verona, Verona, MCMXCVIII, p. 122.

⁽⁹⁷⁾ Un cenno anche in G. Moretto, *I castelli di Br enzone: origini e funzioni*, in *Brenzone. Un territorio* cit., p. 112 (scheda n. 69).

⁽⁹⁸⁾ ASVr, *Ravignani*, perg. 50.

si trovava probabilmente nella “domus magna” già appartenuta a Nicola Brenzoni, provvista di una “sala magna”. Si menzionano anche una “platea apud castrum”, un “burgus castellarum” e dunque un sobborgo protetto da una seconda cinta, distinta dal recinto castrense vero e proprio ⁽⁹⁹⁾.

Significativamente convergenti con questa parabola sono gli indizi che si possono ricavare a proposito delle relazioni fra l’*élite* di Brenzone e la società veronese in età signorile, per quanto l’infeudazione ai della Scala o ai loro collaboratori ed amici di larga parte dei redditi di S. Zeno inaridisca quasi del tutto, a partire da fine Duecento, il flusso delle notizie su Brenzone ricavabili dall’archivio monastico. Nei registri non resta infatti, in linea di massima, che il nome del beneficiario, o poco più; non sorprende certo che si tratti di *militēs* o uomini di corte non veronesi, anche molto eminenti ⁽¹⁰⁰⁾.

Una annotazione del secondo Trecento ⁽¹⁰¹⁾ ci rivela tuttavia che fra 1360 e 1380 circa venne nelle mani dei *factores* scaligeri (gli amministratori di quella fattoria signorile, nata per amministrare il patrimonio privato dei signori, che proprio allora accentuava le proprie funzioni ‘pubbliche’) non solo la gestione dei beni monastici, ma anche quella ben più redditizia della decima della pieve di Malcesine. Un *gastaldio et factor* di Cansignorio della Scala e poi di Bartolomeo ed Antonio (dunque tra il 1360 e il 1380 circa) affittava o curava l’esazione delle

⁽⁹⁹⁾ ASVr, *Ravignani*, perg. 23, perg. 31, perg. 38., perg. 55; Brenzoni, *Niccolò de Rangonis* cit., p. 245. Cfr. anche Brenzoni p. 242, anno 1412 (“turris castrum”); ASVr, *Ravignani*, perg. 30 (“circa castrum”), 40, 42 (“ora castelli apud viam comunis”).

⁽¹⁰⁰⁾ Agli inizi del Trecento, almeno una parte dei redditi di Brenzone furono infeudati a Sigonfredo di Arzignano, potente *miles* vicentino della cerchia di Cangrande I (ASVr, *Atti trasferiti da Venezia nel 1964*, S. Zeno Maggiore, perg. 50) che tenne terre e beni “per tempora longiora ac per potenciam ac violenciam secularem”, senza pagare niente e lasciò ‘erede’ Cangrande I. Il successivo investito fu il chierico Pietro Occhidicane, appartenente ad una nota famiglia cittadina, che ne ebbe conferma nel 1337 dall’abate Ognibene (*ibidem*, perg. 55, 29 settembre 1337; il censo è di 50 *bacede*). Una scelta diversa fece Cangrande II della Scala: nel 1352 egli conferì questo censo a un personaggio appartenente all’*entourage* di corte, sinora non identificato: “dominus Henricus dux de Luca”. Queste rendite tornarono poi alla fattoria scaligera, *nunc dominus de la Scala tenet* [ASVr, *Orfanotrofio femminile*, reg. 1.5, c. 52r (*de Brençono*, e di altra mano agg. “cum plebe Sancti Stephani de Malsexeno”). I redditi di Malcesine (anzi, *totum podere dicte terr e*) li ebbe invece prima Chichino della Scala, nei primi decenni del Trecento, poi la fattoria scaligera, per un doppiere di 8 libbre di cera all’anno.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. la nota precedente.

decime «in dictis terris de Malsesino et de Brenzone»⁽¹⁰²⁾. Ricordo questo perché nella seconda metà del Trecento nell'entourage scaligero trovarono nuovamente spazio molte famiglie locali (in luogo dei tanti *militēs* 'stranieri' collegati a Cangrande I o a Mastino II), e fra costoro si mise in luce, in una posizione non del tutto trascurabile, anche qualche esponente dell'*élite* di Brenzone. Nicola del fu Franceschino *olim domini Rangoni* di Brenzone, spostatosi a Monzambano e Bussolengo già attorno alla metà del secolo, fece il salto di qualità che gli permise di inserirsi nell'entourage scaligero nel 1367, quando sposò Maddalena figlia del notaio Giovanni *a Statutis*, l'incaricato della custodia degli statuti cittadini, e divenne così cognato del noto funzionario scaligero Giacomo del fu Giordano da S. Sebastiano, detto dalle Eredità⁽¹⁰³⁾. Quello del notabile locale, assai facoltoso, che si inurba ed entra presto o tardi nel patriziato cittadino assumendone stile di vita e valori (committenza artistica d'alto livello, istruzione universitaria, ecc.) è un percorso niente affatto eccezionale nella società gardesana del Trecento e soprattutto del Quattrocento. Sono inseribili in questo schema interpretativo le esperienze di famiglie come i Carlotti di Garda, i Becelli di Costermano, i Muselli di Torri; e le liti fra città e comuni gardesani riportano spesso nominativi di altri "rustici creati cives", come nel Quattrocento i Mezzanelli di Garda, gli Scaramuzza di Costermano, i Ligresti di Torri, i Cipriani di Malcesine⁽¹⁰⁴⁾. La ricerca potrà certamente esser sviluppata sotto questo profilo, ma anche nell'attuale stadio della ricerca è possibile individuare qualche altro esempio del genere, specificamente relativo ad alcune contrade di Brenzone. Tra i gastaldi scaligeri ai quali Nicola Brenzone pagò la decima, vi fu infatti il notaio Franceschino da Campo (che non a caso figura a Verona il 21 aprile 1372 fra i testimoni a un'investitura episcopale)⁽¹⁰⁵⁾. Dunque, un abitante di

⁽¹⁰²⁾ Varanini, *Signorie cittadine, vescovi e diocesi* cit., pp. 890-896, con rinvio ai documenti (editi già nel Settecento dal Biancolini).

⁽¹⁰³⁾ ASVr, *Gazola Brenzoni*, perg. 10, 26, 28, 30, e per l'età viscontea perg. 32, 36 [inv. a Tremòsine], 37. Cfr. ora le schede di G. Moretto, *L'emigrazione dei notabili* cit. e *La famiglia Brenzoni dal Lion tra città e Gardesana nel Quattrocento*, in *Brenzone. Un territorio* cit., pp. 125-129.

⁽¹⁰⁴⁾ ASVr, *Archivio antico del comune*, b. 18 proc. 55, cc. 26v, 28r, 32v, 35r (per Brenzone, citato sotto).

⁽¹⁰⁵⁾ G.B. Biancolini, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, II, Verona, 1749, p. 429; ASVr, *Mensa vescovile*, reg. 1, c. 405v ("dominus Franceschinus quondam domini Alberti de Campo pertinentie Brençoni"). Cfr. G. Moretto, *Personaggi eminenti alla fine del medioevo*, in *Brenzone. Un territorio* cit., pp. 124-125 (scheda n. 79).

Campo era riuscito ad ascendere socialmente (il notariato rappresenta sempre un elemento di distinzione, in un ristretto ambiente rurale) e a svolgere la funzione di rappresentante locale del potere cittadino. E non fu il solo; un altro gastaldo scaligero in Brenzone fu tale Bertone *de Pinamonto de Brenzono*, e nella stessa direzione sembra andare l'esperienza di un autorevole personaggio originario di Assenza di Brenzone, Giovanni *de Manarolo*, che fa testamento nel 1401 ⁽¹⁰⁶⁾. Come tutte le periferie, anche le piccole comunità del territorio di Brenzone perdono via via i loro esponenti più autorevoli, attratti dalla città.

2.6. *Conclusioni*

In sostanza, e riprendendo le fila del discorso relativo ai secoli centrali del medioevo, le *curie* di Brenzone e di Malcesine che si affermano nel XII secolo appaiono una superfetazione, un 'vestito' amministrativo sovrapposto ad una realtà imperniata su realtà più modeste elementari dal punto di vista demico ed insediativo, caratterizzate dal piccolo possesso fondiario e da legami di consorteria e di parentela. Analizzerò schematicamente i due problemi principali toccati nelle pagine precedenti, quello dell'insediamento e quello dell'organizzazione del comune rurale.

Non è possibile in questa sede approfondire il confronto fra questo modello di insediamento e quello che si riscontra in altre regioni della collina veronese. Con l'area gardesana a sud di Torri, le differenze sono molte. In tali località infatti si verifica nel XI-XII secolo una indubbia crescita di centri incastellati come Garda, Bardolino, Lazise, privilegiati direttamente dall'impero (come Lazise) e/o da esso indirettamente o direttamente controllati (come Garda) oppure, nella regione non rivierasca fra il Garda e l'Adige, direttamente soggetti a grandi enti ecclesiastici (Castelnuovo dell'Abate, Calmasino, Costermano, Pastrengo). Economicamente, il comprensorio dell'alto Garda è dipendente da que-

⁽¹⁰⁶⁾ ASVr, *Istituto Esposti*, perg. 4920; parzialmente trascritta da G. Biadego in un ms. conservato in BCVr, *Carteggi*, b. 614, fasc. CXXXVII. Giovanni *de Manarolo* è in contatto con noti personaggi della élite gardesana come Marcabrano Squarceti e Musello di Torri, notaio; è imparentato con un autorevole inurbato, come Giovanni da Pèsina; la sua discendenza, assicurata dai nipoti, figli di Bonaventura *de Manarolo*, si trasferirà a Verona. Tutti i legati del suo ricco testamento si indirizzano a chiese ed uomini di Torri ed Albasano. Cfr. anche G. Moretto, *Personaggi eminenti alla fine del medioevo* cit.

sti centri. Isolato, fuori dei percorsi delle truppe imperiali, caratterizzato da un incastellamento tardo e debole e da forme di dipendenza signorili attenuate, l'alto Garda sembra conservare anche un modello di struttura insediativa più arcaico e una dinamica sociale meno veloce. Una dinamica simile la seguirono forse le comunità della zona di Caprino.

Per conseguenza, in quanto comunità rurali Brenzone e Malcesine sembrano in quel momento avere una vitalità davvero modesta, che in ogni caso non si esprime in forme istituzionali definite. Il paragone con le altre comunità della Gardesana è anche qui molto significativo. Ben diverso è per esempio il caso di Bardolino, che nell'ultimo quarto del secolo XII esibisce un assetto politico maturo, di stampo 'cittadino', con propri consoli⁽¹⁰⁷⁾ e lo stesso potrebbe dirsi di Garda. Anche all'interno della stessa area gardesana, dunque, le differenze fra le situazioni locali possono essere rilevanti. Trovano piena conferma, da questo modesto esempio, le riflessioni – basate su un amplissimo quadro comparativo – svolte dal Wickham: il comune rurale può bensì essere stato, nell'Italia del XII e XIII secolo, una formazione sociale ed istituzionale assai diffusa, ma le sue forme concrete di realizzazione sono profondamente diverse da zona a zona, e anzi da villaggio a villaggio⁽¹⁰⁸⁾.

3. Campo di Brenzone: analisi di un insediamento contradale

3.1. Le contrade di Brenzone alla fine del secolo XII

Alcune occasionali citazioni del 'caso' di Campo di Brenzone, che è occorso di fare nei paragrafi precedenti, mostrano con chiarezza che la parabola percorsa da questo insediamento nel corso del tardo medioevo e nell'età moderna è perfettamente inseribile nel quadro generale dell'alto Garda. Si è ricordata, ad esempio, la chiesa di S. Pietro; e sul piano dell'organizzazione 'civile' del territorio si può aggiungere a titolo di esempio che anche per definire Campo, ai primi del Quattrocento, si usa di quando in quando il termine di *villa*⁽¹⁰⁹⁾.

Conformemente a quanto affermato nel primo paragrafo di questo

⁽¹⁰⁷⁾ Castagnetti, *I possessi del monastero* cit., p. 97.

⁽¹⁰⁸⁾ Wickham, *Comunità e clientele* cit., pp. 14-15.

⁽¹⁰⁹⁾ "In villa Campi": ASVr, *Antico ufficio del registro, Testamenti*, mazzo 14 n.16, anno 1422.

intervento, tuttavia, anziché inseguire le tracce dispersissime di Campo nel *mare magnum* della documentazione trecentesca e quattrocentesca, mi limito in questa seconda parte ad analizzare in modo minuto la sola documentazione specifica su Campo della quale disponiamo, quella relativa alla fine del sec. XII.

Come si è detto, nella documentazione di fine XII sec. per altri piccoli insediamenti, numerosi, attestati come semplici centri demici nei territori di Brenzone e Malcesine, si usa il termine generico *locus*; molto spesso, nella documentazione questi *loci* sono anche citati come luogo di residenza di questo o di quel concessionario di terre. Diamo qui di seguito alcuni esempi.

<u>località</u>	<u>individuo residente</u>
<i>loco de Olivo</i>	<i>Girardus de Olivo</i>
<i>loco Calli</i>	<i>Wizardinus de Callo</i>
<i>loco Rau/Raude</i>	<i>illi de Rau, homines de Rau</i>
<i>loco Ville</i>	
<i>loco Sono</i>	
ecc.	

Come pure si è accennato, si tratta forse di insediamenti meno consistenti dal punto di vista demografico, oppure più vicini ai centri rivieraschi più importanti come Malcesine che possono avere svolto un ruolo disgregante (mediante l'acquisto di terre), o privi di un castello, o più isolati. Probabilmente è stato questo l'itinerario di Campo, centro che sappiamo, agli inizi del XI secolo, essere abitato da un nucleo omogeneo di *famuli Sancti Zenonis*. È comunque ragionevole pensare che essi non fossero sostanzialmente dissimili da Borago o da Vento.

3.2. *Campo di Brenzone alla fine del secolo XII: uomini e terra*

Nelle confinanze delle *manifestationes* del 1193, è citato un buon numero di persone identificato come *de Campo*; la maggior parte di questi confinanti redige essa stessa una *manifestatio* ed è dunque concessionaria di terre. In qualche caso, ovviamente, le confinanze possono riferirsi al passato (il *breve* potrebbe essere stato ritrascritto passivamente; ma non v'è modo di accertarlo).

uomini o nuclei famigliari menzionati come “de Campo”

(sottolineati coloro che, da soli o con altri, redigono nel 1193 *manifestationes terrarum*)

Durentus de Campo (Durentus filius Pole)
filius Richelde
Gecius de Campo
Lançolinus
Recoldina
filius Gandulfini de Campo
Magister de Campo
Bonandus de Campo
filius Paule
filius Serene de Campo
filius Capitanei
Musius
Daniotus et Omnebonus filii Iohannis de Campo
Bassus de Campo
filius Balbi de Campo
filius Bastardi
Wiçardus de Calle
filius Rainaldi
Iacobinus de Campo

Appare però molto difficile individuare il numero dei residenti. Le *manifestationes* sono presentate infatti in più casi, solidalmente, da persone che si definiscono *de Olivo*, o *de Calle* ma possiedono *casamenta* a Campo, o viceversa. Musio, per esempio, dichiara per sé, per un fratello, per Girardo *de Olivo*, per *Peçuca* e per Guizzardino *de Calle*.

Come si vede dall'elenco sopra riportato, e come si è già accennato trattando della documentazione, sono abbastanza frequenti i riferimenti a nuclei famigliari, aggregati o no ad altre persone – con le quali non è specificato il legame di parentela –. La *manifestatio* di *Binentus filius Paule* si apre con le parole “hec sunt de tenuta filiorum Paule de Campo; Gecius de Campo” manifesta per sé e per il nipote Iacopino; *Bonandus et Marscilia sua cognata* manifestano insieme la loro *tenuta*. Ma non tutti i casi sono così semplici. Gogo figlio di Basso, per esempio, manifesta a nome proprio e dei fratelli, ma anche a nome di Besano di Melucco e di Girardino di Cagagrino. Un Basso, che è probabilmen-




Fig. 2. L'abitato di Campo di Brenzone nel Catasto austriaco (ASVr, Catasto austriaco, mappa n. 87, Campo di Brenzone; aut. Min. BB.AA.CC., ASVr, prot. 1868/IX. 4.3, conc. n. 5 del 12 maggio 2005)

te il padre di Gogo, a sua volta manifesta assieme a tale *Rex de Campo*, a nome proprio e del nipote Bovolchino, ma anche a nome di *Magister de Campo* e dei fratelli di costui, e ancora a nome di Nascinguerra, di Vitalino e di Badile da Garda. *Magister de Campo* però è a sua volta presentatore di un breve, *cum suis fratribus et suis consanguineis*. Le *manifestationes*, inoltre presentano patrimoni costituiti in parte da terre possedute in comproprietà con altri, e in parte da terre possedute individualmente: Bonetto di Bonardo deve corrispondere personalmente una *caça* e mezza d'olio, ed è contemporaneamente compossessore di più cospicue estensioni di terra.

Proprio le caratteristiche dell'insediamento e dell'organizzazione del territorio rendono estremamente difficile individuare il grado di di-

spersione dei patrimoni fondiari degli uomini residenti a Campo. La microtoponomastica è infatti molto fitta, circostanza non sorprendente in un ambiente intensivamente coltivato, fortemente umanizzato, sfruttato fino all'osso come è questo dell'alto Garda. Ma – almeno allo stato attuale delle conoscenze – molte delle *sortes* o località minori, diverse da Campo, nelle quali i residenti in Campo hanno beni non sono facilmente ubicabili, sì che non è facile ricostruire questi patrimoni, costituiti presumibilmente di appezzamenti di piccolissime dimensioni, e comprendenti non di rado – secondo una prassi largamente attestata sulle due sponde del Garda – la proprietà di piante d'olivo *cum sua ablaciatura* (cioè con la terra che immediatamente circonda la pianta, per alcune decine di cm.) distinta da quella dell'appezzamento nel quale la pianta si trova ⁽¹⁰⁾.

Per esempio *Binentus* e i suoi fratelli, figli di Paola da Campo, possiedono (sempre, è ovvio, da S. Zeno, perché non si può ovviamente escludere che avessero terre in concessione anche da altri enti ecclesiastici) terre *loco Rodelle*, *loco Bolpare*, *loco Canali* (presso la quale hanno un *casamentum*), *in Plaçis de Campo*, *loco Valçelle*, *loco Carrarie*, *in loco Campi*; inoltre detengono *ad quartum* terre *in loco Figaredi* (certamente non nelle immediate vicinanze di Campo), *loco Olivi*. Di ben poche di queste località v'è certezza che si trovasse nelle immediate vicinanze di Campo. Si può fare ancora l'esempio di *Gecius de Campo* e di suo nipote Iacopino: egli detiene *duas olivas iusta Portum*, un quarto di un appezzamento di terra con olivi *loco Carri*, un olivo *ad Crucem de Campo*, altre terre con olivi *loco Tumbli*, *loco Rovare*, *loco Scovareçi*, *loco Valçelle*, *loco Campi unum casamentum*, *loco Cavocii*, *apud domum Magistri* [nell'abitato di Campo] *vanegiam unam de terra cum olivis*, *loco Dumaci medietatem unius peciole de terra cum olivis*, *loco Negarie*, *supra Rau* [un altro insediamento] *duas olivas*, *ad Campum longum pecia de terra cum olivis* (verso il *mons*); ha inoltre un appezzamento *ad plantulum* ⁽¹¹⁾ *in loco Campi*; e fra le terre *ad quartum* una terra *sub Campo*, e un sesto di un appezzamento con olivi in una località non rilevabile (non lontano però dalla località *Ruina*, presso Campo). Completa il quadro un prato, per il quale *Gecius* paga una piccola somma in denaro. Rinvio poi per un'ulteriore esemplificazione al complesso fondiario di *Lancius*, il cui *breve* è in appen-

⁽¹⁰⁾ Non è rara la menzione di quote di una pianta: “et unius olivi emit tres partes a suis consortibus”.

⁽¹¹⁾ Su questo tipo di contratto cfr. qui sopra, nota 48 e testo corrispondente.

dice integralmente trascritto. Egli ha una casa a *Villa* dove probabilmente risiede ed ha un po' di terra; e possiede terre e olivi nel territorio pertinente a un altro piccolo insediamento, come *Calle*, oltre che a *Campo*, in varie località.

3.2.1. Il paesaggio agrario di Campo di Brenzone

Piuttosto che puntare ad un'impossibile ricostruzione analitica – non va dimenticato che la documentazione che abbiamo su *Campo* è del tutto casuale, 'trasversale', parziale – conviene invece rafforzare le impressioni d'insieme che si possono ricavare a proposito dell'assetto territoriale di *Campo*. Nelle vicinanze dell'abitato (sulle sue caratteristiche mi soffermo fra un attimo), le *manifestationes* del 1193 indicano una serie di località, nelle quali si distribuisce una rete inestricabile di appezzamenti.

microtoponimi di Campo

in loco Ruine de Campo, prope Ruinam Campi

loco Plaçe de Campo, in Plaçis de Campo

in Plaçis de Campo, a mane tovus

in loco Campi subter Culturam

in Cultura de Campo

ad Carariam pecia una de terra cum olivis iuxta Campum

ad Crucem Campi

I toponimi sono come si vede in sé poveri di significato. Si ricava comunque l'impressione di un'accanita agrarizzazione del suolo in un ambiente ostile. La presenza della pietra è costante: la segnala il toponimo *Ruine* (cui corrisponde anche un *fosatum Ruine*), la menzione di *macerie magne* e di *tovu/tuvum* ('canalone', 'scoscendimento [usato per scaricare a valle il legname, nel lessico medievale trentino]', di *cingulus*. In altre località, la gamma di riferimenti ad un ambiente roccioso ed aspro è ancora più ampia (*covalus*, *cornus/corneselum*, *cengla*, *somopontara*...). Alle quote più alte è presente in modo massiccio la quercia ("medietas unius selve cum querqueribus iacentis in Brenzono in Valena Plaze", ancora nel 1283), che qua e là compare spesso, isolatamente, negli arativi.

Il frazionamento della terra è molto forte, e la cosa non sorprende. Le *manifestationes* non riportano quasi mai la superficie, ma in quei

pochi casi si tratta sempre di pochissime vanezze, in vari casi una soltanto (1 vanezza = 125 mq), o anche meno (si parla di *una vanegiola*). La misura massima riscontrata – ma i casi come ho appena detto sono rari – è di un quarto di campo. Molto frequente l'uso del termine *peciola*; in un caso si parla di *duo quadrelli terre cum plantis*. Si tratta in molti casi di appezzamenti recintati e chiusi. È frequente (a Campo, e nelle località vicine) l'uso di *broilum* (in qualche caso, si tratta di *broila* collettivi: *broilum de Calle*, *broilum Purii*, *broilum de Villa*), e in qualche caso si parla anche di orti e di *ortaticum* (*ad Campum ortum unum cum olivis*). Ad indicare spazi agrari recintati, si usano anche termini arcaici come *biunda* (*quarta pars bionde in qua habet novem olivos a meridie homines de Rau, a sero via supra domos ilius de Rau*; un sedicesimo di una *biunda de olivis*). *Est cum muris* per esempio un appezzamento arativo e olivato in *Plantoledo de Campo* (*plantoledum*, da 'plantolum', può forse essere inteso come 'vivaio', luogo recintato per l'allevamento di olivi).

Si tratta infatti in molti casi di terre a olivicoltura specializzata, o comunque di terre per le quali l'olivicoltura è la risorsa principale. Rarissima è infatti non solo la menzione dei prati, e niente affatto frequente quella di appezzamenti arativi.

3.2.2. L'abitato

Come si è accennato, per definire l'abitato di Campo e il territorio ad esso circostante le fonti del XII secolo non usano mai i termini *villa*, o *burgus* (per indicare l'insediamento accentrato a maglie larghe o serrate) e neppure *curia* (ad indicare il territorio nel suo insieme)⁽¹¹²⁾ ma semplicemente *locus*, così come accade per molti altri piccoli insediamenti dell'alto Garda. Ma ciò che qui interessa è ricavare qualche informazione in concreto su questo insediamento 'non definito'.

La documentazione del 1193 usa molto frequentemente, riferendosi all'abitato di Campo, il termine *casamentum*. Nel lessico veronese di età comunale (e anche più tardo), questo termine indica un terreno edificato o edificabile, non necessariamente limitato (anzi, tendenzialmente non limi-

⁽¹¹²⁾ Nella documentazione coeva relativa all'alto Garda, compare raramente *villa* (ad indicare invero uno specifico insediamento, *Villa*), più spesso *curia* (secondo le modalità che si sono accennate).

tato) al mero sedime. Si tratta infatti di un terreno che può essere alquanto esteso, ed adibito ad utilizzazioni diverse. Questo significato mi pare si riscontri anche nelle citazioni di *casamentum*, piuttosto numerose, che si riscontrano per Campo. Abbiamo infatti una serie molto lunga di menzioni ‘neutre’, che potrebbero anche riferirsi al solo sedime:

- *loco de Campi casamentum unum et ibi prope peciam unam de terra cum una planta*
- *medietas unius casamenti ante domum Gecii de Campo*
- *loco de Campi casamentum unum et ibi pr ope peciola de terra cum tribus olivis, a meridie Gecius, a mane filii Paule .*
- *loco de Campi duo casamenta (a mane Magister de Campo)*
- *loco Campi tria casamenta*
- *ibi in Campo decem casamenta, a mane Sanctus Zeno ,*
- *medietas unius casamenti, a mane via, a meridie Iacobinus, et ibi iuxta casamentum pecia de terra cum olivis (a mane via, a meridie Wiçardus)*
- *et ego Bonandus habeo venditum casamentum unum loco Campi*
- *Loco Campi casamentum et tenent ad plantulum VII plantas cum peciola una de terra in loco Campi, a mane ipsimet, a meridie Girardus de Olivo;*
- *loco de Campi casamentum unum, a mane filii Brulandi, et ibi prope peciam unam de terra cum una planta, et ibi medietas unius casamenti ante domum Gecii de Campo; loco Campi casamentum unum.*

In altri casi tuttavia l'utilizzazione ai fini della coltivazione dei *casamenta* è indiscutibile:

- *casamentum cum plantis et terra in loco Campi, iacet pr ope domum Gecii,*
- *[Gecius de Campo possiede] loco Campi quattuor casamenta et ibi una oliva et tres plante cum pecia de terra (da ogni parte confina S. Zeno)*
- *Musia ibi habet casamentum cum plantis et terra*

Ciò vale anche per il termine parallelo *casalivum* (*casalivum cum tribus plantis olivorum*), e probabilmente un significato ancor più ‘rurale’ ha il termine *casalum Campi*, usato un paio di volte, che sembra riferirsi – lo suggerisce la definizione – ad uno spazio così denominato

unico per tutto l'insediamento. È chiaro dunque, e la cosa non sorprende per niente, che le coltivazioni si insinuassero tra le case, in tutti questi spazi, spesso recintati. [Resta aperto il problema della distinzione fra 'planta' e 'olivum': 'pollone', 'albero giovane' e poi 'olivo produttivo'? Ma qui il problema non interessa]. Ovviamente, senza conoscere le dimensioni dei *casamenta* è perfettamente inutile fare ipotesi sul tasso di addensamento e di contiguità fra le case.

Altre locuzioni tuttavia danno l'impressione netta dell'esistenza di un nucleo sostanzialmente accentrato. In particolare ciò vale per la non rara menzione di *domos* al plurale, cioè di un nucleo di case che il notaio rogante considera globalmente come un punto di riferimento, una realtà da prendere in considerazione come un insieme, come un tutt'uno:

Magister de Campo: ibi post domos Campi peciam unam cum olivis, ab omni parte Sanctus Zeno, et ibi subtus domum Magistri vanegiam unam, ab omni parte Sanctus Zeno; post domum Meluchi olivam unam, a mane Cingulus, a meridie domus Meluchi.

Questa definizione trova un preciso riscontro nell'uso delle fonti in riferimento ad altri centri demici dotati, presumibilmente, delle stesse caratteristiche di Campo: *domus illorum de Olivo, domos illius de Rau.*

Un ulteriore significativo elemento lo si può individuare nell'uso del plurale *domos* per indicare il nucleo abitativo di pertinenza di una famiglia, identificata da una comune discendenza (*filii*****), oppure indicata dal nome del capofamiglia:

- *in curia Malesilicis in hora ubi dicitur Cultura de Campo, a mane Sanctus Zeno habet domos quas tenent pro domo Sancti Zenonis filii quondam [...]*
- *et ibi ante domos Magistri peciam unam de terra cum olivis, a mane Mainetus clericus a meridie Sanctus Zeno* [e poi di seguito, nella stessa *manifestatio*] *et ibi subtus domum* [al singolare] *Magistri vanegiam unam, ab omni parte Sanctus Zeno.*

Dunque, gli indizi che si ricavano sulle caratteristiche dell'abitato di Campo nel XII secolo sono molto esili. D'altra parte, va considerato che si tratta sempre di menzioni occasionali; talvolta delle case e dei

casamenta non si danno neppure le confinanze. Ciò spiega anche perché non emerga nessuna traccia, benché minima, della chiesa di S. Pietro di Campo. Allo stesso modo, non vi è nessuna menzione neppure di edifici signorili, che si stacchino dalla ordinaria amministrazione delle case dei residenti locali.

APPENDICE

ASVr, *Ospitale civico*, perg. 171 (edizione parziale)

Ego Lancius dico quod hoc totum habeo de fictali Sancti Zenonis, hoc est: una pecia de terra cum olivis que iacet in loco Calli, unde persolvo fictum sex numos; et in loco Campi terra cum olivis que est de fictali, et ibi VII plantas ad plantulum, et ibi in ea hora terra aratoria; et Carrarie pecia de terra cum olivis, a mane episcopus, a meridie filius Armenardi, ab alio est Iohanninus; in loco Ville una pecia terre casalive, a mane Girardus, a meridie Sophia, a sero via currit; apud domum Aldegerini parum terre cum plantis; et supram domum Nigrini olivam unam. De iamdicta domo omni alio anno persolvo tres denarios. De hoc fictali persolvo mediam galetam olei Sancto Zenoni. Et si hoc esset ut non dixissem bene de toto, volo ut faciatis investituram si tradidissem oblivioni aut nescissem. Et peciam unam terre apud Ruinam Campi que est de fictali Sancti Zenonis. De his autem rebus superius dictis quas ille Lancius vel alii pro eo habent vel tenent pro monasterio Sancti Zenonis in curia Malesilicis ad fictum vel ad plantulum, non que sint in curia Brunçoni, iamdictus dominus abbas ipsum Lancium pro edicto modo et sub scimili pena investivit. Fictum debet in terminum suprascriptum nuncio predicti monasterii mediam galetam boni olei et sex denarios et suam partem de carpellione et cercatica et de vase ab oleo et de omnibus rectis et servitiis secundum quod eis attigerit pro tanto oleo quantum dat fictum. Et omni alio anno tres denarios secundum quod Manfredinus pro se convenerat, eodem modo et sub simili pena ab utraque parte predicta.

I POSSESSI DEL MONASTERO DI S. GIULIA DI BRESCIA NELLA GARDESANA VERONESE (SECOLI XII-XV) (*)

Sommario. 1. Monasteri e città in età comunale - 2. *Castrum novum abbatisse* nella Gardesana veronese del sec. XII - 2.1. Da Lotario III a Enrico VI - 2.2. Dalla Gardesana imperiale alla Gardesana veronese - 3. Trasformazioni istituzionali e ripercussioni documentarie nel Duecento - 3.1. Gli inizi del secolo - 3.2. Alla fine della dominazione ezzeliniana (1260-1261) - 3.3. Agli inizi dell'età scaligera (1278-1280) - 3.4. Le origini di *Costa armata* - 3.5. Un bilancio del Duecento - 4. La crisi patrimoniale e documentaria all'ultimo atto. Il Trecento e il Quattrocento

La porzione dell'archivio del monastero di S. Giulia oggi conservata presso l'Archivio di Stato di Milano ⁽¹⁾ conserva, oltre alle carte pertinenti il territorio bresciano, tutta la documentazione dei secoli XII-XV riguardante i possessi dell'ente ubicati sulle rive del lago di Garda. Oltre che sulla sponda occidentale, tali possessi si trovavano

(*) Il contributo, già edito con il titolo *Nota introduttiva in Le carte dell'archivio di Santa Giulia di Brescia relative alla Gardesana veronese (1143-1293)*, a cura di C. Sala, con una nota introduttiva di G.M. Varanini, Verona, 2001 (Centro Studi per il territorio benacense, collana "Le fonti"), pp. V-XXI, è qui riedito con lievi modifiche.

⁽¹⁾ Per quello che riguarda le complesse vicende della documentazione giuliana, basti qui rinviare all'esauriente saggio di E. Barbieri, *Per l'edizione del fondo documentario: la ricomposizione dell'archivio antico*, in *S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa. Convegno internazionale (Brescia 4-5 maggio 1990)*, a cura di C. Stella e G. Brentesani, Brescia, 1992, pp. 49-64 e Appendice (pp. 65-92). La documentazione relativa ai beni 'veronesi' di S. Giulia fece parte in occasione della soppressione del 1798 della porzione dell'archivio pertinente ai beni extraurbani, concentrata a Milano (mentre a Brescia, come è noto, finirono i documenti 'pubblici' - oggi conservati alla Biblioteca Civica Queriniana -, a Cremona quelli relativi ai beni della bassa padana, e un'altra parte confluì nell'attuale fondo Bettoni-Lechi). Gli accertamenti svolti negli altri fondi d'archivio nei quali è oggi disperso il patrimonio documentario del monastero bresciano, nonché nei repertori settecenteschi, non hanno portato al reperimento di nessun altro documento pertinente al territorio veronese, né per i secoli XII e XIII, né (per quello che è stato possibile constatare) per i successivi; nel contempo, la presenza di attestazioni documentarie - pur se scarse, come si accenna nel testo - nel Trecento e nella prima metà del Quattrocento sembra escludere che siano state svolte operazioni di scarto (che avrebbero interessato anche tale documentazione, che è assolutamente ordinaria e di *routine*, riferendosi



Fig. 1. Il territorio di Garda e Costermano, ove si trova la curtis Cervinica appartenente a S. Giulia di Brescia

anche su quella meridionale (in particolare a Sirmione), e in misura molto consistente su quella orientale. Per quest'ultimo ambito, i territori interessati corrispondono agli attuali comuni di Peschiera del Garda, Bardolino, Castion, Torri del Benaco, e soprattutto Costermano e Garda: tutti appartenenti nei secoli centrali del medioevo al comitato di Garda e poi alla circoscrizione del distretto comunale veronese denominata 'colonello della Gardesana'. Si tratta per il XII e XIII secolo di 62 documenti, tra il 1143 e il 1293 (4 del sec. XII, 58 del

appunto ad occasionali ricognizioni di beni fondiari dei quali ci si limitava ormai a percepire i censi). È ragionevole dunque pensare che la documentazione relativa ai possedimenti di S. Giulia sulla sponda orientale del Garda conservata presso l'Archivio di Stato di Milano non abbia subito perdite troppo gravi.

XIII), recentemente editi ⁽²⁾. La loro analisi consente di seguire una fase cruciale delle trasformazioni politico-istituzionali del territorio veronese in età comunale dal punto di osservazione di un importante archivio monastico.

Fitta soprattutto dal 1193, quando il comune di Verona acquistò dall'imperatore Enrico VI i diritti pubblici sul comitato di Garda, la documentazione giuliana pertinente alla Gardesana veronese rispecchia con la sua irregolare distribuzione nel tempo la dialettica fra il comune cittadino duecentesco e il grande monastero bresciano dapprima per l'esercizio delle funzioni pubbliche nel territorio, e successivamente per il controllo stesso della rendita fondiaria. Nella seconda metà del Duecento, subito dopo la conclusione della dominazione ezzeliniana e durante la prima età scaligera, S. Giulia è infatti indotto a compiere ripetute *inquisitiones* sulle terre di Garda e Costermano per ribadire le proprie prerogative. La massa documentaria va poi calando nel Trecento, quando le trasformazioni politiche e istituzionali e l'ostilità politica fra Brescia e Verona rendono ancor più difficile e problematico il controllo di cospicui possessi fondiari ubicati fuori del distretto bresciano, sì che si giungerà ad una cessione in livello dell'intero complesso fondiario e ad un'alienazione di fatto.

Relativa scarsezza e irregolare distribuzione nel tempo della documentazione giuliana sconsigliano invece dall'affrontare *ex professo*, su questa base, i problemi di storia agraria ⁽³⁾ e i problemi di storia della società locale. Queste prospettive sono state invece recentemente sviluppate, per la Gardesana veronese nel XII-XIII secolo, sulla base della assai più compatta (81 documenti tra il 1134 e il 1205, cui si aggiunge una ricca documentazione duecentesca e trecentesca) documentazione del priorato di S. Colombano di Bardolino, dipendente dall'omonimo monastero di Bobbio ⁽⁴⁾. A monte di queste strutturali diversità della

⁽²⁾ Trascritta da C. Sala, *I beni del monastero di S. Giulia di Brescia nella Gardesana veronese (sec. XII-XIII). Edizione di 62 documenti e studio introduttivo*, tesi di laurea, facoltà di Lettere e filosofia, Università di Trento, a.a. 1997-98, rel. G.M. Varanini, ed edita (omettendo tuttavia la documentazione concernente Desenzano e Sirmione) in *Le carte dell'archivio di Santa Giulia* cit.

⁽³⁾ Per le quali costituisce ora un punto di riferimento interessante il saggio di A. Dalla Vecchia qui sotto citato a nota 8.

⁽⁴⁾ A. Piazza, *Un complesso patrimoniale eccentrico nel XII secolo: San Colombano di Bardolino*, in *Le carte di San Colombano di Bardolino (1134-1205)*, a cura di A. Piazza, Padova, 1994, pp. VII-LIV.

documentazione sta proprio la diversità delle scelte operate sul piano istituzionale dai due grandi enti, il piacentino e il bresciano, rispetto ai loro beni gardensi: la costituzione di un priorato a Bardolino determina continuità di presenza di un rappresentante del monastero, continuità di controllo sugli uomini e sulle cose, continuità di produzione *in loco* della documentazione, maggior probabilità di conservazione della documentazione medesima. L'omogeneità del quadro geografico, delle strutture fondiari e degli insediamenti rende comunque utile il caso del priorato bobbiese come termine di confronto anche per la ricostruzione delle vicende del patrimonio di S. Giulia.

1. Monasteri e città in età comunale

Non è questa la sede per ripercorrere le vicende altomedievali del monastero di S. Salvatore (poi detto di S. Giulia), e le prime attestazioni del suo radicamento patrimoniale negli antichi *finis Gardenses* (oltre che nei *finis Sermionenses* a sud del lago). Ineliminabile punto di riferimento è, ovviamente, il celebre polittico del secolo X⁽⁵⁾, attentamente analizzato da Pasquali in un fondamentale articolo del 1978 dedicato espressamente alla topografia dei beni del monastero bresciano⁽⁶⁾. Nell'ambito di un patrimonio disperso in mezza Italia (da Rieti a Cremona a Como), Pasquali identificava sulle sponde meridionali e occidentali del lago di Garda numerose località menzionate nel polittico, per lo più sedi di *curtes*, ma nonostante le sue accuratissime ricerche ignorava completamente la sponda orientale del lago. Dei possessi veronesi di S. Giulia – imperniati, come è ora noto⁽⁷⁾, sulla *curtis* di *Cervinicha* (l'ubicazione precisa del centro amministrativo della quale

(5) Per l'edizione cfr. *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. Castagnetti, M. Luzzati, G. Pasquali, A. Vasina, Roma, 1979, pp. 41-94.

(6) G. Pasquali, *La distribuzione geografica delle cappelle e delle aziende rurali descritte nell'inventario altomedievale del monastero di S. Giulia di Brescia*, in *San Salvatore di Brescia. Materiali per un museo*, II, Brescia, 1978, pp. 142-167 (cartina a p. 147). Cfr. anche, dello stesso autore, *Gestione economica e controllo sociale di S. Salvatore - S. Giulia dall'epoca longobarda all'età comunale*, in *S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia* cit.

(7) G.M. Varanini, *L'olivicoltura e l'olio garzesano nel Medioevo. Aspetti della produzione e della commercializzazione*, in *Un lago una civiltà: il Garda*, a cura di G. Borelli, Verona, 1983, I, pp. 115-158.

è tuttora oggetto di discussione) ⁽⁸⁾, ma non trascurabili anche in località circrovicine – la storiografia recente e meno recente (compresa l'erudizione settecentesca dell'Astezati, dalle ricerche del quale Pasquali parti) aveva perso del tutto memoria.

Fu una conclusione inevitabile, perché il processo di marginalizzazione di questi beni nel patrimonio di S. Giulia e l'allentamento del controllo sugli uomini e sui beni si era definitivamente concluso entro la prima metà del Quattrocento, quando la badessa del monastero cedette il diritto eminente sulle terre di Costermano, Garda e zone circostanti ad una facoltosa famiglia di origine locale destinata ad una discreta fortuna nel patriziato veronese, i Becelli ⁽⁹⁾. Ma le premesse di questo allentamento dei rapporti fra S. Giulia e i suoi possedimenti veronesi risalgono, come si è già accennato, alla fine del XII secolo e all'affermazione dell'autorità del comune di Verona sulla Gardesana orientale. Un monastero benedettino femminile, in progressiva crisi politica oltre che economica – come, all'epoca, larga parte delle istituzioni monastiche tradizionali ⁽¹⁰⁾ –, un monastero i cui orizzonti patrimoniali e politici erano

⁽⁸⁾ A. Dalla Vecchia, *Il registro settecentesco di Costermano e la corte di Cervinica del monastero di S. Giulia di Brescia*, in *Progetto archeologico Garda. II - 1999-2000*, a cura di G.P. Brogiolo, Mantova, 2001, pp. 63-64, corregge sulla base di queste tarde fonti una mia vecchia ipotesi a favore della località Le Baesse ritenendo che si tratti della località posta più a monte, che coincide con l'attuale palazzo Rizzardi-Becelli. L'uso delle locuzioni "in munte Cervanige" anche nella documentazione duecentesca (*Le carte dell'archivio di Santa Giulia* cit., p. 48, doc. 32) e anche la menzione nelle visite pastorali cinque-seicentesche ("ecclesia quidam apud domum Iulii Becelli, quae non potuit visitari, sed ex relatione bene tenetur") di una chiesa ubicata in quel complesso che è forse identificabile con la *ecclesiola* ("contrata Ecclesiola": *ibidem*, pp. 73 ss., 90-91, docc. 46 e 54; "in curte Cervanige in hora Ecclesiola", p. 48, doc. 32) potrebbe confermarlo. Ritengo che un'analisi sistematica delle indicazioni toponomastiche della documentazione recentemente edita possa portare ulteriori dati. La citazione è tratta da Alberto Valier, *Visite pastorali del vescovo e dei vicari a chiese della città e diocesi di Verona anni 1605-1627. T. trascrizione dei registri XVII-XVIII-XIX delle visite pastorali*, Verona, MIM, p. 99. Cfr. anche qui sotto, nota 34 e testo corrispondente, per una questione che a mio avviso resta tuttora aperta.

⁽⁹⁾ Ho ricostruito rapidamente queste vicende nel saggio *Crisi della grande proprietà monastica nel basso medioevo: l'esempio della Gardesana veronese*, in *Il priorato di S. Colombano di Bardolino e la presenza monastica nella Gardesana orientale* (= «Il Garda. L'ambiente e l'uomo», 13, 1997), a cura di G.M. Varanini, Verona, 1997, pp. 35-61.

⁽¹⁰⁾ Cfr. per il caso specifico, con gli opportuni rinvii al dibattito storiografico generale, G.C. Andenna, *La città. S. Giulia nella crisi economica dei monasteri tradizionali del Duecento*, «Civiltà bresciana», III (1994), fasc. 3, pp. 19-34.

sempre più ristretti all'ambito della città di Brescia e al suo distretto (e che già da tempo aveva perduto quel respiro di grande istituzione regia che l'aveva contraddistinto alle origini), non poteva non incontrare crescenti difficoltà nel controllo patrimoniale di terre geograficamente lontane, che si trovavano nel distretto di una città spesso ostile.

L'episodio particolare del quale qui ci occupiamo si iscrive dunque in un problema generale di notevole rilievo. Sul rapporto fra i monasteri dell'Italia centro-settentrionale e i comuni cittadini, che a partire dalla metà del XII secolo esprimono con forza crescente l'aspirazione all'egemonia sul territorio della diocesi e del comitato, disponiamo oggi in effetti di una serie di bilanci eccellenti, che regione per regione disegnano un quadro complesso, influenzato da molte variabili (la maggiore delle quali è forse l'incidenza molto diversificata, in Piemonte e Lombardia da un lato e nell'Italia nord-orientale e in Emilia e Romagna, del nuovo monachesimo, soprattutto cisterciense). Anche all'interno della regione lombarda e veneta il panorama è molto differenziato sotto questo profilo. A Verona, il rinnovamento monastico del XII secolo è particolarmente debole, ciò che marca una certa differenza con le altre città della Marca Trevigiana. Per essa Bortolami ha ricostruito un quadro molto articolato, in generale orientato a «non far troppo credito alla prospettiva di un repentino tracollo degli enti benedettini» e a smussare la "*communis opinio* [che] vuole votate a irrimediabile declino e a rapida erosione le più elefantache costruzioni patrimoniali e signorili monastiche altomedievali", per una serie di motivi ben noti ("la dispersa e immanovrabile vastità delle loro dipendenze fondiarie, le usurpazioni di amministratori, la graduale uscita di scena dell'impero e della grande aristocrazia che ne aveva sostenuto la crescita")⁽¹⁾. L'esempio di "naufragio di temporalità monastiche" addotto da Bortolami (che "in controtendenza" cita l'esempio del priorato bobbiese di S. Colombano di Bardolino ove il monastero piacentino mantiene a lungo la capacità di esser presente, di governare gli uomini, di amministrare i beni)

⁽¹⁾ S. Bortolami, *Il monachesimo della Marca trevigiana e veronese in età comunale: un modello in cerca di omologhi*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale. Atti del IV convegno di studi storici sull'Italia benedettina*, a cura di F.G.B. Trolese, Cesena, 1998, specie pp. 373-374 (anche per le citazioni). Cfr. anche, dello stesso autore, *Monastero e comuni nel Veneto dei secoli XII-XIII: un bilancio e nuove prospettive di ricerca*, in *Il monachesimo nel Veneto medievale. Atti del convegno di studi in occasione del millenario dell'avvazia di S. Maria di Mogliano Veneto (Treviso)*, a cura di F.G.B. Trolese, Cesena, 1998, pp. 39-74, che riprende il saggio precedente.

riguarda però proprio S. Giulia di Brescia e la liquidazione dei suoi beni nella pianura padovana, ancor più eccentrica e lontana rispetto all'area gardesana ⁽¹²⁾. Del resto S. Giulia, in grave crisi finanziaria visto che (1203) “debitum iminet monasterio de libris mille septingentis, cum usuris inde factis” ⁽¹³⁾, cede poco dopo (1214) al monastero reggiano di S. Prospero il priorato di Migliarina, che insisteva su una importante corte altomedievale ⁽¹⁴⁾.

Insomma, la crisi del patrimonio giuliano ubicato sulla sponda orientale del Garda rientra in un quadro interpretativo sostanzialmente consolidato, del quale costituisce una poco nota conferma. Ne seguiremo le vicende nelle pagine seguenti, ricavando gli elementi significativi dalla recente edizione documentaria dovuta a C. Sala ⁽¹⁵⁾.

2. ‘Castrum novum abbatisse’ nella Gardesana veronese del sec. XII

2.1. Da Lotario III a Enrico VI

La mancata identificazione di un castello appartenente a S. Giulia – denominato “Castrum novum in monte Rezino in vicinia Garde”, e menzionato per la prima volta in un diploma di Enrico III del 1045 ⁽¹⁶⁾ – con la fortezza che insisté sulla corte giuliana di *Cervinicha* ⁽¹⁷⁾ che tanto rilievo ha per la sua importanza economica nel politico del secolo X, ha sinora impedito di inserire appieno l'evoluzione istituzionale ed economica dei possessi giuliani nel contesto complessivo delle vicende del territorio gardesano del XII secolo ⁽¹⁸⁾: vicende nelle quali essa si

⁽¹²⁾ P. Guerrini, *Le proprietà fondiarie del monastero bresciano di S. Giulia nel territorio veneto-tridentino*, «Archivio veneto-tridentino», 10 (1926), p. 109-124, e S. Bortolami, *Territorio e società in un comune rurale veneto. Pernumia e i suoi statuti*, Venezia, 1978, p. 57-61.

⁽¹³⁾ Varanini, *Crisi della grande proprietà monastica* cit., p. 43.

⁽¹⁴⁾ Ricorda l'episodio P. Golinelli, *Monasteri e comuni a Modena, Reggio e Mantova*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale* cit., p. 449.

⁽¹⁵⁾ Cfr. l'edizione citata qui sopra, nota 2.

⁽¹⁶⁾ *Die Urkunden Heinrich des III.*, a cura di H. Bresslau, P. Kehr, Berlin, 1931, n. 142, pp. 178-179.

⁽¹⁷⁾ Forse determinando lo spostamento più a monte dell'antico centro amministrativo della corte?

⁽¹⁸⁾ Cfr. ora A. Castagnetti, *Comitato di Garda, impero, duchi guelfi, cittadini e comune di Verona da Lotario III ad Enrico VI*, Verona, 2002.

inquadrano invece in modo molto efficace.

Per quanto il toponimo *Rezino* non abbia lasciato traccia di sorta, l'ubicazione di questa fortificazione negli immediati dintorni di Garda non può essere revocata in dubbio, come lascia intendere innanzitutto il riferimento alla *vicinia Garde*. La sua costruzione si iscrive bene nelle vicende del territorio gardesano, sin dagli inizi del secolo XI separato dal comitato veronese. Ma qui interessano soprattutto le vicende del secolo XII. Va dunque ricordato il diploma dell'imperatore Lotario III per S. Giulia, che nel 1136 esplicitamente riconosce l'intangibilità dei diritti del monastero rispetto alle prerogative del *comes Garde*: "...et castrum novum situm in monte Rizino in vicinia Garde, de quibus quocumque sub obtentu nostri imperii firmamus ut nullus comes qui Garde pro tempore dominetur nec eius quilibet missus placitari in eis, nec distringere, nec paratas nec mansionaticum nec fodrum exigere nec aliquo modo molestare ulterius audeat" (19). In questi anni infatti il duca Enrico il Superbo, al quale l'imperatore aveva affidato la giurisdizione della Gardesana, nominò conti di Garda Bellonco e Enrico di Bur; e nei decenni successivi il potere imperiale fu sempre incisivamente presente in Garda. Si susseguirono vari altri conti di Garda, come Federico (1150) e come il veronese Turrisingo, appartenente ad una ben nota e prestigiosa famiglia, di tradizione capitaneale. Turrisingo fu nominato probabilmente da Federico Barbarossa, salito al potere nel 1152, e restò conte forse dal 1156 alla fine del 1160. Nel 1161 l'imperatore affidò poi Garda e il suo comitato al principe vescovo di Trento; a sua volta, costui investì dei propri diritti sul comitato gardense un altro veronese, pure di potente famiglia (questa di origine mercantile), Carlassario Crescenzi. Attorno al 1176, Garda e il suo comitato furono riaffidati dal Barbarossa a Turrisingo, che nel 1179 e 1184 si trova in contrasto, in quanto conte, con il comune di Lazise; anche nel 1186 agiscono "nel palazzo di Garda" un visconte e un giudice di Federico I (20).

Di queste vicende, che ho qui velocemente ricordato per evidenziare la rilevanza degli scenari politici sui quali si svolge la vicenda del

(19) *Die Urkunden Lothars des III. und der Kaiserin Richenza*, a c. di E. Von Ottenthal, H. Hirsch, Berlin, 1927, n. 99, p. 159.

(20) A. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo*, in *Un lago una civiltà: il Garda*, a cura di G. Borelli, Verona, 1983, I, pp. 65-68. Sul rapporto fra Federico I e l'Italia, basti qui rinviare agli atti del convegno *Federico Barbarossa e l'Italia*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e archivio muratoriano», 96 (1990).

complesso patrimoniale giuliano, c'è qualche riscontro anche nella documentazione monastica della seconda metà del XII secolo, recentemente edita. Il primo documento relativo a Garda e al territorio dell'attuale comune di Costermano che, dopo due secoli e più di silenzio, compare nell'archivio giuliano, è del 1167 ⁽²¹⁾. In tale data, in *Garda plana* cioè nel borgo rivierasco, agisce un *missus* della badessa Richelda, Boiamonto, che investe 5 uomini dei quali non è specificata la residenza di diversi appezzamenti di terra, dietro corresponsione di fitti in olio. Si tratta di terre ubicate nella zona attorno a Garda, come attestano i toponimi *Pastegarçe*, *costa de Montelongo* e probabilmente anche *in curte* ("pro terra que est in curte": *curtis* ha un valore circoscrizionale – secondo uno scivolamento semantico molto diffuso –, e indica un'entità territoriale, distinta e separata dalle due zone collinari di *Pastegarçe* e *costa de Montelongo*). Nel contratto, osserviamo per inciso, si prevede l'eventualità che i diritti utili siano ceduti ai *pares curie* ("si vendere debent paribus curie, vendant, et si noluerint emere aliis vendant salva racione [...]"). Ciò attesta indirettamente l'esistenza di un gruppo di vassalli soggetti al monastero, dotati di peculiari diritti e prerogative rispetto ad altri concessionari. Nella stessa direzione deve esser letta l'occasionale menzione, in documenti più tardi – anche se si tratta di confinanze, e dunque ci si riferisce verosimilmente al passato –, di uomini detti *cortesii*: si tratta di "Berardus condam Iohannes curtisii", e di "Iohannes cortesius" ⁽²²⁾. Il termine, attestato raramente nella documentazione relativa a Verona, sembra indicare *milites* di secondo rango, legati da rapporti vassallatici ad istituzioni ecclesiastiche ⁽²³⁾. Sono labili tracce dell'articolarsi, attorno al castello, di una società rurale fatta di modesti *milites* e di concessionari di terre: di più non è possibile dire.

Boiamonto ricompare, pochi anni più tardi (1171), in un atto rogato – sembra – dallo stesso notaio, "ante castrum Castelnovi" alla presenza di uomini residenti a Verona, a Garda e a Boffenigo (luogo nelle immediate vicinanze di Garda) ⁽²⁴⁾. In questo caso, un gruppetto di

⁽²¹⁾ *Le carte dell'archivio di Santa Giulia* cit., p. 4, doc. 2.

⁽²²⁾ *Ibidem*, pp. 20 e 23 (docc. 15 e 17). Difficilmente si tratterà della stessa persona.

⁽²³⁾ A. Castagnetti, *La società veronese nel medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona, 1987, pp. 47-49 (in riferimento ai "cortesii de Castello" di Verona).

⁽²⁴⁾ *Le carte dell'archivio di Santa Giulia* cit., p. 5, doc. 3.

uomini – tutti o in parte “de predicto Castronovo”⁽²⁵⁾ – viene investito solidalmente in perpetuo di un appezzamento di terra, per un censo in olio piuttosto cospicuo: si tratta della *costa de Montelongo* anche in precedenza citata, definita “pars boscaliva et pars vigma”. Diversa è, in questa occasione, la qualifica con la quale Boiamonto – uomo di fiducia del monastero, che compare anche in altre occasioni a Brescia come testimone⁽²⁶⁾ – stipula questo contratto: “per concessionem domine Richelde abatisse monasterii Sancte Iulie de Brixia rector et custos curie suprascripti Castrinovi”; e si citano esplicitamente i suoi eventuali *successores*. Nella documentazione sono dunque affermate prerogative di tipo pubblicistico (*rector, custos curie*) da parte di questo delegato della badessa: non stupisce che ciò venga sottolineato, perché non va dimenticato che le terre di S. Giulia erano nelle immediate vicinanze di Garda e della sua rocca, ove il conte di Garda esercitava la sua autorità. Vengono dunque sia pure sommessamente alla ribalta della documentazione le strutture di governo signorile che il monastero ha messo in piedi, con l’uso di un termine (*curia*) che ha uno specifico significato di ‘circoscrizione territoriale’ e di termini (*rector et custos*), non usuali nella documentazione veronese dell’epoca, che suggeriscono una certa capacità, o quanto meno una volontà, del monastero ad esercitare e mantenere un controllo reale sugli uomini e sul territorio.

2.2. *Dalla Gardesana imperiale alla Gardesana veronese*

Orbene, queste modalità di organizzazione e di governo del territorio – tutt’altro che eccezionali in sé, se non fosse che ci troviamo nel cuore di un territorio direttamente amministrato da un ‘funzionario’ dell’impero –, appena emerse alla luce della documentazione, scompaiono dopo pochissimo tempo, o per meglio dire si trovano inserite in un contesto istituzionale nuovo, e non meno foriero di rischi. Il *custos et rector* proveniente dalla Lombardia non avrà modo di esercitare le sue funzioni. La situazione politica generale interferisce di nuovo, pesantemente e direttamente, con l’evoluzione delle isti-

⁽²⁵⁾ Cfr. il testo: la locuzione può riferirsi agli ultimi due personaggi citati, oppure all’intero gruppo.

⁽²⁶⁾ Archivio di Stato di Milano, *Fondi di religione*, cart. 84, 13 ottobre 1181 e 8 maggio 1183; edizione in Sala, *I beni del monastero di S. Giulia*, docc. 4 e 5.

tuzioni e della società locale. Nel 1193, infatti, l'imperatore Enrico VI – pressato dalle esigenze finanziarie – cedette la rocca di Garda e l'intero territorio gardesano al comune di Verona per la forte somma di 1100 marche d'argento ⁽²⁷⁾.

La formale presa di possesso delle rocche di Garda e Rivoli da parte degli incaricati del comune di Verona avvenne il 15 e 16 settembre, ma il primo documento che certifica l'acquisto da parte del comune di Verona dei diritti imperiali sulla Gardesana è del 15 giugno ⁽²⁸⁾. Non è certo casuale che poche settimane prima, il 22 maggio, la badessa Elena Brusati costituisca le consorelle Bresciana da Poncarale e Mabilia Confalonieri (appartenenti, come lei, a famiglie eminenti del ceto dirigente bresciano: la seconda delle quali egemonizzò la carica abbaziale di S. Giulia per tutto il Duecento) ⁽²⁹⁾ come *nuncie et procuratrices* per ciò che concerne “id totum quod monasterium predictum Sancte Iulie habet in curte Zervenice et in loco Garde et in Gardesane et in tota ripa lacus Garde”. A quanto consta, il sopralluogo nella *curtis Zervenice* (distinta, si osservi, dal *locus Garde*) del quale Mabilia Confalonieri e Bresciana da Poncarale erano state incaricate non ebbe luogo, forse proprio perché si verificò la presa di possesso del comune di Verona. Invece a Sirmione, in un contesto ambientale presumibilmente più favorevole all'ente proprietario, furono effettuati negli stessi mesi (fra il giugno 1193 e il gennaio 1194) numerosi rinnovi di investiture rogati dal notaio *Presbyter*, presenti le due procuratrici ⁽³⁰⁾.

L'archivio abbaziale restituisce un solo atto relativo alla Gardesana veronese (rogato a Brescia il 5 ottobre 1193): ma è di rilevante interesse, perché lascia intendere la presa d'atto dell'avvenuta acquisizione, da parte del comune di Verona, dei diritti sulla Gardesana ⁽³¹⁾. Il notaio

⁽²⁷⁾ Cfr. ora soprattutto Castagnetti, *Comitato di Garda, impero, duchi guelfi* cit., pp. 179 ss.

⁽²⁸⁾ Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 65-68, con rinvio alle fonti.

⁽²⁹⁾ Oltre ad Andenna, *La città. S. Giulia nella crisi economica* cit., pp. 19-34, per uno sguardo d'insieme cfr. M. Bettelli Bergamaschi, *Il monastero bresciano di S. Giulia sullo scorcio dell'età viscontea: tra crisi e rinnovamento*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a c. di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, P. Mainoni, Milano, 1993, pp. 421-422.

⁽³⁰⁾ Sala, *I beni del monastero di S. Giulia di Brescia* cit., docc. 10-23, un paio dei quali sono rogati in Brescia.

⁽³¹⁾ *Le carte dell'archivio di Santa Giulia* cit., pp. 7-8, doc. 5.

Giovanni certifica infatti una investitura di terre a Boninsegna di Gualdo da Garda, che agisce anche a nome del padre e del fratello Bonavero (che nel 1198 vende uno di questi appezzamenti) ⁽³²⁾. Le terre, in precedenza investite in feudo ai due – padre e figlio –, sono ora locate in perpetuo, e già questa modifica non è priva di interesse. Si tratta di terre ubicate in varie località di Garda e dintorni (sono menzionati i luoghi detti “in Zeredello, in Montelongo, ad Paulem, ad Clovedellum, ad Maonem, in Servenga, ad Fenara, ad Vallona, ad Plantum, in Patecharça, ad Campum longum, ad Figaro, ad Arvum, ad Arenam, ad Curtem”, alcuni dei quali ritornano più volte nella nostra documentazione) che erano state in passato designate a *Baiamundus Candethini*, senza incertezze identificabile nel *rector et custos* del castello di una ventina d’anni avanti ⁽³³⁾. Dunque, nel nuovo e recentissimamente definito contesto politico si vogliono documentare i rapporti fra monastero e concessionari di terre (non più in feudo, come si è detto, ma in “locatio et conductio perpetua”), precisando che “per hanc investituram honor monasterii in his que debent facere pro illa terra non minuatur”; dal che si deduce l’esistenza di una obbligazione a svolgere un qualche tipo di servizio (forse – sino ad allora – a titolo di feudo condizionale). Ricaviamo inoltre l’importante informazione che nel castello figuravano anche delle abitazioni, visto che si parla di un “casamentum quod iacet in Castronovo” ⁽³⁴⁾. L’attergato coevo, di mano probabilmente del notaio rogante, fornisce tra l’altro conferma ulteriore del fatto che il *Castellonovo de Cervinicha* – tale la dizione usata, con riferimento al nome dell’antica corte – coincide con la fortificazione già menzionata nei diplomi del 1045 e del 1136.

Ma quello che interessa sottolineare è il fatto che ubicando uno degli appezzamenti (“que vocatur Area”, e confina con il *fosatium castrì*), si precisa che esso si trova “iuxta castrum Castrinovi virtutis Verone” ⁽³⁵⁾. Abbiamo quindi un riflesso immediato, veramente in presa

⁽³²⁾ *Ibidem*, p. 9, doc. 6.

⁽³³⁾ Fra i testimoni compare anche un “Iohannes Candethini”, appartenente alla medesima famiglia.

⁽³⁴⁾ Queste precisazioni sono utili a fugare il dubbio, che era già stato di alcuni annotatori trecenteschi, sulla identificazione di questo castello: negli attergati figura infatti oltre alla scritta “carta de Castellonovo de Cervenicha” un’altra annotazione (“apud Castrumnovum prope Cavalchaselle”), che porterebbe ad identificare questo Castelnuovo l’attuale Castelnuovo del Garda, appunto presso Cavalcaselle.

⁽³⁵⁾ La provenienza del notaio non è conosciuta. Alla possibile estrazione brescia-

diretta, dell'acquisizione da parte del comune di Verona del territorio della Gardesana: il castello è indicato come pertinente al territorio, alla sfera d'influenza territoriale (*virtus*) di Verona. Un riflesso immediato, perché questo documento è rogato il 5 ottobre, e la stipula del contratto con il quale il comune di Verona ottenne dall'imperatore il territorio gardense, e fece sventolare il *vexillum comunis* sulla torre della rocca di Garda, è di appena 20 giorni prima (15 settembre). E infatti anche il comune di 'Castelnuovo' soggetto a S. Giulia figura in questo atto, anche se la storiografia veronese ha sinora mancato di identificarlo. L'atto del 15 settembre 1193 segnala infatti la massiccia presenza delle comunità gardesane alla presa di possesso del comune di Verona: "in rocha Garde, in presentia universitatum Garde plane, Bardolini, Lazisii, Cavalluni, Plovezani, Turri, Albisani, Rivolis, Canalis et Montagne et Caprini et Pesene, Castelnovi de Abbatissa, Castelluni scilicet de Garda plana". La dizione "Castelnovum de Abbatissa" è stato sempre ⁽³⁶⁾ considerato un errore del notaio – anche in considerazione del fatto che l'atto ci è giunto in copia cinquecentesca ⁽³⁷⁾ – per indicare Castelnuovo dell'Abate (ovvero Affi), soggetto alla signoria dell'abate di S. Zeno di Verona. Si tratta invece del castello soggetto alla badessa di S. Giulia ⁽³⁸⁾.

E non appare superfluo ricordare qui che il "Castrum novum abbatisse", così identificato nel 1193, figurava in un non meno noto e non meno importante documento di pochi anni prima. Il Cipolla ⁽³⁹⁾, analizzando in un saggio del 1895 il celebre elenco delle "ville que per Veronam ad presens distinguuntur et ex antiquo distinguebantur" che apriva il *Liber iurium* del comune del 1184 ("liber in quo omnia acta et

na si potrebbe addebitare l'uso dell'espressione *virtus* per indicare l'area di controllo territoriale, espressione analoga ad altre come *posse e forcia* che sono frequenti in area piemontese e lombarda ma ignote all'uso veronese e veneto.

⁽³⁶⁾ Solo Castagnetti di recente (A. Castagnetti, *Le città della Marca veronese*, Verona, 1991, p. 182) non si è prudentemente pronunciato, limitandosi a citare un 'Castelnuovo' senza appellativi.

⁽³⁷⁾ E del resto a qualche interpolazione o errore del trascrittore si deve pensare, come per la glossa "scilicet de Garda plana" che segue la menzione di Castion.

⁽³⁸⁾ L. Simeoni, *Comuni rurali veronesi, Valpolicella Valpantena Gardesana*, in L. Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, IV, Verona, 1963, pp. 200-202.

⁽³⁹⁾ C. Cipolla, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa*, in C. Cipolla, *Scritti*, II (*Scritti federiciani*), Verona, 1978, pp. 361-362. La ricerca risale al 1895. Per qualche considerazione ulteriore su questo elenco, cfr. G.M. Varanini, *Insediamiento, organizzazione del territorio, società nell'alto Garda Veronese*, in questo volume.

ordinamenta civitatis Verone continentur”), aveva commesso lo stesso errore ripetuto poi dal Simeoni. Questa infatti la lista delle comunità gardesane da lui riportata: “Pischeria, Pacingus, Colatha, Castelnuovo, Sandrado, Lazisius, Cisanus, Bardulinus et Curtaline, Cemo, Garda plana, Turri, Palli, Cavrile, Montagna, Albisanum, Castellonus de supra Gardam, Castrum novum Abbatisse, Castrum Albareti Novelli qui olim dicebatur Sabora, Castrum novum Abbatis [con la postilla “Aphium nunc dicitur” *probabilmente apposta dal trascrittore e cinquecentesco*], Cavalonus, Pesena, Beudi, Laubiara, Canale, Brentinus cum Petrabucco, Bellunni, Avi, Publicantus, Rivolus, Galonus, Calmasius, Mons Draconis”, ecc. I diversi insediamenti denominati *castrum* o derivati sono chiaramente distinti, dalla successione geografica o dalla denominazione: Castelnuovo di Peschiera (o del Garda), Castion, “Castrum novum Abbatisse” (che Cipolla, appunto, non identifica, non apponendo alcuna nota), Albaré di Gardesana, Castelnuovo dell’Abate (l’attuale Incaffi) ⁽⁴⁰⁾. Si può dunque ragionevolmente ipotizzare che le due denominazioni – Castelnuovo della Badessa, Castelnuovo dell’Abate – nacquero in questo preciso momento, per l’ovvia necessità da parte del comune di Verona di distinguere due centri demici e giurisdizionali posti a pochi km. l’uno dall’altro. Delle due denominazioni, una era destinata a lunghissima fortuna, l’altra ad una scomparsa abbastanza rapida (forse perché – lo si accennerà nel paragrafo conclusivo di questa nota – l’insediamento fu forse ‘svuotato’ dal trasferimento della popolazione più a monte, nel sito dell’attuale Costermano) ⁽⁴¹⁾.

La definitiva assimilazione, nella prassi notarile, degli importanti eventi del 1193 richiese un certo lasso di tempo. Nei singoli rinnovi di locazioni di terre, o in contratti d’altra natura, rogati fra il 1198 e il 1202, i notai Bernardo detto Menazocco e Ardemanno (quest’ultimo certamente bresciano) usano in genere una tecnica ubicatoria approssimativa, sufficiente per i loro scopi di mera identificazione delle terre, che non tiene conto delle circoscrizioni pubbliche; non hanno ancora assimilato la opportunità, e non hanno l’obbligo, di ricordare che la Gardesana è soggetta al comune di Verona. Come si è detto, nel maggio

⁽⁴⁰⁾ Per l’ubicazione precisa, cfr. ora il saggio di B. Mancini citato alla nota seguente (pp. 30-31).

⁽⁴¹⁾ Per le questioni qui trattate, cfr. anche il contributo di B. Mancini, *Incastellamento nel Garda orientale. Evoluzione e controllo del territorio*, in *Progetto archeologico Garda* cit., pp. 33-34, che espone succintamente conclusioni sostanzialmente analoghe a quelle qui esposte.

1193 ⁽⁴²⁾ redigendo in Brescia l'atto di procura (già citato in precedenza) per le *sorores* Bresciana Poncarale e Mabilia Confalonieri, il notaio Giovanni usava per indicare i possessi gardesani di S. Giulia la terminologia legata alla tradizione (“totum quod monasterium ... habet in curte Zervenice et in loco Garde et in Gardesane et in tota ripa lacus Garde”); e tale terminologia continua ad essere usata occasionalmente anche in altri casi, anche posteriori al 1193. Si usano infatti le espressioni “in loco ubi dicitur a Curte” in un atto è Bellavero o Bonavero di Gualdo; “in loco ubi dicitur Cervaneche” (tra i confinanti ancora Bonavero, 1201); “in valle Garde ... ad Roverem ... ad Prathellum ... ad Curtem»” (1202); “in valle Garde ubi dicitur ad Cervanigam” (1202) ⁽⁴³⁾. In un caso soltanto si usa “in territorio Garde, ubi dicitur in Lantana” (1202) ⁽⁴⁴⁾. E l'esemplificazione potrebbe continuare ⁽⁴⁵⁾.

3. Trasformazioni istituzionali e ripercussioni documentarie nel Duecento

3.1. Gli inizi del secolo

Un gruzzolo abbastanza consistente di documenti – si tratta di dieci “brevia investiture” datati tra il febbraio 1202 e il dicembre 1204 ⁽⁴⁶⁾, quasi tutti rogati in Brescia dai notai *Ardemannus* e *Presbyter* (attivo anche nel decennio precedente a Sirmione) – mostra nuovamente l'impaccio e le difficoltà del monastero (retto allora dalla badessa Elena Brusati) nell'adattarsi alla nuova situazione determinatasi nel territorio gardesano con la conquista veronese: una situazione che avrebbe richiesto una stabile presenza *in loco* di un rappresentante del monastero, ma che invece sembra ridursi alla ratifica e alla conferma del ruolo di intermediazione svolto dai concessionari di terre.

⁽⁴²⁾ *Le carte di Santa Giulia* cit., p. 6, doc. 4.

⁽⁴³⁾ *Ibidem*, pp. 7-12, doc. 5, 6, 7, 8, 9. .

⁽⁴⁴⁾ *Ibidem*, p. 14, doc. 11. In più casi, queste locazioni sono relative ai discendenti di uno degli investiti del 1167, Zenello e Calveto figli di *Fidelis* (“Calvetus filius Fidelis”, *ibidem*, p. 9, doc. 6; p. 15 doc. 12, “Carlaxarius de Garda procurator et missus Zenelli filii condam Fidelis”).

⁽⁴⁵⁾ “A Curte in valle Garde”, “iuxta castellum de abbatissa”, “retro castellum abbatisse”, “a Poçolo in curte Cervanige”, “ad Cervanigam”, ecc.

⁽⁴⁶⁾ *Le carte di Santa Giulia* cit., pp. 11-23, docc. 8-17.

Alcuni di costoro – Viviano di Pellegrino, Albertino *Pichozi* ⁽⁴⁷⁾ – si recano a Brescia, ove ottengono, ovviamente senza un controllo *de visu*, conferma del possesso delle terre loro concesse. In alcuni casi (Zenello del fu Fedele ⁽⁴⁸⁾, per citare una identificazione sicura) si tratta dei discendenti degli uomini presenti nel “Castrum novum abbatisse” già nel 1171. Dell’approccio dei notai abbaziali, è significativa testimonianza l’adozione delle misure di superficie bresciane (*plodia terre*), senza preoccupazioni dunque di aderenza al contesto locale. Tutti i censi in olio menzionati in questi documenti devono essere corrisposti al «nuncius monasterii in Garda plana»: e per quanto la distanza fra l’insediamento rivierasco e le terre abbaziali sia modestissima, la rinuncia ad esigere il censo nel castello ed il riferimento all’importante mercato del borgo rivierasco ha un preciso valore simbolico.

Indizi sulla ridefinizione in corso dei rapporti fra il monastero e gli uomini del “Castrum novum abbatisse”, e più specificamente del fatto che stava probabilmente sfaldandosi il sistema di rapporti vassallatici e di dipendenze personali sui quali almeno in parte si basava l’autorità di S. Giulia nella zona di Garda, ci vengono da un atto del dicembre 1204 ⁽⁴⁹⁾. Esso ci si presenta come la conclusione di un contrasto con il monastero del quale nulla sappiamo. Nell’occasione 14 uomini (alcuni dei quali già citati negli atti risalenti ad anni precedenti) promettono di uniformarsi alle delibere degli arbitri eletti (tre di parte abbaziale, tre gardesani), o dei loro delegati riguardo alla precisa inventariazione e descrizione delle terre abbaziali e dei servizi dovuti al monastero: “nominatim designare omnes terras et posesiones quas ipsi habent vel tenent pro ecclesia Sancte Iulie de Brisia, et refutare et averum dare et servicium facere atque fictum adimplere et quicquid isti predicti arbitri vel illi homines quibus arbitri commiserint eis preceperint”. In questo dispositivo va notato che, mentre è pieno e incondizionato l’assenso alla *designatio* delle terre giuliane, per quello che concerne il *servicium facere* ed altro c’è molta più prudenza. Nel 1207 in ogni caso ⁽⁵⁰⁾ è già il console di giustizia del comune di Verona, Bartolomeo da Broilo, che diri-

⁽⁴⁷⁾ *Ibidem*, pp. 23-24, docc. 10-11.

⁽⁴⁸⁾ *Ibidem*, p. 15 doc. 12.

⁽⁴⁹⁾ *Ibidem*, p. 23 doc. 17. Si noti che la datazione topica è ancora una volta incerta: “in loco Gardesiane ubi dicitur Teçe, sub castro Cervaniche domine abbatisse de Brisia”)

⁽⁵⁰⁾ *Ibidem*, pp.24-25, doc. 18.

me una questione fra due concessionari di terre di S. Giulia. L'autorità del comune cittadino dunque si è rapidamente affermata, sia pure ancora per ricorso volontario all'arbitrato del giudice cittadino. Lo stesso anno ⁽⁵¹⁾, le misure veronesi (il *sextarium Verone* per il grano) appaiono già affermate nel territorio gardesano.

Per quanto la documentazione dei decenni successivi sia estremamente debole, tutti gli indizi convergono nel lasciar intravedere un progressivo impallidimento della presenza effettiva di S. Giulia nella Gardesana veronese, e una sua crescente incapacità di farsi sentire, *in loco*, senza ricorrere alla mediazione di famiglie, persone, poteri radicati. Può essere letta forse in questa direzione la presenza a Brescia nel 1207 di Dalfino da Peschiera ⁽⁵²⁾, appartenente ad una famiglia localmente autorevole. Del resto, le condizioni politiche si fecero via via più difficili, per le lotte di fazione che interessarono – prima e durante la dominazione ezzeliniana – il territorio gardesano. Le badesse dovettero insomma adattarsi all'imprescindibilità di un rapporto con Verona. Non è un caso dunque che la scarsissima documentazione di questi anni sia rogata a Verona ⁽⁵³⁾, o esplicitamente rinvii alla tutela politica del comune veronese (all'epoca, già controllato politicamente da Ezzelino da Romano). L'archivio monastico conserva infatti sotto la data del 21 settembre 1237 ⁽⁵⁴⁾, un *instrumentum precepti* analogo a quello del 1207 sopra menzionato: il magistrato cittadino a richiesta del sindaco del monastero “*districte precipiendo mandat*” al podestà “*de Sancto Vilio*” (presumibilmente, un delegato del comune cittadino di stanza nella zona dell'alto lago, attorno a Torri, se il riferimento “*de Sancto Vilio*” è all'omonima località – peraltro qui menzionata per la prima volta) ⁽⁵⁵⁾ e ad altri a discrezione del sindaco medesimo di non recare danno ai beni del monastero, soggiungendo “*et si volunt racionem veniant coram dicto iudice responsuri*”. Il destino storico del territorio gardesano si è ormai compiuto in modo definitivo. Quando, dopo la fine dell'età ezzeliniana,

⁽⁵¹⁾ *Ibidem*, pp. 26-27, doc. 19.

⁽⁵²⁾ *Ibidem*.

⁽⁵³⁾ *Ibidem*, p. 31 doc. 22.

⁽⁵⁴⁾ *Ibidem*, p. 32 doc. 23.

⁽⁵⁵⁾ È ragionevole ipotizzare che la presenza di questo ufficiale pubblico sia da connettere con la fortificazione, della quale è stata accertata l'esistenza sulla base di rilievi archeologici in località *Castei* (Mancini, *Incastellamento nel Garda orientale* cit., pp. 29-30). Come ricorda la Mancini, l'esistenza di una fortificazione sulla punta di S. Vigilio è confermata anche dalla documentazione cartografica quattrocentesca.

il 10 maggio 1260 diversi uomini della *curtis Cervaniche* dichiararono con giuramento che Santa Giulia possiede il *Castrum domine abbatisse* ⁽⁵⁶⁾, questo non precluse ad una rivendicazione dell'esercizio di diritti pubblici (per quanto degli "honores et iurisdictiones" spettanti al monastero si continui formalmente a fare menzione anche nel corso del Trecento).

3.2. *Alla fine della dominazione ezzeliniana (1260-1261)*

A differenza di quanto era accaduto nel cruciale 1193, negli altri due anni 'topici' per la documentazione gardesana di S. Giulia – il 1260-1261 e il 1278 (del quale tratterò nel paragrafo successivo) – i sopralluoghi dei rappresentanti abbaziali nelle località della riviera orientale si svolgono effettivamente, pur con caratteristiche tra di loro molto diverse.

Per quello che riguarda il 1260, è appena il caso di ricordare la congiuntura politica, di straordinario rilievo: verso la fine del 1259 la scomparsa repentina di Ezzelino III da Romano aveva portato – a Verona come a Brescia, ma il discorso riguarda qui soprattutto la città atesina – ad un rivolgimento politico di fondamentale importanza. Ma per spiegare origine, caratteristiche e significato della documentazione gardesana prodotta da e per S. Giulia in questi mesi, occorre fare un passo indietro. Prima del 1260, nella documentazione relativa ai beni gardesano-orientali del monastero vi è una soluzione di continuità di ben 23 anni, fra il 1237 e appunto il 1260 ⁽⁵⁷⁾: coincidenti, più o meno, con l'intero periodo del dominio ezzeliniano. Pur con la prudenza necessaria quando si argomenta *ex silentio*, è molto ragionevole ipotizzare che questa soluzione nella continuità documentaria, molto più protratta e radicale rispetto a quanto si constata negli archivi ecclesiastici veronesi di questi decenni, abbia un significato preciso. Nelle carte di S. Zeno, di S. Maria in Organo, del capitolo della cattedrale infatti il flusso della documentazione, normale sullo scorcio degli anni Trenta, non si esaurisce negli anni Quaranta e diventa esiguo – certo in corrispondenza di anni particolarmente difficili, gli 'anni di piombo' del regime ezzeliniano – solo a partire dal 1250 circa: è da allora che iniziano in modo massiccio confische e incameramenti di beni ecclesiastici da parte del *dominus* al

⁽⁵⁶⁾ *Le carte dell'archivio di Santa Giulia* cit., pp. 39-40, doc. 27.

⁽⁵⁷⁾ *Ibidem*, pp. 32-34, docc. 23-24.

potere⁽⁵⁸⁾. È probabile invece che S. Giulia abbia trovato difficoltà particolarmente grandi ad intervenire nella gestione dei propri beni, in quegli anni. Ma gli eventi del periodo ezzeliniano e il ‘giro di vite’ contro i beni ecclesiastici non fecero che accentuare una situazione già larghissimamente compromessa. Infatti un importante documento attribuibile al 1245, redatto a istanza dei creditori del monastero di fronte ad un console del comune di Brescia, attribuisce globalmente ai beni del monastero ubicati sulle due sponde del Garda un valore di 2.000 lire (a fronte delle decine di migliaia di lire di stima dei beni di Cicognara, Alfiano e di altre località della pianura cremonese), ma di esso “stant waste plures sex partibus”, e mentre per Gargnano, Desenzano, Pozzolengo si segnala qualche pur modesto fitto esigibile nulla di concreto si dice invece per “id quod [monasterium] habet et pertinet in Garda et Gardesana et in Veronensi districtu”, segno che questa parte del patrimonio era di fatto data per perduta⁽⁵⁹⁾. Motivi strutturali e congiuntura politica si sommano nel determinare la totale impossibilità del monastero di intervenire in un ‘complesso patrimoniale eccentrico’⁽⁶⁰⁾ come questo.

Agli stessi anni, attorno alla metà del secolo o un po’ prima come al momento della espropriazione sostanziale dei beni giuliani da parte del comune di Verona retto dai sostenitori di Ezzelino III da Romano, rinvia implicitamente proprio l’atto del 18 aprile 1260 che, pochi mesi dopo la morte del ‘tiranno’, mise in moto il procedimento per la ricognizione e la ripresa di possesso da parte del monastero. In tale data, il notaio Giovanni *de Todescho* di Trevenzuolo con altri due colleghi (veronesi, come lui) vide lo “autenticum exempli librorum autenticorum⁽⁶¹⁾ de possessionibus et redditibus que sunt in villis Turre, Sancti Vigili et Garde, Bardolini atque Pischerie, que possessiones et redditus

⁽⁵⁸⁾ G. De Sandre Gasparini, *Ezzelino e la chiesa veronese*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, a cura di G. Cracco, Roma, 1992, pp. 415-444; G.M. Varanini, *La chiesa veronese nella prima età scaligera. Bonincontr o arciprete del capitolo (1273-1295) e vescovo (1296-1298)*, Padova, 1988 (già in «Le Venezie francescane», V, 1987, fasc. I-II), p. 28 ss.

⁽⁵⁹⁾ Andenna, *La città. S. Giulia nella crisi economica* cit., p. 25 e nota 42.

⁽⁶⁰⁾ Riprendo la felice espressione di Piazza, *Un complesso patrimoniale eccentrico* cit.

⁽⁶¹⁾ Queste espressioni inducono a pensare che i notai abbiano visto una copia autentica, forse redatta nei mesi immediatamente precedenti, fra l’ottobre 1259 e l’aprile 1260. È certo peraltro che anche in occasione delle confische si procedette a puntuali registrazioni dei beni sottratti ai proprietari (cfr. il mio saggio citato nella nota seguente).

spectant ad monasterium Sancte Iulie de Brixia et ad abbatissam Brixie”, e rogò l’atto conseguente, annotando in conclusione al documento la notizia che questi beni erano entrati a far parte del patrimonio del comune di Verona (“posuerant in communi Verone”) “ante tempus capcionis domini Carnaroli de Monticulis”, vale a dire prima del 1252 ⁽⁶²⁾. Quanto tempo prima del 1252 i beni di S. Giulia fossero stati confiscati, è impossibile dire; forse non molto, e ci troviamo comunque nel torno d’anni sopra individuato.

Il 1260 è, a Verona come nelle altre città già soggette ad Ezzelino, l’anno della precaria conciliazione civica, segnata dalla presenza del veneziano Ranieri Zeno come podestà del comune (mentre negli stessi mesi, con tutta probabilità Mastino della Scala era in carica come *pote-stas populi*). Si pone allora anche a Verona – sia pure in termini un po’ diversi rispetto a quello che accade nelle altre città della Marca – , fra altri complessi problemi connessi con la fine di un ‘regime’ anche il problema di un riassetto generale delle istituzioni ecclesiastiche – così duramente trattate negli anni precedenti – e dei loro patrimoni. Per quanto né Giovanni *de Todescho* né i suoi colleghi si qualificano come pubblici funzionari, e per quanto non compaiano a Verona in questo momento procuratori del monastero, è chiaro che il notaio agì di concerto e su impulso della badessa Tuttabene Confalonieri e delle sue consorelle ⁽⁶³⁾. Vide a quanto sembra – come si è accennato sopra – una copia autentica dei registri originali relativi ai beni e redditi entrati a far parte del patrimonio del comune di Verona per volontà di Ezzelino; e dà di conseguenza (seguendo la *forma ... authenticorum*) l’elenco di cinque località della sponda orientale del lago, secondo un criterio geografico

⁽⁶²⁾ Si trattò di un episodio dell’ultimo, durissimo decennio della dominazione di Ezzelino che fece per così dire epoca. È infatti attorno al 1250 e negli anni immediatamente successivi che si colloca lo spartiacque fra un funzionamento delle istituzioni cittadine che è caratterizzato da una formale regolarità e continuità (la ‘regolarità’ della quale si può parlare – è ovvio – per le istituzioni duecentesche, sempre guardandosi da irriflesse applicazioni dei metri valutativi odierni) e una fase che nella coscienza collettiva è sentita come segnata da un crescente peso ‘tirannico’, pur restando inalterata la continuità delle istituzioni comunali; anche un’altra fonte gli conferisce un significato periodizzante; cfr. G.M. Varanini, *Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino III da Romano (1239-1259)*, in *Nuovi studi ezzeliniani* cit., I, p. 150 (anche per la datazione dell’episodio).

⁽⁶³⁾ Dal 1258 (quando Ezzelino III da Romano aveva conquistato Brescia) residenti a Castiglione delle Stiviere nelle sicure terre dei Confalonieri; cfr. Andenna, *La città. S. Giulia nella crisi economica* cit., p. 24.

da nord a sud. Successivamente, al momento di concretizzare la ripresa del controllo sul suo patrimonio, il monastero bresciano non poté che appoggiarsi al comune di Verona, nel palazzo del quale del resto vennero redatti buona parte dei documenti. Nell'aprile del 1260 la badessa aveva infatti agito direttamente, da Castiglione delle Stiviere ove risiedeva, per allivellare i beni di Peschiera a un esponente dei Dalfini (la già menzionata autorevole famiglia locale) ⁽⁶⁴⁾. Ma nei mesi successivi il "nuncius et procurator sive gastaldio" di S. Giulia, Belleto del fu *dominus* Alberto da Castion (titolato ad agire sulla base di un atto di procura rogato – o forse rinnovato – a Brescia) ⁽⁶⁵⁾, ricorse regolarmente al comune di Verona perché notai e *viatores* gli assicurassero l'appoggio necessario, nella difficile opera di re-inventariazione o inventariazione e presa di possesso di beni trascurati da decenni, operando concretamente sul territorio (anche a S. Vigilio ⁽⁶⁶⁾ oltre che a Garda e dintorni). L'azione di recupero si protrasse per un anno e mezzo, dal maggio 1260 al novembre 1261, ed è documentata da una lunga serie di accurate "carte investiturarum nomine locationis" ⁽⁶⁷⁾. Nel primo dei documenti rogati "ante portam Castrì domine abatisse" il 10 maggio 1260 (è l'atto nel quale il rappresentante del monastero viene posto in possesso del *castrum* e degli altri beni), si fa esplicito riferimento alla situazione precedente all'età ezzeliniana, ed esattamente all'assetto dei beni "tempore domini Brancharelli sui [*di S. Giulia*] gastaldionis", che agisce per conto del monastero nel 1237 (nell'ultimo documento precedente al lungo silenzio documentario del periodo ezzeliniano) ma che era già presente come testimone a Brescia, in S. Giulia, nel 1221 ⁽⁶⁸⁾. Mette conto osservare qui che il rappresentante del monastero – che pure è di quando in quando affiancato, come a S. Vigilio il 16 agosto 1260 ⁽⁶⁹⁾, da qualche autorevole parente della badessa come Oldofredo Confalonieri da Castiglione delle Stiviere – si serve sempre di notai diversi, occasionalmente reclutati a Verona o a Garda. Sembra mancare dunque una benché minima struttura amministrativa decentrata, e la gestione ordinaria dei beni giuliani è affidata – con margini presumibilmente larghi

⁽⁶⁴⁾ *Le carte dell'archivio di Santa Giulia* cit., p. 35 doc. 25.

⁽⁶⁵⁾ *Ibidem*, pp. 46-48, doc. 32.

⁽⁶⁶⁾ *Ibidem*, pp. 42-43 e 46-49, docc. 29 e 32.

⁽⁶⁷⁾ *Ibidem*, pp. 38-52, doc. 26-34.

⁽⁶⁸⁾ *Ibidem*, p. 21, doc. 21.

⁽⁶⁹⁾ *Ibidem*, pp. 42-43, doc. 29.

di autonomia – a questo esponente della piccola *élite* locale, possessore fra l'altro di una casa nel castello abbaziale (nel 1261, “in circha Castri abatisse sub porticu Beleti filii domini Alberti de Castegone”) ⁽⁷⁰⁾. Non è un caso che il 22 febbraio 1278, nel primo di una lunga serie di rinnovi contrattuali che due *sorores* del monastero stipulano a Garda, lo stesso Belleto sia presente come testimone (“dominus Beletus condam Alberti de Batissa”).

Senza sviluppare un'analisi minuta e approfondita di questa documentazione, che richiederebbe uno spazio ben maggiore, mi limiterò a richiamare qui le notevoli oscillazioni ed incertezze che anche all'interno dello stesso atto si possono registrare in ordine all'organizzazione del territorio. Lo dimostra un documento complesso come la “carta investiturarum nomine locationis” stipulata fra il maggio e il novembre 1261 ⁽⁷¹⁾: vi si ricapitolano azioni giuridiche svolte, nelle diverse località, a mesi di distanza, e si fa riferimento infatti tanto al “distritus Castri domine abatisse” quanto in generale al “disstritus Garde” citato in quanto tale (e ancora: “in distritu Garde in hora Gaçi penes Castrum domine abatisse”) attestando dunque quanto meno la sopravvivenza della memoria dei diritti pubblici connessi al castello.

3.3. *Agli inizi dell'età scaligera (1278-1280)*

Per ciò che concerne il secondo, consistente blocco di documenti che testimoniano nuovamente, una ventina d'anni più tardi, la volontà del monastero bresciano di mantenere – nelle forme possibili – il controllo dei propri beni ubicati nel distretto veronese, molte cose cambiano rispetto al 1260-1261. Il nesso con la congiuntura politica, così evidente ed esplicito al momento della fine del dominio ezzeliniano, è in questo caso – va detto con chiarezza – solo ipotizzabile, perché dalla documentazione non trapela nessun indizio. Resta comunque il fatto che i due atti che autorizzano Margherita da Campo (appartenente ad una cospicua famiglia signorile trentina) e Donella *de Salis* ad agire “in Gardesana districtus Verone et in ipso districtu” per l'amministrazione dei beni di Garda e dintorni sono dell'8 febbraio 1278 ⁽⁷²⁾, che pochi mesi prima, Mastino I della Scala era stato ucciso e Alberto I era dive-

⁽⁷⁰⁾ *Ibidem*, pp. 51-52, doc. 34.

⁽⁷¹⁾ *Ibidem*, pp. 46-49, doc. 32.

⁽⁷²⁾ *Ibidem*, pp. 53-54, docc. 35 e 36, citati anche in seguito.

nuto formalmente signore di Verona, ottenendo l'*arbitrium*; e proprio ora si prende l'iniziativa di un rinnovo sistematico delle pattuizioni. La prima novità significativa consiste naturalmente nel fatto stesso del coinvolgimento personale e diretto di due *sorores*, presenti "in Castro abbatisse de loco Garde" dapprima nel febbraio 1278, e poi mese per mese in giugno, agosto, settembre 1278 e nel gennaio 1279. Non è possibile, sulla base della documentazione disponibile, dedurre senz'altro un soggiorno ininterrotto; certo è che la sistematicità dei rinnovi contrattuali e l'analiticità nella descrizione delle terre sono ben superiori rispetto al passato, e anche nel formulario adottato nel documento di procura si può scorgere una qualche attenzione, con l'esplicito riferimento alla stipula di contratti "in Gardesana districtus Verone et in ipso districtu ad certum tempus ... et ad dislocandum" "ad maius precium et melius quod valuerit" oltre che al rinnovo di livelli. È anche pressoché certo che il notaio che redige la quasi totalità degli atti abbia accompagnato, da Brescia, le due procuratrici: con poche eccezioni (riguardanti un notaio di Garda ed uno di Tignale, sulla sponda opposta del lago di Garda), la quasi totalità di questi documenti è dovuta alla mano di un solo professionista, Nicolino da Desenzano.

Tuttavia, la scarsa documentazione dell'ultimo ventennio del Duecento (sette documenti in tutto, concentrati negli anni 1286-1293) lascia intravedere l'inutilità di questi sforzi. Appunto nel 1286 si ricorre nuovamente all'autorità del comune di Verona, per far svolgere una ulteriore ricognizione: il podestà "precipiendo mittit massariis et rectoribus terre Caprini et aliarum terrarum de Gardexana" ⁽⁷³⁾. Ma il procuratore e gastaldo monastico, eletto pochi giorni prima ⁽⁷⁴⁾, è un gardesano; ed è la stessa persona che pochi anni dopo ⁽⁷⁵⁾ riceve a sua volta una investitura livellaria di beni giuliani dal nuovo procuratore, che è questa volta un ecclesiastico veronese, Ognibene arciprete dei SS. Apostoli ⁽⁷⁶⁾. Si conferma fra l'altro il fatto che l'attività amministrativa (percezione dei censi, smercio del *surplus*) si era spostata ormai definitivamente nel borgo di Garda, il cui mercato già dalla fine del secolo XII aveva assunto una notevole importanza: i fitti sono corrisposti "ad domum gastaldi monasterii in terra Garde".

⁽⁷³⁾ *Ibidem*, p. 100, doc. 59.

⁽⁷⁴⁾ *Ibidem*, p. 99, doc. 58.

⁽⁷⁵⁾ *Ibidem*, pp. 107-108, docc. 63 e 64.

⁽⁷⁶⁾ *Ibidem*.

3.4. Le origini di «Costa armata»

Alle affermazioni sociali dei singoli si affianca anche una probabile modificazione dell'insediamento umano, col progressivo organizzarsi dei concessionari delle terre monastiche. L'ultimo documento duecentesco dell'archivio di S. Giulia relativo alla Gardesana orientale, risalente al 1293, è rogato "in villa Coste armae ⁽⁷⁷⁾ penes teietem domini Omneboni condam Alberti". Alla presenza del procuratore del monastero, 20 capifamiglia (fra i quali una vedova e due figli in rappresentanza dei padri) "omnes ... de Costa armata" costituiscono Scremignino "suus socius" come sindaco e procuratore "occasione eundi Brixiam ad accipiendum locationem de Monte Alto" dalla badessa di S. Giulia ⁽⁷⁸⁾. Si tratta di un gruppo di livellari o proprietari fondiari, che ottengono il godimento comune di beni di consistenza probabilmente non trascurabile (il censo di 10 galete d'olio non è modesto), ubicati nel territorio di un altro comune rurale (*Mons Altus* si trovava nel territorio di Pésina, nella vallata del Tasso, "in hora ubi dicitur Zereturum": si tratta verosimilmente dell'attuale località Ceré Vecchio). Con tutta evidenza ci troviamo di fronte al primo nucleo del futuro comune rurale di Costermano, per il quale uno degli elementi di coesione sembra essere per l'appunto (come, del resto, in tanti altri casi) proprio il possesso comune di beni incolti.

Nella documentazione duecentesca di S. Giulia, *Costa armata* compare per la prima volta nel 1278 ⁽⁷⁹⁾ quando ricevono l'investitura di 10 appezzamenti di terra ubicati "in curia et pertinentia Garde" Poco di Finello e Bene del fu Avanzo "ambo de Costa armata", e Ognibene del fu Alberto pure *de Costa armata*. Nello stesso anno, risulta immigrato di recente a *Costa armata* Nascimbene di ser Iacopo "qui fuit de Dissenzano" ⁽⁸⁰⁾. Dunque, a quest'epoca *Costa armata* appare ai notai roganti già come una entità riconoscibile e bene individuata: tanto più che il toponimo è citato in tre atti la cui datazione topica è "super Castrum abbatisse de loco Garde", dal che si evince che *Costa armata* è sentita come realtà diversa rispetto al castello. Diversi fra gli uomini citati (ad es. Poco di Finello e Nascimbene) li ritroveremo fra i con-

⁽⁷⁷⁾ Non mi sembra indispensabile l'integrazione *arma<it>e* proposta dall'editore.

⁽⁷⁸⁾ *Le carte dell'archivio di Santa Giulia* cit., p. 109 doc. 64.

⁽⁷⁹⁾ *Ibidem*, pp. 59-62, docc. 39-40; pp. 65-66, doc. 42.

⁽⁸⁰⁾ *Ibidem*, p. 61, doc. 40.

traenti dell'atto del 1293. Ai notai risulta difficile inquadrare nei loro schemi rigidi una situazione fluida: nello stesso anno 1278⁽⁸¹⁾ sono detti "ambo de predicto loco Castri abbatisse" il futuro procuratore di S. Giulia Martino del fu Vivano, che in altro documento redatto lo stesso giorno dallo stesso notaio, è citato fra i testimoni come *de Garda*⁽⁸²⁾, e il futuro sindaco dei *socii...de Costa armaa* del 1293, Scremignino.

La datazione a questi anni dell'affermazione dell'insediamento di Costermano è comunque confermata dalla documentazione del priorato di S. Colombano di Bardolino, i cui dati coincidono perfettamente con questi (sia per la cronologia, sia per le incertezze dei notai). Il toponimo è attestato per la prima volta nel 1289 ("in Garda, in Costarmata"); e contraenti o testimoni di questi atti figurano nell'elenco del 1293 (Delavanzo del fu Agnello, Riveto, e Venturella di Orlando, che in un caso è detto *de Garda*)⁽⁸³⁾.

Sembra dunque ragionevole l'ipotesi che nella seconda metà del Duecento un gruppo consistente di concessionari delle terre monastiche, venuta meno l'opportunità o la necessità di risiedere nel castello abbaziale – che, si ricorderà, la documentazione di primo e di pieno Duecento⁽⁸⁴⁾ mostra esser abitato – abbia spostato altrove la propria residenza, costituendo – forse un po' più a monte; ma in ogni caso in un luogo diverso dal *Castrum abbatisse* – il nuovo insediamento che è definito *Costa armata*, destinato ad acquisire presto il nome, e poi anche lo *status*, di *villa*⁽⁸⁵⁾ e di comune rurale. Vista, inoltre, la forma (sostantivo + aggettivo) con regolarità manifestata dall'enigmatico

⁽⁸¹⁾ *Ibidem*, pp. 69-70, doc. 44.

⁽⁸²⁾ *Ibidem*, pp. 71-72, doc. 75.

⁽⁸³⁾ C. Cipolla, *Documenti per la storia del priorato di S. Colombano di Bardolino prima della sua trasformazione in commenda (secolo IX-XV)*, «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», LXXX (1904-1905), pp. 190-191, doc. 111 e 113. Se non è spaccare il capello in quattro, si potrebbe aggiungere che appare comprensibile il riferimento a Garda, da parte del notaio di Bardolino che redige l'atto: per l'incertezza nel definire una località che non ha una individualità riconoscibile come territorio, e gli appare come una pertinenza del centro maggiore.

⁽⁸⁴⁾ A titolo di esempio, si può qui ricordare che nel 1261 un atto è rogato "in circa castris abatisse, sub porticu Beleti filii domini Alberti de Castegone" (*Le carte dell'archivio di Santa Giulia* cit., p. 51, doc. 34).

⁽⁸⁵⁾ Termine che può indicare, come attestano gli statuti del comune di Verona proprio di questi decenni, un insediamento a maglie anche relativamente larghe, e non un insediamento accentrato nel senso proprio e ristretto del termine, con le case addossate le une alle altre.

toponimo ⁽⁸⁶⁾ in queste sue prime apparizioni, si potrebbe azzardare – magari sulla base di una paretimologia – un nesso con il pendio difeso, con la ‘costa armata’, visto che l’aggettivo *armatus* è bene attestato nelle fonti.

3.5. *Un bilancio del Duecento*

Al di là di queste osservazioni sulla dinamica insediativa, ritornando al nesso fra trasformazione della proprietà monastica e documentazione occorre ribadire che il ‘caso’ di S. Giulia, qui riconsiderato, presenta caratteristiche ben diverse da quelle che Piazza ha riscontrato per i beni del monastero di S. Colombano di Bobbio ubicati in questa stessa zona ⁽⁸⁷⁾. Nel caso del grande monastero piacentino, essenziale appare l’esistenza di un ‘presidio’ stabile, costituito dai pur non numerosi monaci presenti nel priorato di S. Colombano di Bardolino, cui si affianca la non rara presenza dello stesso abate bobbiese; e incidono probabilmente anche fattori economici, come la diversa incidenza dell’olio di Garda e Bardolino nei due patrimoni (S. Giulia aveva ampie riserve nelle sue corti della sponda orientale). Il risultato, sul piano documentario, è appunto quello che abbiamo documentato: ad una produzione relativamente regolare, sollecitata direttamente dai monaci bobbiesi (a diversi notai), si contrappone per S. Giulia una documentazione a strappi, che si concentra in pochi momenti. La mediazione dei gastaldi locali, che profittano secondo gli schemi più classici della ‘crisi della proprietà ecclesiastica’, è sulle terre di S. Giulia molto più forte. È dubbio che essi abbiano indotto, nella ordinaria amministrazione fra il 1260-61 e il 1278-80, e dopo, la produzione di documenti che certificassero le terre affidate a questo o a quell’altro concessionario del monastero; in ogni caso, questa documentazione sfugge all’ente direttario, lontano e quasi assente.

⁽⁸⁶⁾ Per l’origine del quale è destituita di fondamento l’ipotesi dell’Olivieri (che non conoscendo la forma antica del nome ricollegava Costermano al nome ‘Ermanno’) e probabilmente anche quella dell’Avogaro (da ‘Costa ulmata’); ricorda l’una e l’altra M. Marangoni, *Costermano*, Verona, 1972, p. 9.

⁽⁸⁷⁾ Piazza, *Un complesso patrimoniale eccentrico* cit., specie pp. XLIX-LIV (ma cfr. tutto il saggio).

4. La crisi patrimoniale e documentaria all'ultimo atto. Il Trecento e il Quattrocento

Non è possibile in questa sede ripercorrere analiticamente la dinamica politica, amministrativa e patrimoniale sottesa alla scarna (non più di una trentina di documenti in un secolo) documentazione relativa ai beni 'veronesi' di S. Giulia ⁽⁸⁸⁾. Ancora una volta, è in un periodo politicamente assai tormentato (per la storia bresciana) che la documentazione nuovamente si addensa, e testimonia l'impotenza amministrativa del monastero. Il 26 ottobre 1328 il rappresentante del monastero, a Verona, chiede l'intervento del comune cittadino per i crediti da esigere nella Gardesana veronese, che raggiungono la quantità iperbolica di 1011 galete e circa 2500 bacede d'olio d'oliva, cioè in totale 20.000 bacede (85.000 litri). In particolare, i fittavoli insolventi di Garda e del circondario sono ben 52, quasi tutti abitanti a Garda e Costermano (uno solo appartiene ad una famiglia autorevole dell'*entourage* dei della Scala, Salvabene della Colcerella, appartenente ad una stirpe di notai e cancellieri scaligeri); alcuni – già presenti fra i concessionari della seconda metà del Duecento – sono debitori di quantità enormi, che certo non corrisposero mai. Meno di due anni più tardi (maggio 1330), "in terra Garde et subtus domo comunis dicte terre", un converso di S. Giulia investe di tutti i fitti e diritti che il monastero ha "in terris Garde, Costarmate, Sermionis, Abbatisse, Cavaioni et alibi ubicumque in districtu Veronensi", Palamidesio Lovergelli a nome di Bonmartino Lovergelli: si tratta di cittadini veronesi appartenenti ad una famiglia di qualche notorietà, che compare anche in atti pubblici a fianco degli scaligeri. Il canone è miserrimo, appena 9 brente "ad iustam brentam de Verona" (e anche il fatto che si usi la misura cittadina ha naturalmente un suo significato non trascurabile), dunque per non più di 5-600 litri d'olio. A partire dagli stessi anni (luglio 1329) i della Scala in prima persona appaiono affittuari della peschiera del monastero in Peschiera. Oltre alla quota incamerata dai livellari locali, un'altra parte almeno della rendita economica si è dunque spostata a Verona città. Il filo del rapporto diretto fra il monastero e il suo patrimonio veronese si è spezzato in modo irreversibile. E a ben poco servono i pallidi tentativi degli anni e decenni successivi, con la presenza di un paio di conversi del

⁽⁸⁸⁾ Cfr. per un cenno un po' più ampio Varanini, *Crisi della grande proprietà monastica* cit., pp. 47-48, che qui sintetizzo.

monastero, o con la presenza di qualche procuratore bresciano o non locale. I grossi fittanzieri (“conductores possessionum et bonorum”) del pieno Trecento subaffittano i beni del veronese per appena 40 ducati annui, compresi oltre a circa 500 appezzamenti di terra i diritti ormai puramente nominali sul castello (“totum predictum Castrum abbatise cum omnibus suis honoribus et iurisdictionibus dicto castro pertinentibus”) a personaggi legati alla corte scaligera (Domenico Beccucci da Firenze, che diviene poi vassallo del monastero, e Caraogio Cavalcanti).

Poco interessa in questa sede che ai primi del Quattrocento il pendolo oscilli di nuovo verso i livellari gardesani, e che nel 1407 – una volta di più in occasione di un cambio di regime politico – il *fictabilis* di Costermano che prende in affitto per cinque anni tutti i beni “super territorio Veronensi et eius diocesi ultra lacum Garde... excepta terra de Pescheria” si impegni con la badessa a redigere un elenco dei “fictabiles, manentes et coloni sive partiarri eidem domine abbatise obligatos”. Nel 1445 – pochissimi anni dopo che il primo vescovo veneziano si era insediato in Brescia, e non si tratta forse di un caso – una bolla del veneziano Eugenio IV autorizzò S. Giulia a vendere tutti i suoi beni veronesi, e i Becelli di Costermano ⁽⁸⁹⁾ ne furono acquirenti attraverso complesse vicende.

Attraverso la liquidazione, dopo un lunghissimo crepuscolo, di una parte ‘eccentrica’, la ‘distrettualizzazione’ del patrimonio monastico veniva così portata a compimento; e i beni bresciani e cremonesi, amministrati dal patriziato cittadino attraverso una sorta di commissione (da sempre S. Giulia era presidiata dalle famiglie dell’aristocrazia locale), furono alla base della ripresa economica del monastero ⁽⁹⁰⁾.

⁽⁸⁹⁾ Unico menzionato con l’appellativo di *ser*, Tommaso Becelli figura ancora nell’anagrafe di Costermano nel 1430 (G. Sala, *Le popolazioni di Costermano e frazioni odierne nel primo Quattrocento*, «Il Garda. L’ambiente, l’uomo», 10 [1994], p. 83).

⁽⁹⁰⁾ Varanini *Crisi della grande proprietà monastica* cit., p. 54; per le vicende quattrocentesche di S. Giulia cfr. anche Bettelli Bergamaschi, *Il monastero bresciano di S. Giulia* cit., pp. 436-440 (“Verso il rinnovamento”).

Finito di stampare
nel mese di Settembre 2005
presso
DAIGOPRESS - Limena (PD)